

- 62 Elena Poddighe, «Diritti televisivi» e teoria dei beni. 2001.
63 Chiara Alvisi, *Subfornitura e autonomia collettiva*. 2002.
64 Giovanni Meruzzi, *La trattativa maliziosa*. 2002.
65 Lisia Carota, *Della cartolarizzazione dei crediti*. 2002.
66 Alessandro Ciatti, *Responsabilità medica e decisione sul fatto incerto*. 2002.
67 Laura Valle, *L'inefficacia delle clausole vessatorie*. (In corso di stampa).
68 Angelo Riccio, *Il contratto usurario nel diritto civile*. 2002.
69 Vincenzo Maurini, *L'incapacità naturale*. (In corso di stampa).
70 Marco Capecchi, *Il nesso di causalità. Da elemento della fattispecie "fatto illecito" a criterio di limitazione del risarcimento del danno*. 2002.

Serie di Diritto comparato:

- 1 Paola Manes, *Il superamento della personalità giuridica. L'esperienza inglese*. 1999.

ISBN 88-13-24172-0



9 788813 241728

€ 16,50

Le monografie di **Contratto e impresa**
Serie diretta da Francesco Galgano

68

Angelo Riccio

**Il contratto usurario
nel diritto civile**

2002
CEDAM

Volumi pubblicati:

- 1 Massimo Franzoni, *Il terzo danneggiato nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile*. 1986.
- 2 Sergio Alagna, *Regime patrimoniale della famiglia e operazioni bancarie*. 1988.
- 3 Massimo Franzoni, *Colpa presunta e responsabilità del debitore*. 1988.
- 4 Mauro Bernardini, *La prelazione urbana fra diritto comune e leggi speciali*. 1988.
- 5 *La collaborazione fra imprese nell'appalto per l'esecuzione di opere pubbliche*. (A cura di Franco Mastragostino). 1988.
- 6 Aldo Pellicanò, *Il problema della simulazione nei contratti*. 1988.
- 7 *La giurisprudenza per massime e il valore del precedente con particolare riguardo alla responsabilità civile*. (A cura di Giovanna Visintini). 1988.
- 8 Maria Vita De Giorgi, *Sponsorizzazione e mecenatismo. I. Le sponsorizzazioni*. 1988.
- 9 Vincenzo Zeno-Zencovich, *La responsabilità civile da reato. Lineamenti e prospettive di un sottosistema giurisprudenziale*. 1989.
- 10 Luca Nivarra, *L'obbligo a contrarre e il mercato*. 1989.
- 11 Giovanni Zaccarelli, *La revoca dell'omologazione nel sistema dei controlli sulla legittimità degli atti societari*. 1990.
- 12 Pasquale Gianniti, *Causa lucrativa, causa mutualistica e cambiamento del tipo sociale*. 1991.
- 13 Clara Enrico Lucifredi, *Il contratto di arruolamento*. 1990.
- 14 Carlo Rossello, *Il danno evitabile. La misura della responsabilità tra diligenza ed efficienza*. 1990.
- 15 Daniela Memmo, *Dichiarazione contrattuale e comunicazione linguistica*. 1990.
- 16 Luca Nanni, *L'interposizione di persona*. 1990.
- 17 Fabrizio Devescovi, *Titolo di credito e informatica*. 1991.
- 18 Raffaella De Matteis, *La contrattazione preliminare ad effetti anticipati*. 1991.
- 19 Maurizio Irrera, *I «prestiti» dei soci alla società*. 1992.
- 20 Luciano Pontiroli, *Le garanzie autonome ed il rischio del creditore*. 1992.
- 21 Mauro Bussani, *La colpa soggettiva. Modelli di valutazione della condotta nella responsabilità extracontrattuale*. 1991.
- 22 Rappresentanza e gestione. A cura di Giovanna Visintini. 1992.
- 23 Rossella Cavallo Borgia, *Il contratto di Engineering*. 1992.
- 24 Gianluca Sicchiero, *Adempimento delle obbligazioni pecuniarie di rilevante importo*. 1992.
- 25 Mauro Bernardini, *La convivenza fuori del matrimonio tra contratto e relazione sentimentale*. 1992.
- 26 Alessandro Savini, *Segni distintivi e televisione*. 1992.
- 27 Luca Nanni, *La revoca del mandato*. 1992.
- 28 Giusella Finocchiaro, *I contratti ad oggetto informatico*. 1993.
- 29 Leonardo Lenti, *La procreazione artificiale. Genoma della persona e attribuzione della paternità*. 1993.
- 30 Margherita Pittalis, *Credito all'esportazione e forfaiting*. 1994.

SAGGIO
gratuito, esente da IVA (art. 2 c. 3
lett. c - D.L. n. 503/1972).



ANGELO RICCIO, *Il contratto usurario nel diritto civile*.

Le monografie di **Contratto e impresa**
Serie diretta da Francesco Galgano

68

Angelo Riccio

**Il contratto usurario
nel diritto civile**

2002
CEDAM

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© Copyright 2002 by CEDAM - Padova

ISBN 88-13-24172-0

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro.

La Casa Editrice CEDAM S.p.A.
opera con un Sistema Qualità conforme alle norme
UNI EN ISO 9001 certificato da CISQ CERT con numero 1.354



Stampato in Italia - Printed in Italy

Fotocomposizione Dini - Modena

Stampa: Grafiche TPM - Padova

*A mia nonna Ada,
sempre viva nel ricordo
e a mio padre
promotore dei miei studi*

INDICE SOMMARIO

Prefazione	Pag.	IX
------------------	------	----

CAPITOLO I

L'USURA

1. Le usurae in diritto romano	Pag.	1
2. L'usura nel diritto canonico	»	9
3. L'usura nell'antico diritto greco	»	14
4. Il pensiero di San Tommaso d'Aquino sull'usura	»	17
5. L'usura nel diritto orientale	»	18
6. L'usura secondo i glossatori e i commentatori	»	21
7. L'usura nel diritto degli <i>ex</i> Stati italiani	»	23
8. L'usura nel codice civile italiano del 1865 e nel codice penale Zanardelli del 1889	»	27
9. Segue: le tendenze giurisprudenziali contro l'usura	»	32
10. I progetti di legge contro l'usura	»	46
11. Il contratto usurario e le astratte diverse specie di illeciti usurari .	»	52

CAPITOLO II

L'USURA NEL CODICE PENALE DEL 1930 E NEL CODICE CIVILE DEL 1942

1. Il reato di usura nel codice Rocco	Pag.	63
2. I riflessi civilistici della sanzione penale dell'usura	»	74
3. Il contratto usurario nel nuovo codice civile	»	79

LA NUOVA LEGGE SULL'USURA

1. Gli interessi usurari	Pag. 111
2. Segue: l'abuso del potere legislativo del Governo in materia di interessi usurari: il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 e le sue incongruenze	» 142
3. Segue: la legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 24, e la sua incostituzionalità anche derivata	» 153
4. Segue: la decisione della Consulta	» 156
5. Segue: gli ulteriori rimedi contro l'usura	» 165
6. La illiceità del contratto usurario dopo la novella dell'art. 644 c.p.	» 169
7. Segue: è soppressa la rescissione per lesione <i>ultra dimidium</i> ? ...	» 176
8. Conclusioni: l'equilibrio contrattuale nel nuovo diritto dei contratti	» 179
 Rilevazioni trimestrali dei tassi usurari ai sensi della legge n. 108/1996	 Pag. 189
 Indice degli autori	 Pag. 195

PREFAZIONE

Gli approfonditi studi sul tema dell'usura mi hanno indotto a concludere che il contratto usurario è nullo e che la rescissione per lesione *ultra dimidium* è ormai definitivamente assorbita dalla azione di nullità.

A queste conclusioni sono pervenuto in quanto oggi non è più sostenibile la tesi secondo la quale l'usura è un reato in contratto (come lo è la truffa).

L'odierna fattispecie penale di cui all'art. 644 c.p., infatti, configura un reato contratto: non si punisce più l'approfittamento dell'altrui stato di bisogno, cioè l'illiceità *ex una latere*, bensì il contratto usurario come tale, la oggettiva sproporzione tra le prestazioni, cioè «interessi, vantaggi o compensi che risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di danaro o di altra utilità». In definitiva, la norma penale vieta il regolamento di interessi in sé stesso; tende ad oggettivizzare l'illecito, cogliendo il fondamento del reato di usura non tanto nella lesione della volontà del contraente «più debole», quanto nell'alterazione della causa di scambio o di attribuzione. Per usare una terminologia penalistica, si potrebbe dire che il bene giuridico tutelato dalla norma penale è l'equilibrio tra le prestazioni contrattuali.

Gran parte della dottrina penalistica, infatti, ritiene che l'usura tuteli non solo il patrimonio della vittima (interesse individuale), ma anche un interesse di ordine pubblico, il corretto svolgimento delle relazioni economiche sul mercato del credito e la tutela, al suo interno, delle soggettività deboli, secondo una strategia condotta in sede comunitaria e realizzata nei primi dell'ultimo decennio con il riassetto della legislazione bancaria intorno ai valori della trasparenza, della correttezza, della buona fede, della repressione delle condotte abusive.

La natura di ordine pubblico degli interessi tutelati dall'art. 644 c.p.,

emerge anche dal fatto che il reato d'usura è perseguibile d'ufficio e non già a querela di parte come ad esempio per il reato di truffa.

Orbene, dato che la norma penale in questione tutela valori di ordine pubblico, è evidente che in base ad un tradizionale orientamento giurisprudenziale relativo ai rapporti tra illecito penale e illecito civile, il contratto usurario dovrà considerarsi nullo.

Questa tesi induce sul piano dei principi ad una riflessione sull'attuale ambito dei poteri di autonomia dei privati e sui poteri di controllo e di intervento dell'ordinamento, riproponendo con forza il tema del contratto giusto.

CAPITOLO I

L'USURA

SOMMARIO: 1. *Le usurae* in diritto romano. – 2. L'usura nel diritto canonico. – 3. L'usura nell'antico diritto greco. – 4. Il pensiero di San Tommaso d'Aquino sull'usura. – 5. L'usura nel diritto orientale. – 6. L'usura secondo i glossatori e i commentatori. – 7. L'usura nel diritto degli ex Stati Italiani. – 8. L'usura nel codice civile italiano del 1865 e nel codice penale Zanardelli del 1889. – 9. Segue: le tendenze giurisprudenziali contro l'usura. – 10. I progetti di legge contro l'usura. – 11. Il contratto usurario e le astratte diverse specie di illeciti usurari.

1. *Le usurae in diritto romano*

Con il termine usura – *usurae* – si indicava nelle fonti romane il compenso per l'uso di un capitale altrui ⁽¹⁾, sia che fosse un compenso o interesse lecito, sia che fosse un compenso o interesse illecito.

In molti testi della compilazione giustiniana compare, infatti, l'espressione «*usurae legitimae*», da contrapporsi a quelle illegittime, che stava ad indicare non già le *usurae* derivanti da un disposto di legge, bensì quelle non eccedenti un determinato tasso massimo legale ⁽²⁾.

In diritto romano si distingueva fra le *usurae* «*quae sunt in obligatione*», che formavano oggetto di una obbligazione autonoma rispetto a

⁽¹⁾ Cfr. CERVENCA, voce *Usura (dir. rom.)*, in *Enc. del dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 1125; COLELLA, voce *Usura (dic. can.)*, in *Enc. del dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 1148.

⁽²⁾ Cfr. FADDA, *Le usurae quae officio iudicis praestantur* (1886-1887), in *Studi e questioni di diritto*, I, Napoli, 1910, p. 231, e la letteratura *ivi* citata nella nota 1.

quella che aveva per oggetto la restituzione del capitale, ed erano esigibili tramite un'apposita azione, e le *usurae* «*quae officio iudicis praestantur*», che venivano riconosciute in base all'*officium iudicis* nel corso della stessa azione concessa per la restituzione del capitale, ed erano pertanto esigibili per mezzo di questa ⁽³⁾.

Le *usurae* determinate dalla volontà delle parti, per essere giudizialmente perseguibili, venivano di norma fatte oggetto di un apposito contratto: la *stipulatio usurarum* ⁽⁴⁾. Il mutuo romano era per sua natura gratuito ⁽⁵⁾, e con l'*actio certae creditae pecuniae* (o con la *conditio certae rei*, o triticaria, nell'ipotesi di mutuo di derrate o altre cose) il mutuante poteva pretendere solo la restituzione del *tantundem*, vale a dire la stessa somma o, rispettivamente, la stessa quantità di derrate o altre cose.

Pertanto, se le parti volevano stabilire gli interessi, dovevano affiancare al mutuo un altro contratto che li prevedeva, cioè la *stipulatio usurarum*; sicché il creditore, per ottenere quanto gli era dovuto, doveva agire con due azioni distinte: l'una diretta alla restituzione del solo capitale; l'altra, l'*actio ex stipulatu*, diretta al conseguimento degli interessi.

Mutuo e *stipulatio usurarum* potevano inoltre essere sostituiti da un'unica *stipulatio*, avente ad oggetto sia il capitale sia gli interessi ⁽⁶⁾.

L'autonomia delle parti alla *stipulatio usurarum* venne però autoritativamente limitata: si vietò, infatti, sin dai tempi più antichi, che le *usurae* potessero superare un determinato tasso massimo. Stando a Tacito ⁽⁷⁾, il limite massimo dell'interesse è l'*uncia* (onde il nome di *fenus*

⁽³⁾ Cfr. FADDA, *op. cit.*, p. 229 ss.; CERVENCA, *op. cit.*, p. 1125.

⁽⁴⁾ Cfr. CERVENCA, *op. cit.*, p. 1126, il quale evidenzia nella nota 7 che erano da considerarsi «*in obligatione*», già in età classica, oltre alle *usurae* fatte oggetto di *stipulatio*, anche quelle stabilite in un legato per *damnationem*, in una *pollicitatio*, nonché in un semplice patto, nei casi eccezionali in cui da questo poteva nascere azione.

⁽⁵⁾ Cfr. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*¹⁰, Napoli, 1949, p. 303 ss.; MASCHI, *La gratuità del mutuo classico*, in *Studi in onore di BALLADORE PALLIERI*, I, Milano, 1978, p. 289 ss.

⁽⁶⁾ Cfr. CERVENCA, *op. cit.*, p. 1126. Un caso concreto di applicazione, nella prassi contrattuale, di una *stipulatio sortis et usurarum* ci è documentato dalle tavolette di transilvania: v. FIRA, III, n. 122, 393 s.

⁽⁷⁾ Ann. 7,16,2.

unciarium), cioè un dodicesimo del capitale, che sarebbe stato fissato per la prima volta nelle XII tavole ⁽⁸⁾.

Si discusse se il tasso in parola dovesse intendersi come mensile o come annuale ⁽⁹⁾.

A favore della prima opinione si è espressa la prevalente dottrina ⁽¹⁰⁾, mostrando come il tasso del 100% all'anno dovesse sembrare agli antichi assai meno esoso che a noi, data l'estrema rarità del medio circolante, la scarsa garanzia che i debitori potevano offrire, e la commisurazione dell'interesse alla produttività delle sementi e degli animali da lavoro che erano oggetto dei prestiti primitivi.

Nell'antichità l'elevato tasso di interessi era diffuso ed appariva compatibile con l'economia premonetaria, in cui i mutui avevano ad oggetto solo derrate, sementi ed animali, ed erano a breve termine ⁽¹¹⁾; diverrà invece intollerabile con l'introduzione della moneta, che in Roma sarebbe avvenuta nella seconda metà del IV secolo a.C. ⁽¹²⁾, e quindi con la diffusione del prestito monetario a lunga scadenza ⁽¹³⁾.

⁽⁸⁾ Cfr. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*¹⁰, cit., p. 304, nota 1; ROTONDI, *Vecchie e nuove tendenze per la repressione dell'usura*, in *Riv. dir. civ.*, 1911, p. 240, il quale ritiene che il c.d. *fenus unciarium*, secondo l'opinione generalmente accolta, sarebbe l'8 1/3 all'anno.

⁽⁹⁾ Cfr. per le varie opinioni espresse in dottrina in relazione al *fenus unciarium*, BILLETTER, *Geschichte des Zinsfußes im griechisch - römischen Altertum bis auf Justinian*, Leipzig, 1898, p. 157 ss.; KLINGMULLER, *Fenus*, in *P.W., R. Enc.*, VI, t. 2, 1909, p. 2189 ss.; CERVENCA, *op. cit.*, p. 1126; NUCCIO, *Il pensiero economico italiano*, Sassari, 1984/1992, vol. I, p. 385, il quale ritiene che il 12% fosse annuale e non mensile.

⁽¹⁰⁾ Cfr. APPLETON, *Contribution à l'histoire du prêt à l'interet à Rome. Le taux du «fenus unciarium»*, in *NRHD*, 1919, XLIII, p. 467 ss., il quale riprese la tesi già sostenuta da ACCURSIO; SCIALOJA, *Unciarium fenus* (1923), in *Studi giuridici*, II, t. 2, Roma, 1934, p. 287 ss.; MICHEL, *Gratuité en droit romain*, Bruxelles, 1962, p. 108.

⁽¹¹⁾ Cfr. DE MARTINO, *Riforme del IV secolo a.C.*, in *BIDR*, 1975, LXXVIII, p. 62 ss. (*Diritto e società nell'antica Roma*, I, 1979, p. 183 ss.); ID., *Storia economica di Roma antica*, I, Firenze, 1979, p. 145 ss.; WIEACKER, *Zwölftefelprobleme*, in *RIDA*, 1956, III, p. 478; MICHEL, *op. cit.*, p. 108.

⁽¹²⁾ Cfr. DE MARTINO, *Riforme*, cit., p. 62 e sulle varie tesi p. 55 ss.; ID., *Storia economica*, cit., p. 48.

⁽¹³⁾ Cfr. CERVENCA, *op. cit.*, p. 1126, il quale dice che in seguito si ebbe un abbassamento dell'originario limite *unciarium*, e ciò attraverso una serie di statuizioni autoritative limitatrici degli interessi (leggi, plebisciti, senato consulti) emesse nel corso dell'età repubblicana. Sul contenuto delle varie statuizioni le fonti non sono concordi.

Stando sempre a Tacito, una successiva legge tribunicia, avrebbe ridotto alla metà il limite del *fenus unciarium*, che diveniva semiuncia, cioè pari al 50% annuo.

In seguito l'interesse sarebbe stato del tutto vietato.

Tito Livio, divergendo in parte da Tacito, attribuisce invece il limite *unciarium* a un plebiscito fatto approvare nel 357 dei tribuni M. Duilio e L. Menenio; l'abbassamento del tasso massimo ed un plebiscito (*de fenore semunciario*) del 347; e a un successivo plebiscito del 342, proposto dal tribuno L. Genucio, l'abolizione di ogni prestito a interesse⁽¹⁴⁾. Tra le famose leggi *Licinie Sestie* del 367 a.C., una di carattere transitorio avrebbe ordinato il computo degli interessi già pagati nel capitale.

Secondo alcuni la *lex Duilia Menenia* avrebbe riconfermato, contro l'inosservanza dei cittadini, il vecchio limite del *fenus unciarium* stabilito dalle Dodici tavole e poi caduto in desuetudine⁽¹⁵⁾.

Secondo altri, invece, stante alla asserita inattendibilità delle notizie tacitiane⁽¹⁶⁾, la *lex Duilia Menenia* sarebbe stata il provvedimento più antico in materia di tassi massimi d'interessi e avrebbe introdotto per la prima volta il limite del *fenus unciarium*.

Inoltre, si è dubitato molto sulla esattezza della notizia che la *lex Genucia* avrebbe addirittura vietato del tutto il prestito ad interessi⁽¹⁷⁾, tanto che alcuni hanno supposto che essa avrebbe invece introdotto un limite massimo molto più basso di quello *unciarium* o *semiunciarium*⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁴⁾ Cfr. Liv. 7,16,1; 7,27,3; 7,42,1, citazioni riportate anche da CERVENCA, *op. cit.*, p. 1126, nota 16.

⁽¹⁵⁾ Cfr. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, cit., p. 305, nota 1. Sulle varie tesi v. BILLETTER, *op. cit.*, p. 116 ss.; KLINGMULLER, *op. cit.*, p. 2188.

⁽¹⁶⁾ Cfr. DE MARTINO, *Riforme*, cit., p. 51 ss.; ID., *Storia economica*, cit., p. 143 ss., il quale rileva che al tempo della legislazione decenvirale non esisteva ancora la moneta conosciuta, e di conseguenza non poteva ancora esistere nemmeno il prestito a interesse pecuniario.

⁽¹⁷⁾ Cfr. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, cit., p. 305, nota 1; ROTONDI, *Leges publicae populi romani*, Milano, 1912 (rist. 1962), p. 226. Sulla esistenza storica del plebiscito Genucio si veda di recente TILLI, *Postremo vetita versura*, in *BIDR*, 1984, LXXXVI-LXXXVII, p. 147 ss.

⁽¹⁸⁾ Cfr. GAROFALO, *Sul fenus*, in *Arch. giur.*, 1901, LXVI, p. 161; DE MARTINO, *Riforme*, cit., p. 69 s. In senso contrario e sulla esistenza del divieto assoluto del prestito ad interessi, v. TILLI, *op. cit.*, p. 150 ss.; SCHWEGLER, *Röm. Gesch.*, 2, p. 215; KARLOWA, *R.R.G.*, 2, 1, p. 558.

La tradizione, infatti, riferisce che anche per il tempo successivo alla *lex Genucia*, provvedimenti sempre rinnovati contro l'usura, non si riconnettevano al predetto divieto assoluto: di una *lex Porcia fenebris*, proposta da Catone maggiore, si parla per il 118; di una *lex Marcia* per il 104; di una *lex Cornelia Pompeia unciaria* (dove l'uncia, se di essa si trattava, era intesa non più al mese ma ad anno) per l'88 a.C.⁽¹⁹⁾

Nonostante i predetti limiti, nell'epoca di crisi degli ordinamenti repubblicani, l'usura venne esercitata anche dagli uomini più rappresentativi, a tassi impressionanti, e dovette realizzarsi mediante frodi, purtroppo facili in ogni tempo e luogo⁽²⁰⁾.

Alla fine della Repubblica e nell'età imperiale il livello massimo degli interessi risulta stabilito dell'uno per cento al mese, da cui l'espressione *usurae centesimae*, e quindi del dodici per cento all'anno⁽²¹⁾.

Con Giustiniano si introdussero importanti innovazioni in materia di usura.

Nel 528 Giustiniano, infatti, dispose in una sua costituzione che il tasso massimo normale d'interesse fosse abbassato al sei per cento annuo⁽²²⁾. Per alcune particolari categorie di creditori stabilì invece tassi diversi: l'otto per cento ai commercianti e ai banchieri; il quattro per cento alla categoria degli *illustres*; il quattro 1/6 per cento se il debitore era un agricoltore; il dodici per cento per i finanziatori di traffici marittimi e per i concedenti prestiti di derrate⁽²³⁾.

⁽¹⁹⁾ Cfr. ARANGIO-RUIZ, *Istituzione di diritto romano*, cit., p. 305, nota 1; ROTONDI, *op. cit.*, p. 344, il quale riporta che il tasso massimo delle *usurae* secondo la *lex Cornelia Pompeia unciaria* sarebbe stato (secondo una interpretazione del passo lacunoso) del dieci per cento annuo.

⁽²⁰⁾ Cfr. ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, p. 305, nota 1.

⁽²¹⁾ Cfr. CERVENCA, *op. cit.*, p. 1127; ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, p. 305, nota 1; ROTONDI, *Vecchie e nuove tendenze per la repressione dell'usura*, in *Riv. dir. civ.*, 1911, p. 12.

⁽²²⁾ C. 4,32,26,2-3; cfr. ROTONDI, *op. cit.*, p. 242; CERVENCA, *op. cit.*, p. 1128; ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, p. 305, nota 1.

⁽²³⁾ Cfr. nota precedente. In precedenza il prestito marittimo (*funus nauticum*) sfuggiva ad ogni limite. Si ammetteva infatti *l'infinitas usuras*: PAULI sent. 2,14,3; DE MARTINO, «*Faenus nauticum*» (*Diritto romano*), in *Nss. D.I.*, VII, 1961, p. 421 ss. Al mutuo di derrate, invece, cfr. Costituzione di Costantino del 325: BIANCHI, *In tema di usura. Canonici conciliari e legislazione imperiale del IV secolo*, II, in *Athenaeum*, 1984, LXII, p. 137 ss.

Nell'età del Principato si affermò il divieto delle «*usurae supra duplum*» o «*ultra duplum*» o «*ultra sortis summam*», il cui scopo era quello di impedire l'ulteriore decorso degli interessi, allorquando questi con il loro decorrere avessero raggiunto l'ammontare del capitale dovuto⁽²⁴⁾: l'interesse non era esigibile in misura superiore al capitale che lo aveva prodotto. In un passo di Ulpiano⁽²⁵⁾ si legge che la *stipulatio* in cui venissero dedotte *usurae supra duplum* sarebbe invalida nella parte che prevede interessi eccedenti il capitale.

Un rescritto di Caracalla⁽²⁶⁾ limita il divieto ai soli interessi non ancora pagati, escludendo dal computo del *duplum* quelli già corrisposti. Tale limitazione sembra essere venuta meno nel corso del tardo Impero⁽²⁷⁾.

Giustiniano confermò il divieto delle *usurae supra duplum*, estendendolo a tutte le ipotesi in cui fossero dovuti interessi⁽²⁸⁾.

Con una sua Novella⁽²⁹⁾, inoltre, egli abolì esplicitamente la limitazione introdotta da Caracalla, statuendo che l'ammontare degli interessi non poteva superare il capitale nemmeno se questi fossero già stati pagati⁽³⁰⁾.

Vietate erano anche, nel diritto giustiniano più rigorosamente che nel diritto classico, le *usurae usurarum* o anatocismo, cioè la clausola

⁽²⁴⁾ Cfr. CERVENCA, *Sul divieto delle c.d. «usurae supra duplum»*, in *Index*, 1971, II, p. 291 ss.; ID., *voce Usura*, cit., p. 1128; SOLIDORO, «*Ultra sortis summam usurae non existuntur*», in *Labeo*, 1982, XXVIII, p. 164 ss.

⁽²⁵⁾ D. 12,6,26,1 (Ulp. 26 ad ed).

⁽²⁶⁾ C. 4,32,10 (Ant., sd).

⁽²⁷⁾ Cfr. CERVENCA, *voce Usura*, cit., p. 1128; ID., *Sul divieto delle c.d. «usurae supra duplum»*, cit., p. 294.

⁽²⁸⁾ C. 4,32,27, 1-2 (Iust., a. 529).

⁽²⁹⁾ Nov. 121,2 (a. 535). Sui rapporti fra c. 4,32,27 e la successiva legislazione novellare di Giustiniano in materia di *usurae «supra duplum»* cfr. CASSIMATIS, *Les interets dans la legislation de Justinien et dans le droit byzantin*, Paris, 1931, p. 63 ss.; BONINI, *Il Manuale Novellarum del van der Wal*, in *Arch. giur.*, 1966, CLXXI, p. 202 e nota 15; ID., *Ricerche di diritto giustiniano*, Milano, 1968, p. 263, nota 63; CERVENCA, *Sul divieto*, cit., p. 298 ss.; BIANCHINI, *La disciplina degli interessi convenzionali nella legislazione giustiniana*, in *Studi in onore di A. Biascardi*, II, Milano, 1982, p. 395 ss.

⁽³⁰⁾ In alcuni casi eccezionali Giustiniano tolse valore al divieto con altre novelle: quando il mutuante fosse una città (Nov. 160), oppure quando il creditore fosse un banchiere (Ed. 9,5). Su queste eccezioni vedi BIANCHINI, *op. cit.*, p. 408 s. e p. 417 s.

contrattuale che considerava gli interessi non pagati come un capitale produttivo a sua volta di interessi⁽³¹⁾.

In definitiva nel diritto romano si ha usura illecita, o quando siano stati convenuti interessi o altri vantaggi vietati *tout court*, o quando gli interessi o gli altri vantaggi siano stati convenuti in misura superiore al tasso o all'entità massima legale in vigore.

Le *usurae* illecite non rimasero sprovviste di sanzioni⁽³²⁾: oltre alle multe edilizie contro gli usurai, già previste nel 344 a.C. secondo Livio⁽³³⁾, vi era altresì la possibilità di agire contro costoro con un'azione penale privata diretta ad ottenere il quadruplo degli interessi ingiustamente percepiti⁽³⁴⁾.

Cervencia, nella più volte citata voce sull'usura, dice che la pena del quadruplo sembra venire meno alla fine della Repubblica⁽³⁵⁾: di conseguenza la condanna di chi pratica l'usura viene limitata alla restituzione di quanto percepito al di sopra del limite massimo.

La *lex Marcia* concesse al debitore un'azione esecutiva, la *manus iniectio* pura, diretta al recupero delle usure pagate in eccedenza, *ultra modum*. In verità in dottrina si è ritenuto che la *manus iniectio* prevista dalla *lex Marcia* fosse stata concessa in *quadruplum* e non in *simplum*⁽³⁶⁾, ma l'ipotesi è stata giudicata dubbia⁽³⁷⁾.

⁽³¹⁾ Cfr. ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, p. 305, nota 1; CERVENCA, *voce Usura*, *op. cit.*, p. 1128. Sulla legislazione giustiniana in materia di anatocismo cfr. CASSIMATIS, *op. cit.*, p. 61 ss.

⁽³²⁾ Cfr. CERVENCA, *voce Usura*, cit., p. 1134, ivi ulteriori riferimenti bibliografici; ROTONDI, *Vecchie e nuove tendenze per la repressione dell'usura*, in *Riv. dir. civ.*, 1911, p. 242; ID., in *Scritti giuridici*, III, Milano, 1922, p. 390 ss.

⁽³³⁾ Liv. 7,28,9; 10,23,11-12; 35,41,9.

⁽³⁴⁾ Cfr. DI LELLA, *Il plebiscito Sempronio del 193 a.C. e la repressione delle «usure»*, in *A. Nap.*, 1984, XCV, p. 273 ss. Questa azione, una volta concessa dal magistrato, veniva portata alla decisione non già del giudice privato, bensì di un collegio di magistrati, i *tresviri capitales*: cfr. CANCELLI, *A proposito dei «tresviri capitales»*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, III, Milano, 1956, p. 17 ss.; LA ROSA, *Note sui tresviri capitales*, in *Labeo*, 1957, III, p. 231 ss.

⁽³⁵⁾ Il regime della *quadruplatio* è ancora presente in PLAUTO (*Persa* 1,2,10 ss.). Sul passo v. DE MARTINO, *I «quadruplatores» nel «Persa» di Plauto*, in *Labeo*, 1955, I, 32 ss.

⁽³⁶⁾ Cfr. DI LELLA, *op. cit.*, p. 276 ss. ed ivi la bibliografia citata nella nota 74; ROTONDI, *op. cit.*, pag. 242.

⁽³⁷⁾ Cfr. LUZZATTO, *Procedura civile romana*, II, Bologna, 1948, p. 70; LA ROSA, *op. cit.*, p. 237, nota 25.

La repressione criminale attuata nei confronti degli usurai nel periodo della dittatura di Cesare⁽³⁸⁾, ben presto cadde, a quanto sembra, in desuetudine⁽³⁹⁾. In età del Principato, le conseguenze cui andava incontro l'usuraio risultavano essere solamente civili: le *usurae* pagate illegalmente andavano imputate al capitale e, una volta esaurito quest'ultimo, andavano restituite al debitore⁽⁴⁰⁾.

Con il Dominato le *usurae* illecite vennero nuovamente colpite attraverso la comminazione di pene⁽⁴¹⁾.

Diocleziano inflisse l'infamia a chi pretendeva un «*improbum fenus*», ovvero violava il divieto dell'anatocismo. Ancor più severo fu Teodosio I, il quale ripristinò la pena del quadruplo nei confronti di chi praticasse interessi «*ultra centesimam iure permissam*»; per le somme riscosse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge la pena era limitata al doppio⁽⁴²⁾.

Giustiniano si limitò a riprodurre la sanzione relativa all'infamia prevista da Diocleziano, e non incluse la costituzione di Teodosio con le relative sanzioni nel suo codice.

Cervenca ci dice, infine, che in Occidente, mentre la normativa teodosiana viene recepita dalla *lex romana Wisigothorum*, la *lex romana Burgundionum* e l'Editto di Teodorico stabiliscono, a titolo di sanzione per le *usurae* illecite, solamente la perdita del credito.

In conclusione si può affermare che nel diritto romano (salva la discutibile ipotesi prevista dalla *lex Genucia*) la previsione di un compenso per l'uso di un capitale altrui non era vietata se inferiore ai tassi o limiti massimi previsti (c.d. *usurae* lecite). Niente impediva infatti alle parti di concludere ad esempio mutui ad un tasso di interessi inferiore a quello legale, il cui ammontare dipendeva per lo più dal grado di solidità del debitore, ovvero dalle consuetudini locali⁽⁴³⁾.

Nel termine usura, dunque, veniva ricompreso il termine interesse,

⁽³⁸⁾ La notizia viene fornita da Tacito, Ann. 6,16.

⁽³⁹⁾ Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899 (rist. 1955), p. 850.

⁽⁴⁰⁾ D. 12,6,24 pr (Ulp. 26 ad ed); PAULI sent. 2,14,2, richiamati da CERVENCA, *op. ult. cit.*, p. 1134.

⁽⁴¹⁾ Cfr. CERVENCA, *op. ult. cit.*

⁽⁴²⁾ Cfr. CERVENCA, *op. ult. cit.*

⁽⁴³⁾ Cfr. CERVENCA, *op. cit.*, pag. 1127, note 24 e 25.

come se fosse un suo sinonimo⁽⁴⁴⁾, ma non tutti gli interessi venivano vietati.

2. L'usura nel diritto canonico

Con la legislazione ecclesiastica medievale si affermò l'assoluto divieto del prestito a interessi, in quanto di per sé considerato usura⁽⁴⁵⁾.

Nella patristica del IV e V secolo si trova esposto con vigore e nettezza il divieto dell'usura nella sua accezione più radicale, divieto corroborato sia sul piano della esegesi delle Sacre Scritture sia sul versante della valutazione sociale del fenomeno⁽⁴⁶⁾.

L'usura viene definita in una prospettiva più generale: è usura tutto ciò che si aggiunge alla sorte, cioè a quel che si è prestato; è usura ricevere più di quanto si dà. Essa riguarda sia il prestito di danaro sia il prestito di altri beni consumabili.

Costituisce un male grave per l'ordine temporale oltre che per la salute eterna; equivale alla sottrazione di beni altrui, ed è quindi da considerarsi contro natura⁽⁴⁷⁾.

Negli scritti dei Padri della Chiesa si rilevano anche significativi corollari: l'usura comporta lo sfruttamento dei poveri; procura benessere senza una corrispettiva attività; può essere lecita nei confronti dei nemici⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁴⁾ Per le notizie sulle vicende semantiche della parola usura, cfr. NUCCIO, *Il pensiero economico italiano*, Sassari, 1984-1992, vol. I, pp. 380-384; G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura*, Bologna, 1995, p. 13 ss.; COLELLA, voce *Usura* (dir. can.), in *Enc. del dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 1148.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. BOARI, voce *Usura* (dir. interm.), in *Enc. del dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 1136; BIANCHI, *In tema d'usura. Canoni conciliari e legislazione imperiale del IV secolo*, in *Athenaeum*, 1983, LXI, 321-342, e *ivi*, 1984, LXII, 136-153; G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura*, cit., p. 33 ss.; COLELLA, *op. cit.*, p. 1149; ROTONDI, *Vecchie e nuove tendenze per la repressione dell'usura*, in *Riv. dir. civ.*, 1911, p. 243 s.; SALVIOLI, *La dottrina dell'usura secondo i canonisti e i cittadini italiani dei secoli XIII e XIV*, in *St. per Fadda*, 2, p. 259 ss. e pag. 266.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. BOARI, *op. cit.*, pag. 1136; G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura*, Bologna, 1995, p. 17 ss.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. BOARI, *op. cit.*, pag. 1136, note 3 e 4.

⁽⁴⁸⁾ Le azioni umane cui si faceva riferimento erano i prestiti di consumo, richiesti per assoluta indigenza.

Il divieto dell'usura, contemporaneamente agli insegnamenti patristici, si diffuse nella cristianità attraverso i canoni di numerosi concili locali e generali, estendendosi non solo ai chirici, ma anche, per le stesse ragioni, ai laici, rispetto ai quali stenterà però sempre molto a divenire effettivo ⁽⁴⁹⁾.

Dal Sinodo di Elvira (dell'anno 300 d.C. circa) in poi si comminarono sanzioni nei confronti di chierici e laici che praticassero l'usura: chi prestava danaro a interessi veniva scomunicato, e alla sua morte sepolto in terra sconsecrata ⁽⁵⁰⁾.

Alla polizia ecclesiastica spettava il compito di scoprire i colpevoli, e ai tribunali ecclesiastici quello di punirli.

Alla moglie dell'usuraio era interdetta la coabitazione con il marito; agli eredi era imposto senza limite di generazione, l'obbligo di restituire i proventi dell'usura, salvo che non fossero andati a beneficio di opere di religione ⁽⁵¹⁾.

Il Papa Leone I Magno, morto nel 461, dichiarò in un famoso sermone che «l'usura è la morte dell'anima» ⁽⁵²⁾.

Nel 443, Leone I inviò ai vescovi della Campania una severa lettera contro l'usura, condannandone la pratica anche da parte dei laici. Era la prima volta che un pontefice prendeva una decisione giuridica con una sua decretale. Il provvedimento si colloca con grande precisione nell'evoluzione che il suddetto pontefice stava dando al ruolo del Papato e alla funzione del Papa ⁽⁵³⁾. Con Leone I iniziò la vicenda più che millenaria della lunga e travagliata storia del rapporto tra potere spirituale e potere temporale sulla particolare, ma principalissima, questione sul prestito ⁽⁵⁴⁾.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. BOARI, *op. cit.*, p. 1136; GIACCHERO, *L'atteggiamento dei concili in materia d'usura dal IV al IX secolo*, in *Atti del IV Convegno internazionale (Accademia Romanistica Costantiniana)*, Perugia, 1981, p. 305-365; ID., «Fenus» «usura» «pignus» e «fideiussio» negli scrittori patristici del quarto secolo: Basilio, Gregorio, Ambrogio, Gerolamo, in *Atti del III Convegno internazionale (Accademia Romanistica Costantiniana)*, Perugia, 1979, p. 443-473.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. COLELLA, *op. cit.*, p. 1149; GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 2001, p. 57; G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura*, cit., p. 33 ss.

⁽⁵¹⁾ GALGANO, *op. cit.*, pag. 58.

⁽⁵²⁾ G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *op. cit.*, pag. 33.

⁽⁵³⁾ Cfr. NUCCIO, *Il pensiero economico italiano*, Sassari, 1984-1992, vol. I, p. 413.

⁽⁵⁴⁾ *Ibid.*, p. 414.

Era il primo dei due poteri, quello spirituale, che esercitava forti pressioni sull'altro, il temporale, perché agisse con vigore contro gli usurari laici ⁽⁵⁵⁾.

Carlo Magno, re dei Franchi e dei Longobardi, nel 789 d.C. intervenne in ordine al problema dell'usura con la sua *Admonitio generalis* ⁽⁵⁶⁾, allo scopo di vietarla nel modo più assoluto tanto ai chierici quanto ai laici del suo impero. Così facendo egli fu il primo sovrano a introdurre la proibizione dell'usura nella legislazione secolare, benché con scarsa efficacia sanzionatoria, poiché in sostanza le pene previste per gli usurai rimanevano quelle canoniche (non prive, peraltro, di effetti civili), e soprattutto quella della scomunica.

A Carlo Magno succedette nell'814 il figlio Ludovico I, detto il Pio; a questi succedette nell'840 il figlio Lotario che era re d'Italia dall'818. Lotario, in occasione di una calata in Italia nell'824, emanava la cosiddetta *Constitutio romana*, con la quale affermava la supremazia dell'imperatore sul pontefice ⁽⁵⁷⁾.

In un capitulare dell'anno seguente (l'825) il sovrano ribadiva il divieto fatto dal nonno alla pratica dell'usura, e concedeva poi ai vescovi l'appoggio del «braccio secolare» per scoprire, arrestare e condannare gli usurai delle loro diocesi ⁽⁵⁸⁾.

A partire da Lotario, dunque, in Italia, il prestito a interessi è represso anche dalle autorità civili: è un crimine punito con la prigione ⁽⁵⁹⁾.

I re carolingi ritennero logico, opportuno e doveroso che tutti i suditi del Sacro Romano Impero rispettassero le norme canoniche sull'usura ⁽⁶⁰⁾.

Tuttavia chierici e laici continuarono a ricorrere a tale istituto, adottando vari mezzi ed abili artifici per eludere la severità dei divieti e delle sanzioni ⁽⁶¹⁾. Nell'economia dell'età carolingia, inoltre, i prestiti di

⁽⁵⁵⁾ G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *op. cit.*, pag. 34.

⁽⁵⁶⁾ v. MGH, *Capitularia Regum Francorum*, *Admonitio generalis*, 789 m. Martii 23, art. 5, p. 54; *Capitulare missorum Niumagae datum*, 806 m. Martii, art. 11, p. 132.

⁽⁵⁷⁾ G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura*, cit., pag. 37.

⁽⁵⁸⁾ *Ibid.*, p. 37.

⁽⁵⁹⁾ Cfr. GALGANO, *Lex mercatoria*, cit., p. 58.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. COLELLA, *voce Usura* (dir. can.), cit., p. 1149.

⁽⁶¹⁾ Cfr. COLELLA, *op. ult. cit.*; REIFFENSTUEL, *jus canonicum universum*, IV, Venetiis, 1735, p. 426 ss.; MANSI J.D., *Sacrorum Conciliorum nova ed amplissima collectio*, XXI,

danaro non erano molto diffusi; era comune piuttosto una sorta di usura reale, la usura agraria, che consisteva in prestiti cosiddetti «di saldatura», e cioè prestiti di cereali in occasione di una delle frequenti carestie – prestiti di grano, orzo, ecc. – che il debitore restituiva poi in quantità assai maggiore di quella che aveva ricevuto ⁽⁶²⁾.

Con Graziano il prestito ad interessi non solo fu ritenuto illegittimo, malgrado la ripresa intensissima nell'epoca dei traffici e del commercio, ma si ritenne che la proibizione dovesse costituire norma di diritto universale della Chiesa, come tale sanzionata dai concili ecumenici e plenari dell'epoca, e che fosse obbligo dell'autorità civile non solo collaborare alla lotta contro il fenomeno ma anche incriminare gli usurari, in modo tale che il diritto canonico influenzò profondamente anche le legislazioni statali, che ritennero di diritto naturale il fondamento etico e giuridico della proibizione ⁽⁶³⁾.

Mentre gradualmente a partire dal secolo XV nelle legislazioni statuali la repressione dell'usura andò scemando sino quasi a scomparire dalle normative penalistiche o a costituire un fenomeno da reprimere solo nei casi di manifesti e sproporzionati abusi, la legislazione canonica, invece, sino a tutto l'Ottocento, rimase sostanzialmente fedele alla condanna del prestito ad interessi di danaro e di beni fungibili, pur consentendo alcune eccezioni e pur riaprendo la discussione teorica quanto meno sulla tolleranza del fenomeno, visto che lo stesso era ammesso e regolato dalle leggi civili dei vari stati ⁽⁶⁴⁾.

Galgano ricorda ⁽⁶⁵⁾ che nelle Clementinae di Clemente V, la pena venne estesa a chi, pur senza praticarla, elaborava teorie per giustificare l'usura: egli veniva considerato eretico e sottoposto all'Inquisizione; e quali fossero le pene inflitte dall'Inquisizione è a tutti noto. Su questo punto con la Chiesa romana sarà d'accordo Martin Lutero: tuonerà che

XXII, XXIV e XXV, Florentiis, 1759-1798; NAZ, *Traité de droit canonique*, III, Paris, 1948, p. 258 ss.; CARON, *Usura* (dir. canonico), in *Nss. D.I.*, XX, 1975, p. 379 s.; GALGANO, *Lex mercatoria*, cit., p. 59.

⁽⁶²⁾ Cfr., G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura*, cit., pag. 37; NUC-
CIO, *Il pensiero economico italiano*, cit., pp. 111-113 e 416-420.

⁽⁶³⁾ Cfr. COLELLA, *op. cit.*, pag. 1149.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. COLELLA, *op. ult. cit.*.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. GALGANO, *Lex mercatoria*, cit., p. 58.

«non c'è maggior nemico degli uomini in terra (dopo il diavolo) di un avaro e usuraio, poiché vuole essere Dio su tutti gli uomini». Perché mai Dio? È semplice: la maturazione dell'interesse si basa sul tempo, che «appartiene solo a Dio». L'uomo non può appropriarsene impunemente ⁽⁶⁶⁾.

Parte del mondo protestante, in specie quello di ispirazione calvinista, si era invece pronunciata in senso favorevole al riconoscimento del prestito ad interesse ⁽⁶⁷⁾.

In seguito la Chiesa cattolica per diverse ragioni non punì più il semplice prestito ad interessi in quanto di per sé considerato usura, bensì, come nel diritto romano, solo le *usurae* illecite ⁽⁶⁸⁾, e cioè quei prestiti ad interessi (o controprestazioni) eccessivi e immoderati.

Nel *Codex iuris canonici* pio-benedettino del 1917, pur essendo rimasta ferma la riprovazione dell'usura anche sul piano giuridico, dal momento che tale comportamento si pone sempre come espressione di avarizia e come lesione del comandamento cristiano fondamentale della carità, il canone 1543 dettato in tema di usura, nel libro III del *Codex*, prevedeva che: «*si res fungibilis ita alicui detur ut eius fiat et postea tantundem in ladem genere restituatur, nihil lucri, ratione ipsius contratus, percipi potest; sed in praestatione rei fungibilis non est per se illicitum de lucro legali pacisci, nisi constet ipsum esse immoderatum, aut etiam de lucro maiore, si iustus ac proportionatus titulus suffragetur*».

Con tale norma si tiene fermo il principio che il prestito di uso e di consumo deve avere normalmente carattere gratuito, ma non si parla più dell'usura come delitto di per sé esecrabile e si consente genericamente, alla stregua di quanto avviene nelle legislazioni statuali, la possibilità e la liceità di stipulare contratti di prestito a titolo oneroso, purché le patuizioni siano previste nelle misure consentite dalle leggi civili o comunque non sia «immoderate» e quindi non vadano contro le prescrizioni previste dai canonisti e dalla teologia morale e le decisioni emesse al riguardo dalla Santa Sede e dalle chiese locali ⁽⁶⁹⁾.

In altri termini si sposta la riprovazione dalla possibilità qualitativa alla modalità quantitativa.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. GALGANO, *op. ult. cit.*

⁽⁶⁷⁾ Cfr. COLELLA, *op. cit.*, p. 1149.

⁽⁶⁸⁾ Per adoperare il termine adottato nel diritto romano.

⁽⁶⁹⁾ Cfr. COLELLA, *op. cit.*, p. 1150.

Infine, nell'attuale *codex iuris canonici* del 1983 non esiste una normativa specifica riguardante l'usura e lo stesso termine scompare sia nella trattazione riguardante i beni temporali della Chiesa, sia nella parte penalistica del nuovo *codex*.

Il che ha indotto a pensare che l'usura, così come originariamente intesa nel diritto canonico, sia progressivamente scomparsa, e che lo stesso diritto canonico abbia progressivamente accettato la normativa civilistica statuale ⁽⁷⁰⁾.

In altri termini la Chiesa sul piano giuridico positivo non ritiene opportuno precisare autonomamente le condizioni che rendono ingiusto il profitto derivante dal prestito di danaro ⁽⁷¹⁾.

3. *L'usura nell'antico diritto greco*

Nella antica Grecia la regolamentazione pattizia degli interessi era libera e legittima ⁽⁷²⁾. E la ragione di tale estrema libertà in materia di mutuo era data dalla esagerata e costante preoccupazione del legislatore greco di non inceppare, con qualsiasi norma limitatrice degli interessi, quel commercio che costituì per la Grecia la principale fonte di ricchezza e di vita ⁽⁷³⁾.

Il prestito ad interessi nel corso della sua storia fu sempre ammesso: per esempio, gli ateniesi impiegavano il danaro pubblico all'interesse del 10%; tasso che veniva applicato anche dalla banca del tempio di Apollo a Delo, e che veniva praticato non solo in altre parti del paese ma anche in Beozia e in Asia Minore ⁽⁷⁴⁾.

Dato che in Grecia la contrattazione degli interessi era libera, molto spesso si ricorreva a tassi più elevati, specialmente quando il credito era insicuro.

Demostene nell'orazione contro Lacrito, per un contratto di prestito marittimo, concesso a persone che navigavano con merce fino alle

⁽⁷⁰⁾ Cfr. COLELLA, *op. cit.*, p. 1151.

⁽⁷¹⁾ Cfr. COLELLA, *op. cit.*, p. 1151.

⁽⁷²⁾ Cfr., G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura*, cit., pag. 27.

⁽⁷³⁾ Cfr. FERRARI, *L'usura nel diritto, nella storia, nell'arte*, cit., p. 75 e spec. p. 80.

⁽⁷⁴⁾ Cfr., G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura*, cit., pag. 28.

foci del Boristene e ritornavano in Attica, afferma che si pretendevano 225 dramme su mille; ed in quella contro Formione accenna alla misura del 30%, non già all'anno, ma per un periodo di tempo molto minore. L'interesse nei prestiti a cambio marittimo oscillava dunque dal 40 al 70% ⁽⁷⁵⁾.

Più modesto era invece il tasso dei prestiti terrestri. Dalle acute ricerche condotte dal Billetter ⁽⁷⁶⁾ si arrivò a stabilire che durante il secolo V si prestava in Grecia, specialmente a Delo, nella misura del 10%; che nel IV l'Attica conobbe il tasso normale del 12%, il quale eccezionalmente si elevava per i debiti pubblici. Nel secolo III si prestava in ragione del 10%, del 9% e dell'8%, e nel secolo II ad un tasso aggirantesi intorno al 7% ⁽⁷⁷⁾.

Quando la Grecia divenne provincia romana, come i paesi dell'Oriente ellenico, il tasso di interessi si aggirò intorno all'8% e al 9% ⁽⁷⁸⁾. Accanto, però, a codesti interessi, in Grecia infieriva l'usura e anzi ivi ottenne il primato ⁽⁷⁹⁾.

Basta dire che da rigattieri, dalla misera gente che doveva provvedere ad immediati bisogni, si arrivava a percepire il 25% al giorno, usura alla quale non bisogna aggiungere commenti per non alterarne la concisa eloquenza ⁽⁸⁰⁾.

I cittadini inadempienti al contratto di mutuo venivano esiliati o trattati come schiavi. In età antica, infatti, il prestito si doveva garantire con la propria persona e, non pagare, significava per il debitore essere venduto come schiavo, o andare fuori dallo Stato, o restare in piena signoria del creditore, che aveva ogni diritto su di lui, fuorché il massimo: quello di vita e di morte, e che poteva, quindi, piegarlo ai servizi più umili e abietti ⁽⁸¹⁾.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. FERRARI, *L'usura nel diritto, nella storia, nell'arte*, cit., p. 76.

⁽⁷⁶⁾ Cfr. E. CICCOTTI, *L'interesse del denaro nell'antichità*, nota al libro di G. BILLETTER, *Geschichte des Zinfusses in griechisch - römischen Alterthum bis auf Justinian*, in *Biblioteca di Storia economica* diretta da PARETO.

⁽⁷⁷⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 77.

⁽⁷⁸⁾ Cfr., G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *op. cit.*, pag. 28.

⁽⁷⁹⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 77.

⁽⁸⁰⁾ Così FERRARI, *op. cit.*, p. 77.

⁽⁸¹⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 78.

Nell'Attica si erano formate due caste: quella dei capitalisti usurai, che dominavano e quella dei debitori, che dovevano obbedire. Molti cittadini per evitare l'ignominia della schiavitù si allontanavano continuamente dalla Grecia; quelli che non ne avevano la possibilità, vi rimanevano in condizione di servaggio⁽⁸²⁾.

A questa primitiva procedura, pose riparo la legislazione di Salone, il quale emanò un provvedimento di favore per i cittadini oberati di debiti: richiamò gli esuli in Patria e liberò dalla schiavitù i debitori, stabilendo per i prestiti dell'avvenire, che i creditori non potessero più appropriarsi della persona del debitore e sostituendo la pena della prigione all'arbitrio degli usurai⁽⁸³⁾.

Questa legge però lasciò inviolata la libertà degli interessi convenzionali, non turbò affatto la pratica dell'usura e costituì solamente – e nei confini dell'Attica – una minorazione della dispotica signoria strozzinesca⁽⁸⁴⁾.

Nelle altre regioni perdurò l'antica procedura, e l'usura continuò ad essere dichiarata lecita dal diritto, nonostante generasse conseguenze disastrose e fosse riprovata da oratori, letterati e filosofi, e cioè da coloro che rappresentavano la parte eletta e sapiente della Grecia⁽⁸⁵⁾.

Senofonte, Teofrasto, Aristofane accennavano con disprezzo all'usura; Luciano la ritiene siccome una prostituzione; Demostene la chiama odiosa; per Aristotele, così come già per Platone, è addirittura un assurdo. La moneta per Platone e Aristotele è infatti per sua natura sterile; con l'usura, essa prolifica; ed è proprio per questo che l'usura è il modo più riprovevole e innaturale per procurarsi un guadagno⁽⁸⁶⁾.

Anche Plutarco è contro l'usura della quale pronunzia una severa condanna in una delle sue operette morali intitolata «*Del non prendere denaro ad usura*»⁽⁸⁷⁾.

⁽⁸²⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 78.

⁽⁸³⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 78.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 79.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 79; G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura*, cit., pag. 25 ss.

⁽⁸⁶⁾ G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *op. cit.*, pag. 27; E. ROLL, *Storia del pensiero economico*, Torino, 1966, p. 23, che definisce Aristotele il primo economista analitico.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 79 s.

Nonostante le teorizzazioni dei suddetti oratori, filosofi e letterati, che avevano a lungo disquisito sul carattere innaturale dell'interesse e, dunque, a fortiori, sull'illiceità dell'usura, la Grecia antica non ebbe mai, come invece ebbe Roma, una legislazione atta a regolare l'interesse e a reprimere il fenomeno usurario⁽⁸⁸⁾.

4. Il pensiero di San Tommaso d'Aquino sull'usura

San Tommaso d'Aquino fu il più grande filosofo e teologo dell'età medievale. Tra le molteplici questioni trattate, egli dedicò molto spazio all'annoso problema della natura e della liceità dell'usura⁽⁸⁹⁾.

L'angelico dottore della Chiesa Cristiana, ispirandosi ad Aristotele, ritiene che il danaro non partorisce danaro, e pertanto ogni forma di usura è da condannare recisamente come innaturale e quindi peccaminosa.

In particolare l'Aquinate divide le cose in due categorie: una di esse comprende quelle che si possono usare distintamente dalla proprietà; l'altra comprende quelle il cui uso dalla proprietà non può scindersi. La moneta, per il sommo teologo, appartiene a questa seconda categoria⁽⁹⁰⁾. Di modo che, colui che riceve una somma in prestito diviene temporaneamente proprietario di essa; e dal momento che ne è proprietario, non è tenuto al pagamento di alcun interesse: chi presta non ha diritto di richiedere più di quanto ha prestato⁽⁹¹⁾. È iniquo in sé e per sé esigere interessi per danaro dato in prestito, poiché si vende ciò che non esiste⁽⁹²⁾: è questa l'assurda e illecita «vendita di tempo», o «furto di tempo».

Perché si maturino gli interessi, è indispensabile il decorso di un determinato tempo, ma il tempo è un elemento comune a tutti. Sicché, al-

⁽⁸⁸⁾ G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *op. cit.*, pag. 27 s.

⁽⁸⁹⁾ Cfr. FERRARI, *L'usura nel diritto, nella storia, nell'arte*, cit., pag. 60 ss.; G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura*, cit., pag. 55 ss.

⁽⁹⁰⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 61; G. BARBIERI, *Le dottrine economiche nel pensiero cristiano*, seconda parte del volume V (*Il pensiero cristiano*) della *Grande Antologia Filosofica*, Milano, 1954, p. 1259.

⁽⁹¹⁾ *Summa Theologiae*, II^a II^{ae}, domanda 78 articoli 1-4.

⁽⁹²⁾ *Summa Theologiae*, II^a II^{ae}, domanda 78 articoli 1: (...) *accipere usuram pro pecunia mutuata est secundum se iniustum: quia venditur ed quod non est (...)*.

lorquando il mutuante esige l'usura, egli pretende un compenso non dovuto, perché esige il compenso in base ad un bene che, pur essendo comune a tutti, si risolverebbe in tal modo a sola utilità del creditore ⁽⁹³⁾.

5. *L'usura nel diritto orientale*

In oriente l'usura era concordemente repressa ⁽⁹⁴⁾.

Nella legislazione indiana il codice di Manù ammise la legittimità dell'interesse, ma non tutti poterono esigere la stessa misura fruttifera, in quanto, a seconda della casta a cui apparteneva il debitore, il tasso variava e non poteva essere preteso più del massimo fissato dal legislatore.

La CXLII legge del libro VIII del codice indiano disponeva che: si riceveva il 2% di interesse al mese (e non mai di più) da un Bramino, il 3% da una Kertia, il 4% da una Vasia, e il 5% da una Sudra, secondo l'ordine diretto delle classi.

E non solo di tal genere erano le limitazioni, ma era pure proibito l'anatocismo; l'interesse che si poteva conseguire oltre l'anno non era il medesimo di quello che si percepiva dopo breve scadenza; l'ammontare dell'interesse non poteva eccedere il doppio del debito o il quintuplo, se si trattava di prestiti in natura; gratuito doveva essere il mutuo garantito da pegno, in considerazione del fatto che questo si trasferisce nel potere del creditore il quale, usandolo, ne consegue un utile che fa le veci dell'interesse ⁽⁹⁵⁾.

Se poi il debitore avesse dato in garanzia del suo debito un pegno e senza suo permesso il creditore ne avesse usato, allora l'ammontare dell'interesse sarebbe stato diminuito della metà.

E non manca nel codice indiano una norma ispirata ad un nobilissimo sentimento di giustizia, ad una piena comprensione della situazione penosa e tutta speciale nella quale versano alcuni debitori.

⁽⁹³⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 61; GALGANO, *Saggio di astroeconomia, ovvero l'espansione siderale degli interessi composti*, in *Contratto e impresa*, 1995, 437 ss.

⁽⁹⁴⁾ Cfr. FERRARI, *L'usura nel diritto, nella storia, nell'arte*, cit., pag. 60 ss.

⁽⁹⁵⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 68.

Essa voleva che nessun interesse si dovesse estorcere al debitore in momento di angustia, comminandone in caso trasgressivo la nullità ⁽⁹⁶⁾.

Anche in Egitto era conosciuto e diffuso il prestito ad interessi, ma anche ivi all'arbitrio delle parti era posto un freno dalla maestà della legge ⁽⁹⁷⁾.

Revillaut, in *Lex obligations en droit Egyprien*, dice che verso il secolo VIII fu posto un limite legale all'interesse convenzionale nella misura del 30%.

Questa misura non veniva considerata esagerata, in quanto la prodigiosa fertilità del suolo rendeva ricco l'intero Egitto.

L'usura non poteva mai eccedere l'ammontare del capitale prestato, qualunque fosse l'interesse convenuto e il tempo di durata del prestito ⁽⁹⁸⁾.

Nei primi tempi il debitore inadempiente al contratto di prestito ad interessi perdeva la libertà personale e diveniva schiavo del creditore.

In seguito, con il progresso della civiltà, il re Boccori abolì in Egitto l'arresto per debiti, in quanto solo i beni e non già la persona potevano costituire garanzia sufficiente per il pagamento dei debiti ⁽⁹⁹⁾.

In Egitto era assai diffuso il prestito su pegno, che il più delle volte era costituito dalla mummia di un antenato. Questa era la garanzia più ambita dal creditore, poiché il mancato riscatto della mummia costituiva un titolo di infamia per il debitore insolvente. Questi, morendo senza avere pagato i suoi debiti e senza avere riscattato il cadavere mallevadore, veniva sottoposto ad un procedimento speciale di competenza di un organo religioso-giudiziario, detto Tribunale dei Sepolcri.

L'accusa mossa al cadavere da parte dei creditori non soddisfatti poteva dare luogo ad una terribile sentenza: la privazione dei funebri onori.

A tale provvedimento si poteva riparare solo con il pagamento da parte degli eredi dei debiti del defunto.

Questa strana procedura giuridica-religiosa era per i creditori un

⁽⁹⁶⁾ Cfr. MANAVADHAMASASTRA, libro VIII; FERRARI, *op. cit.*, p. 68.

⁽⁹⁷⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 68.

⁽⁹⁸⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 71.

⁽⁹⁹⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 69.

mezzo sicuro per ottenere la restituzione delle somme mutate e degli interessi convenuti ⁽¹⁰⁰⁾.

In Palestina la legislazione ebraica vietò in modo assoluto il prestito ad interessi ⁽¹⁰¹⁾.

Nei sacri libri ebraici risulta più volte espresso il suddetto divieto.

Nell'Esodo è detto che: «quando tu presterai danaro al mio popolo, al povero che è appresso a te, non procedere verso di lui a guisa d'usuraio, non imponetegli usura» ⁽¹⁰²⁾.

Nel Deuteronomio il concetto viene ampliato fino a ricomprendere anche i prestiti in natura: «non prestare ad usura al tuo fratello né danari, né vettovaglia, né cosa alcuna che si presta ad usura» ⁽¹⁰³⁾.

Nel Levitico si ribadisce il divieto: «e quando tuo fratello sarà impoverito, e le sue facoltà saranno scadute appresso a te porgigli la mano, forestiere o avventiccio che egli sia, affinché possa vivere appresso di te. Non pretendere da lui né usura, né profitto ed abbi timore dell'Iddio tuo e fa che il tuo fratello possa vivere presso di te. Non dargli i tuoi danari ad usura né la tua vettovaglia a profitto» ⁽¹⁰⁴⁾.

Nel XIV salmo di Davide, infine, si promette la beatitudine eterna a chi non dà i suoi danari ad usura ⁽¹⁰⁵⁾.

L'inderogabile divieto del prestito ad interessi per gli abitanti della Palestina, veniva meno nei confronti di quei prestiti fatti da ebrei a stranieri. Nel Deuteronomio ⁽¹⁰⁶⁾ si consente, infatti, la pratica dei prestiti fruttiferi con gli stranieri. In questo caso si ritiene legittimo l'interesse e non già l'usura che era sempre detestabile.

Anche quando uno dei contraenti non fosse stato ebreo, non era consentito smarrire il senso della moderazione, poiché gli stranieri non erano da odiare, ma degni di rispetto e di amore, come dice lo stesso Mosé ⁽¹⁰⁷⁾.

⁽¹⁰⁰⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 71.

⁽¹⁰¹⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 71 ss.

⁽¹⁰²⁾ V. ESODO, cap. 22, verso 25.

⁽¹⁰³⁾ Cfr. DEUTERONOMIO, cap. 28, verso 19.

⁽¹⁰⁴⁾ Cfr. LEVITICO, cap. 25, versi, 35, 36, 37.

⁽¹⁰⁵⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 73.

⁽¹⁰⁶⁾ Cfr. DEUTERONOMIO, cap. 23, verso 20.

⁽¹⁰⁷⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 73.

La proibizione mosaica dell'usura e dell'interesse non trovò ossequenti gli Ebrei, che praticarono l'usura immoderatamente, non solo durante l'età medievale, ma anche in tempi antichissimi ⁽¹⁰⁸⁾.

6. L'usura secondo i glossatori e i commentatori

I prestiti ad interesse per finanziare il commercio si resero sempre più necessari a partire dal XII secolo con la diffusione dei traffici ⁽¹⁰⁹⁾.

Nonostante i divieti della Chiesa ⁽¹¹⁰⁾, infatti, nella prassi mercantile si veniva affermando il riconoscimento del diritto del prestatore a ricevere un interesse per il suo capitale, specialmente quando maggiore era il rischio di perderlo, come spesso accadeva nel caso di prestiti fatti a signori feudali e a sovrani.

Un rilevante contributo al riconoscimento della liceità dell'interesse finanziario fu attribuito alla scuola bolognese di diritto, l'*Alma mater studiorum*, fondata da Irnerio nel XII secolo ⁽¹¹¹⁾.

Nella *Summa Codicis* attribuita ad Irnerio, si sostiene fermamente la liceità dell'interesse come corrispettivo della moneta altrui: «è pertanto giusto che, siccome qualcuno fa uso del mio danaro, io ne possa ricevere un compenso o vantaggio, che dicesi interesse» ⁽¹¹²⁾.

⁽¹⁰⁸⁾ Cfr. FERRARI, *L'usura nel diritto, nella storia, nell'arte, cit.*, pag. 74; G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura, cit.*, pag. 79 ss.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura, cit.*, pag. 69 ss.

⁽¹¹⁰⁾ In seguito, a ben vedere, anche il diritto canonico, pur senza cedere nulla sui principi, era andato lentamente evolvendo: infatti, teologi e canonisti, compreso lo stesso San Tommaso d'Aquino, erano giunti ad ammettere le numerose eccezioni e deroghe alla regola generale del divieto dell'usura: cfr. G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura, cit.*, pag. 70.

⁽¹¹¹⁾ Cfr. O. NUCCIO, *Il pensiero economico italiano*, Sassari, 1984-1992, vol. I, p. 566, secondo cui tutti gli elementi di razionalità economica laica, che si attribuiscono (all'epoca di Calvino), erano già nettamente e fecondamente presenti (nell'età feconda) dei glossatori e dei commentatori del *Corpus iuris civilis* e dell'Umanesimo civile italiano. Secondo l'A. alcuni nostri giuristi laici, o civilistici, in materia d'usura formularono indicazioni del tutto originali, che sono prova della loro assoluta autonomia dal pensiero dei canonisti. Si veda pure G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura, cit.*, pag. 70.

⁽¹¹²⁾ *Equum quippe est, ut cum pecunia mea usus est, aliquam exinde utilitatem percipere valeam, quae usura appellatur.*

Si riteneva che il mutuo non desse luogo al trasferimento di proprietà del bene, e che pertanto il fruitore dovesse pagare al proprietario un corrispettivo costituito dagli interessi ⁽¹¹³⁾.

Anche Bulgaro, allievo d'Irnerio, legittima la pratica dell'usura intesa come interesse ⁽¹¹⁴⁾. Egli, infatti, definisce l'interesse come un naturale profitto, una naturale proiezione del capitale. Ancorando l'interesse al diritto naturale, Bulgaro lo metteva al riparo dagli attacchi che miravano a dichiararlo assolutamente illegittimo.

Il Piacentino, nel libro IV della sua *Summa Codicis*, al titolo XXXII (De Usuris), legittima anch'egli pienamente l'usura intesa come prestito ad interessi. Si legge: l'usura ha preso il nome da uso; infatti è giusto, per regola secolare e umana, che colui che ha ricevuto il mio danaro allo scopo di farne uso, mi corrisponda un interesse ⁽¹¹⁵⁾.

Con queste affermazioni significative si contestava l'opposta concezione dei canonisti basta sulla sterilità della moneta.

Uno dei maggiori esponenti della scuola dei glossatori è Accursio, autore della Magna Glossa al codice di Giustiniano.

Sulla scia di Irnerio e di Bulgaro, Accursio in un primo momento sostiene la piena liceità delle usure contrattuali, ma poi, in altre glosse, afferma che le usure, nel nuovo diritto romano, sono tassativamente proibite ⁽¹¹⁶⁾.

Per Odofredo, invece, gli interessi, se non provengono dal contratto di mutuo (che, romanisticamente, è gratuito), sono dovuti per diritto umano e divino ⁽¹¹⁷⁾.

⁽¹¹³⁾ A sostegno della tesi attribuita ad Irnerio, E. NUCCIO, *op. cit.*, p. 567, afferma che erano questi concetti formulati nella prima metà circa del XII secolo, e contengono una definizione corretta e moderna della natura dell'interesse, la cui funzione è di livellare le posizioni dei soggetti dell'obbligazione creditizia.

⁽¹¹⁴⁾ Cfr. O. NUCCIO, *op. cit.*, p. 569; G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *cit.*, p. 71.

⁽¹¹⁵⁾ *Usura nomen accepit ad usu, quippe seculari ed humana ratione aequum*. Si vedano gli Autori citati nella nota precedente.

⁽¹¹⁶⁾ Cfr. G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *op. cit.*, p. 72, secondo i quali nella trattazione di Accursio sembra proprio mancare una presa di posizione univoca. Nel suo caso, come in quello di altri glossatori e commentatori – come Azzone, Martino Sosia ecc. – si ha l'impressione che essi siano condizionati dalla sensazione che sia loro dovere fare, in qualche modo, concessioni all'ortodossia dei tempi.

⁽¹¹⁷⁾ *Dico quod usurae iure divino ed humano debetur*. Si v. G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *op. cit.*, p. 72.

Anche i commentatori analizzarono il problema dell'usura.

Cino da Pistoia, insieme ad altri civilisti del suo tempo, è dell'opinione che «*lex humana concedit usuras*» ⁽¹¹⁸⁾. Il termine usura viene anche qui adoperato come sinonimo di interessi ⁽¹¹⁹⁾.

Bartolo da Sassoferrato, allievo di Cino da Pistoia, fu molto abile nell'adattare i codici giustinianeî alle necessità della nuova società mercantile. Come Odofredo, anche Bartolo condanna l'usura derivante da un contratto di mutuo, ma ammette gli interessi.

Egli in sostanza considera legittimo l'interesse comune del 3% o del 4% annuo, ed invece illecito il tasso del 25% annuo (c.d. quarta centesima) ⁽¹²⁰⁾.

Anche Baldo degli Ubaldi, che si formò presso la scuola di Bartolo, condanna non l'usura in se (intesa come interesse), bensì quella che lo stesso Autore chiama «usura lucrativa o predativa», che è tutt'altra cosa dall'interesse; infatti egli afferma che l'usura è lecita fino al limite dell'interesse comune o emergente. E aggiunge che sono da permettersi le usure ma «fin che si resti nel congruo e nell'onesto» ⁽¹²¹⁾.

In definitiva si può affermare che i glossatori e i commentatori ammisero la produttività del danaro, ma tale produttività doveva essere comunque proporzionata, congrua e non già arbitraria ed eccessiva.

7. L'usura nel diritto degli ex Stati Italiani

Nel Regno di Sardegna, prima della legge 5 giugno 1857 ⁽¹²²⁾, era vietata la stipulazione di interessi eccedenti la misura legale, salvo i casi espressamente contemplati dalla legge; ed era prescritto che, ove fos-

⁽¹¹⁸⁾ Cfr. O. NUCCIO, *op. cit.*, p. 571; G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *op. cit.*, p. 72-73. Cino da Pistoia (ca 1270-1336) fu il caposcuola dei commentatori dei testi di Giustiniano, che egli interpretava dialetticamente per adeguarli ai bisogni della nuova società dei liberi comuni italiani.

⁽¹¹⁹⁾ *Apparet ergo, quod lex humana concedit usuras*. Per Cino è dunque evidente che la legge umana ammette l'esazione di interessi.

⁽¹²⁰⁾ Cfr. O. NUCCIO, *op. cit.*, p. 572; G. RAGAZZINI e M. RAGAZZINI, *op. cit.*, p. 73.

⁽¹²¹⁾ Cfr. FERRARI, *L'usura nel diritto, nella storia, nell'arte*, *cit.*, p. 106.

⁽¹²²⁾ La quale, da una parte, abrogò l'art. 517 del codice penale sardo del 1839 e dall'altra, proclamò la libertà dell'interesse convenzionale.

sero convenuti interessi maggiori, l'eccedenza sarebbe stata imputata a diminuzione del capitale ⁽¹²³⁾.

Accanto a questa sanzione civile, il codice penale sardo puniva l'usura abituale con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa non inferiore a duecento lire ⁽¹²⁴⁾.

In Toscana, nonostante la mancanza di una legge sulla misura degli interessi convenzionali, la giurisprudenza, rifacendosi ad alcune antiche leggi ⁽¹²⁵⁾, ebbe modo di dichiarare usurari e, dunque, punire gli interessi eccedenti il 12% in materia civile. In materia commerciale, invece, veniva rispettata la libertà delle convenzioni ⁽¹²⁶⁾. Questo regime, però, durò solo fino alla pubblicazione del nuovo codice penale toscano, che non considerò più reato l'usura (precedentemente punita dall'art. 408 c.p.) e dal quale furono tacitamente abrogate le suddette leggi, in ossequio ai principi di libertà economica che vogliono valida la stipulazione di qualsiasi interesse.

A differenza della Sardegna e della Toscana, che introdussero leggi liberali in materia di usura, gli altri Stati d'Italia reprimevano l'usura, regolando il mutuo ad interessi secondo principi di giustizia e di pubblica economia, per ripetere una felice espressione del legislatore borbonico ⁽¹²⁷⁾.

Il Codice Estense, che dichiarava gratuito il mutuo all'art. 1955, prescriveva all'art. 1719 che l'interesse convenzionale non potesse eccedere la misura del sei per cento all'anno ⁽¹²⁸⁾.

⁽¹²³⁾ Cod. Alb.: art. 1936. Si v. FERRARI, *L'usura nel diritto, nella storia, nell'arte*, cit., p. 126 s., il quale sottolinea pure che lo stesso codice sardo all'art. 1937 disponeva l'annullamento o la riduzione dei contratti simulati, fatti in frode alla legge.

⁽¹²⁴⁾ Art. 517 del codice penale sardo del 1839. Questo articolo, come si è già detto nel testo, venne abrogato dalla l. 5 giugno 1857.

⁽¹²⁵⁾ Leggi Toscane: 14 aprile 1644; 3 aprile 1687; 30 agosto 1786.

⁽¹²⁶⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 127.

⁽¹²⁷⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 128; ROTONDI, *Vecchie e nuove tendenze per la repressione dell'usura*, in *Riv. dir. civ.*, 1911, p. 238, secondo cui gli ex stati italiani avevano seguito l'esempio della legge francese 3 settembre 1807 che vietava la stipulazione d'interessi oltre una misura legale.

⁽¹²⁸⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 128, il quale sottolinea pure che contro l'usurario era anticamente comminata una multa di cento scudi, che il nuovo codice del 1855, non abolì ma rese più grave, trasformandola nella multa fino a trecento scudi e nella galera fino a due anni (art. 513 c.p.). Il che significa che le esigenze locali imponevano che la lotta contro lo strozzinaggio fosse accentuata.

Il Codice Parmense, che espressamente dichiarava gratuito il mutuo (art. 1973), non permetteva la stipulazione di interessi che nella misura legale (art. 610), imputandone sul capitale l'eccedenza (art. 611). E accanto alla sanzione civile, considerandosi l'usura come reato (art. 494 c.c.), non mancava la sanzione penale ⁽¹²⁹⁾.

Nel Lombardo-Veneto il decreto 31 ottobre 1807 promulgava nel regno Italico la legge francese che vietava la stipulazione d'interessi oltre una misura legale e il codice austriaco del 1815 prescriveva all'art. 994 che nel mutuo con pegno non si potesse stipulare l'interesse eccedente il 5% all'anno, ed il 6% in quello senza pegno ⁽¹³⁰⁾. In caso di usura l'art. 1000 dello stesso codice rimandava ad una legge speciale per il procedimento.

Il codice del Regno delle due Sicilie, dopo aver enunciato nell'art. 1777 che «è permessa la stipulazione degli interessi nel semplice mutuo sia in danaro, sia di derrate o di altre cose mobili», disponeva nell'art. 1799 che «l'interesse è legale e convenzionale. L'interesse legale è fissato dalla legge. L'interesse convenzionale può eccedere quello fissato dalla legge, se la legge non lo proibisce. La misura dell'interesse convenzionale, deve essere determinata per iscritto».

Dato che nel Regno però la stipulazione degli interessi raggiungeva in molti casi una misura elevata o addirittura scandalosa ⁽¹³¹⁾, il legislatore borbonico, resosi conto del disagio economico e del male dell'usura nel reame, emanò la legge 7 aprile 1828, limitatrice dell'interesse convenzionale.

Con essa non si fissava un *maximum* invariabile, ma si disponeva invece che, anno per anno, tal misura sarebbe stata fissata dalla Camera di Commercio di Napoli per quella provincia e per le province limitrofe, dal Tribunale di Monteleone per le province di Calabria e dal Tribunale di Commercio di Foggia per la provincia di Capitanata e per le rima-

⁽¹²⁹⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 128, il quale fa notare che l'usura è punita anche nello Stato Pontificio dal Regolamento Romano.

⁽¹³⁰⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 129, il quale precisa al riguardo che altro è l'abuso e altro la libertà. Si veda pure ROTONDI, *op. cit.*, p. 238.

⁽¹³¹⁾ Nel Mezzogiorno d'Italia, infatti, l'usura era ed è una piaga secolare e sanguinante.

nenti. Per i reali domini al di là del Faro avrebbero provveduto la Camera di Commercio di Palermo e quella di Messina.

Dato che l'interesse deve essere proporzionale alla forza di produzione del danaro, e questa varia col variare delle circostanze e per la diversità dei luoghi, così si riteneva sommamente giusto e rispondente ai principi di equità e di economia che il legislatore, a mezzo di organi a ciò competentemente delegati, provvedesse in tal senso, quasi ne seguisse costantemente le oscillazioni, al fine di segnare i confini tra interessi leciti ed usura⁽¹³²⁾.

Accanto a questa sanzione civile, la predetta legge borbonica del 1828 punì penalmente l'usura abituale.

L'art. 9 disponeva, infatti, che ogni individuo, imputato di abbandonarsi abitualmente all'usura, sarebbe stato tradotto innanzi la Gran Corte Criminale e condannato, al terzo grado di prigionia, nonché ad una ammenda che non poteva eccedere l'ammontare dei capitali prestati, ma non essere inferiore al terzo di tali somme⁽¹³³⁾.

Le leggi delle Due Sicilie, dunque, al pari di altri codici degli Stati italiani, reprimevano l'illimitata libertà delle convenzioni di interessi e punivano con sanzioni civili e penali la pravità usuraria.

⁽¹³²⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 130-131, il quale sottolinea che «la stessa legge stabiliva anche la prova testimoniale da ammettersi dal Magistrato in caso di eccedenza simulata della misura massima degli interessi convenzionali, sempre quando vi fosse stato giusto motivo di ritenere che si fosse incorsi nell'usura. Provata l'eccedenza, il mutuante sarebbe stato condannato a restituire il dappiù o a soffrire la riduzione sulla sorte principale.

⁽¹³³⁾ I commentatori della legge borbonica tra cui il Mosca (trattato delle usure), citato da FERRARI, *op. cit.*, p. 132, ritennero pienamente adeguate tali norme alle esigenze della proprietà, dell'agricoltura e del commercio, e nello stesso tempo alla tutela delle classi indigenti; e qualche scrittore non è mancato a volere adottato tal sistema contemporaneo al nostro legislatore. Molti altri ritennero errato il sistema come quello che può causare turbamenti e incertezze nel campo giuridico. Anche al FERRARI, *op. cit.*, p. 132, pare errato o per meglio dire, equo ed esatto nel principio che lo ispira, ma di attuazione difficile e, come tale, da ripudiare.

8. *L'usura nel codice civile italiano del 1865 e nel codice penale Zanardelli del 1889*

A differenza della quasi totalità delle legislazioni statali italiane preunitarie e delle legislazioni dei tempi antichi, che avevano posto un argine in questa materia all'arbitraria volontà delle parti e stabilito una pena contro gli usurari, il legislatore dell'unitario Stato Italiano, ispirandosi al liberismo economico⁽¹³⁴⁾, ha sancito la piena libertà dei contraenti nella fissazione del tasso d'interessi convenzionale.

L'art. 1831 c.c. del 1865, dopo aver disposto che «l'interesse è legale o convenzionale», e che «l'interesse legale è determinato nel cinque per cento in materia civile e nel sei per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura», enunciava con laconico frasaggio che «l'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti». La norma infine stabiliva che «nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto; altrimenti non è dovuto alcun interesse».

I contraenti, dunque, avrebbero potuto, in forza della predetta disposizione, convenire un tasso di interessi del 100 o del 200%, e la medesima convenzione sarebbe stata valida, dato che alla volontà il legislatore non aveva posto nessun limite⁽¹³⁵⁾.

⁽¹³⁴⁾ Cfr. ALB. CANDIAN, *Contributo alla dottrina dell'usura e della lesione nel diritto positivo italiano*, Milano, 1946, p. 16, secondo cui con il codice civile del 1865 trionfano i postulati dell'economia classica liberale; DE CUPIS, *La distinzione tra usura e lesione nel codice civile vigente*, in *Dir. fall.*, 1946, I, p. 77; SANGIOVANNI, *L'usura*, c. ed RAFFAELE PIRONTI, II ed., 1925, richiamato anche da MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, in *Contratto e impresa*, 1999, p. 412, secondo cui in ossequio infatti alla concezione fisiocratica dei rapporti economici allora dominanti, il codice civile del 1865, nel distinguere tra tasso di interesse legale e convenzionale, sanciva la totale libertà dei contraenti nella fissazione degli interessi per le operazioni di mutuo, imponendo soltanto l'obbligo della forma scritta per la pattuizione di un tasso convenzionale eccedente la misura legale.

⁽¹³⁵⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 143, il quale sottolinea che con ciò l'arbitrio dell'individuo è eretto al di sopra di tutte le cose, al di sopra dello stesso benessere sociale. Il mutuante può con la imposizione della sua volontà violare ogni principio di etica, urtare anche contro le leggi economiche perché il codice italiano non si opporrà. Io non voglio dire che questa sia una legge assurda, anzi tutt'altro. Ma il disposto di essa presuppone una società

E infatti neanche il codice penale Zanardelli del 1889 ritenne di dover punire l'usura, conformemente a quanto aveva statuito la novella al nuovo codice penale sardo ⁽¹³⁶⁾.

La legge italiana della seconda metà dell'ottocento era vergognosamente complice del male che essa stessa avrebbe dovuto combattere ⁽¹³⁷⁾. Il 4° comma dell'art. 1831, che imponeva nelle materie civili la stipulazione per iscritto dell'interesse superiore al tasso legale, non era sufficiente contro l'usura ⁽¹³⁸⁾, la quale molto spesso veniva praticata in mo-

che abbia raggiunto il culmine della sua perfezione etica, presuppone uomini che, coscienti dello stato di miseria e di infelicità di altri uomini, offrano ad essi i mezzi economici onde risollevarsi chiedendo una ricompensa moderata, proporzionata davvero al servizio che rendono. Una legge come la nostra presuppone cittadini incapaci per virtù propria, per intima ripugnanza, a soffocare altri cittadini col cappio usurario. Ma a tale fastidio del sentimento e del perfetto viver sociale noi ancora non siamo giunti, e molte più conquiste abbiamo fatto nel campo dell'attività intellettuale anziché in quello della perfezione morale. Oggi molti vi sono che smarriscono il senso della moderazione e il sentimento della solidarietà, divenendo avidi e bruti alla percezione dell'altrui bisogno. Se l'economia richiede che gli interessi debbano essere proporzionati al rischio, al lavoro e alla scarsità dei capitali, nel caso nostro, molte volte, essi sono proporzionati al bisogno del debitore. Quanta maggiore è la necessità del debitore, tanto più alta è la richiesta del creditore. Il disposto dell'art. 1831 tutela questi, non quello. E poiché il diritto deve tutelare gli interessi di ognuno, così la permissione dell'usura in forma scandalosa è anti-giuridica.

⁽¹³⁶⁾ La l. 5 giugno 1857, infatti, aveva abrogato l'art. 517 c.p. del codice penale sardo del 1839, proclamando la completa libertà di pattuizione degli interessi convenzionali. Gli altri codici penali premitari punivano l'usura: art. 408 c.p. toscano; art. 494 c.p. parmense; art. 513 c.p. estense; il codice penale austriaco applicabile al Regno Lombardo-Veneto; il Regolamento degli Stati Pontifici. Si v. CICALA, *Il delitto di usura*, Milano, 1929, p. 205 ss.; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., IX, Torino, 1984, p. 868 ss.

⁽¹³⁷⁾ Cfr. l'articolo rovente del GAROFALO contro l'usura in *Scuola positiva*, 1910, p. 1 ss., richiamato da FERRARI, *op. cit.*, p. 145.

⁽¹³⁸⁾ L'intenzione del legislatore nel dettare tale disposizione emerge dalla Relazione Ministeriale che portò poi alla redazione dell'art. 1831. Ivi si legge che: l'obbligo imposto al mutuante che stipula gli interessi di consegnarne la pattuizione in atto scritto, equivale ad un appello alla pubblica opinione ed esercita la più efficace influenza sul pudore del mutuante, il quale non oserebbe sfidare, con cinico coraggio la pubblica riprovazione che percuote l'usurario. Si v. FERRARI, *op. cit.*, p. 146, il quale evidenzia che l'usurario ha perduto il pudore e pertanto non teme la pubblica riprovazione. Ma supponiamo che gli usurai siano pudichi; ammettiamo pure che tra il più retto dei cittadini e il più svergognato degli strozzini non ci corra nessuna differenza in fatto di pudore, che l'uno tema quanto l'altro il marchio rovente della pubblica opinione. Gli effetti non muteranno: il freno alla usura per legge nostra non c'è. Vi è anzi un incitamento alla simulazione e alla frode. Perché costretto a

do sicuro, semplice e rapido attraverso la cambiale ⁽¹³⁹⁾. L'usurario, infatti, per sfuggire alla riprovazione sociale ed assicurarsi nel medesimo tempo il guadagno usurario, aggirava quotidianamente la disposizione in questione, utilizzando o meglio abusando delle cambiali.

La simulazione dei contratti di usura sotto forma di cambiale da cui appare soltanto la somma mutuata, e nella quale, effettivamente, sono conglobati gli enormi interessi pattizii, era (ed è tutt'oggi) cosa abituale.

Questa invenzione medievale, dovuta agli scaltri precursori degli strozzini moderni, era rigorosamente sanzionata dagli Statuti delle città italiane.

Le cambiali infatti che simulavano i contratti di mutuo allo scopo di velare l'alta usura, erano dette «morte» e pertanto considerate nulle ⁽¹⁴⁰⁾.

Nel codice civile del 1865, invece, la cambiale era considerata valida, nonostante la stessa - atto commerciale - simulasse il mutuo usurario che era contratto civile.

Non avendo, infatti, il legislatore limitato la cambiale solo alle contrattazioni commerciali, di questa mancata restrizione si avvalevano continuamente gli usurai per defraudare i debitori ⁽¹⁴¹⁾.

E ciò che avviene per la cambiale avviene con molti altri contratti, redatti ingegnosamente in modo che non risulti da essi nessuna traccia d'usura ma che nello stesso tempo questa possa percepirsi dal mutuante, senza alcun rischio.

A proposito di somme che risultano da scritture quali capitali, e che invece siano comprensive degli interessi, si era sollevata in dottrina la controversia se in tal caso gli interessi fossero o meno dovuti. Alcuni hanno affermativamente risolto il quesito; altri, come il Mirabelli, nega-

stipulare gli interessi per iscritto, tutt'altro che disposto a percepirla in misura moderata, pudico a svelare l'alta usura, l'usurario cerca e trova la via onde sfuggire da una parte alla riprovazione sociale, e ad assicurarsi dall'altra un guadagno elevato. Il mezzo è facile, accessibile a tutti e quando tale non sia interviene il notaio a palliare il contratto di usura. Ma il più delle volte del notaio si fa a meno, perché tra i modi adatti a simulare l'usura, uno li domina, sicuro, semplice, rapido: la cambiale.

⁽¹³⁹⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 148, secondo cui la cambiale fu ed è la maggior complice, la quale gode, il più delle volte, del privilegio dell'impunità.

⁽¹⁴⁰⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 149.

⁽¹⁴¹⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 149, secondo cui, avuta la cambiale, essi sono sicuri come dietro una feritoia; possono colpire ma non essere colpiti.

tivamente ⁽¹⁴²⁾. Quest'ultimo autore ritiene che, pur non potendosi provare (ove manchi un principio di prova per iscritto) la simulazione del contratto che maschera quello di mutuo, ciò nonostante l'autorità giudiziaria possa ammettere la prova testimoniale, in quanto le parti nello stipulare quel patto hanno frodato la legge, che richiede la determinazione dell'interesse convenzionale a pena di nullità.

Anche a volere accogliere questa tesi, l'art. 1831 appariva comunque inadatto a colpire l'usura ⁽¹⁴³⁾.

⁽¹⁴²⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 150, il quale richiama la tesi del MIRABELLI (contratti speciali).

⁽¹⁴³⁾ Eppure la disposizione del codice secondo cui l'interesse convenzionale, eccedente la legale misura, deve a pena di nullità risultare dall'atto scritto, fu altamente elogiata da commentatori e giuristi esimi tra cui il RICCI e da magistrati, siccome quella che è capace ad arginare il mal dell'usura. Si v. FERRARI, *op. cit.*, p. 150, il quale dopo aver richiamato una sentenza della Corte d'appello di Napoli dove si trova scritto che «nessuna disposizione poteva meglio, allo stato del diritto, sopperire al bisogno universalmente sentito di porre diga al torrente di desideri, che a danno dei debitori, spiegano alcuni creditori, avidi di danaro, adoratori dell'oro e sprezzanti di ogni principio di equità, di onestà, di moralità», sottolinea che i principi di diritto e di logica sono contro l'iperbolico elogio della Corte di Napoli. Ed ecco in breve il perché: «l'art. 1831 contiene delle contraddizioni evidenti. Da una parte non tiene conto di motivi etici e sanziona la libertà assoluta degli interessi convenzionali, dall'altro fa affidamento sulla morale e pretende la stipulazione degli interessi per iscritto. Il legislatore da una parte proclama lecita la pratica di usura, e dall'altra spera che i cittadini se ne astengano. Riconosce infine che l'usura suscita la riprovazione sociale ed alla società, che per riprovare deve essere lesa ed offesa, non appresta nessun mezzo difensivo. I fautori della libertà degli interessi convenzionali - nella Relazione al Re, nelle discussioni del Senato, in molti scritti giuridici - non hanno sostenuto che la limitazione alla volontà delle parti contraenti, in materia di mutuo, urterebbe con i nuovi principi di libertà o che rappresenterebbe come una sopraffazione dell'individualismo da parte dello Stato, il che vuol dire porsi contro le moderne conquiste sociali politiche o giuridiche; ma hanno convenuto concordemente che gli alti, gli enormi interessi possono destare la riprovazione sociale; ed hanno parlato di «pubblica riprovazione che percuote l'usuraio» di «pudore del mutuante». Essi stessi hanno detto che dinanzi all'usura, la pubblica opinione si ribella. Ma la pubblica opinione che cosa è? Di certo è il giudizio emesso su alcuna cosa dalla maggioranza dell'aggregato sociale. Nel caso nostro è un giudizio sfavorevole all'usura. Ma da che si origina tale sfavore? Dal fatto che il contratto usurario lede il suo sentimento etico, dal timore che essa stessa potrà essere vittima dell'usuraio. Orbene noi ci troviamo di fronte ad una lesione del sentimento etico della maggioranza sociale; ad un timore giustificato di eventuale danno futuro, e nello stesso tempo di fronte alla mancanza di leggi opportune che possano sanare il primo dalla lesione ed evitare il secondo. In una parola il nostro legislatore riprova l'usura ma non la reprime, o meglio ne affida la repressio-

Per i difensori della libertà arbitraria degli interessi convenzionali, invece, la pubblicità dell'atto scritto costituiva un freno all'usura, così come l'art. 1832, il quale concedeva al debitore la facoltà, dopo cinque anni dal contratto, di restituire le somme portanti un interesse maggiore della misura legale, nonostante qualsiasi patto contrario.

Questa norma si occupava solamente dei mutui di somme di danaro a lunga scadenza ed accordava un privilegio effimero al debitore, il quale, rare, anzi rarissime volte, era in grado di restituire le apparenti somme mutate, di gran lunga superiori a quelle effettivamente ricevute, e che nel corso di tanto tempo si erano duplicate, triplicate, moltiplicate per un prodigioso fenomeno di fecondità economica, detto con giuridico linguaggio anatocismo ⁽¹⁴⁴⁾.

Si è inoltre osservato che l'art. 1832 parlava di «somme» portanti un interesse maggiore della misura legale, quindi tutto al più era applicabile alla usura pecuniaria e non già all'altra forma di usura, quella reale, che al pari della prima era moto diffusa ⁽¹⁴⁵⁾.

ne alla mora ed il controllo alla pubblica opinione. Ma poiché l'usuraio o non teme la riprovazione sociale o, temendola, ha il mezzo di sfuggirvi, così non è il caso di parlare di «digne» contro il male della usura, come ha fatto l'estensore della sentenza su riferita. La pubblicità dell'atto scritto è invece una sanzione insufficiente, una minaccia vana, una repressione ingenua del tutto inadatta a soffocare il male dell'usura che è grave, diffuso, pernicioso».

⁽¹⁴⁴⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 153, il quale sottolinea che coloro che nell'art. 1832 cit. intravedono un efficace correttivo dell'usura, dicono: esso è forse applicabile e riesce a punire gli strozzini che attendono al varco la vittima con la potente orma cartacea della cambiale, sulla quale non già si consacra un patto, ma si maschera una frode e si nasconde una menzogna. L'art. 1832 può risolversi in un reale vantaggio per tutti coloro, professionisti e impiegati, umili o alti che siano, che a metà del mese ricorrono al prestito usurario, e alla fine, non già dopo anni, sono cambiariamente obbligati a restituire il capitale, aumentato di centinaia di lire.

⁽¹⁴⁵⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 154, il quale osserva che condannare l'usura pecuniaria e disinteressarsi dell'usura reale è lo stesso che punire quelli che uccidono a colpi di bastone ed assolvere quelli che per ammazzare si servono dell'arma bianca. È vano quindi appellarsi ed evocare i rimedi contro l'usura contenuti nel diritto italiano, e sarebbe opera altamente meritoria se la sapienza e il fervore dei giuristi italiani, additassero la retta via da seguire perché il male sia combattuto e represso. È meglio sanare una profonda piaga sociale, anziché costruire cento tesi e teorie.

9. *Segue: le tendenze giurisprudenziali contro l'usura*

In assenza di una espressa e diretta sanzione civile e penale contro l'usura, la giurisprudenza si sforzò nobilmente a reprimere in modo indiretto l'usura, annullando i turpi patti lesivi ⁽¹⁴⁶⁾.

Mentre la legge italiana rimase dal 1865 in poi immutata, la riprovazione sociale dell'usura si ingrandì per effetto delle nuove correnti di pensiero, che volevano (e vogliono) il benessere del privato non già come entità a sé stante, ma come membro della organizzazione sociale.

Tale stato di cose suscitò nei magistrati un intimo conflitto essendo essi non solo interpreti e applicatori di leggi, ma anche uomini viventi nella società, dalle cui opinioni non possono non essere influenzati ⁽¹⁴⁷⁾.

E il loro dubbio, nell'esame di patti usurari e scandalosi si pose così: bisogna applicare la legge che permette l'usura prescindendo da ogni considerazione di pubblica moralità e di sociale riprovazione, oppure

⁽¹⁴⁶⁾ Una larga schiera di scrittori disse al riguardo che il sistema di repressione indiretto adottato da molti magistrati nostri, esonerava il legislatore dall'intervenire con la duplice arma della sanzione civile e penale. Si disse: «mentre infatti con esso è garantita la punibilità dei patti usurari e scandalosi, nello stesso tempo tale sistema riesce ad evitare quegli inconvenienti, ai quali darebbe luogo una legge repressiva dell'usura» (così G. ALBANESE, in *Giur. it.*, 1911, I, 2, c. 280). In senso contrario, FERRARI, *op. cit.*, p. 155, affermava che «se davvero una tendenza esiste nella giurisprudenza nostra a reprimere l'usura, ciò non dispensa il legislatore dall'emanare una norma repressiva di essa, diretta ed esplicita, ma lo obbliga quasi». «Non lo dispensa, stante che codesta tendenza non è uniforme, ma assume atteggiamenti diversi; e lo obbliga quasi, perché ogni sentenza punitrice dell'usura è un monito. Ammonisce cioè che se un tempo si è creduto opportuno non reprimere l'usura, oggi la pubblica opinione la vuole punita e interprete della pubblica riprovazione è il magistrato, colui che a differenza della età antiche, oggi viene tra le società di cui conosce i tormenti ed i mali, le miserie e le aspirazioni. Ed infatti nei riguardi di quelle norme, che non siano esclusivamente procedurali, ma che, pur avendo carattere spiccatamente giuridico, investono al medesimo tempo vari problemi di ordine morale, economico e sociale, il giudice non può essere il meccanico applicatore della legge, ma colui che la norma giuridica cerca di plasmare e adattare alle nuove e sempre mutevoli esigenze della società. E non sembri azzardato di parlare di sempre mutevoli esigenze della società, allorché si pensi che essa va trasformandosi continuamente sotto l'influenza di vari fattori economici e politici, culturali e sociali. Onde avviene che una pratica e un patto ieri forse ritenuti illeciti oggi più non lo sono, quando anche la legge ne contempra la liceità».

⁽¹⁴⁷⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 157; ROTONDI, *op. cit.*, p. 247, secondo cui la giurisprudenza è direttamente a contatto con le necessità della vita, e sente più vivo il bisogno di difendere in qualche modo le vittime dell'usura.

cercare di reprimerla, mediante un'applicazione rigorosa delle norme contenute nel Codice nostro a proposito del mutuo ad interesse e delle obbligazioni in generale?

Dall'accoglimento del primo criterio o dell'altro derivano in pratica conseguenze diverse, poiché applicando la chiara legge che permette l'usura si ha la ratifica di patti turpi usurari, di cui nella nostra giurisprudenza non mancano esempi; seguendo invece il secondo criterio e cioè risalendo alle regole generali che presiedono alle obbligazioni, di codesti patti si ottiene invece la invalidità ⁽¹⁴⁸⁾.

La giurisprudenza di merito, più sensibile al male sociale dell'usura, ha in diverse occasioni statuito che il contratto usurario è nullo per illiceità della causa ai sensi dell'art. 1119 codice civile del 1865 ⁽¹⁴⁹⁾.

⁽¹⁴⁸⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 158-159, il quale sottolinea nuovamente che «a questo punto dicono molti dottori che una legge speciale sulla usura è superflua in quanto, mercè l'applicazione delle norme generali sulle obbligazioni, i magistrati possono colpire i contratti di usura con l'annullamento o la nullità. Ma a questo medesimo punto noi sosteniamo la necessità della legge peculiare contro l'usura, per un triplice ordine di idee; anzitutto perché se il risalire alla invalidità del consenso o alla nullità della causa consente la repressione dell'alta usura, tuttavia questa repressione potrà spiegarsi e ritenersi encomiabile da un punto di vista etico e pratico, non già dal lato giuridico; in secondo luogo perché tale sistema indiretto di repressione dell'usura resterebbe sempre una tendenza di lotta, una repressione puramente eccezionale, mentre l'usura richiede una repressione sistematica; ed infine perché anche quando si estendesse la moderna tendenza fino a rendersi possibile l'annullamento di tutti i patti usurari che venissero a conoscenza del magistrato, anche quando la magistratura fosse unanimemente disposta a dichiarare la invalidità mercè la applicazione delle regole generali sulle obbligazioni (dal che siamo pel momento troppo lontani), tuttavia mancherebbe sempre un criterio preciso di repressione nonché la sanzione penale contro gli usurai, indispensabile, come in seguito vedremo».

⁽¹⁴⁹⁾ Cfr. Trib. Napoli, 21 giugno 1907 e Trib. Napoli, 11 luglio 1907, in *Riv. crit. dir. giur.*, 1908, II, 1, p. 1 ss., con nota di DEGNI, secondo cui l'usura è fondata su causa illecita perché contraria alla legge ed al buon costume, ed il giudice deve dichiararla sfornita di azione giudiziale; Trib. Napoli, 9 settembre 1910, in *Riv. dir. comm.*, 1911, II, p. 79 ss., con nota di DEGNI, *Ancora sulla repressione dell'usura*, secondo cui l'usura, che consiste nella sproporzione enorme e scandalosa fra la prestazione formante oggetto di obbligazione e l'interesse, importa mancanza di reale prestazione e fa venir meno uno dei requisiti essenziali del contratto. È contraria al buon costume e costituisce in ogni caso una causa illecita di obbligazione; App. Napoli, 15 giugno 1917, in *Foro it.*, 1917, I, 923 ss., con nota di GIURRA; e in *Riv. dir. comm.*, 1918, II, p. 634, con nota di DEGNI, *Ancora della repressione dell'usura nel sistema del diritto civile vigente*, secondo cui il principio della libera pattuizione degli interessi convenzionali, sancito dall'art. 1831 c.c., trova il suo temperamento nei precedenti artt. 1119 e 1122, e quindi non osta a che possa essere dichiarata la nullità di con-

Uno dei maggiori sostenitori di questa tesi è il Degni ⁽¹⁵⁰⁾.

La libertà dell'interesse convenzionale non può elevare a diritto azionabile lo strozzinaggio. La legge con la libertà del credito non ha voluto proteggere l'usura. Negare all'usura l'azione è debito di giustizia, perché il diritto ha per causa l'onestà civile e per occasione l'utilità sociale, e la usura non è né onesta né utile ⁽¹⁵¹⁾.

A queste considerazioni della giurisprudenza, si aggiungevano le opinioni di Degni, fervido assertore del metodo storico evolutivo nella interpretazione delle leggi, secondo cui anche la libertà degli interessi convenzionali, come qualunque libertà, ha i suoi limiti, dato che il suo concetto non è assoluto ma relativo e mutevole. Oggi, egli affermava, il principio dell'autonomia individuale nei rapporti di diritto privato viene infatti ad essere vulnerato dalle nuove correnti di solidarietà sociale, che limitano la sfera di libertà del singolo e vogliono coordinati ed armonizzati, più di quello che un tempo non esigevano, gli interessi degli individui e gli interessi della società. Ora, «che l'individualismo, il quale regnava sovrano, abbia in tempi moderni subito una modificazione ed un temperamento per effetto di nuovi principi sociali, e che di questo temperamento siano prove sicure organizzazioni ed istituti recentemente

tratti evidentemente usurari, in urto con la coscienza morale e non rispondenti a reali esigenze economiche. Per un'analisi critica delle suddette decisioni si v. MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, in *Contratto e impresa*, 1999, p. 422, nota 23.

⁽¹⁵⁰⁾ Tra i suoi scritti si ricorda: *I limiti alla libertà contrattuale e l'usura nel diritto privato*, in *Riv. crit. dir. giur.*, 1908, II, 1, p. 1 ss.; *La repressione dell'usura e gli artt. 1830, 1831 cod. civ. it.*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, II, p. 954 ss.; *Ancora sulla repressione dell'usura*, in *Riv. dir. comm.*, 1911, II, p. 79 ss.; *Ancora della repressione dell'usura nel sistema del diritto civile vigente*, in *Riv. dir. comm.*, 1918, II, p. 634 ss.; *Ancora della repressione dell'usura nel diritto privato*, in *Riv. dir. comm.*, 1927, II, p. 331 ss.

⁽¹⁵¹⁾ Queste affermazioni contenute nelle sentenze citate nella precedente nota, sono state oggetto di critica da parte di ROTONDI, *op. cit.*, p. 249, secondo cui conducono (tali affermazioni) un po' troppo facilmente al di là della sfera del diritto costitutivo per riportarci verso quella concezione del diritto naturale che le moderne teorie del cosiddetto diritto libero vanno sotto nuova veste rimettendo di moda. Attenendoci strettamente al diritto positivo, non si può parlare di causa illecita se non in quanto vi sia la violazione di un principio positivamente accolto nella nostra legislazione: per l'usura, il richiamo all'illiceità della causa, se rappresenta – *de jure condendo* – la via più corretta da scegliere, trova, per ora, un ostacolo insormontabile nel diritto costituito. Nello stesso senso si v. FERRARI, *op. cit.*, p. 162 ss.

creati, su ciò non vi può essere dubbio alcuno e noi qui avanti lo abbiamo avvertito» ⁽¹⁵²⁾.

Al riguardo si è però detto che il metodo storico-evolutivo seguito dal Degni, autorizzando il giudice ad annullare per illiceità della causa i patti di usura, si astrae dalla norma positiva e gli concede, implicitamente, una facoltà che esorbita dalle sue funzioni e dalla sua competenza: quella di modificare la norma legislativa, totalmente; quella cioè di porre un freno alla determinazione degli interessi convenzionali, laddove il legislatore non volle ostacoli, tolto quello formale della stipulazione dell'interesse per iscritto ⁽¹⁵³⁾.

Altra parte della dottrina ha pertanto ritenuto che il contratto usurario, sfruttatorio, non fosse illecito ⁽¹⁵⁴⁾. E la Suprema Corte di Cassazione statuì che non poteva essere nullo per illiceità della causa il patto di interessi usurari ⁽¹⁵⁵⁾.

⁽¹⁵²⁾ Cfr. DEGNI, *La repressione dell'usura e gli artt. 1830, 1831 cod. civ. it.*, cit., p. 954 ss. In senso contrario si v. FERRARI, *op. cit.*, p. 163, secondo cui non sembra esatto allo stato attuale del diritto positivo affermare che i nuovi principi di vita sociale possano giustificare l'annullamento dei patti usurari, per illiceità della causa. Perché è vero che l'art. 1119 prevede la nullità delle obbligazioni aventi causa illecita, ma è pure vero che il susseguente art. 1122 definisce come illecita quella causa che sia contraria alla legge, al buon costume ed all'ordine pubblico. E la legge non è per niente contraria alla stipulazione degli interessi, anche sproporzionati e scandalosi, dacché l'art. 1831 ne rimette la misura all'arbitrio delle parti contraenti.

⁽¹⁵³⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 163-164, il quale precisa: «diceva il Ferrini che 'la disposizione di legge una volta emessa è in certi limiti indipendente dal legislatore', e che essa 'si esplica, si evolve, si allarga e restringe per virtù propria e per intima forza'. Ciò è vero ma fino ad un certo punto. Il giudice, che sia consapevole della sua alta missione, deve rendere duttile la norma giuridica e non applicarla nello stesso modo in tutti i tempi, quando tempi ed esigenze siano mutati. Ma dal temperarla al modificarla c'è differenza. Gli è che il temperare la norma giuridica rientra nella funzione dell'interprete e quindi del giudice, mentre trasformarla è compito esclusivo del legislatore. Non sull'opera del magistrato debbono agire i nuovi ideali del pensiero giuridico, ma su quella del legislatore. Ed è questi che deve esplicitamente consentire a quello di annullare le scandalose e lesive convenzioni di interessi. Per ora, annullare un patto usurario per illiceità di causa, a mio avviso, è lo stesso che violare il diritto costituito e consacrare nei giudicati questo assurdo: che compie opera illecita colui che agisce conformemente alla legge e, in ultima analisi, che la legge è un illecito».

⁽¹⁵⁴⁾ Cfr. FERRARA, *Teoria del negozio illecito*, Milano, 1914, p. 97 ss.

⁽¹⁵⁵⁾ Cfr. Cass., 24 giugno 1924, n. 833, in *Riv. dir. comm.*, 1927, II, p. 331 ss., nella quale si legge pure che l'interesse usurario non può essere ritenuto contrario al buon costu-

Con questa sentenza la Cassazione disapprovava quindi quelle decisioni dei giudici di merito con le quali si erano annullati patti usurari per illiceità della causa ⁽¹⁵⁶⁾.

Nella giurisprudenza di merito era comunque emersa un'altra tendenza contro gli scandalosi e socialmente riprovevoli patti usurari. La più sensibile magistratura del tempo, infatti, si sforzò nobilmente a reprimere il male anche attraverso l'applicazione dell'art. 1108 cod. civ. 1865 che prevedeva che il consenso non è valido, se fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo.

I giudici, dunque, spostarono l'esame dalla illiceità della causa al vizio del consenso ⁽¹⁵⁷⁾.

me, dato che è permesso dalla legge (art. 1831). In altre pronunce si è statuito: Cass., sez. un., 3 luglio 1926, in *Riv. dir. comm.*, 1927, II, p. 331 ss., con nota di DEgni, Ancora della repressione dell'usura nel diritto privato: non può ritenersi nulla, nemmeno sotto l'aspetto di violenza morale o di mancanza di causa o di immoralità, la stipulazione del mutuo di interessi usurari. Trib. Milano, 6 marzo 1924, in *Rep. Foro it.*, 1924, v. *Interessi*, n. 3: «il tasso di interesse molto elevato ed anche usurario, se liberamente consentito e risultante da atto scritto, non è di per sé illecito; diventa tale però se viene mascherato sotto la forma cambiaria, per sfuggire alla sanzione dell'art. 1831 c.c.»; App. Venezia, 9 marzo 1916, in *Rep. Foro it.*, 1916, v. *Interessi*, n. 12: «la nostra legge non riconosce un'usura assolutamente illegale, ma si rimette alla libera contrattazione, statuendo, nelle materie esclusivamente civili, che l'interesse eccedente la misura legale debba essere convenuto per iscritto». In termini sostanzialmente analoghi v. inoltre App. Catania, 16 febbraio 1917, in *Riv. dir. comm.*, 1918, II, p. 634 ss.; App. Catania, 8 giugno 1931, in *Rep. Foro it.*, 1932, v. *Obbl. e contr.*, n. 41. App. Bari, 13 giugno 1930, in *Rep. Foro it.*, 1930, v. *Interessi*, n. 20-22, ribadisce il principio anche nel vigore delle leggi di p.s. dirette a reprimere l'usura.

⁽¹⁵⁶⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 165, secondo cui «ecco dunque delineato un conflitto tra i principi giuridici e quelli etici. I principi giuridici, che hanno trovato la loro eco nella massima bandita dal nostro supremo organo giudiziario, non permettono che l'usura sia equiparata a causa illecita. I principi di etica, che trovano il loro riflesso nella pubblica opinione, esigono che l'usura sia considerata un illecito. E questo conflitto genera un dilemma: allo stato attuale del nostro diritto, o si reprime l'usura risalendo alla causa illecita della obbligazione, o si farà opera anti-giuridica; oppure si riterrà inapplicabile la illiceità della causa, si ratificherà conseguentemente l'usura, e si farà opera immorale. Nel primo insorgono i rigidi e savi applicatori della legge; nel secondo insorgerà la pubblica opinione. E poiché un durevole conflitto tra legge e la pubblica opinione può essere pernicioso, poiché non la società è creata per il diritto, ma il diritto per la società, ed è il diritto che deve seguire le trasformazioni e le evoluzioni della comunanza sociale, non già questa adattarsi alle formule giuridiche, così si rende indispensabile la modificazione di quella legge che permette e sanziona la libertà dell'usura.

⁽¹⁵⁷⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 116, secondo cui «se dal punto di vista giuridico avver-

In alcune decisioni si è statuito che il consenso di colui che sottoscrive il patto usurario non è libero e spontaneo, quale dovrebbe essere, ma affetto da violenza che è vizio di invalidità dei negozi giuridici. Il Tribunale di Napoli, con una nota sentenza dei primi del '900 ⁽¹⁵⁸⁾, enuncia che la libertà sancita dall'art. 1831 implica comunque spontaneità di consenso, ossia consenso non viziato: e l'usura è libera in quanto sia liberamente consentita; chi ricorre allo strozzinaggio per soddisfare alle estreme necessità della vita non lo vuole ma lo subisce; il suo non è consenso libero che generi una valida obbligazione contrattuale.

La novità contenuta nella predetta decisione sta in questo ⁽¹⁵⁹⁾: che

sammo i giudicati della prima specie, convinti che l'art. 1831 rende inapplicabile il 1119, aderiamo tuttavia a questo secondo nobile sforzo della magistratura italiana di reprimere la mala pianta mercé l'applicazione, in alcuni casi, dell'art. 1108 del cod. civ. così formulato: il consenso non è valido, se fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo. Quale importanza abbia il consenso nel diritto contrattuale moderno è cosa ormai risaputa. Elemento primordiale, indispensabile in ogni contratto, esso è il volere la stessa cosa. Consentire - dicevano i Romani - *est in unam sententiam concurrere*; la stessa massima possiamo ancor oggi ripetere, senza tema di errare. Ma perché l'obbligazione sia valida non occorre il semplice consenso formale, ma che esso sia prestato liberamente dalle parti, che la loro manifestazione di volontà sia preceduta da un atto psichico volitivo, cosciente. Perché allora quando una delle parti abbia la sua volontà estrinsecata sotto il timore di una minaccia, o sotto l'influenza di un errore, per effetto degli altrui adescamenti o per opera di una falsa conoscenza, allora pur non mancando il consenso, di questo manca il requisito indispensabile cioè la libertà del volere.

⁽¹⁵⁸⁾ Trib. Napoli, rel. Galante, 31 dicembre 1908, in *Riv. crit. dir. giur.*, 1909, 2, p. 55, secondo cui nel mutuo ad interesse usurario può riscontrarsi il difetto di valido consenso del debitore, in vista dello stato di costrizione morale in cui si trova; tale difetto dà motivo legittimo per dichiarare la nullità dell'obbligazione. In motivazione si legge: «La libertà di pattuire gli interessi ed il tasso anche elevato dei medesimi sono tutt'altra cosa che l'usura nel senso odierno della parola. Né la repugnanza a dare libero ingresso a questa nel costume e nei codici è solo di oggi l'art. 1831 del cod. civ. ha voluto porre un limite, ma non è il solo, né il più efficace. La addotta ragione della illiceità peraltro non può coesistere col principio della libertà sanzionata espressamente: ammesso questo è esclusa l'altra, cioè la causa illecita. Ma la libertà implica spontaneità di consenso ossia consenso non viziato: e l'usura è libera, in quanto sia liberamente consentita. Si rientra dunque nel campo delle regole generali sul consenso. Nel dubbio se per l'usura occorresse ripetere un divieto particolare, il legislatore nostro è stato perplesso, ed ha finito per stabilire solo una limitazione, l'obbligo della pattuizione per iscritto. Ma qualunque sia l'indole e la portata di esso per lo meno è certo che non venne con essa derogato alle norme di ordine generale relative ad ogni negozio giuridico».

⁽¹⁵⁹⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 169.

per rendere possibile, in qualche modo, la repressione dell'usura, si è equiparata alla violenza subbiettiva, cioè esercitata da persone, la violenza obbiettiva che può essere causata da varie improrogabili esigenze.

Nel caso della violenza subbiettiva, l'obbligazione non è valida perché il consenziente ha agito sotto la minaccia della controparte o di una terza persona.

Nel caso della violenza obbiettiva, l'obbligazione è invalida perché il consenziente, intanto ha prestato in quanto un penoso stato di cose ve lo ha obbligato.

Né ci si obietti che, perché l'annullamento del contratto possa pronunciarsi, occorre una certa responsabilità di una delle parti, perché nella violenza subbiettiva, che per disposto di legge porta alla invalidità, la responsabilità di uno dei contraenti ci può essere e ci può non essere. In un contratto di vendita, per esempio, ci sarà la responsabilità del venditore quando questi abbia minacciato il compratore, non già quando il compratore abbia subito violenza da un *quidam* estraneo al contratto, che sarà similmente invalido.

E poi a ben ponderare, nel caso nostro ci può essere una certa responsabilità, perché tra lo stato disagiato del mutuuario, costretto dalle circostanze ad assumere un obbligo lesivo, e la esosa richiesta del mutuante, si può costituire un rapporto di interdipendenza e rintracciare il motivo della scandalosa usura, nella coscienza che il mutuante ha dell'improrogabile bisogno di denaro da parte del debitore.

Il creditore, quindi, che sia consapevole della necessità del debitore e della impossibilità di questi a procurarsi del denaro diversamente, esercita un'indiretta violenza sull'animo del debitore il quale non può che aderire ad ogni pretesa della controparte ⁽¹⁶⁰⁾.

⁽¹⁶⁰⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 170. Al riguardo il ROTONDI, *op. cit.*, p. 250, osserva che: «l'applicazione del concetto di violenza a questi casi è, per quanto io sappia, nuova, ma si riconnette con un problema di cui in altre applicazioni e dal punto di vista generale si sono occupate sia la giurisprudenza che la dottrina. È il caso del cosiddetto abuso della situazione, in cui alcuno esige - o semplicemente accetta - una retribuzione esorbitante per salvare altri da un pericolo in cui si trova indipendentemente dall'opera di lui. È noto che la impugnabilità di tali promesse è riconosciuta dalla dottrina sulla base di vari criteri ed in varia misura; chi parla di nullità assoluta per illiceità dell'oggetto o della causa, chi di annullabilità per violenza morale (FADDA e Bensa in *Windscheid*, 1, p. 924), chi esige che la promessa sia estorta (GIORGI, *Obbligazioni*, 4, p. 25), e chi semplicemente accettata, sfruttan-

Il Degni, fervido osservatore della repressione dell'usura, scrisse in favore della sentenza del Tribunale di Napoli che: «anche colui, che senza compiere un atto positivo, profitta delle circostanze puramente obbiettive, nelle quali si dibatte l'altra parte, e che ne alterano notevolmente la libertà, imponendo patti estremamente gravosi e che sono accettati solo per sfuggire ad un male più grave, implicitamente, esercita una violenza morale, la quale non può meritare la protezione del diritto» ⁽¹⁶¹⁾.

Il Rotondi, invece, osservò che, se tale sentenza può spiegarsi da un punto di vista pratico, e che è dovuta alla necessità in cui si trova il Magistrato di colpire quegli atti che sono condannati dalla pubblica opinione, tuttavia non può approvarsi sotto la scorta rigorosa dei principi del diritto, in quanto non l'illecito operare del mutuante, o di un terzo provocano l'alterazione della volontà del mutuuario, sebbene il bisogno o le passioni da cui questi è premuto ⁽¹⁶²⁾.

do la situazione (FADDA e Bensa, *loc. cit.*; VENZI, in *Pacifici-Mazzoni*, 2, 370): chi ritiene che la promessa perde ogni efficacia e chi la vuole ridotta dal giudice in equa misura (così, col POTHIER, GIANTURCO, *Sistema*, 368; contro FADDA e Bensa, *loc. cit.*, p. 925. Non mancano però sostenitori dell'opinione negativa: cfr. per es. DE CRESCENZIO-FERRINI, *Obbligazioni*, p. 699; PACIFICI-MAZZONI, *Istit.*, 2, 336; BAUDRY-LACANTINERIE, *Obbligazioni*, trad. it., 1, 123; da ultimo COVIELLO N., *Manuale di dir. civ.*, 379). E, come suole accadere, l'unico testo di legge che contempra espressamente un'ipotesi consimile (art. 127 C.M.M.: *nullità delle promesse fatte in mare al momento del pericolo*) è invocato da entrambe le parti, secondo che vi si vuol vedere la semplice applicazione di un principio generale o una disposizione eccezionale, formulata appunto perché ve n'era bisogno, non bastando i principi».

⁽¹⁶¹⁾ Cfr. DEGNI, *La repressione dell'usura*, cit., p. 954 ss. Annotarono favorevolmente la richiamata sentenza del Tribunale di Napoli: G. ALBANESE, in *Riv. crit. dir. giur.*, 1909, I, 2, 679; G.B. BOERI, in *Mon. trib.*, 1910, 15 e in *Giur. it.*, 1909, I, 2, 679.

⁽¹⁶²⁾ Cfr. ROTONDI, *Vecchie e nuove tendenze per la repressione dell'usura*, in *Riv. dir. civ.*, 1911, p. 253, secondo cui le tendenze della giurisprudenza si spiegano, e si giustificano quasi, dal punto di vista pratico, se si tiene conto della posizione in cui si trova il Magistrato chiamato a decidere, il quale, sotto l'impulso di moventi etici ed equitativi, non si domanda tanto se quel dato negozio è colpito o no dalla legge positiva vigente, bensì, convinto che lo si *deve* colpire, cerca poi, e trova - più o meno felicemente - una disposizione di legge con cui dare espressione giuridica a quella decisione che il sentimento gli detta. La giurisprudenza rispecchia lo stato della coscienza popolare più da vicino che non la legislazione: questa procede a scatti, quella per evoluzione lenta e progressiva: perciò, pur restando immutata la legge, la giurisprudenza la precorre, arditamente seguendo lo svolgersi delle vicende economiche e della coltura, come, viceversa, di fronte a disposizioni arbitrarie o bru-

Il diritto si occupa soltanto del caso che altri abbia con minacce provocato il timore e la conseguente dichiarazione di volontà, e il fondamento della difesa accordata non è tanto la scemata libertà del violentato quanto la pressione ingiusta di cui fu vittima: e infatti il cod. civ. del 1865 (art. 1108) parla di consenso «estorto» con violenza.

Non basta, quindi, a costituire la violenza quale è regolata dal codice, il fatto che il contraente si trovi in condizione di imperfetta libertà: e non basta neppure che di questa condizione l'altro contraente tragga un profitto che sia pure moralmente riprovevole nel modo o nella misura: occorrono le minacce dirette a provocare una dichiarazione di volontà che altrimenti non si sarebbe formata; occorre che quella condizione soggettiva di libertà non esclusa ma gravemente alterata si trovi coll'operare dell'altro contraente, o di un terzo, in rapporto di effetto a causa⁽¹⁶³⁾.

Ora nel caso dell'usura sarà ben difficile che si verifichi questa ipotesi. All'usura si ricorre pressati dalle necessità e male valutando, per inesperienza o per momentanea eccitazione, le conseguenze dell'atto; e l'usuraio approfitta indegnamente di questa situazione anormale ma — bisogna riconoscerlo — non è lui che la provoca perché, di regola, il debitore è già sufficientemente premuto dal bisogno e dalle passioni senza che ci sia necessario forzarne direttamente la decisione. Con ciò naturalmente non si nega che in alcuni casi il negozio usuraio possa veramente essere affetto da violenza nella sua forma tipica, e come tale annullabile: si può infatti pensare l'ipotesi che l'usuraio costringa positivamente

scamente innovatrici, essa esercita una funzione di freno e di limitazione. Il caso dell'usura offre di ciò un esempio notevole e interessante. La coscienza comune ha sempre ravvisato il lato odioso dell'usura nel comportamento immorale di chi abusa della necessità altrui per farsi promettere un compenso spropositato alla prestazione e superiore a quello che egli raggiungerebbe nel regime normale e libero delle contrattazioni. Di questo punto di vista le leggi non si sono rese interpreti se non in modo molto imperfetto; esse oscillarono tra i due estremi: o colpire con divieti o con limiti assoluti qualunque mutuo e interesse, o riconoscere la libertà assoluta. La giurisprudenza tende invece sempre, se c'è il divieto, a limitarlo; se c'è la libertà, a restringerla, ispirandosi a quei criteri dell'abuso e della sproporzione: così, nel regime restrittivo, la mancanza di questi estremi si invoca, con un vero sforzo logico, per escludere che si tratti di usura, e viceversa, nel regime liberistico, il loro corso si assume per impugnare in qualche modo la validità del negozio.

⁽¹⁶³⁾ Cfr. ROTONDI, *op. cit.*, p. 262.

con minacce ingiuste il debitore ad accettare determinate condizioni: ma questa possibile applicazione del concetto di violenza sarà affatto eccezionale, e non generale per ogni caso, o per la massima parte dei casi, quale sarebbe partendo dal punto di vista accolto nell'ultima sentenza accennata⁽¹⁶⁴⁾.

Il Faggella, al riguardo, osservò che la tutela della volontà contrattuale si esaurisce sul piano meramente giuridico. In altri termini la nozione di volontà, assunta a livello giuridico quale elemento fondante del consenso contrattuale, è nettamente distinta dalla libertà di contrarre intesa in senso naturalistico, quale libera determinazione del volere non condizionata da circostanze ed eventi esterni alla sfera soggettiva. La mancanza di libertà a contrarre in senso naturalistico rileva per il diritto solo nei limitati casi espressamente previsti (violenza, *vis absoluta, metus*)⁽¹⁶⁵⁾.

A favore della sentenza del Tribunale di Napoli si schierava anche il Ferrari⁽¹⁶⁶⁾, il quale, soffermandosi a meditare sullo spirito informa-

⁽¹⁶⁴⁾ Cfr. ROTONDI, *op. cit.*, p. 263.

⁽¹⁶⁵⁾ Cfr. FAGGELLA, *I periodi precontrattuali e la responsabilità precontrattuale*, Roma, 1918, p. 9-10, il quale rileva pure che «l'annientamento della libertà del volere è un fenomeno quasi costante nelle operazioni usuarie. La volontà, costretta ad operare in un dato modo e impossibilitata a ribellarsi al suo costringimento e alla forza sopraffattrice delle necessità dell'ambiente esterno, è dalle leggi proclamata libera» (peraltro, tale A. prendeva atto che la situazione che in tal modo si veniva a creare era «*contra ius e contra aequitatem*», ed auspicava un intervento normativo diretto ad «eliminare, in tutto o in parte, gli effetti iniqui delle coazioni, previo un equo risarcimento ai terzi e ai contraenti di buona fede»).

⁽¹⁶⁶⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 171 ss., il quale espressamente dice: «io penso che sia da accogliere il giudicato di cui facemmo parola». Anzitutto alla nostra legislazione, giurisprudenza e dottrina è tutt'altro che ignota l'assimilazione di violenza morale allo stato di pericolo e di necessità. Il Galante, nel redigere detta sentenza, ricorda che la Cassazione di Roma ebbe a parificare il pericolo alla violenza, in un giudicato del 1898, che esclude la validità di un obbligo assunto sotto lo stimolo della fame. Del resto l'equiparazione dell'una all'altra, si ha nel nostro codice penale, in qualche legislazione civile contemporanea come l'austriaca e nel Codice nostro per la Marina mercantile. Appunto allo stato di necessità si ispira l'art. 127 di esso, il quale stabilisce che nessuna convenzione o promessa, di mercede per assistenza al salvataggio tanto della nave, come delle persone o mercanzie, sarà obbligatoria, se sia stata fatta in pieno mare o al momento del sinistro; ed il 276 dello stesso Codice, che affida alle autorità marittime il compito di retribuire le persone accorse al salvamento o che avessero somministrato mezzi di rimorchio o di alloggio, macchine, attrez-

tore delle norme riflettenti la violenza morale, come causa di invalidità dei negozi giuridici, ritenne che, nonostante il legislatore parlasse testualmente di violenza subbiettiva, sarebbe stato possibile estendere la portata delle disposizioni medesime fino a farle abbracciare anche i casi della c.d. violenza obbiettiva.

Il legislatore, infatti, nel dettare una breve serie di norme sul consenso, ha voluto porre le parti contraenti sullo stesso piede di eguaglianza, garantendo ad ognuna di esse una stessa capacità di volere ⁽¹⁶⁷⁾.

Nel caso della violenza subbiettiva, la minaccia sarà costituita dall'atto illecito di una persona; in quello di violenza obbiettiva, da una parte la *necessitas cogens* modifica la volontà, dall'altro uno dei contraenti profitta e specula sullo stato disagiato della controparte.

Ma l'essenziale è questo: che sia il pericolo, sia la minaccia possono turbare la psiche, e che la volontà manifestata da colui che agisce in un determinato modo per evitare un male ed allontanare un pericolo, non può dar vita ad una valida obbligazione, poiché l'obbligazione è uno dei rapporti regolati dal diritto i cui cardini sono eguaglianza e libertà ⁽¹⁶⁸⁾.

Come la legge commina la non obbligatorietà di quella convenzione mercè la quale, nel momento del naufragio, una persona si assuma di donare al suo salvatore ogni bene, così è possibile, è lecito e giuridico

zi o utensili, e non già rende obbligatoria la convenzione, eventualmente interceduta tra salvatore e salvato, perché ben si considera che, nel momento del pericolo, il timore del disastro ha diminuito le facoltà di discernimento, e l'istinto della conservazione ed il vivo desiderio di salvare la propria merce, non dà modo di considerare, al debitore, l'onerosità dell'obbligo che assume. È in virtù, dunque, di principi equitativi che il legislatore d'Italia, come già il legislatore di Roma, che aveva in proposito norme somiglianti, ha dettato gli art. 126 e 127 del Cod. per la Marina mercantile, per il quale, quindi, la violenza è assimilata al pericolo. Tale assimilazione si trova ancora nella moderna dottrina civilistica. E basta citare il FADDA e il BENZA che, annotando il WINDSCHEID, ebbero a scrivere che la dizione dell'art. 1112 del Codice nostro, comprende qualsivoglia pericolo anche in indole obbiettiva (FADDA e BENZA, *Note al Windscheid*, 1, p. 925).

⁽¹⁶⁷⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 173, secondo cui la legge permette che la volontà dei privati possa manifestarsi in molteplici modi e indirizzarsi a vari obbiettivi, ma vuole che l'interno volere non sia diminuito e non alterato. Più che indagare da chi e perché il consenso di una persona, che con un'altra stringe un vincolo giuridico, sia alterato, la legge indaga se l'alterazione effettivamente sussiste, per pronunciare nel caso affermativo la invalidità della obbligazione.

⁽¹⁶⁸⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 173.

annullare quei patti con i quali un debitore, premuto da un bisogno impellente, si obblighi di restituire all'usuraio il doppio, il triplo e il decuplo di ciò che effettivamente riceve.

È in considerazione di questo che riteniamo annullabili per invalidità del consenso i patti usurari, nei casi in cui il creditore sia consapevole e profitti dello stato di inferiorità del debitore ⁽¹⁶⁹⁾.

In sintesi, si può concludere dicendo che l'usura veniva dalla più sensibile giurisprudenza combattuta su tre livelli.

Il primo è costituito dalle norme codicistiche, ed in particolare dall'art. 1831, la cui elusione importava la nullità del patto avente ad oggetto gli interessi ultralegali ⁽¹⁷⁰⁾. Il secondo è dato dall'istituto della vio-

⁽¹⁶⁹⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 173, il quale dice pure: «ma in considerazione del fatto che essendo tale mezzo di repressione dell'usura del tutto sporadico ed eccezionale, incapace di punire più giustamente e severamente gli strozzini di professione; in considerazione di questo e di altro, non aderiamo all'opinione di quegli scrittori che ritengono non illegittima ma superflua una legge contro l'usura. La serie di sentenze che hanno colpito i patti usurari, ha soprattutto un valore simbolico: essa sta a dimostrare che anche da Magistrati si avverte il bisogno della legge desiderata. E noi ci auguriamo che il legislatore, voglia tener conto di questi encomiabili tentativi dei giudici, e che offra ad essi la norma chiara e univoca per impedire le speculazioni immorali. La Corte Suprema di Cassazione, però, con la sentenza emessa a sezioni unite il 3 luglio 1926, in *Riv. Dir. comm.*, 1927, II, p. 331 ss., con nota di DEGNI, statui che non può ritenersi nulla, nemmeno sotto l'aspetto di violenza morale o di mancanza di causa o di immoralità, la stipulazione nel mutuo di interessi usurari.

⁽¹⁷⁰⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 159 ss.; ROTONDI, *op. cit.*, p. 247 ss. Significativo al riguardo è Trib. Milano, 6 marzo 1924, in *Rep. Foro it.*, 1924, v. *Interessi*, n. 3, secondo cui il tasso di interessi molto elevato ed anche usurario, se liberamente consentito e risultante da atto scritto, non è di per sé illecito; diventa tale però se viene mascherato sotto la forma cambiaria per sfuggire alla sanzione dell'art. 1831 c.c. Come non dovuti sono stati dichiarati gli interessi eccedenti la misura legale e conglobati alla somma effettivamente mutuata, e quelli simulati da obbligazioni indipendenti e molteplici come la vendita con patto di riscatto e la clausola penale, venendosi in tal modo, l'usuraio, abilmente a sottrarre a quel tale controllo della pubblica opinione: cfr. App. Torino, 26 gennaio 1901, in *Giur. Torinese*, 1901, 555; App. Napoli, 2 dicembre 1910, in *Giur. It.*, 1910, I, 1, 280; App. Napoli, 13 giugno 1910, in *Riv. Dir. comm.*, 1910, II, 954; Cass. Firenze, 15 dicembre 1913, in *Giur. Toscana*, 1914, 56; App. Napoli, 15 giugno 1917, in *Foro it.*, 1917, 923. A smascherare gli scandalosi interessi usurari conglobati al capitale mutuato o palliati dalla obbligazione cambiaria, si è ammesso qualunque mezzo di prova: App. Genova, 5 marzo 1900, in *Tem. Genovese*, 1900, 144; App. Napoli, 18 luglio 1913, in *Foro it.*, 1913, I, 1344; Trib. Milano, 6 marzo 1924, cit.; Cass. Napoli, 6 giugno 1910, in *Riv. Dir. comm.*, 1910, II, 79; App. Napoli, 13 giugno 1910, in *Foro it.*, 1910, I, 1028; Cass. Sez. un., 3 luglio 1926, in *Giur. It.*,

lenza⁽¹⁷¹⁾, e il terzo è rappresentato dalla nullità per illiceità della causa, determinata anche dalla contrarietà della stipulazione al buon costume⁽¹⁷²⁾. Su questi tre livelli si fonda anche tutto il pensiero del Degni contro l'usura, secondo cui: «La repressione più semplice e più diretta sarà, indubbiamente, quella che deriva dall'applicazione dell'art. 1831 cod. civ. Ma quando questa non sia possibile, perché l'usuraio non si è lasciato vincere dal pudore su cui ha confidato la legge, ed ha stipulati espressamente gli interessi usurari, bene possono applicarsi le norme dettate per tutelare la libertà del consenso sempre che il mutuante ha spiegata un'attività qualsiasi per sfruttare ed accrescere lo stato di necessità su cui si dibatteva la sua vittima. Che quest'attività è mancata ed il contegno del mutuante è stato puramente passivo, non potendosi equiparare alla *vis compulsiva* un'astensione della stipulazione ma, d'altro canto, riscontrisi, in un dato caso, uno sfruttamento tale dello stato di necessità dell'altra parte da sollevare il pubblico scandalo, utilmente può allora far ricorso all'estremo rimedio della causa illecita»⁽¹⁷³⁾.

1926, I, 1, 1140. Infine si è ritenuto che nessun interesse, nemmeno quello legale, sia dovuto quando questo non sia specificamente dedotto nell'atto scritto il quale invece contenga una generica promessa d'interessi: cfr. Cass. Napoli, 28 febbraio 1911, in *Dir. giur.*, XXVI, 506.

⁽¹⁷¹⁾ Cfr. Trib. Napoli, 31 dicembre 1908, in *Riv. Crit. Dir. giur.*, 1909, 2, 55.

⁽¹⁷²⁾ Cfr. Nota 149.

⁽¹⁷³⁾ Cfr. DEGNI, *Ancora della repressione dell'usura nel sistema del diritto civile vigente*, in *Riv. Dir. comm.*, 1918, II, p. 646, il quale riteneva che nell'allora vigente ordinamento civilistico c'erano idonei strumenti per sanzionare il contratto usurario e, dunque, i comportamenti profittatori. In sintonia con il Degni sembra essere anche il BARASSI, *Giusto salario e salari anormali*, in *Riv. Dir. comm.*, 1917, I, p. 1 ss. e spec. p. 21 ss., il quale, pur tenendo fermo il principio dell'equivalenza soggettiva delle prestazioni, deduceva la nullità del contratto usurario dalla coordinata lettura degli artt. 1111 e 1119 c.c. 1865. In senso contrario si veda: ROTONDI, *Vecchie e nuove tendenze per la repressione dell'usura*, cit., il quale, riferendosi all'orientamento giurisprudenziale della Corte partenopea, contesta la riconoscibilità del contratto usurario sia alla causa illecita (p. 249-250: «non si può parlare di causa illecita se non in quanto vi sia la violazione di un principio positivamente accolto nella nostra legislazione: per l'usura, il richiamo all'illiceità della causa, se rappresenta - *de iure condendo* - la via più corretta da scegliere, trova, per ora, un ostacolo insormontabile nel diritto costituito»), sia alla violenza (p. 252-253: «il fondamento della difesa accordata (con l'istituto della violenza) non è tanto la scemata libertà del violentato quanto la pressione ingiusta di cui fu vittima (...) L'usuraio approfitta indegnamente di questa situazione anormale ma - bisogna riconoscerlo - non è lui che la provoca, perché, di regola, il debitore è già sufficientemente premuto dal bisogno»), ritenendo che, essendo la scelta del legislatore del

Questo orientamento dottrinale e giurisprudenziale influenzò i redattori del nuovo codice penale del 1930, come chiaramente conferma la

1865 quella di sottrarre l'usura dall'area dell'illiceità, solo un intervento del legislatore avrebbe potuto modificare i termini della questione (p. 262-263); PERETTI GRIVA, *Mutuo*, in *Diz. Pratico dir. priv.*, a cura di Maroi, III, Milano, s.d., p. 138, il quale, avanzato il rilievo che parlare di illiceità della causa per il contratto usurario costituisce un'aberrazione, in quanto «la maggior o minor elevatezza del tasso di interesse è estranea alla nozione della causa, quando la legge consente a priori qualsiasi misura di tasso di interesse», conclude che, «il Degni ha parlato genericamente di illiceità, di sproporzione manifesta fra prestito e interessi: e sotto questo aspetto non possiamo certo aderire alle sue riserve che attengono, come abbiamo poco dianzi rilevato, a un campo puramente morale che non può avere, per la libertà assoluta riconosciuta ai contraenti dall'art. 1831, efficienza nell'ordine giuridico, creando restrizioni che il legislatore non intende stabilire»; ALB. CANDIAN, *Contributo alla dottrina dell'usura e della lesione nel diritto positivo italiano*, Milano, 1946, p. 14 ss., il quale contesta la teoria del Degni, sia sotto il profilo volontaristico sia sotto quello causale. Con riguardo al primo aspetto, ritiene che le disposizioni in materia di violenza, di cui agli artt. 1111 e 1112 c.c. 1865, non fossero di tale ampiezza da consentire un'interpretazione idonea a qualificare come viziata la dichiarazione di volontà della vittima di un contratto usurario. Con riferimento all'illiceità della causa per contrarietà al buon costume, ritiene invece che l'ordinamento giuridico dell'epoca non consentisse di recepire un canone di coscienza morale, politica e sociale nel senso della inammissibilità delle pratiche usurarie, che solo la successiva evoluzione degli istituti renderà possibile; CICALA, *Il delitto di usura*, Milano 1929, p. 149, secondo cui «con questa interpretazione o si confonde la causa con l'oggetto, oppure si viene a includere arbitrariamente, fra i requisiti del contratto, l'elemento della proporzione fra le prestazioni scambiate». Per la rassegna delle predette tesi si veda da ultimo MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, in *Contratto e impresa*, 1999, p. 421, nota 22, secondo cui l'attenta analisi delle pronunce partenopee consente, in realtà, di affermare che la presenza di un consolidato orientamento minoritario a favore della nullità del contratto di usura costituisce nulla più che un'illusione ottica, frutto dell'opera dei massimatori delle sentenze in questione. Un esame dei precedenti diretto da un lato a valutare la fattispecie concreta all'esame della Corte, dall'altro le tecniche di argomentazione utilizzate, consente di concludere che l'enunciazione di principio circa l'illiceità del contratto usurario, che tanto rilievo occupa nelle massime ufficiali ora si ricollega ad ipotesi di aggiramento dell'art. 1831 c.c., ora si riduce a mera argomentazione *ad adiuvandum*, risultando di conseguenza del tutto ininfluenza per la soluzione concreta della fattispecie. Con il che l'innovativa *ratio decidendi* ufficiale concorre con la diversa e tradizionale *ratio decidendi* fatta propria dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Anche a voler ritenere che la massima ufficiale non degradi a mero *obiter dictum*, il valore innovativo dell'orientamento partenopeo ne esce quantomeno fortemente ridimensionato, considerato che mai tale Corte ebbe a dichiarare la nullità di un contratto usurario regolarmente stipulato sotto il profilo formale. Da quanto detto emerge quindi che nel vigore del c.c. previgente, ed anteriormente all'emanazione del c.p. Rocco, l'usura non rientrava, di per sé, nell'area del giuridicamente rilevante. Le tutele approntate dal sistema del diritto civile, di natura for-

Relazione del Guardasigilli, in cui si legge: «la dottrina e la giurisprudenza da anni hanno elaborato una teorica della nullità delle obbligazioni usuraie, rilevando che la libertà del tasso degli interessi non esclude la necessità che l'obbligazione, per essere valida, sia immune da vizi che la rendano nulla o inefficace. E sviluppando e applicando tali concetti, tenendo anche presente la disposizione dell'art. 127 del codice della marina mercantile relativo alle obbligazioni assunte dai naufraghi, hanno colpito i crediti usurai ora ammettendo l'impugnativa del contratto per vizio di consenso, ora riconoscendo nell'obbligazione usuraia una causa illecita, perché ripugnante ai principi di moralità e onestà, che formano il patrimonio della maggioranza dei cittadini. Torna evidente, pertanto che, se nel campo del diritto privato degli artt. 1831, 1832, 1833, del codice civile non hanno impedito di identificare le obbligazioni usuraie e di annullarle, non vi è ragione di sostenere che quelle stesse disposizioni impediscano l'incriminazione dell'usura»⁽¹⁷⁴⁾.

10. I progetti di legge contro l'usura

Dei progetti di legge contro l'usura, presentati alla Camera dei Deputati e al Senato, il primo, cronologicamente, è quello dell'onorevole Della Rocca al quale aderì l'onorevole Aguglia e che fu preso in considerazione nella tornata del 9 aprile 1894⁽¹⁷⁵⁾.

In base a questo progetto fondamentale è la distinzione tra usura semplice e usura delittuosa.

La prima non è accompagnata da simulazione e raggiri da parte del mutuante e si concreta soltanto nella eccedenza di un lecito profitto, intendendosi per tale quello fissato dalla legge. L'usura delittuosa, invece,

male, consentivano di sanzionare le pratiche usuraie soltanto quando queste si traducevano in un tentativo di aggiramento dei divieti stabiliti dall'ordinamento. I tentativi dottrinari di attrarre le pratiche usuarie nell'area del giuridicamente illecito, pur autorevolmente sostenuti, trovavano sul piano giurisprudenziale un'adesione nominalistica, restando a livello di enunciazioni nella sostanza ininfluenti sulla soluzione del caso concreto.

⁽¹⁷⁴⁾ *Lavori preparatori del codice penale. Progetto definitivo di un nuovo codice penale*, V, 3, p. 243.

⁽¹⁷⁵⁾ Atti del Parlamento: Legislatura XVIII, sessione I, n. 360; cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 196 ss.; VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Milano, 1970, p. 213 ss.

è caratterizzata dal dolo da parte del creditore, e si manifesta nella stipulazione di un patto apparentemente lecito, che simula un contratto illecito; oppure nella estorsione di un patto, compiuta mediante l'esercizio di una violenza morale o, infine, nella pratica abituale dell'usura.

L'usura semplice costituisce, perciò, solo un illecito civile ed ha conseguenze molto limitate. Infatti qui non si ha una volontà malvagia diretta a frodare la legge, né un profitto enorme carpito a causa delle speciali condizioni del mutuuario, ma soltanto un contratto in cui la volontà privata esorbita da quei limiti che nell'interesse sociale, sono posti inderogabilmente dalla volontà del legislatore.

Secondo il Della Rocca il tasso massimo consentito dall'interesse convenzionale è dell'8% in materia civile e del 10% in materia commerciale.

L'usura semplice è colpita dalla sanzione civile, la quale è costituita dalla nullità del patto. La delittuosa oltre che dalla civile è colpita da una sanzione penale.

Il progetto prevedeva inoltre l'ammissibilità della prova contro e oltre il titolo, in quei casi i cui vi fossero presunzioni tali da indurre il convincimento che il contratto lecito ne simulasse un altro sostanzialmente illecito.

L'anatocismo, infine, veniva ammesso in soli due casi, e comunque gli interessi sugli interessi non avrebbero potuto eccedere l'8%.

Il progetto rimase lettera morta.

Dopo appena un anno, su iniziativa del deputato Compans, un'altra proposta di legge veniva sottoposta all'esame dell'Assemblea Legislativa⁽¹⁷⁶⁾.

A differenza del progetto Della Rocca, secondo cui l'usura è data dalla eccedenza del massimo interesse convenzionale fissato dal legislatore, il progetto Compans, sull'imitazione della legge germanica, austriaca, russa e svizzera, conferiva al giudice il potere di indagare, volta per volta, se la misura dell'interesse convenuto fosse o no moderata, in modo da assurgere, nella seconda ipotesi, a causa di illiceità del patto. In quest'ultima ipotesi, ai sensi dell'art. 5 del progetto, il giudice avrebbe

⁽¹⁷⁶⁾ Atti del Parlamento: Legislatura XIX, sessione unica; cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 204; VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Milano, 1970, p. 213 ss.

potuto ridurre le somme secondo equità, in proporzione alle circostanze dell'affare.

Nel caso in cui il debitore avesse già pagato, il Compans prevedeva la restituzione da parte del mutuante delle somme ritenute dal giudice eccessive, oltre gli interessi dal giorno del pagamento.

A questa sanzione civile si aggiungeva quella penale contro l'usura. Nel progetto, infatti, è comminata la pena della detenzione fino a tre anni e la multa fino a tre mila lire contro colui che, speculando sull'altrui stato di necessità o sulle speciali condizioni psichiche del mutuatario, assicurava a sé stesso o ad altri un profitto sproporzionato al servizio reso. La pena si estende anche agli intermediari, ad opera dei quali, molte volte, il prestito è posto in essere. In particolare, incorre nella responsabilità penale ai sensi dell'art. 1: chiunque approfittando del bisogno, della leggerezza, di uno stato di sovraccitazione, della debolezza intellettuale o della inesperienza altrui, procurava a sé o ad altri un profitto sproporzionato al servizio reso.

Anche questo progetto rimase lettera morta.

Il terzo progetto di legge contro l'usura fu presentato nel 1900 da un insigne giurista, allora Ministro della Giustizia, Emanuele Gianturco⁽¹⁷⁷⁾.

L'art. 1 del disegno di legge disponeva che: «nei contratti di mutuo, di vendita a rate, a dilazione o con patto di riscatto, ed in altri contratti simili, sono nulli i patti con i quali il creditore, abusando dei bisogni, della inesperienza, delle passioni, della leggerezza o della posizione di dipendenza del debitore, faccia promettere o dare a sé o ad altri, profitti che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, siano in evidente sproporzione con la prestazione.

Il magistrato, nel pronunciare la nullità di tali patti usurari, ridurrà il debito alla giusta misura, determinando i profitti, sempre che sia possibile, in ragione dell'interesse legale».

Qui la condizione di responsabilità, è data dall'essere consapevole, il mutuante, dello stato economicamente disagiato, psicologicamente al-

⁽¹⁷⁷⁾ Atti del Parlamento: Legislatura XXI, sessione I, n. 88; cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 209 ss.; VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Milano, 1970, p. 213 ss.; A. SRAFFA, *Sul progetto di legge per la repressione dell'usura*, in *Boll. Soc. it. Giuristi ed economisti*, 1901, n. 2, p. 1 ss.

terato, di imperiosa esigenza del mutuatario, e dall'aver posto in essere il patto di usura, sol per effetto della conoscenza ch'egli aveva di quella condizione di inferiorità dell'altra parte.

Ragione per cui, se si convenisse un alto interesse da corrispondersi da un mutuatario le cui facoltà psichiche fossero assolutamente normali, o che non fosse spinto dal bisogno, bensì da un suo particolare interesse, come quello di procurarsi un capitale per poi impiegarlo in un'industria qualsiasi, tal patto non potrebbe rientrare sotto la comminatoria dell'art. 1 del progetto Gianturco⁽¹⁷⁸⁾.

Per una sola categoria di mutuanti l'illecito usuraio sarà costituito dall'eccedenza di un interesse preventivamente fissato e invariabile, ossia per le Agenzie di prestiti e istituzioni consimili, posti sotto la sorveglianza dell'Autorità P.S., e per esercitare il commercio creditizio, hanno bisogno di una speciale licenza. Nei riguardi di tali Agenzie, il magistrato dovrà pronunciare la illiceità del patto, prescindendo da qualsiasi valutazione di circostanze, allorché la misura convenuta di interessi sia superiore a quella dichiarata nella domanda, che occorre presentare per ottenere l'autorizzazione.

D'altra parte, accanto a codesta eccezione restrittiva, una eccezione di favore si ha per le Banche ed Istituti pubblici di Credito, che siano sottoposti alla tutela e alla vigilanza del Governo, nonché per i contratti commerciali conclusi tra commercianti.

A tali Enti o persone non è applicabile la disposizione dell'art. 1. La quale eccezione, trova il suo fondamento giustificativo nel fatto che la vigilanza, che il Governo esercita sull'attività svolta dall'Istituto di Credito, è per i cittadini garanzia sufficiente che esso non darà luogo a contratti enormemente lesivi.

Nel secondo caso, le esigenze del commercio rendono legittima l'esclusione dei contratti commerciali tra commercianti da ogni sindacato del giudice, perché i prestiti assunti dai commercianti sono, nella totalità dei casi, prestiti di produzione e, nel contrarli, essi sanno per esperienza fino a qual limite e sotto quali condizioni possono obbligarsi.

Un limite alla libertà delle convenzioni commerciali, sotto forma di possibilità da parte del debitore di adire l'autorità giudiziaria, per otte-

⁽¹⁷⁸⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 213.

nere la riduzione del patto usurario, costituirebbe di sicuro un grave ostacolo e un inceppamento al libero svolgimento dell'attività commerciale, tanto utile al progresso economico della Nazione.

A somiglianza della legge tedesca alla quale questo disegno legislativo si ispira, i contratti commerciali non potranno essere toccati dalla norma repressiva dell'usura⁽¹⁷⁹⁾.

A differenza della sanzione di nullità proposta dal Della Rocca⁽¹⁸⁰⁾, il Gianturco non esclude che, pur dichiarandosi illecito il saggio convenuto del capitale mutuato, possa per alcuna parte il mutuante aver diritto a richiederlo, e cioè nella giusta misura determinata dall'interesse legale.

Quanto alla possibilità di chiedere ed ottenere la prova orale, derogando al disposto dell'art. 1341 del cod. civ., in questo disegno di legge essa è subordinata al parere del magistrato, che la concederà, «sol quando concorrano circostanze e presunzioni gravi, precise e concordanti»⁽¹⁸¹⁾.

L'azione diretta a far pronunciare la nullità del patto, è soggetta alla prescrizione di un anno, il cui decorso avrà inizio dal giorno dell'esecuzione dell'obbligazione.

Inoltre, i terzi di buona fede che abbiano acquistato diritto sull'immobile non sono pregiudicati dalla *declaratoria* di nullità del contratto usurario, a condizione che tale acquisto sia avvenuto a titolo oneroso e che sia anteriore alla trascrizione della domanda di nullità.

La sanzione penale per il Gianturco sussiste solo se l'usura è abituale.

L'art. 7 del progetto disponeva che «è punito con la reclusione sino a sei mesi chi stipula abitualmente patti usurari». A questa pena detentiva si aggiungeva una pena pecuniaria, cioè la multa, che non doveva essere inferiore all'illecito profitto ma, in ogni caso, non eccedente le dieci mila lire. Questa somma doveva essere devoluta alla locale Congregazione di carità.

⁽¹⁷⁹⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 214.

⁽¹⁸⁰⁾ Per questi la nullità del contratto usurario è integrale; significa impossibilità da parte del mutuante di ripetere, in quale che sia misura, la somma di interessi convenuta.

⁽¹⁸¹⁾ Secondo FERRARI, *op. cit.*, p. 216, queste condizioni di ammissibilità della prova sono assai rigorose e porterebbero sicuramente all'esclusione di detta prova in molti casi.

Infine, una terza pena, come l'inserzione della sentenza di condanna a spese del reo sul giornale, poteva essere discrezionalmente inflitta dal magistrato, ove concorressero circostanze aggravanti.

Questo progetto ebbe la stessa fortuna dei precedenti.

Il quarto progetto fu presentato nel 1901 dal deputato Sonnino⁽¹⁸²⁾.

Nell'unico articolo della proposta di legge, si prevede che «ogni interesse su somme mutate o tenute in prestito per un tempo sia determinato sia indeterminato, sotto qualunque forma stipulato, che oltrepassi della metà il saggio legale sulla somma capitale, sarà sempre considerato per tale eccedenza, nonostante qualsiasi patto in contrario, come quota di ammortamento del debito capitale, ed il pagamento fatto ne sarà sempre computato come un effettivo rimborso del capitale stesso».

Con tale criterio il Sonnino si riallacciava al principio che informa il progetto Della Rocca (scartato dal Compans e dal Gianturco), secondo il quale il limite tra lucro lecito e profitto illecito deve essere fissato dal legislatore e non già determinato dal magistrato caso per caso⁽¹⁸³⁾.

Orbene, dato che l'interesse legale al momento della presentazione del progetto era del 5% in materia civile e del 6% in materia commerciale, il tasso massimo consentito era del 7,50% in materia civile e del 9% in materia commerciale.

Oltre tale limite si sarebbe incorso nell'illecito dell'usura.

La sanzione contro di esso era rappresentata dalla riduzione dell'interesse convenuto dalla giusta misura.

Per smascherare i patti usurari simulati il disegno di legge Sonnino attribuiva al magistrato la facoltà di derogare agli artt. 1341 e 1345 riguardanti la prova per testimoni, solo in presenza di circostanze e presunzioni gravi.

Non veniva prevista alcuna sanzione penale, in quanto ritenuta inefficace e addirittura dannosa. Si dice, infatti, che la sanzione penale non costituisce un valevole mezzo di lotta contro l'usura e che d'altro canto porterebbe indubbiamente a questo risultato: all'aumento del tasso usu-

⁽¹⁸²⁾ Atti del Parlamento: Legislatura XXI, sessione I, n. 80 bis; cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 220; VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Milano, 1970, p. 213 ss.; VIDARI, *L'interesse de denaro e l'usura*, in *Rend. Ist. Lomb. Sc. Lett.*, 1903, p. 307 ss.

⁽¹⁸³⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 222.

rario, dovendo in esso, lo strozzino, computare l'alea maggiore che corre, vale a dire l'eventualità di una pena pecuniaria e limitatrice della sua personale libertà⁽¹⁸⁴⁾.

Come le altre proposte si legge, anche questo progetto rimase tale.

Il quinto ed ultimo progetto di legge contro l'usura fu presentato nel 1910 da Garofalo insieme ad altri senatori⁽¹⁸⁵⁾.

Questo disegno di legge, in parte, riproduce il precedente progetto Gianturco.

Anche qui, infatti, non si ritiene opportuna la determinazione di un massimo interesse convenzionale da parte del legislatore, ma si accorda al giudice la facoltà di ridurre in quella misura che stimerà equa, e non inferiore alla legale, i patti usurari, quando il profitto contenuto fosse così sproporzionato alla prestazione, da far pensare ad una condizione di inferiorità, che può essere rappresentata da uno speciale stato di animo o di mente, da un improrogabile bisogno di danaro o dalla inesperienza del mutuatario.

Tutto il progetto, che lo stesso Garofalo definì un primo passo nella lotta contro l'usura (in quanto dovevano rimanere invariate le norme penali che non punivano l'usura), si riduceva ad una sostanziale modificazione dell'art. 1831, comma 3°, c.c., nel senso che la libertà dell'interesse convenzionale poteva trovare un limite in un eventuale intervento del magistrato, diretto a ridurre secondo equità l'eccessiva misura.

Anche questo progetto non venne approvato.

11. Il contratto usurario e le astratte diverse specie di illeciti usurari

L'illecito usurario acquista la sua rilevanza attraverso la stipulazione di un contratto avente ad oggetto una sproporzione tra la prestazione

⁽¹⁸⁴⁾ Secondo FERRARI, *op. cit.*, p. 221, l'asserto del Sonnino non convince per nulla. Se la minaccia di una pena può imbaldanzire qualche usuraio, nella maggior parte dei casi, essa costituisce una remora e un freno.

⁽¹⁸⁵⁾ FILOMUSI-GUELFU, BENEVENTANO, MORTARA, MAZZIOTTI, BETTONI e CENCELLI: Atti del Parlamento - Senato del Regno: Legislatura XXIII, sessione I; cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 224 s.; VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Milano, 1970, p. 213 ss.; DEGNI, *La repressione dell'usura in Italia*, in *Riv. Dir. comm.*, 1910, I, p. 743 s.

e la controprestazione, ossia tra il lucro ottenuto o promesso da una parte ed il servizio prestato o da prestare dall'altra parte.

Lo scopo che si propongono di raggiungere le parti con il contratto è lo scambio degli utili, ma questo scambio di vantaggi si manifesta sproporzionato⁽¹⁸⁶⁾.

⁽¹⁸⁶⁾ Al riguardo FERRARI, *op. cit.*, p. 252, dice che nel contratto, infatti, due libere volontà si sottomettono alla legge, cioè la libertà si sottopone al giusto, ma poiché il giusto non è che un principio di equilibrio e di armonia, e la sproporzione non può essere armonia, così sarebbe contraddittorio, ai fini del diritto, che si tollerasse la sproporzione e si permettesse l'usura. Giova ricordare che diverse sono le concezioni enunciate dalla dottrina sull'equivalenza delle prestazioni. Alcuni infatti accolgono la teoria dell'equivalenza in senso soggettivo: cfr. R. V. JHERING, *Der Zweck im Recht*, Leipzig, 1887, vol. I, p. 29; LAMM-FROMM, *Teilung, Darle hin, Anflogge un umsalzvertrang*, Leipzig, 1897, p. 54-57; OSTI, voce *Contratto*, in *Nuovo dig. It.*, IV, Torino, 1959, p. 488; SCUTO, *Il modus nel diritto civile italiano*, p. 168 ss.; GASCA, *Trattato della compravendita civile e commerciale*, Torino, 1915, vol. I, p. 648, vol. II, p. 981; CARRESI, *Il contenuto del contratto*, in *Riv. Dir. civ.*, 1963, p. 491. Si vedano per questa tesi i riferimenti contenuti in PINO, *Il contratto con prestazioni corrispettive*, Padova, 1963, p. 83; MOSCO, *Onerosità e gratuità degli atti giuridici*, Milano, 1942, p. 207 e 218. In sintesi, secondo questa concezione l'equivalenza va intesa in senso subiettivo, nel senso cioè che le parti riducono ad uguaglianza il rapporto di valore fra gli oggetti delle rispettive prestazioni, così da attribuire all'una la funzione di equivalente dell'altro. Altri invece accolgono la teoria dell'equivalenza in senso oggettivo: cfr. DE RUGGIERO, *Istituzioni di diritto civile*, III, Messina, 1935, p. 253; ADDEO, *Sul concetto di equivalenza economica nei contratti onerosi*, in *Il diritto commerciale*, 1921, p. 344; CAMMEO, *Commentario alle leggi sulla giustizia amministrativa*, I, Milano, 1914, p. 191; OERTAMANN, *Entgeltliche geschäfte*, Munchen, 1912, p. 50; MOSCO, *Onerosità e gratuità degli atti giuridici*, cit., p. 210; MONENTI, in *Riv. Dir. civ.*, 1911, p. 369-378. In sintesi, secondo questa concezione l'equivalenza va intesa in senso oggettivo: si ha equivalenza tutte le volte che la controprestazione sia di valore molto vicino a quello della prestazione. A queste estremiste teorie soggettive e oggettive si è aggiunta un'altra intermedia detta teoria dell'equivalenza approssimativa o mista: cfr. E. TILOCCA, *Onerosità e gratuità*, in *Riv. Trim. dir. e proc. Civ.*, 1953, p. 65; ADDEO, *Sul concetto di equilibrio economico nei contratti onerosi*, cit., p. 396, 397; BALBI, *Saggio sulle donazioni*, Torino, 1942, p. 45. In sintesi, secondo questa teoria mista dell'equivalenza approssimativa, se da un lato è decisiva ai fini dell'equivalenza la valutazione fatta dalle parti, dall'altro occorre che tale valutazione non si discosti eccessivamente da quella obiettiva, che insomma l'un vantaggio abbia un valore economico apprezzabile rispetto all'altra. Ad un criterio obiettivo di approssimazione accede anche NICOLA COVIELLO, che, vista nella corrispettività un rapporto di uguaglianza economica o di proporzionalità fra le reciproche prestazioni dà un giusto rilievo all'entità economica di queste, considerate, in tal modo, l'uno in rapporto all'effettivo valore corrispettivo dell'altra e non per il solo e semplice valore di scambio. Sul problema dell'adeguatezza delle prestazioni si veda GATTI, *L'adeguatezza delle prestazioni nei contratti con prestazioni corrispettive*, in *Riv. Trim. dir. proc. Civ.*, 1963, I, p. 423 ss.; LANZILLO, *Il problema*

Dunque l'usura consiste nella sproporzione degli utili; questa sproporzione è un illecito; questo illecito va represso dal legislatore ⁽¹⁸⁷⁾.

L'usura rappresenta pertanto un limite all'autonomia contrattuale e si colloca all'interno di un processo di oggettivazione della tutela contro l'eccessivo squilibrio delle condizioni contrattuali.

Orbene, l'illecito usurario può consumarsi in diversi modi: può aumentare e diminuire di intensità e di intenzionalità; può assumere atteggiamenti diversi, prestare maggiore o minore pericolo. Si è pertanto ritenuto necessario differenziare le varie specie di illeciti usurari, e di graduare conseguentemente le responsabilità ⁽¹⁸⁸⁾.

Se, per ipotesi, un creditore esige dal suo debitore un interesse eccessivo su una somma mutuata, ma senza che l'onerosità del patto sia in dipendenza delle speciali condizioni del mutuatario, questa sarà una prima forma di illecito usurario, e la più lieve.

Ma se il creditore con astuzia e raggiri, consapevole delle condizioni di miseria e di angustia del debitore, gli impone uno scandaloso tasso di usura e l'usura cerca di mascherare sotto veste di contratti leciti e validi, in questo caso l'illecito sarà molto più grave: qui vi è un enorme vantaggio carpito con frode, e vi è una frode diretta ad eludere quella legge che fu posta dallo Stato nell'interesse sociale.

Se dunque l'usura può assumere atteggiamenti diversi, è evidente che essa non può colpirsi con una sola sanzione, ma che la sanzione deve essere più grave o più lieve, a seconda che l'illecito sia maggiore o minore.

Si sono così distinte due fondamentali categorie di usura: l'usura semplice e l'usura fraudolenta; la prima rientrando nel campo del diritto civile, la seconda nel campo del diritto penale ⁽¹⁸⁹⁾.

dell'equilibrio tra le prestazioni, in *Studi Parmensi*, 1983, p. 160 ss.; ID., *Regole del mercato e congruità dello scambio contrattuale*, in *Contratto e impresa*, 1985, p. 309 ss. Sul punto si veda pure il mio scritto su *Il controllo giudiziale della libertà contrattuale: l'equità correttiva*, in *Contratto e impresa*, 1999, p. 939; D. RUSSO, *Sull'equità dei contratti*, in *Quaderni della Rassegna di Diritto civile* diretta da PIETRO PERLINGERI, Napoli, 2001; R. ROLLI, *Le attuali prospettive di «oggettivazione dello scambio»: verso la rilevanza della «congruità dello scambio contrattuale»*, in *Contratto e impresa*, 2001, p. 611 ss.

⁽¹⁸⁷⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 253.

⁽¹⁸⁸⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 253.

⁽¹⁸⁹⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 254.

L'usura semplice ha luogo quando si eccede il limite di interessi ritenuto equo e proporzionato al tipo di operazione. In questo caso il contratto è invalido.

Due sono fondamentalmente i metodi (che corrispondono a due tipi di sistemi repressivi) adottati dalla dottrina e dalle legislazioni per determinare quando vi sia la sproporzione tra il lucro ed il servizio.

Il primo sistema, ricevuto in eredità dalla legge francese del 1807, si suole chiamare vecchio; il secondo sistema, inaugurato dalla legge tedesca del 1880, si suole invece definire nuovo ⁽¹⁹⁰⁾.

La prevalente dottrina della prima metà del secolo scorso, accoglieva il nuovo sistema, considerando il vecchio un metodo ingiusto per certi aspetti, e per altri incapace a reprimere ogni forma di usura, quale quella reale.

Il vecchio sistema dichiarava usurario quel patto con il quale le parti abbiano convenuto un interesse superiore alla massima misura fissata dal legislatore. Il nuovo sistema, invece, partendo dal presupposto che non può il legislatore fissare preventivamente la misura inderogabile degli interessi, dato che l'interesse è il frutto del capitale impiegato al credito, e questo frutto può oscillare anzi oscilla, col variare di circostanze e di tempi, vuole che il magistrato, nei singoli casi, ricerchi se vi è sproporzione tra prestazione e controprestazione, tenendo conto delle circostanze in cui avvenne il prestito ed indagando se il creditore ha più o meno abusato delle speciali condizioni di inferiorità del debitore, quali la necessità, la inesperienza ed altre simili.

Per il Ferrari ⁽¹⁹¹⁾, sarebbe preferibile il vecchio sistema. Non che il

⁽¹⁹⁰⁾ Come si è visto nel precedente paragrafo, seguaci del primo sono il Della Rocca e il Sonnino; assertori del secondo, Gianturco, Compans e Garofalo.

⁽¹⁹¹⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 256, il quale alla domanda: «quale di questi due metodi è da preferire?» risponde: l'antico, se davvero si vuole instaurare in Italia un sistema di lotta sicuro, univoco, rigido contro l'usura. Si disse che il principale suo merito consiste in questo: ch'esso non intacca i postulati della libertà contrattuale ed i canoni dell'economia liberale, fino a quando la libertà non degenera in sopraffazione. Alla libertà bene intesa, a quella di cui si fa uso discreto, è bene che il legislatore renda ossequio poiché essa è apportatrice di vantaggi considerevoli. Questo è il principio che informa la legge tedesca, austriaca, inglese, le proposte Gianturco, Compans, Garofalo, nonché gli scritti di vari dottori in tema di repressione di usura. Ma il nuovo sistema fa salva più a parole che nei fatti la libertà contrattuale, dal momento che in una molteplicità di casi si ammette l'intervento ed

nuovo sistema non abbia i suoi indiscutibili pregi, ma accanto ai pregi ha pure innumerevoli difetti e, soprattutto, quelle di consentire incertezze e generare dubbi e contraddizioni nel campo della giurisprudenza.

Con il nuovo sistema, infatti, chiamato anche della sproporzione soggettiva, la discrezionalità dei giudici porterebbe a giudizi discordanti circa l'accertamento dell'usurarietà del contratto ⁽¹⁹²⁾.

Un tale sistema fa del giudice il fulcro della repressione usuraria, lo eleva ad arbitro uno e assoluto di essa e, secondo l'insegnamento di Baccione, è pessima quella legge che troppo si affida all'arbitrio del giudice, non perché il magistrato non dia sufficienti garanzie morali o possa mancare di rettitudine, ma perché in questo caso la sentenza non è più la dichiarazione e l'attuazione di una norma precisa, bensì il prodotto del temperamento del magistrato, la risultante delle cognizioni e opinioni che egli può avere su determinate questioni e materie.

E poiché si deve ammettere, in uomini diversi, una possibile disparità di vedute, così la diversità di opinioni darebbe luogo a una diversità

il sindacato di un giudice. Ma — dicono i fautori del nuovo sistema — voi non potete legittimare l'intervento del legislatore a scopo moderativo, quando il patto di interessi sia liberamente consentito. Ebbene, a parte il fatto che l'intervento dello Stato è sempre legittimo, quando esso agisce per uno scopo di alto interesse sociale, noi rispondiamo che i patti di interesse veramente e liberamente consentiti, non eccedono mai la massima misura determinata dal legislatore, perché questi non agisce ad arbitrio, ma, nel fissare il più elevato interesse convenzionale, tiene conto di ogni possibile elemento e ogni possibile circostanza, che può rendere legittimo l'interesse in misura di rilevante superiorità col frutto dei capitali creditizi, ritenuto *normalmente* giusto e che è rappresentato dall'interesse legale. I sostenitori del nuovo sistema — che possiamo chiamare della sproporzione soggettiva — si sono preoccupati di vulnerare il meno possibile i principi liberistici, e si sono sforzati di trovare il modo onde conciliare la libertà delle convenzioni con la repressione dell'usura. Ma salvano l'una a scapito dell'altra. Perché se l'usura è un male diffuso, anzi tanto diffuso e nocivo da esigere il pronto intervento del legislatore, ciò vuol dire che i casi di contratti usurari si presenterebbero frequentemente e non già come rare e sporadiche eccezioni. Le controversie aventi per oggetto scandalosi patti di usura, sarebbero numerose e andrebbero necessariamente sottoposte al giudizio di diversi magistrati.

⁽¹⁹²⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 258, secondo cui: orbene, per indagare e determinare quando il tasso potrà dirsi usurario quale criterio adopereranno i giudici? Un criterio discrezionale? Ma la discrezione non basta quando essa non abbia, come nel nostro caso, un punto di riferimento. La formula «tenere conto delle circostanze»; le espressioni di «bisogni», «passioni», «inesperienza», «leggerezza», «dipendenza», sono formule ed espressioni incerte, imprecise, oscillanti che si possono prestare a interpretazioni e quindi giudizi discordanti.

di giudicati, il che significa che di due mutui, contratti ad eguali condizioni, uno possa dichiararsi lecito e valido, l'altro lesivo e immorale e, come tale, può essere annullato.

Decisioni contraddittorie, nei riguardi dell'usura, non mancano negli annali della giurisprudenza italiana del 1900.

Come si è visto, alcuni magistrati hanno trovato il mezzo indiretto per reprimere l'usura; altri l'hanno ratificata, mentre forse si doveva colpirla ⁽¹⁹³⁾.

Il vecchio sistema del limite fisso, invece, chiamato anche della sproporzione oggettiva, ha il pregio di non creare incertezze neppure sulla validità dei prestiti contratti a condizioni non lesive.

Le critiche avanzate contro di esso sono state ritenute infondate ⁽¹⁹⁴⁾.

Si è infatti replicato al Gianturco che anche il vecchio sistema può adeguatamente colpire l'usura reale. Ed, invero, quando il legislatore fissa, per ipotesi, il massimo interesse convenzionale nella misura del 10%, ciò vuol dire che egli ritiene legittimo il profitto del capitale mutuato nella misura di un decimo. Orbene, che cosa si oppone a che possa farsi un ragguglio, applicandosi questo stesso criterio anche ai prestiti in natura? ⁽¹⁹⁵⁾.

Su cento lire si ritiene legittimo un interesse che non superi annualmente le dieci lire; su un ettolitro di vino, dato a prestanza, il massimo rendimento annuale sarà rappresentato da un decalitro. Se ogni merce ha

⁽¹⁹³⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 259, secondo cui se a dieci persone di elevata e discreta cultura, voi sottoponete il quesito dell'usura, la gran parte di essi vi dirà che bisogna combatterla, i meno sosterranno (in piena convinzione disinteressata) che l'usura è cosa lecita e quindi non bisogna colpirla. Ma, oltre a ciò, bisogna considerare che l'usura (adottandosi il sistema repressivo) darebbe luogo a conseguenze tutt'altro che lievi: l'usuraio soffrirebbe danni economici e anche la pena afflittiva della libertà personale. In vista di tale pericolo, innumerevoli capitalisti, soprattutto gli onesti, si asterebbero dal concedere in prestito i loro capitali, che impiegherebbero altrimenti con palese e enorme svantaggio del commercio creditizio. Non così accadrebbe quando si adottasse il vecchio sistema, il quale garantisce chi non contravviene alla legge. Nessun danno e nessuna pena potrebbe soffrire chi, mutuando i suoi capitali, non eccedesse il limite massimo di interessi posto dal legislatore. Sicché può dirsi che uno dei principali difetti del nuovo sistema sta in uno dei suoi principali pregi: quello cioè di non inceppare con norme limitatrici la libera contrattazione e il movimento di circolazione dei capitali.

⁽¹⁹⁴⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 259.

⁽¹⁹⁵⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 260.

un valore esprimibile in moneta, e se per la moneta è possibile fissare il saggio dell'interesse, questo saggio potrà benissimo applicarsi alla merce ⁽¹⁹⁶⁾.

L'unica critica che può essere mossa al vecchio sistema è quella di avere la legislazione francese del 1907 determinato nella stessa misura del 5% in materia civile e nel 6% in materia commerciale l'interesse legale e convenzionale ⁽¹⁹⁷⁾.

Determinare il limite dell'interesse convenzionale nella stessa misura dell'interesse legale è un vero errore, dato che tale sistema non offre nessuna elasticità, ed è quello che veramente soffoca la libertà contrattuale e crea ostacoli insormontabili al commercio creditizio.

Sarebbe invece corretto fissare l'interesse convenzionale massimo in modo tale che non oltrepassi della metà il saggio degli interessi legali (cfr. progetto Sonnino), e cioè del 7,50% in materia civile e del 9% in materia commerciale, oppure, come proponevano altri, del 10% in materia civile e del 12% in materia commerciale ⁽¹⁹⁸⁾.

La limitazione posta dal legislatore agli interessi convenzionali do-

⁽¹⁹⁶⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 261, il quale replica pure contro coloro che ritengono il vecchio sistema troppo rigido e tante volte ingiusto per il fatto che esso non consentirebbe di seguire le variazioni di valore che subisce il capitale. L'A. osserva: ma tale accusa ha consistenza? Non già noi non ammettiamo che il capitale non oscilli di valore, ma distinguiamo le oscillazioni rilevanti dalle impercettibili e lievi. Se la variazione è lieve, allora questo sistema non ha il suddetto inconveniente, perché il legislatore, nel fissare la misura dell'interesse convenzionale, può tenere conto delle piccole oscillazioni. Se poi il cambiamento è considerevole, allora il legislatore con una nuova legge potrà aumentare o diminuire il massimo saggio dell'interesse. Ma - ci si obietta - la continua trasformazione del tasso convenzionale ad opera del legislatore, può apportare dei turbamenti nel campo economico-giuridico. E noi rispondiamo che è un errore pensare ad un continuo susseguirsi di leggi con le quali si diminuisca o si aumenti la misura degli interessi, poiché le considerevoli variazioni del valore del capitale avvengono una volta tanto, e meno spesso di quanto può, a prima vista sembrare.

⁽¹⁹⁷⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 262, secondo cui una differenza tra interesse legale e convenzionale è da farsi, perché, pure essendo quello legale il saggio equo e corrente, cioè il saggio che in via normale i cittadini assumono nelle loro contrattazioni, non è meno vero che diverse circostanze di tempo, di luogo, di rischio, richiedono alle volte una più elevata misura.

⁽¹⁹⁸⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 262, secondo cui per i piccoli prestiti concessi per breve tempo e mancanti di garanzia, potrebbe fissarsi la misura massima dell'interesse convenzionale del 15% anziché del 10%.

vrebbe comportare anche delle limitazioni all'anatocismo, nel senso che la convenzione degli interessi sugli interessi non potrebbe comunque eccedere il limite massimo degli interessi pattizi determinato dalla legge ⁽¹⁹⁹⁾.

Qualora la misura del tasso di interessi convenuto dalle parti sia superiore al limite massimo dell'interesse convenzionale previsto dal legislatore, il contratto usurario potrà subire la sanzione della nullità oppure, secondo un'altra concezione, essere ricondotto ad equità.

Come si è già visto, il Della Rocca ha sostenuto che la giusta sanzione contro il patto usurario fosse quella della nullità.

Questa sanzione è stata però ritenuta rigorosa per il creditore e nociva per il debitore ⁽²⁰⁰⁾.

Il primo, infatti, non avrebbe più alcun diritto a richiedere gli interessi convenuti, mentre il secondo dovrebbe *illic et immediate* restituire il capitale avuto in prestito.

Pertanto si è da alcuni scartato il criterio della nullità del patto usurario e si è accolto quello della riducibilità.

Il Gianturco e il Sonnino hanno proposto la riduzione nella misura dell'interesse legale ⁽²⁰¹⁾.

Il migliore criterio di riduzione sarebbe secondo altri ⁽²⁰²⁾, quello proposto dal Compans, e cioè quello che attribuisce al giudice il potere di ridurre alla giusta misura l'interesse usurario convenuto dalle parti ⁽²⁰³⁾.

⁽¹⁹⁹⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 263.

⁽²⁰⁰⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 264.

⁽²⁰¹⁾ Anche MASUCCI, *Necessità di una legge contro l'usura*, citato da FERRARI, *op. cit.*, p. 264, aderisce a questo criterio, dopo aver scritto che all'usurario che ha violato la legge, bisogna accordare il minimo vantaggio che la legge concede. In senso contrario si veda FERRARI, *op. cit.*, p. 264, secondo cui il minimo vantaggio del creditore si risolve in un ingiusto vantaggio per il debitore il quale avrebbe tutto l'interesse a contrarre mutui usurari riducibili poi a sì bassa misura.

⁽²⁰²⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 264.

⁽²⁰³⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 265, secondo cui il giudice potrebbe anche ridurre alla misura legale l'interesse usurario. L'A. precisa che la legge civile contro l'usura non può essere una legge di rigore, e non deve creare uno svantaggio economico a colui che abbia ecceduto il limite fissato dal legislatore. Essa è ispirata al principio che una proporzione deve esistere tra prestazione e controprestazione nei contratti di mutuo, e deve tendere unicamente ad evitare la sproporzione. Evitata la sproporzione, il compito della legge civile si esaurisce. Quanto allo svantaggio economico da procurare all'usurario, a ciò provvederà la

Il mutuatario avrebbe comunque il diritto di ripetere l'eccedenza degli interessi già pagati.

Il sistema sanzionatorio civile contro l'usura, per essere completo ed efficace, dovrebbe prevedere anche l'ammissione della prova testimoniale, al di là dei consueti limiti ⁽²⁰⁴⁾.

Per quanto riguarda l'usura fraudolenta, si è detto che questa seconda fondamentale forma di usura, dovrebbe essere prevista anche penalmente ⁽²⁰⁵⁾, dato che turba la sicurezza e l'ordine sociale. Essa, infatti, lede non solo il diritto patrimoniale dei singoli, e cioè gli interessi privati, ma anche il diritto sociale e cioè gli interessi pubblici.

Il reato di usura dovrebbe poi assumere un duplice atteggiamento: usura abituale o usura mascherata. L'una consistente nel concedere prestiti a condizioni lesive, esigendo cioè interessi eccedenti la misura legale per abitudine o professione abituale; l'altra nel nascondere l'usura sotto le apparenze di un contratto lecito, qualunque esso sia.

legge penale, la quale si appalesa indispensabile a reprimere l'usura consumata con frode. La prescrizione dell'azione diretta a fare ridurre il patto usurario, secondo l'A., sarà disciplinata dall'art. 1300 c.c. 1865, contemplante appunto le azioni di nullità e di rescissione dei contratti.

⁽²⁰⁴⁾ Il Gianturco, il Della Rocca e il Sonnino, preoccupati che dalla consueta ammissione di essa potesse derivare gran turbamento al nostro sistema probatorio, hanno assoggettato tale ammissione al concorso di circostanze gravi, precise e concordanti. Critico a questi limiti è stato il FERRARI, *op. cit.*, p. 266, il quale tra l'altro riteneva applicabile al patto usurario l'art. 1348 c.c. 1865, che prevedeva l'ammissione della prova per testimoni *de jure*, ogni qualvolta non fosse stato possibile procurarsi una prova scritta delle obbligazioni che nascevano da quasi-contratto, delitto e quasi-delitto. Contro l'abuso che della prova testimoniale potrebbero farne i debitori di mala fede, si è osservato che il debitore di mala fede che cercasse di fare condannare quale usurario il suo onesto creditore, troverebbe una remora nel reato di calunnia. In secondo luogo, a carico di colui che in mala fede o temerariamente denunziasse come usurario un cittadino, e contro colui che soccombesse nell'impugnazione del titolo creditorio accusato di usura si potrebbero comminare delle pene specifiche. Ed, infatti, sia il Della Rocca sia il Gianturco, nei loro progetti, prevedono tali casi. Ed il primo propone per il soccombente di mala fede la pena della ritorsione dei danni-interessi; il secondo la detenzione fino a tre mesi e la multa fino a mille lire, contro chi temerariamente denunziasse una persona come usurario abituale. Secondo l'A., dunque, queste simili limitazioni potrebbero costituire un temperamento dell'ammissibilità, in ogni caso, della prova per testimoni, e costituirebbero un adeguato freno per tutti quelli che, per malvagità o vendetta, cercassero di esporre i creditori al biasimo della pubblica opinione.

⁽²⁰⁵⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 270 ss.

La sanzione penale, nell'uno e nell'altro caso, dovrebbe essere di tre specie: reclusione, multa e inserzione della sentenza di condanna ⁽²⁰⁶⁾.

⁽²⁰⁶⁾ Cfr. FERRARI, *op. cit.*, p. 277, secondo cui la pena della reclusione contro l'usurario abituale è estensibile fino a tre anni; e fino a due, per chi si rende responsabile di usura mascherata. La multa, nel primo caso, sarà estensibile fino a diecimila lire, e fino a cinquemila nel secondo. La sentenza di condanna, in entrambi i casi, sarà inserita, a spese del condannato, in quei giornali che volta per volta saranno indicati dal giudice. Infine, e in considerazione del fatto che non raramente terze persone partecipano all'usura, facendo da ignobili mediatori, e rendendosi complici dei loro «principali», è bene che le suddette sanzioni siano estese, o altre siano comminate, contro coloro che, in qualsiasi modo, partecipano alla usura fraudolenta, sia agevolando le convenzioni di interessi lesivi, sia acquistando e negoziando consapevolmente crediti usurari.

CAPITOLO II

L'USURA NEL CODICE PENALE DEL 1930 E NEL CODICE CIVILE DEL 1942

SOMMARIO: 1. Il reato di usura nel codice Rocco. - 2. I riflessi civilistici della sanzione penale dell'usura. - 3. Il contratto usurario nel nuovo codice civile.

1. *Il reato di usura nel codice Rocco*

Nel capo secondo dei delitti contro il patrimonio mediante frode, l'art. 644 c.p., rubricato Usura, disponeva che «chiunque, fuori dai casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a ventimila.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dai casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di danaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario»⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Nella Relazione del Presidente della Commissione ministeriale per il progetto del codice penale riportata da MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, IX, Torino, 1984, p. 872, si dice: «tra i delitti contro il patrimonio, il progetto comprende l'ipotesi dell'usura, aderendo così a quella forte corrente scientifica che, in tutti i tempi e in tutti i luoghi, ha so-

Il codice Rocco non considerava reato ogni ipotesi di obbligazione usuraria, e cioè la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione contrattuale, dato che per aversi reato occorre la sussistenza di connotati ulteriori come l'approfittamento dell'altrui stato di bisogno⁽²⁾.

stenuto la necessità di colpire questa grave forma di parassitismo sociale, che non affronta i pericoli dell'agire in pubblico e con gesti violenti, ma abusa dell'inesperienza dei minori, o spinge gli adulti a coltivare i vizi più abietti, o s'insinua nei segreti dolori delle famiglie e, tra le angosce delle sventure, addenta le ultime riserve di chi spesso lotta contro la fame, restando quasi sempre fuori da ogni controllo dell'Autorità giudiziaria, perché le vittime, perduta ogni energia nei gravi disastri economici e nei patemi del calvario doloroso, non osano affrontare le difficoltà di un qualsiasi giudizio. Molto spesso trattasi di organizzazioni a sfondo economico e teppistico insieme, di cui fanno parte i così detti capitalisti, che vivono nella penombra e i ricercatori e gestori di affari che, con le blandizie prima, con le minacce poi, accreditano la propria personalità nell'animo degli infelici, che debbono avvicinarli per avere prestiti». Sul delitto di usura si veda CICALA, *Il delitto di usura*, Milano, 1929; ALTAVILLA, *Il momento consumativo del reato d'usura; reati istantanei ad effetto permanente e reati esauriti*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1933, 245 ss.; CAIAZZO, *L'usura nella legislazione penale italiana*, Milano, 1935; CASALINUOVO, *Questioni sul reato d'usura*, in *Riv. it. dir. pen.* 1935, 537 ss.; FLORIAN, *Il delitto di usura*, in *Giur. it.*, 1935, IV, 94 ss.; CORDOVA, *Usura (Diritto moderno)*, in *NSS.D.I.*, XII, pt. II, 1940, 804 ss.; CANDIAN ALB., *Contributo alla dottrina dell'usura e della lesione nel diritto positivo italiano*, Milano, 1946; RENDE, *Di alcuni aspetti del reato d'usura con speciale riguardo alle condizioni economico-sociali*, in *Giust. pen.*, 1947, II, 65 ss.; SCHERILLO, *In tema di usura e lesione*, in *Giur. it.*, 1948, 57 ss.; DOLCE, *Considerazioni sul contratto penalmente illecito*, in *Scuola pos.*, 1959, 214 ss.; LA PORTA, *La repressione dell'usura nel diritto penale italiano*, Milano, 1963; D'ALESSANDRO, *Appunti in tema d'usura*, in *Riv. poliz.*, 1965, 522 ss.; MALINVERNI, *Interessi usurari e stato di bisogno*, in *Giur. it.*, 1965, II, 259 ss.; FIORE, *Illecito penale e illecito civile nella convenzione di interessi usurari*, in *Dir. giur.*, 1970, 909 ss.; VIOLANTE, *Il delitto d'usura*, Milano, 1970; NOCENTINI, *Riflessioni sul delitto d'usura*, in *Riv. pen.*, 1971, I, 336 ss.; VIOLANTE, *Usura (Delitto di)*, in *Nss. D.I.*, XX, 1975, 381 ss.; LUCCIOLI, *Brevi note in tema di usura*, in *Cass. pen. mass.*, 1979, 1527 ss.; D'AMBROSIO, *Delitti contro il patrimonio*, in *Codice penale*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale* diretta da F. BRICOLA e V. ZAGREBELSKY, pt. s., II, Torino, 1984, 1350 ss.; DE FRANCESCO, in CRESPI, STELLA e ZUCCELLÀ, *Commentario breve al codice penale*, Padova, 1986, 1083 ss.; LOCATELLI, *ivi* 2ª ed., 1990, 948 ss.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, II, Milano, 1977, 302; GROSSO, voce *Usura* (diritto penale), in *Enc. del dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 1142 ss.; NAVAZIO, *Usura. La repressione penale introdotta dalla legge 7 marzo 1996, n. 108*, Torino, 1998; MANNA, voce *Usura*, in *Dig. disc. pub.*, Torino, 2000, p. 646 ss.; ID., *La nuova legge sull'usura*, Torino, 1997; PISA, *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà in attesa di nuove norme*, in *Dir. pen. e proc.*, 1995, n. 1282.

(2) Cfr. NAVAZIO, *Usura*, cit., p. 41, secondo cui tali elementi giustificano l'imposizione della sanzione penale.

Il momento idoneo a far ritenere penalmente rilevante l'accordo usurario era costituito da una particolare qualificazione della condotta, che doveva manifestarsi con la rappresentazione da parte dell'agente dello stato di bisogno in cui versava la persona offesa e con la volizione di consapevole approfittamento del conosciuto stato di bisogno⁽³⁾.

Secondo una parte della dottrina l'approfittamento di cui parlava l'art. 644 c.p. era un concetto sostanzialmente identico all'abuso dei bisogni, delle passioni e della inesperienza che costituisce condotta del delitto di circonvensione di incapace prevista dall'art. 643 c.p. In entrambi i casi si avrebbe avuto lo sfruttamento, la utilizzazione indebita a proprio vantaggio, di una particolare situazione di debolezza in cui si trovava la vittima del reato⁽⁴⁾.

Questa tesi sembrava però in contrasto con lo stesso dato letterale dell'art. 644 c.p., che tra l'altro presuppone una diversa fattispecie dell'art. 643 c.p., dato che si applica solo qualora non si configuri il diverso reato di circonvensione di incapaci⁽⁵⁾.

Altra parte della dottrina ha infatti sostenuto che fra le due condotte vi fosse invece diversità.

L'abuso implicherebbe necessariamente una deviazione oggettiva da quanto prescritto da norme, mentre la condotta di semplice approfittamento

(3) Cfr. NAVAZIO, *Usura*, cit., p. 41, la quale precisa che in realtà proprio il tipo di descrizione della condotta, secondo il modello offerto dalla codificazione del 1930, ha dato luogo ad una carenza di tutela, determinata essenzialmente da due ragioni: la elasticità della nozione di «stato di bisogno» e l'immediato riflesso sul piano interpretativo, determinando così una forma di «feudalesimo moderno», in cui, le necessità imposte dal dinamismo sociale hanno portato l'interprete ad ampliare o a ridurre di volta in volta il portato delle espressioni utilizzate.

(4) Cfr. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, IV, Torino, 1961, p. 793; D'AMBROSIO, *Delitti contro il patrimonio*, in *Codice penale*, cit., p. 1352.

(5) Secondo MANZINI, *op. cit.*, p. 791 il rapporto fra questi due reati sarebbe individuabile nel senso che sarebbe applicabile l'art. 643 c.p. ogniqualvolta, pur essendo in presenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 644 c.p., il fatto sia commesso in danno di un minore, di un infermo o di una persona con deficit psichici. Più correttamente GROSSO, *op. cit.*, p. 1147 e VIOLANTE, *Il delitto*, cit., p. 248, ritengono che in base alla clausola di riserva l'art. 643 c.p. debba applicarsi soltanto quando il fatto che costituisce usura integri altresì gli elementi costitutivi della circonvensione di incapaci: l'approfittamento concreto un abuso dei bisogni e della inesperienza del minore, o si accompagni ad un abuso dello stato di infermità o di deficienza psichica.

tamento coinvolgerebbe anche le situazioni in presenza delle quali la condizione in cui si trova la vittima del reato costituisce mero presupposto psicologico della condotta del soggetto attivo (6).

Si è pertanto detto che l'abuso previsto nel delitto di circonvenzione di incapaci implica comunque una condotta commissiva, un *quid pluris* rispetto all'approfittamento, dato che l'abuso deve essere posto in essere con una attività di induzione a compiere un atto che esula dalla struttura del delitto di usura (7).

L'approfittamento invece esige solo la consapevolezza di profittare dello stato di bisogno, che può manifestarsi anche con un comportamento meramente passivo non occorrendo che l'usurario induca in errore la vittima, la quale ha normalmente consapevolezza della iniquità delle condizioni che accetta, risultando altresì indifferente la provenienza dell'iniziativa (8).

Non hanno avuto seguito gli sporadici tentativi (9) di intendere il concetto di approfittamento di cui all'art. 644 c.p. sotto il profilo di una condotta attiva sulla vittima, diretta a circuirlo o suggestionarla (10).

Per stato di bisogno si è inteso l'impellente assillo che, limitando pesantemente la volontà del soggetto, lo induce a ricorrere al credito accettando condizioni usurarie, ancorché non si tratti di stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta (11). Si è

(6) Cfr. VIOLANTE, *Il delitto*, cit., p. 22.

(7) Cfr. DE FRANCESCO, *op. cit.*, p. 644 e 1083 ss.

(8) Cfr. NAVAIO, *op. cit.*, p. 42, la quale precisa pure che in realtà anche l'abuso può sostanziarsi in un *non facere*, come nel caso di chi, consapevole dello stato di minore capacità del prodigo, accetta copiose donazioni.

(9) Cfr. MARCIANO, *Il nuovo codice penale. Innovazioni*, Napoli, 1932, 442; App. Bari, 3 ottobre 1934, CB, 1935, 79, secondo cui per il delitto di usura non basta chiedere ed esigere elevati interessi, ma occorre un'azione fraudolenta, la cui prova dev'essere fornita dall'accusa.

(10) Cfr. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, cit., p. 302; DE FRANCESCO, *loc. cit.*; GROSSO, *op. cit.*, p. 1143, nota 8; Cass., 19 maggio 1937, in *Giust. pen.*, 1937, II, 1350; Cass., 23 marzo 1964, *ivi*, 1964, II, 769.

(11) Cfr. GROSSO, *op. cit.*, p. 1143; Cass., 19 giugno 1961, in *Giust. pen.*, 1962, II, 87, m. 85; Cass., 20 marzo 1979, in *Giust. pen.*, 1980, II, 177; Cass., 28 maggio 1979, *ivi*, 233; Cass., 28 settembre 1978, *ivi*, 1979, 413; Cass., 21 gennaio 1982, in *Cass. pen.*, 1982, 1177, m. 1074. Nella recente sentenza Cass. pen., sez. II, 8 marzo 2000 (dep. 14 aprile 2000), in *Giur. it.*, 2001, p. 566, con nota di BISACCI, con riferimento alla vecchia formulazione del-

anche detto che per aversi stato di bisogno è sufficiente che il soggetto passivo versi in uno stato di disagio tale da limitare la sua libertà di scelta ed indurlo a ritenere preferibile aderire ad una pretesa economicamente troppo gravosa, piuttosto che subire un danno maggiore (12).

l'art. 644 c.p., si è recuperata una nozione oggettiva di stato di bisogno – che è diversa dallo stato di bisogno – e che, semanticamente, si può collegare ad una situazione di necessità economica – che non ha nulla a che vedere con lo stato di necessità e neppure con il concetto del mero utile –: nel senso di una realtà oggettiva che, se non può dirsi in assoluto indigenza, deve radicarsi su una condizione anche provvisoria di effettiva mancanza di mezzi per sopperire ad esigenze primarie e, comunque, al di sopra di tutte quelle richieste non indispensabili o genericamente superflue ed eccedenti una giusta petizione di aiuto economico. Ecco perché nella valutazione complessiva dello stato di bisogno non si può prescindere dal *quantum* richiesto e dal valore coercitivo del bisogno con riferimento, non già ad una situazione di rilevante insoddisfazione o di emozionale frustrazione, ma ad una condizione di reale ed apprezzabile privazione riguardo a cose che, comunemente ed ordinariamente, costituiscono cose essenziali per una qualunque persona. Ed è in questo senso che la locuzione approfittamento – che è parola diversa da quella di abuso, che vuol dire uso illecito, termine che viene adottato appropriatamente dal legislatore con riguardo al delitto di circonvenzione di persone incapaci – assume il significato di una strumentalizzazione quasi negoziale, apparentemente lecita, ma nella sostanza fraudolenta per il carattere sottaneamente vessatorio. Si è fatta questa analisi per rilevare come l'approfittamento di cui al vecchio art. 644 c.p. non abbia un valore necessariamente coercitivo, ma semplicemente quello di sfruttamento a proprio vantaggio di una particolare e oggettiva situazione negativa del contraente. Questo requisito però, della condotta usuraria (l'approfittamento) presuppone, non solo la generica conoscenza dello stato di bisogno della persona che richiede la prestazione di una somma di denaro o di altra cosa mobile, ma anche la consapevolezza di quella condizione, riconoscibile anche per la sua apparenza: perché, se il richiedente si manifesta con modalità che, al contrario, ostentano una sua posizione sociale ed economica cospicua, allo scopo di legittimare solo una contingente e occasionale situazione d'illiquidità – come nel caso di specie nel quale la parte offesa esibiva, per altro verso, una condizione di non comune benessere – allora l'affidamento ragionevolmente riposto in quella situazione di apparente benessere potrebbe ridimensionare la motivazione genericamente estortiva di quella condotta... L'altro requisito oggettivo del delitto di usura (nella pregressa formulazione) attiene alla misura usuraria degli interessi praticati, che è un dato che va ampiamente dimostrato anche se il vecchio articolo 644 c.p. rimetteva al giudice la valutazione, del profitto usurario: nel senso che la relativa inferenza dev'essere tratta da un giudizio complessivo che tenga conto, non solo degli interessi effettivamente pattuiti, ma anche di altre rilevanti circostanze negoziali, quali l'oggettiva misura della somma o dell'utilità prestata, la causale della stessa, il momento più generale delle condizioni del mercato finanziario del paese.

(12) Cfr. ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 302; LA PORTA, *op. cit.*, p. 43; MANZINI, *op. cit.*, p. 794; LOCATELLI, *op. cit.*, p. 949; GROSSO, *op. cit.*, p. 1143; Cass., 3 marzo 1955, in *Giust. pen.*, 1955, II, 473; Cass., 18 gennaio 1980, in *Giust. pen.*, 1980, II, 709; Cass., 13 marzo 1984,

Il bisogno, inoltre, si è affermato, può essere di qualsiasi specie, anche non patrimoniale, e deve essere valutato in relazione alle speciali condizioni del soggetto passivo ⁽¹³⁾.

Ritenuta irrilevante la partecipazione del soggetto passivo all'una piuttosto che all'altra categoria o classe sociale ⁽¹⁴⁾, si è altresì affermato che lo stato di bisogno può rinvenirsi anche in persone benestanti che siano momentaneamente assillate da un problema di danaro, o vogliono evitare di vendere a condizioni non buone i propri beni ⁽¹⁵⁾.

In altre parole, si ha lo stato di bisogno ai sensi dell'art. 644 c.p. del 1930, tutte le volte in cui il soggetto passivo si trovi in una situazione an-

in *Cass. pen.*, 1985, 1839; *Cass.*, 18 febbraio 1988, *ivi*, 1989, 830; *Cass.*, 28 aprile 1988, *ivi*, 1990, 627.

⁽¹³⁾ Cfr. *Cass.*, 17 gennaio 1940, in *Riv. Pen.*, 1940, 244; *Cass.*, 29 gennaio 1985, in *Cass. Pen.*, 1986, 1282; *Cass.*, 12 febbraio 1982, in *Cass. Pen.*, 1983, n. 743. Vengono in considerazione non solo le necessità più elementari della vita (cfr. *Cass.*, 10 aprile 1935, in *Giust. Pen.*, 1935, II, 1392), ma anche quelle relative all'esercizio del mestiere o della professione (cfr. *Cass.*, 17 gennaio 1963, in *Cass. Pen. Mass.*, 1964, 63, n. 522; VIOLANTE, *op. cit.*, p. 384), nonché quelle che riguardano il mantenimento della propria situazione patrimoniale (cfr. MANZINI, *op. cit.*, p. 795; VIOLANTE, *Usura*, cit., p. 384), i rapporti sociali, la tutela dell'onorabilità (VIOLANTE, *op. ult. cit.*); si è affermato anche che lo stato di bisogno può consistere in bisogno di sangue per trasfusioni (cfr. *Cass.*, 23 febbraio 1987, in *Cass. Pen.*, 1988, n. 1245).

⁽¹⁴⁾ Cfr. GROSSO, *op. cit.*, p. 1143; *Cass.*, 7 aprile 1953, in *Giur. Compl. Cass. Pen.*, 1953, II, 331.

⁽¹⁵⁾ Cfr. ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 302; MANZINI, *op. cit.*, p. 795; *Cass.*, 29 gennaio 1985, cit., la quale ha ravvisato anche lo stato di bisogno in capo ad un imprenditore commerciale con riferimento alle esigenze aziendali (cfr. anche *Cass.*, 7 dicembre 1978, in *Giust. Pen.*, 1979, II, 480; *Cass.*, 12 febbraio 1983, in *Cass. Pen.*, 1983, n. 743. Nel quadro di questa interpretazione estensiva, la giurisprudenza ha ritenuto che il delitto di usura potesse configurarsi anche nei confronti di una persona giuridica, rispetto alla quale lo stato di bisogno si pone in una prospettiva indubbiamente peculiare (cfr. GROSSO, *op. cit.*, p. 1144; *Cass.*, 18 maggio 1978, in *Giust. Pen.*, 1979, II, 571; *Cass.*, 30 gennaio 1987, in *Cass. Pen.*, 1989, 395; *Cass.*, 26 gennaio 1988, *ivi*, 1988, 253; LUCCIOLI, *Brevi note in tema di usura*, in *Cass. Pen. Mass.*, 1979, 1528; LOCATELLI, *op. cit.*, p. 950). Viene normalmente escluso che nella realizzazione del delitto di usura possa interferire la origine del bisogno, essendo indifferente che esso dipenda da cause non imputabili o da cause imputabili al soggetto passivo, quali vizi, prodigalità, imprudenza, leggerezza (cfr. GROSSO, *op. cit.*, p. 1144; NAVAZIO, *op. cit.*, p. 46; ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 302; MANZINI, *lc. ult. cit.*; DE FRANCESCO, *lc. cit.*; *Cass.*, 13 marzo 1984, cit.; *Cass.*, 21 gennaio 1981, in *Cass. Pen.*, 1982, 1177, n. 1047), nonché la utilizzazione che il soggetto passivo intenda fare del danaro o dei beni richiesti (cfr. VIOLANTE, *lc. ult. cit.*; D'AMBROSIO, *op. cit.*, p. 1351. In senso contrario v. DE FRANCESCO, *lc. cit.*).

che temporanea di difficoltà economica che incida sulla libera determinazione a contrarre e funzioni come motivo o causa della accettazione della sproporzione fra le prestazioni ⁽¹⁶⁾.

L'art. 644 c.p. tipicizza le prestazioni e le controprestazioni oggetto del reato d'usura. Si ha usura quando il soggetto attivo, che può essere chiunque, si fa dare o promettere (...), dal soggetto passivo, in corrispettivo di una prestazione di danaro o d'altra cosa mobile, interesse o altra vantaggi usurari.

Secondo l'interpretazione tradizionale, l'espressione «prestazione di danaro o di altra cosa mobile altrui» dovrebbe essere interpretata in senso rigorosamente letterale, e cioè come operazione meramente finanziaria, destinata a soddisfare un temporaneo bisogno di danaro anche sotto forma di consegna di una «cosa mobile» ⁽¹⁷⁾; con esclusione, quindi, della cosiddetta usura reale, che si realizza mediante altre operazioni che assicurano all'agente vantaggi economici del tutto sproporzionati alla sua prestazione (ad esempio, vendita di una cosa a prezzo esorbitante, esigere per l'affitto di un alloggio un corrispettivo esagerato; o, ancora, compensi eccessivi pretesi per prestazioni professionali, come nel caso del sanitario che, chiamato d'urgenza per curare un malato grave, approfitti della situazione subordinando il suo intervento alla corresponsione di un onorario altissimo) ⁽¹⁸⁾.

Secondo altra dottrina, invece, «l'espressione cose mobili sarebbe comprensiva anche delle energie non naturali ma suscettibili di valutazione economica, come le prestazioni di servizi e di attività professionali» ⁽¹⁹⁾. Alla stregua di tale orientamento anche comportamenti del tipo di quelli teste menzionati potrebbero essere ricondotti al modello del delitto di usura.

⁽¹⁶⁾ In giurisprudenza è giustamente emerso un orientamento che ritiene che lo stato di bisogno possa riguardare anche qualsivoglia terzo nei confronti del quale il soggetto passivo si ritiene giuridicamente o moralmente obbligato a provvedere: cfr. *Cass.*, 16 giugno 1986, in *Cass. Pen.*, 1987, 462, m. 404; *Cass.*, 24 febbraio 1982, *ivi*, 1983, 1560, m. 1118; LOCATELLI, *op. cit.*, p. 950; GROSSO, *op. cit.*, p. 1144, nota 23.

⁽¹⁷⁾ Cfr. ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 300.

⁽¹⁸⁾ Cfr. ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 300-301.

⁽¹⁹⁾ Cfr. VIOLANTE, *Usura*, cit., p. 384; D'AMBROSIO, *op. cit.*, p. 1352; sul punto si v. DE FRANCESCO, *op. cit.*, p. 1084; GROSSO, *op. cit.*, p. 1144, il quale riporta le opposte tesi, sottolineando che quella sostenuta dagli autori citati in questa nota, si basa su incerti riferimenti contenuti nei lavori preparatori.

Di fronte alla chiarezza ed assoluta insuperabilità della dizione lessicale, nessuno ha potuto invece mai dubitare, anche se la limitazione appare poco plausibile, che i beni immobili sono esclusi dall'oggetto della prestazione del soggetto attivo del delitto di usura⁽²⁰⁾.

Più ampia ed elastica è la espressione «interessi o altri vantaggi usurari» che identifica la controprestazione chiesta al soggetto passivo del reato. Di fronte alla comprensività della locuzione «altri vantaggi», la dottrina ritiene pacificamente che il reato si realizzi quando il corrispettivo si concreta nella dazione o promessa di cose mobili, nella dazione o promessa di cose immobili, nella prestazione o nella promessa di lavoro o di servizi valutabili economicamente⁽²¹⁾. Facendo perno sul termine «vantaggio» specificamente usato nel caso di specie, termine usato, a differenza di altri (utilità, profitto), in fattispecie nelle quali almeno tendenzialmente si è inteso evitare ogni limitazione al concetto dell'utile intendendo ancorare l'operatività della fattispecie al soddisfacimento di un interesse di qualsiasi natura⁽²²⁾, una parte della dottrina è andata ancora oltre, ed ha escluso che la prestazione del soggetto passivo debba avere necessariamente un carattere patrimoniale⁽²³⁾; in questa prospettiva essa ha, ad esempio, sostenuto che il vantaggio usurario può consistere anche in prestazioni di tipo sessuale⁽²⁴⁾.

La determinazione del significato dell'aggettivo «usurario» è inevitabilmente incerto. Nella assenza di criteri sicuri ai quali fare riferimento per determinare tale concetto, né la dottrina né la giurisprudenza sono potute andare oltre la enunciazione di formule sostanzialmente di stile. In dottrina si è, ad esempio, parlato di «eccessività» della prestazione richiesta⁽²⁵⁾, di «esorbitanza»⁽²⁶⁾, di «sproporzione manifesta» tra interessi o altri vantaggi e dazione o promessa di denaro o altra cosa mobi-

⁽²⁰⁾ Cfr. DE FRANCESCO, *op. cit.*, p. 643; GROSSO, *op. cit.*, p. 1144.

⁽²¹⁾ Cfr. MANZINI, *op. cit.*, p. 804; ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 301; GROSSO, *op. cit.*, p. 1144.

⁽²²⁾ Abuso di ufficio, falsità in scrittura privata, falsità in foglio firmato in bianco, uso di atto falso, ecc. Si v. GROSSO, *op. cit.*, p. 1144.

⁽²³⁾ Cfr. VIOLANTE, *Usura*, cit., p. 384 s. Per i riferimenti si v. GROSSO, *op. cit.*, p. 1145.

⁽²⁴⁾ Cfr. VIOLANTE, *Il delitto*, cit., p. 133.

⁽²⁵⁾ Cfr. MAZZONI, *op. cit.*, p. 805; GROSSO, *op. cit.*, p. 1145, per la rassegna delle diverse tesi.

⁽²⁶⁾ Cfr. DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Milano, 1931, 185.

le⁽²⁷⁾, di «ingiustizia» del vantaggio⁽²⁸⁾. La giurisprudenza si è limitata spesso a richiedere un vantaggio esagerato del creditore, ed ha soggiunto, aggravando sostanzialmente la situazione, che si tratta di un giudizio di valore affidato all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito incensurabile in Cassazione⁽²⁹⁾; e quando ha cercato di precisare la dimensione dell'elemento in questione, si è spesso limitata ad indicare ipotesi e interessi manifestamente sproporzionati, cioè notevolmente superiori a quelli che di regola vengono corrisposti per tali prestazioni, tenuto conto degli oneri e del rischio inerente alla operazione⁽³⁰⁾.

A fronte di tale situazione, caratterizzata dalla assenza di indicazioni e criteri in grado di ridurre entro confini accettabili le incertezze derivanti dalla attribuzione all'interprete di un potere discrezionale tanto ampio, una parte della dottrina ha suggerito di introdurre un parametro oggettivo: considerare usurari gli interessi che superino della metà il tasso normale, inteso come tasso adottato normalmente per operazioni similari⁽³¹⁾.

⁽²⁷⁾ Cfr. ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 301.

⁽²⁸⁾ Cfr. VIOLANTE, *Usura*, cit., p. 385.

⁽²⁹⁾ Cfr. Cass., 7 dicembre 1978, in *Giust. Pen.*, 1979, II, 480; per i riferimenti v. GROSSO, *op. cit.*, p. 1145.

⁽³⁰⁾ Cfr. GROSSO, *op. cit.*, p. 1145.

⁽³¹⁾ Cfr. MALINVERNI, *Interessi usurari e stato di bisogno*, in *Giur. It.*, 1965, II, 259.

Questa soluzione è stata però criticata (cfr. GROSSO, *op. cit.*, p. 1145) sia perché introdurrebbe un elemento che è estraneo alla formulazione del reato, e che è stato addirittura escluso dal legislatore (*Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, pt. II, Roma, 1929, 467: «si è rilevato che dovrebbero definire quando riconoscere gli interessi o altri vantaggi usurari, previsti come elementi del reato. Tale definizione non è possibile e non è necessaria. Si è fatto ricorso alla locuzione interessi o altri vantaggi usurati, perché appunto l'usura si nasconde nei più vari espedienti e non si realizza solo nell'alta misura degli interessi; e d'altra parte non si può stabilire in un codice quando la misura degli interessi raggiunga tale grado da fornire materia di usura, essendo la misura degli interessi dipendente dalle più diverse circostanze di tempo, di luogo, di persona, di rischio»), sia perché costituisce una risposta comunque inadeguata, in quanto la misura quantitativa in se dell'interesse, è soltanto uno degli strumenti attraverso cui può essere individuata la natura usuraria (elemento importante di valutazione è, ad esempio, il livello di rischio della operazione), e perché non può riguardare i casi in cui la prestazione del soggetto passivo non consiste nella consegna di una somma di denaro o comunque in beni economicamente valutabili (cfr. LUCCIOLI, *op. cit.*, p. 1530).

È stato ripetutamente osservato in giurisprudenza che, se è vero che per la configurabilità del reato di usura è necessario che sussistano gli elementi della esorbitanza del tasso di interesse praticato e dello stato di bisogno della parte lesa e della conoscenza di tale stato da parte dell'agente, la prova della sussistenza di tali elementi può ritenersi raggiunta anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da fare ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre un prestito alle predette condizioni⁽³²⁾.

Ai fini dell'elemento soggettivo del reato di usura⁽³³⁾, la giurisprudenza ha ritenuto che il dolo generico⁽³⁴⁾ e necessariamente diretto⁽³⁵⁾, è dato dalla consapevolezza nell'agente dello stato di bisogno del soggetto passivo e dalla volontà di trarre profitto da tale situazione⁽³⁶⁾.

In base alla concezione dominante, il delitto di usura si consuma nel momento in cui il soggetto attivo si fa dare o promettere gli interessi o gli altri vantaggi usurari⁽³⁷⁾.

L'usura si è pertanto qualificata un reato istantaneo con effetti even-

⁽³²⁾ Cfr. Cass., 21 giugno 1983, in *Cass. Pen.*, 1984, 1127, m. 682; Cass., 27 gennaio 1987, *ivi*, 1987, 2087, m. 1774. Per i riferimenti v. GROSSO, *op. cit.*, p. 1145.

⁽³³⁾ Cfr. ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 300; D'AMBROSIO, *op. cit.*, p. 1354 s.; GROSSO, *op. cit.*, p. 1145 s.

⁽³⁴⁾ Cfr. Cass., 10 marzo 1975, in *Giur. Pen.*, 1975, II, 682.

⁽³⁵⁾ Cfr. Cass., 21 giugno 1983, in *Cass. Pen.*, 1984, 1126, m. 682, secondo cui il dolo di usura è necessariamente diretto. Ammettono il dolo eventuale D'AMBROSIO, *op. cit.*, p. 1354 s.; GROSSO, *op. cit.*, p. 1146.

⁽³⁶⁾ In base alla tesi di GALLO, *Dolo (diritto penale)*, in *Enc. del dir.*, 787 ss., il dolo è costituito dalla volontà della condotta e dalla rappresentazione di tutti gli elementi costitutivi del fatto. Pertanto GROSSO, *op. cit.*, p. 1145, ritiene che il dolo generico del delitto di usura, presuppone che il soggetto agente si renda conto dello stato di bisogno (e, quindi, di minorata forza contrattuale) in cui versa il soggetto passivo, nonché della natura usuraria degli interessi o degli altri vantaggi che percepisce, e voglia farsi dare o promettere, in tale contesto, i predetti interessi o vantaggi quale corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra cosa mobile.

⁽³⁷⁾ Cfr. Cass., 25 marzo 1936, in *Giust. Pen.*, 1936, II, 617; Cass., 10 febbraio 1936, in *Giust. Pen.*, 1936, 747, m. 360; Cass., 20 gennaio 1981, in *Cass. Pen.*, 1982, 976, m. 872; Cass., 18 febbraio 1988, *ivi*, 1989, 836, m. 732; LA PORTA, *La repressione*, cit., p. 67; MANZINI, *op. cit.*, p. 811; GROSSO, *op. cit.*, p. 1146. Una tesi isolata è quella sostenuta dal GRISPIGNI, *Diritto penale*, II, Milano, 1947, 335, secondo cui il delitto di usura si consuma con la stipulazione del negozio usurario.

tualmente permanenti⁽³⁸⁾. Pertanto, per accertare l'esistenza o meno dello stato di bisogno, si è statuito che si deve avere riguardo esclusivamente al momento della stipulazione del contratto, con la conseguenza che, in caso di concessione di mutui successivi, anche se contratti in vista del medesimo scopo, il giudice del merito deve accertare per ogni obbligazione se essa sia sorta in costanza e con approfittamento dello stato di bisogno del mutuatario.

Il bene giuridico protetto dall'art. 644 c.p. è stato individuato dall'orientamento prevalente nel patrimonio del soggetto passivo⁽³⁹⁾, o comunque nella libertà morale della stessa vittima e nel suo patrimonio, nel senso che, in ogni caso la offesa del primo sarebbe strumentale alla offesa del secondo⁽⁴⁰⁾.

Nel quadro di una ricostruzione più articolata dell'oggetto della tutela penale⁽⁴¹⁾, si è tuttavia detto che il delitto di usura sarebbe in realtà destinato a proteggere l'interesse del soggetto economicamente più debole a

⁽³⁸⁾ Cfr. Cass., 31 gennaio 1940, in *Riv. Pen. Mass.*, 1940, 294; Cass., 18 febbraio 1988, cit., secondo cui si tratta di reato istantaneo, poiché la condotta non si protrae nel tempo, ma si esaurisce nell'atto stesso della dazione o della promessa. Essendo sufficiente la promessa, gli interessi e le utilità possono essere tuttavia corrisposte successivamente (cfr. Cass., 26 settembre 1983, in *Cass. pen.*, 1985, 395, m. 208). In questo caso, come in quello in cui il soggetto passivo si è impegnato a prestare nel tempo gli interessi usurari, il delitto ha effetti permanenti, in quanto alla istantaneità della consumazione fa riscontro il perdurare delle conseguenze del patto usurario (cfr. Cass., 26 febbraio 1983, cit.; Cass., 18 febbraio 1988, cit.; Cass., 20 gennaio 1981, cit.).

⁽³⁹⁾ Cfr. ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 514; MANZINI, *op. cit.*, p. 871. Sulle diverse problematiche si v. LA PORTA, *op. cit.*, p. 29 ss.; GROSSO, *op. cit.*, p. 1147; NAVAZIO, *op. cit.*, p. 37 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, vol. II, tomo II, *Delitti contro il patrimonio*, Bologna, 1992, rist., p. 170.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. ALB. CANDIAN, *Contributo alla dottrina dell'usura e della lesione del diritto penale italiano*, Milano, 1946, p. 30 ss.

⁽⁴¹⁾ Si è osservato che, da un lato, se è vero che nella nozione di vantaggio rilevante nel delitto di usura possono entrare anche prestazioni non valutabili economicamente, deve ritenersi che la impostazione corrente, di per se non errata, è comunque insufficiente; e si è rilevato dall'altro che la diversa delle condotte (dazione o semplice promessa degli interessi, vantaggi o compensi usurari) diversi di offensività rispetto agli interessi in gioco (cfr. VIOLANTE, *Usura*, cit., p. 387). Elemento costante di tutte le ipotesi di usura diretta e di mediazione usuraria è l'esistenza di un negozio inidoneo a costituire un mezzo corretto per la disciplina dei contraenti, e tale da tradursi in uno strumento di offesa degli interessi della parte la cui autonomia è limitata dallo stato di bisogno in cui versa (cfr. VIOLANTE, *Usura*, cit., p. 387).

stabilire le condizioni del negozio senza essere costretto ad aderire a risolu-
zioni per lui dannose dal *deficit* che lo induce a contrarre ⁽⁴²⁾; oltre a tale
interesse la condotta usuraria «pone in pericolo (nell'ipotesi del nego-
zio che si stipuli con la promessa) o lede (quando il negozio si conclude
con la dazione o nel caso della mediazione usuraria) l'interesse attinente
alla sfera alla quale appartengano le prestazioni effettuate o promesse dal
soggetto passivo ed in concreto pregiudicate dalla stipulazione» ⁽⁴³⁾.

Alla luce di tale prospettiva si è da altri detto che, al di là delle ar-
ticolarioni formali, la sostanza della protezione, giuridico-penale sembra
comunque individuabile nell'interesse di chi si trova in una posizione di
inferiorità, dovuta allo stato di bisogno, a non vedere offeso o minaccia-
to il suo diritto a non subire danni patrimoniali dovuti a stipulazioni ne-
goziali non libere: in coerenza, d'altronde, con la classificazione del de-
litto di usura fra i delitti contro il patrimonio ⁽⁴⁴⁾.

2. I riflessi civilistici della sanzione penale dell'usura

Il principio della equivalenza soggettiva tra le prestazioni ⁽⁴⁵⁾, sancito
fondamentalmente dalla norma di ispirazione liberale di cui all'art.

⁽⁴²⁾ Cfr. VIOLANTE, *Usura*, cit., p. 387, il quale prospetta la tesi della plurioffensività
dell'usura.

⁽⁴³⁾ Cfr. VIOLANTE, *Usura*, cit., p. 387.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. GROSSO, *op. cit.*, p. 1148; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 172. In
senso contrario FLORIAN, *Il delitto di usura. Nota economico-giuridica*, in *Giur. It.*, 1935,
IV, 94-96, aveva sostenuto che il bene protetto dalla fattispecie di usura fosse l'economia
pubblica e, più in particolare, l'ordinamento del credito. Anche NAVAZIO, *Usura*, cit., p. 39
ritiene che la funzione della norma introdotta dalla codificazione del 1930 sull'usura si spe-
cifica con l'ampliarsi degli interessi dalla stessa tutelati, così i titolari dell'interesse giuridi-
co protetto risultano essere l'usurato, quale titolare del patrimonio aggredito dalla condotta
dell'agente e del libero esercizio dell'autonomia contrattuale, lo Stato, che ha interesse al
regolare ed utile esercizio del credito. L'A. accoglie dunque la tesi secondo cui l'usura è un
reato plurioffensivo. Inoltre, dopo aver detto che l'elemento negoziale sembra idoneo a qua-
lificare la fattispecie come reato di danno, precisa che fin dal momento della sola promes-
sa degli interessi illeciti, nonché la prevalenza degli elementi relativi alla disciplina della
condotta paiono assegnare rilievo alla violazione della norma prevalentemente considerata
sotto l'aspetto della disubbidienza al comando, che come lesione dell'interesse.

⁽⁴⁵⁾ Sulle diverse concezioni enunciate in tema di equivalenza tra le prestazioni si ve-
da la nota 186 del precedente capitolo

1831 c.c. del 1865, con l'entrata in vigore dell'art. 644 c.p., subì una ul-
teriore limitazione, dato che erano già in atto ad opera della giurispru-
denza partenopea, le consolidate statuizioni di illiceità civile *ex se* del
contratto usurario ⁽⁴⁶⁾.

Anche quella giurisprudenza e quella dottrina, che prima dell'intro-
duzione dell'art. 644 c.p. non considerava illecito il contratto usurario,
mutò orientamento.

In alcune decisioni si statuì che: «dato il sistema del nostro diritto
che sancisce il principio della liberalità della misura dell'interesse con-
venzionale (salvo i limiti indicati negli artt. 1831 e 1832 c.c.), la sem-
plice elevatezza dell'interesse convenzionale non vale a renderlo illecito
e usurario, quando non sia stato consentito in seguito a frode del cre-
ditore o approfittamento dello stato di necessità del debitore o altrimen-
ti per la sproporzionata eccessività con riguardo al valore di mercato del
danaro» ⁽⁴⁷⁾.

Il contratto usurario, dunque, fu considerato illecito e, quindi, nullo
non per la semplice elevatezza degli interessi convenzionali, bensì per la
loro sproporzionata eccessività rispetto al valore di mercato del danaro.

In altre sentenze, però, si è statuito che «in tema di interessi usura-
ri, ricorre la nullità prevista dall'art. 1119 c.c. solo quando sia data la
prova che il creditore abbia scientemente approfittato dello stato di bi-
sogno del debitore in modo che ricorrano nella specie gli estremi ogget-
tivi e soggettivi del reato di usura previsto dall'art. 644 c.p.; altrimenti
rimane in vigore il principio della libera contrattazione nella valutazione
dei corrispettivi con la sola sanzione dell'art. 1831 c.c. per il quale l'in-
teresse eccedente la misura legale deve risultare da convenzione scritta,
in mancanza della quale nulla è dovuto a tal titolo» ⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁶⁾ Come si è visto, infatti, la giurisprudenza di merito del Tribunale di Napoli, ave-
va già prima dell'entrata in vigore dell'art. 644 c.p. posto dei limiti all'arbitrio nella deter-
minazione degli interessi di cui all'art. 1831 c.c.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. Cass., 9 giugno 1936, n. 2007, in *Rep. Foro it.*, 1936, v. *Interessi*, n. 16.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. Cass., 17 luglio 1940, n. 2424, in *Rep. Foro it.*, v. *Interessi*, n. 3; Cass., 5
maggio 1937, n. 1409, in *Rep. Foro it.*, 1937, v. *Usura*, n. 12, secondo cui, in tema di inte-
ressi usurari ricorre la nullità prevista dall'art. 1119 c.c., quando sia data la prova che il cre-
ditore abbia approfittato dello stato di bisogno del debitore, ai sensi dell'art. 644 c.p.; Cass.,
12 dicembre 1935, n. 3636, in *Rep. Foro it.*, 1935, v. *Interessi*, n. 21; Cass., 19 gennaio
1940, in *Riv. Pen.*, 1940, p. 999 ss., con nota di SCARDIA, *In tema di usura e di nullità di*

In base a questo orientamento, quindi, solo in presenza del reato d'usura di cui all'art. 644 c.p., il relativo contratto usurario veniva dichiarato nullo per illiceità della causa ⁽⁴⁹⁾, in quanto contrario alla pre-

patti usurari; Cass., 9 febbraio 1940, n. 458, in *Rep. Foro it.*, 1940, v. obbl. e contr., n. 365 (nullità del rapporto novativo); Cass., 4 dicembre 1940, n. 3008, in *Rep. Foro it.*, 1940, v. *Interessi*, n. 4; Trib. Roma, 21 ottobre 1932, in *Rep. Foro it.*, 1933, v. *Usura*, n. 10; Cass. Regno, 5 febbraio 1934, in *Foro it.*, 1934, I, c. 471 ss.; Trib. Torino, 10 gennaio 1935, in *Rep. Foro it.*, 1935, v. *Usura*, n. 10; App. Bologna, 10 maggio 1935, in *Rep. Foro it.*, 1935, v. *Interessi*, n. 25: «elemento essenziale dell'interesse usurario, come tale represso dalla legge penale, è, insieme con la misura eccessiva del tasso, la circostanza che il creditore abbia profittato dello stato di bisogno dell'altro contraente; la determinazione della misura dell'interesse rimane, dunque, libera; solo è vietato l'abuso costituito dalla speculazione esosa sopra uno stato di necessità»; App. Catanzaro, 1 giugno 1937, in *Rep. Foro it.*, 1937, v. *Usura*, n. 8; App. Catanzaro, 22 giugno 1937, in *Rep. Foro it.*, 1938, v. *Obbl. e contr.*, n. 512 (nullità della novazione di un rapporto usurario); App. Milano, 9 luglio 1937, in *Rep. Foro it.*, 1937, v. *Usura*, n. 5; *Foro lomb.*, 1937, I, c. 327 ss., con nota MESSINA, *Usura e negozio usurario*: «la repressione dell'usura, a norma dell'art. 644 c.p. è stata determinata dalla tutela dell'interesse privato, mentre quella dell'interesse pubblico ne costituisce soltanto lo scopo mediato; conseguentemente, deve ritenersi nullo per illiceità della causa un negozio (nella specie, compravendita) nel quale si riscontrino gli estremi dell'usura, e cioè il profitto dell'altrui stato di bisogno per conseguire un esorbitante arricchimento, anche se nella specie abbia apportato un vantaggio all'economia nazionale e, quindi, all'interesse pubblico»; App. Milano, 22 marzo 1938, in *Rep. Foro it.*, 1938, v. *Usura*, n. 6; App. Milano, 7 luglio 1939, in *Rep. Foro it.*, 1942, v. *Obbl. e contr.*, n. 173; App. Bari, 5 novembre 1934, in *Rep. Foro it.*, 1935, v. *Usura*, n. 21-22; Trib. Milano, 12 febbraio 1937, in *Rep. Foro it.*, 1937, v. *Usura*, n. 6; *Foro it.*, 1937, I, c. 560 ss., con nota MONTEL, che parla però di illiceità dell'oggetto.

⁽⁴⁹⁾ MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, cit., p. 434, nel sintetizzare le predette decisioni, sottolinea che per accertare la nullità del contratto, occorre quindi il preventivo vaglio del giudice penale, il quale stabiliva quando un contratto alterato sotto il profilo sinallagmatico era, in senso penalistico, usurario. In mancanza di una condanna penale per usura il contratto era lecito, non potendo venire in rilievo in via autonoma, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti penalistici della fattispecie usuraria, lo squilibrio tra le reciproche prestazioni. Da ciò MERUZZI deduce che «l'iter logico delineato sancisce di fatto la supremazia del momento penale sul civile, impedendo, in materia di usura, lo sviluppo di un sistema di sanzioni civili autonome rispetto alla tutela penale. Sistema coerente all'impostazione ideologica del c.c. del 1865 ed in linea con il tenore letterale delle disposizioni in esso contenute, ma superato, come si vedrà, dal c.c. del 1942». La verità è che ai sensi dell'art. 3 del c.p.p. del 1930 il giudice civile era tenuto a sospendere il giudizio in corso e a rimettere gli atti alla Procura della Repubblica, tutte le volte in cui appariva un fatto di reato perseguibile d'ufficio. E poiché l'accertamento della nullità del contratto presupponeva (secondo questo orientamento giurisprudenziale) l'esistenza del reato di usura di cui all'art. 644 c.p., il giudice avrebbe dovuto attenersi all'art. 3 del c.p.p. Aderiscono, tra

detta norma imperativa. Risultava pertanto evidente come la sanzione civilistica fosse destinata a rimanere indissolubilmente legata all'accertata ricorrenza di tutti gli elementi su cui l'art. 644 c.p. fondava l'incriminazione ⁽⁵⁰⁾.

Altra parte della giurisprudenza, in coerenza con il precedente orientamento del Tribunale di Napoli, continuò a qualificare il contratto usurario illecito *ex se* e, quindi, nullo, indipendentemente dalla sussistenza del correlativo reato.

Si statuì infatti che il contratto usurario stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 644 c.p., era da considerarsi comunque nullo per illiceità della causa ⁽⁵¹⁾.

gli altri, alla tesi della nullità del contratto usurario per illiceità, ROSSO, *Note sul reato di usura*, in *Foro it.*, 1937, II, c. 230 ss.; PUGLIESE, *Usura e lesione*, in *Riv. Dir. comm.*, 1934, I, 277; MESSINA, *Usura e negozio usurario*, in *Scritti giuridici*, V, Milano, 1948, p. 148-149; SCARDIA, *In tema di usura e di nullità di patti usurari*, in *Riv. Pen.*, 1940, p. 1007; ASCOLI, *Illiceità dell'usura*, in *Riv. Dir. civ.*, 1932, p. 89 ss e p. 91; VANASCO, *Le convenzioni usurarie di fronte al codice penale*, in *Nuovo dir.*, 1933, p. 287 ss. e p. 293; DEGNI, *Riflessioni civilistiche del nuovo codice penale*, in *Riv. Dir. comm.*, 1932, I, p. 1 ss.; TRABUCCHI, *Il dolo nella teoria dei vizi del volere*, Padova, 1937, p. 47; CORTESANI, *L'usura come illecito civile e come illecito penale*, in *Giust. Pen.*, 1934, II, c. 421 ss. Secondo BATTISTONI, *Usura e lesione*, Alessandria, 1933, p. 141, in questo caso ci sarebbe una nullità relativa del contratto usurario illecito, che può essere fatta valere solo dal soggetto passivo con il risultato pratico che il contratto non potrà dirsi nullo *ipso iure*, ma solo a seguito dell'azione esercitata dalla vittima che è immune da illiceità. In senso contrario MESSINEO, *Dottrine generali del contratto*, II, Milano, 1947, p. 275, ritiene che l'art. 644 c.p. commini una pena per l'usura e non anche la nullità civile dell'usura.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. Cass., 16 maggio 1940, n. 1572, in *Foro it.*, 1941, I, 457. Per i riflessi civilistici, in chiave di nullità per illiceità della causa, della sanzione penalistica dell'usura, v. l'unanime dottrina richiamata da DE CUPIS, *La distinzione tra usura e lesione nel codice civile vigente*, in *Teoria e pratica del diritto civile*, Milano, 1967, 401.

⁽⁵¹⁾ App. Milano, 28 novembre 1930, in *Rep. Foro it.*, 1931, v. *Mutuo*, n. 16; *Riv. dir. civ.* 1932, p. 89, con nota ASCOLI, *Illiceità dell'usura*, cit., p. 93, emanata in prossimità dell'entrata in vigore del nuovo Codice; App. Milano, 26 aprile 1932, cit.; App. Napoli, 23 novembre 1932, in *Rep. Foro it.*, 1933, v. *Interessi*, n. 12; App. Torino, 16 maggio 1933, in *Rep. Foro it.*, 1933, v. *Interessi*, n. 13; *Foro it.*, 1933, I, c. 1702 ss., con nota di MONTEL; *Giust. pen.*, 1934, II, c. 421 ss., con nota di CORTESANI, *L'usura come illecito civile e come illecito penale*, cit.: «l'obbligazione di pagare interessi usurari è priva di efficacia giuridica perché deve considerarsi fondata su causa illecita, anche se anteriore all'andata in vigore del nuovo codice penale»; App. Bari, 26 febbraio 1934, in *Rep. Foro it.*, 1934, v. *Interessi*, n. 21: «la stipulazione di interessi usurari, nella specie nella ragione quasi del quaranta per cento, anche prima della promulgazione del vig. c.p. era nulla per illiceità, come che contraria al-

In base a tale orientamento si dichiararono nulli anche tutti quei contratti che, a rigore, non avrebbero potuto configurare il reato d'usura. Infatti, la qualificazione dell'usura quale reato istantaneo con effetti permanenti impediva, in virtù del principio di irretroattività della norma penale, di sanzionare quelle condotte in cui la pattuizione degli interessi usurari, e quindi il momento consumativo della fattispecie criminosa, si era verificata prima dell'emanazione del codice penale del 1930, ma in cui l'esazione dell'interesse usurario aveva avuto luogo dopo l'entrata in vigore della norma penale⁽⁵²⁾.

In questo caso, se fosse stato accolto il diverso orientamento giurisprudenziale, l'impossibilità di applicare la sanzione penale all'usurario, avrebbe comportato, in considerazione della corrispondenza biunivoca tra reato di usura e nullità civilistica del contratto, l'impossibilità di sanzione civilmente l'obbligazione assunta dalla vittima, la quale sarebbe rimasta contrattualmente vincolata⁽⁵³⁾.

Quest'ultimo orientamento che ha origine dai precedenti della giurisprudenza della Corte partenopea, ha il pregio di sganciare e rendere autonoma la sanzione civile dell'usura dalla tutela penale introdotta con l'art. 644 c.p.⁽⁵⁴⁾.

l'ordine pubblico e al buon costume». Da ultimo, Cass., 24 luglio 1947, n. 1171, in *Rep. Foro it.*, 1947, v. *Interessi*, n. 3: «anche prima del nuovo codice civile e vigente il codice penale del 1889, che non lo prevedeva come reato, sussisteva l'illiceità del negozio usurario».

⁽⁵²⁾ La problematica enunciata nel testo emerge nelle seguenti decisioni: Trib. Catania, 20 febbraio 1932, in *Rep. Foro it.*, 1932, v. *Usura*, n. 4, Trib. Napoli, 8 ottobre 1932, cit., n. 7; Trib. Roma, 21 ottobre 1932, cit., n. 9; App. Bari, 2 ottobre 1933, in *Rep. Foro it.*, v. *Usura*, n. 10; Cass., 27 febbraio 1935, cit.; Cass., 23 dicembre 1935, cit.; Cass., 25 marzo 1936, cit.; Cass., 21 maggio 1937, cit., n. 4, secondo cui «non è punibile la percezione d'interessi usurari dopo l'entrata in vigore del nuovo codice penale in base ad un contratto concluso anteriormente al 1° luglio 1931»; App. Bari, 13 marzo 1939, in *Rep. Foro it.*, 1939, v. *Usura*, n. 4. Unico precedente contrario Cass., 27 aprile 1934, in *Rep. Foro it.*, 1934, v. *Usura*, n. 9.

⁽⁵³⁾ Cfr. MERUZZI, *op. cit.*, p. 436, nota 40, secondo cui questo orientamento conforme ai precedenti della Corte partenopea sarebbe comprensibile data l'irrazionale diversità di trattamento che si sarebbe verificata.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. MERUZZI, *op. cit.*, p. 436, nota 41, il quale sottolinea che tale soluzione è stata criticata dalla prevalente dottrina (v. MONTEL, cit., c. 1702 s.; CORTESANI, *L'usura come illecito civile e come illecito penale*, cit., c. 422, in nota ad App. Torino, 16 maggio 1933, cit., nonché ASCOLI, *Illiceità dell'usura*, cit., p. 93, che ritiene errato desumere da un progetto di legge «un criterio d'interpretazione delle leggi vigenti, che i progetti sono destina-

In dottrina non si è mancato di rilevare⁽⁵⁵⁾ come la nozione di usura adottata in sede penale, soprattutto se intesa in senso estensivo (al di là, quindi, del suo pur tradizionale campo, rappresentato dal mutuo ad interessi)⁽⁵⁶⁾, attraverso i suoi riflessi civilistici abbia finito col determinare l'accostamento degli istituti dell'usura e della lesione⁽⁵⁷⁾, se non, addirittura, il tendenziale assorbimento nella disciplina dell'usura di quella della lesione⁽⁵⁸⁾, in una figura dagli ampi cantoni, alla cui delimitazione concorrevano un elemento oggettivo, rappresentato dallo squilibrio tra le prestazioni oggetto del contratto, ed uno soggettivo, consistente nell'appropriamento di una parte dello stato di bisogno dell'altra.

3. Il contratto usurario nel nuovo codice civile

Tra le diverse norme del codice civile del 1942, finalizzate a reprimere specifiche ipotesi di pattuizioni usurarie⁽⁵⁹⁾, due sono fondamentalmente le disposizioni generali dirette a sanzionare civilmente il contratto usurario.

La prima è costituita dall'art. 1815, comma 2°, c.c., il quale prevedeva che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli in-

ti a modificare»; di opinione ovviamente opposta DEGNI, *Una pretesa limitazione di prova per i contratti usurari*, cit., p. 678), la quale, allo scopo di salvaguardare in massimo grado il principio dell'autonomia contrattuale ed il suo corollario dell'equivalenza soggettiva delle prestazioni, rimase fedele, anche a fronte dell'intervenuta modifica normativa, alla lettura tradizionale delle norme civilistiche. Occorre del resto rilevare che, anche in giurisprudenza, il tentativo di separare i risvolti civilistici della sanzione dalla norma penale rimase lettera morta con l'esaurirsi delle ipotesi collocate temporalmente a cavallo tra il vecchio ed il nuovo codice penale.

⁽⁵⁵⁾ Per i riferimenti si veda da ultimo QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, in *Foro it.*, 1995, V, p. 340.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. Cass., 20 novembre 1957, n. 4447, in *Giur. It.*, 1957, I, 1, 1338.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. MESSINA, *Usura e negozio usurario*, cit., p. 327; G.B. FERRI, *Interessi usurari e criterio di normalità*, in *Riv. Dir. comm.*, 1975, I, 274.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. DE CUPIS, *La distinzione tra usura e lesione del codice civile vigente*, in *Teoria e pratica del diritto civile*, Milano, 1967, p. 402 s.; e in *Dir. fall.*, 1946, I, p. 82.

⁽⁵⁹⁾ Si tratta degli artt. 1283 c.c., 1284, comma 3°, c.c.; 1384 c.c.; 1526, comma 2°, c.c.; 1500, comma 2°, c.c. Si veda da ultimo QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, cit., p. 340; MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, cit., p. 441.

teressi sono dovuti solo nella misura legale»; la seconda è rappresentata dall'art. 1448 c.c., il quale dispone che «se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto»⁽⁶⁰⁾.

Il nuovo codice civile, dunque, da un lato, invalidava gli interessi usurari e sostituiva alla tradizionale nullità assoluta comminata ai contratti usurari, la nullità parziale, con sostituzione automatica di clausole, ossia la riduzione degli interessi al tasso legale, in funzione di un diverso bilanciamento degli interessi in gioco, specie quello del mutuatario a non subire l'immediata restituzione della somma presa a mutuo⁽⁶¹⁾ e, dall'altro, prevedeva, in via più generale, e comunque per tutti gli altri contratti ai quali non si sarebbe potuto applicare l'art. 1815, comma 2°, c.c., un rimedio contro qualunque forma di usura, anche quella reale immobiliare, non coperta dalla sanzione penale di cui all'art. 644 c.p.⁽⁶²⁾.

⁽⁶⁰⁾ I successivi commi dell'art. 1448 c.c. proseguono dicendo che la lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta (comma 3°). Non possono essere rescisi per causa di lesione i contratti aleatori (comma 4°). Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione (comma 5°).

⁽⁶¹⁾ La Relazione al codice civile, n. 735, precisava che la *ratio* della norma fosse specificamente quella di colpire il mutuante impedendogli di godere del vantaggio usurario che si era fatto promettere dal mutuatario, il quale, se si fosse dichiarato nullo il contratto, sarebbe rimasto obbligato all'immediata restituzione del capitale ricevuto. Giova sin d'ora precisare che l'art. 1815, comma 2°, c.c., si applica a tutti i contratti di finanziamento affini al mutuo e, comunque, a qualsiasi convenzione di interessi: cfr. MESSINEO, *Dottrine generali del contratto*, Milano, 1952, p. 276; DE CUPIS, *La distinzione fra usura e lesione nel codice civile vigente*, in *Dir. fall.*, 1946, I, p. 82; SIMONETTO, *I contratti di credito*, Padova, 1954, 278; QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Tratt. Dir. priv.* diretto da RESCIGNO, Torino, 1984, 563; STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, Padova, 1947, p. 219, nota 2; ALB. CANDIAN, *Contributo alla dottrina dell'usura e della lesione nel diritto positivo italiano*, Milano, 1946, p. 55.

⁽⁶²⁾ Dalla Relazione al codice civile, n. 658, si ricava che la rescissione per lesione di cui all'art. 1448 c.c. è stata espressamente costruita tenendo presente la disciplina penalistica dell'usura, e che fondamentalmente la rescissione nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto costituire il rimedio civilistico dell'usura. Si legge: al codice penale quello civile si ricollega fino al punto di lasciar presumere che si sia voluto dare una precisazione

La nuova disciplina civile dell'usura appariva dal punto di vista sanzionatorio, autosufficiente e potenzialmente più ampia di quella prevista in sede penale.

L'art. 1815, comma 2°, c.c., infatti, in base al suo tenore letterale, sanzionava con la invalidità la clausola degli interessi usurari, e cioè semplicemente quegli interessi sproporzionati rispetto alla somma di danaro, a prescindere dagli ulteriori requisiti (approfittamento dell'altrui stato di bisogno) richiesti dall'art. 644 c.p., e in via autonoma.

La norma dell'art. 1448 c.c., invece, colpiva anche l'usura reale immobiliare non prevista dalla predetta norma penale, ma fondamentalmente, alle stesse condizioni di cui all'art. 644 c.p.

In altri termini, l'art. 1815, comma 2°, c.c., sanzionava l'usura semplice, con il sistema c.d. nuovo⁽⁶³⁾, mentre l'art. 1448 c.c. era deputato a sanzionare civilmente l'usura fraudolenta, anche reale, con un sistema simile a quello c.d. vecchio⁽⁶⁴⁾.

Sorgeva dunque un arduo problema di coordinamento tra le predette due nuove norme degli artt. 1815, comma 2°, c.c. e 1448 c.c., e la originaria autonoma rilevanza civile dell'art. 644 c.p. che, in base al tradizionale ed univoco orientamento giurisprudenziale e dottrinale, se violato, avrebbe comportato la nullità del contratto usurario per illiceità della causa o, comunque, per contrasto con la norma imperativa penale.

In dottrina si è preliminarmente sostenuto che, a seguito dell'intervento del legislatore civile in materia di usura, non sarebbe stato più ammissibile un riflesso civilistico dell'art. 644 c.p.⁽⁶⁵⁾.

dei presupposti civilistici della sanzione comminata nell'art. 644 (...). È questa anzi la portata prevalente dell'azione generale di lesione introdotta con l'art. 1448, in quanto saranno rari i casi (permuta di immobile, contratti con reciproco scambio di prestazioni di fare) in cui l'azione stessa potrà operare al di fuori dell'ambito della norma penale. La norma penale considera il contratto usurario con esclusivo riferimento al tempo in cui è stato posto in essere; la norma civile invece concerne gli effetti di quel contratto nel momento in cui l'azione è proposta, e non esclude che il reato, già commesso, possa essere perseguito.

⁽⁶³⁾ Si veda il paragrafo 11 del capitolo primo.

⁽⁶⁴⁾ Si veda il paragrafo 11 del capitolo primo. Solo lo squilibrio *ultra dimidium* comportava la rescissione del contratto.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. DE CUPIS, *La disciplina tra usura e lesione nel codice civile vigente*, in *Dir. fall.*, 1946, I, p. 81; ID., *Usura e approfittamento dello stato di bisogno*, in *Riv. Dir. civ.*, 1961, I, 504, secondo cui è logico ritenere che il legislatore, accingendosi a disciplinare ci-

La nullità testuale di cui all'art. 1815, comma 2°, c.c. avrebbe escluso il ricorso all'art. 644 c.p. Se infatti si fosse ricorso alla predetta norma penale, l'art. 1815, comma 2°, c.c. sarebbe rimasto privo di autonomo valore normativo, in quanto si sarebbe limitato a confermare una sanzione di nullità che deriverebbe già in ogni caso dalla violazione della norma penale. In base a questa interpretazione, l'art. 1815, comma 2°, c.c., avrebbe dunque la funzione di ampliare l'ambito di applicazione della sanzione della nullità, rispetto a quella che già deriverebbe dalla violazione dell'art. 644 c.p. Ed infatti si è ritenuto che per aversi interessi usurari ai sensi dell'art. 1815, comma 2°, c.c., sarebbe sufficiente il requisito obiettivo della elevatissima sproporzionata ed ingiustificata del tasso di interessi⁽⁶⁶⁾. Carraro aveva al riguardo rilevato che l'art. 1815 c.c., non facendo riferimento allo stato di bisogno della controparte, contemplava una fattispecie diversa da quella prevista dall'art. 644 c.p.⁽⁶⁷⁾.

vilmente l'usura, abbia inteso esaurire gli elementi di tale disciplina; il non aver riprodotto un elemento della disciplina penale può considerarsi segno della volontà di non tenerne conto per la disciplina civile.

⁽⁶⁶⁾ Questa è la tesi oggettivistica che considera il divieto civilistico di cui all'art. 1815, comma 2°, c.c., quale autonomo rimedio svincolato dalla circostanza che chi concede il credito imponga interessi eccessivi profittando consapevolmente dello stato di bisogno dell'altra parte, e funzionante solo in base all'oggettivo squilibrio del contratto in conseguenza della misura eccessiva degli interessi (cfr. DE CUPIS, *La distinzione tra usura e lesione nel codice civile vigente*, in *Dir. fall.*, 1946, I, p. 77 ss.; ID., *Usura e approfittamento dello stato di bisogno*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, I, p. 504 ss.; FRAGALI, *Del mutuo*, in *Commentario del cod. civ.*, diretto da Scialoja e Branca, cit., 1966, artt. 1813-1822, p. 368; GIAMPICCOLO, *Comodato e mutuo*, in *Tratt. dir. civ.* diretto da Grosso e Santoro Passarelli, Milano, 1972, p. 89 ss.; G.B. FERRI, *Interessi usurari e criterio di normalità*, in *Riv. dir. comm.*, 1975, I, p. 273 ss. e p. 285; SCHERILLO, *In tema di usura e lesione*, in *Giur. it.*, 1948, I, 1, c. 52 ss; IANNUZZI, *In tema di interessi usurari*, in *Giust. pen.*, 1953, II, 352; CARRARO, *Il negozio in frode alla legge*, Padova, 1943, p. 217; MARINI, *Ingiustizia dello scambio e lesione contrattuale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 272 ss.; VILLA, *Contratto e violazione di norme imperative*, Milano, 1993, p. 152-153; QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da Rescigno, IX, Torino, 1984, p. 562; ID., *Profili civilistici dell'usura*, in *Foro it.*, 1995, V, c. 341; ID., *Indicizzazione, interessi e usura*, in *Rass. dir. civ.*, 1982, p. 508 ss.; INZITARI, *La moneta*, cit., p. 275; SINESIO, *Il credito al consumo (problemi e prospettive nella realtà italiana)*, in *Studi senesi*, 1980, p. 380 ss.; Trib. Torino, 6 settembre 1950, in *Giur. comp. cass. civ.*, 1950, 719; Trib. Benevento, 21 dicembre 1954, in *Dir. giur.*, 1955, 264; App. Caltanissetta, 6 luglio 1957, in *Giust. Civ. mass. App.*, 1957, 250.

⁽⁶⁷⁾ CARRARO, *Il negozio in fede alla legge*, cit., p. 217.

De Cupis sottolineò che per l'usura di cui all'art. 1815, comma 2°, c.c. non era richiesto l'approfittamento dello stato di bisogno⁽⁶⁸⁾.

Fragali esclude anch'egli che, per l'applicazione dell'art. 1815, comma 2°, c.c., fosse richiesto l'abuso dello stato di bisogno: «tanto più che il cod. civ. all'art. 1448 richiama espressamente il presupposto di abuso dello stato di bisogno, cosicché vi si sarebbe certamente riferito se avesse inteso di esigerlo per l'ipotesi del 2° comma dell'articolo in esame (...)»⁽⁶⁹⁾.

Scherillo, a sua volta, dopo aver escluso il riflesso civilistico dell'art. 644 c.p., precisava: «(...) l'art. 1815 non richiede, per la nullità e conversione della clausola portante interessi usurari, il concorso del consapevole approfittamento dello stato di bisogno altrui, ma basta l'esistenza di interessi che la coscienza sociale ritenga usurari. Onde l'ambito di tale norma è più lato di quello dell'art. 644 c.p., e perciò sono ipotizzabili (sebbene, lo ammettiamo, difficilmente verificabili) casi in cui la clausola relativa agli interessi sia nulla ancorché il fatto non costituisca reato per difetto dei requisiti subiettivi posti dall'art. 644 c.p.». L'approfittamento consapevole dello stato di bisogno altrui costituisce «un atto illecito concomitante alla conclusione del negozio, che è elevato a illecito penale e quindi produrrà le conseguenze proprie dell'illecito penale, e in più potrà produrre – come ogni illecito penale (art. 185 c.p.) – l'obbligo al risarcimento dei danni. Ma le conseguenze in ordine alla validità del negozio (...) sono pienamente indipendenti dall'art. 644 codice penale»⁽⁷⁰⁾.

Iannuzzi ribadiva l'opinione di De Cupis, circa l'impossibilità di trarre un riflesso civilistico dall'art. 644 c.p.: «non v'è più motivo (...) di ricercare il fondamento della illiceità della clausola con la quale le parti convengono un tasso d'interessi usurari, dalla norma del codice penale, quando il codice civile contiene una precisa disposizione al riguardo»⁽⁷¹⁾. Di conseguenza, egli ritiene che l'illiceità della clausola

⁽⁶⁸⁾ DE CUPIS, *La distinzione tra usura e lesione nel codice civile vigente*, cit., p. 80; ID., *Usura e approfittamento dello stato di bisogno*, cit., p. 504, ed ivi la rassegna delle diverse tesi.

⁽⁶⁹⁾ FRAGALI, *Del mutuo*, cit., p. 368.

⁽⁷⁰⁾ SCHERILLO, *In tema di usura e lesione*, cit., p. 53, 55.

⁽⁷¹⁾ IANNUZZI, *In tema di interessi usurari*, cit., p. 352.

usuraria non sia data dall'abuso dello stato di bisogno del mutuatario (come è richiesto dall'art. 644 c.p.): l'art. 1815 c.c. non richiede tale elemento soggettivo, ma reprime il tasso elevato di interessi solo in base ad una valutazione oggettiva. L'abuso dello stato di bisogno, per l'allarme sociale che suscita, e per la pericolosità del soggetto, che palesa, integra la fattispecie penale e soltanto essa. «Non si nega, per verità, che difficilmente può accadere che il mutuo usurario sia contratto fuori dalla situazione ipotizzata dal legislatore penale (...) ciò non esclude, però, che la fattispecie normativa dell'art. 1815, comma secondo, sia diversa da quella prevista nell'art. 644 c.p., in quanto l'interesse usurario represso civilmente è caratterizzato soltanto da una circostanza obbiettiva, cioè da un tasso riprovato dalla coscienza sociale, perché iniquo, mentre invece l'illecito penale richiede la concorrenza di un *plus*, determinato dallo scopo di voler approfittare di uno stato di bisogno. Pertanto, se anche in pratica difficilmente accade che la stipulazione della clausola usuraria avvenga fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 644 c.p., tuttavia dal lato strutturale e concettuale le ipotesi restano nettamente distinte» (72).

Ferri sosteneva che: «il criterio per valutare se un determinato interesse possa, o meno, qualificarsi usurario non potrà che essere oggettivo. Verificabile cioè, rispetto al singolo caso concreto, alla stregua della valutazione dell'intera operazione economica cui il prestito ad interessi inerisca» (73).

Marini sottolineava che: «il fondamento della disciplina di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c. è nella contrarietà ad una norma imperativa, non l'art. 644 c.p., ma lo stesso art. 1815 laddove vieta interessi usurari» (74).

Villa affermava espressamente che la norma dell'art. 1815, comma 2°, c.c. «proibisce direttamente gli interessi sproporzionati» (75).

Quadri ribadiva che «proprio l'art. 1815, 2° comma, c.c. dimostra un'evidente volontà di rendere del tutto autonoma, in vista del trattamento giuridico dell'eccessività degli interessi, la materia del mutuo da

(72) IANNUZZI, *op. cit.*, p. 353-354.

(73) FERRI, *Interessi usurari e criterio di normalità*, cit., p. 291.

(74) MARINI, *Ingiustizia dello scambio e lesione contrattuale*, cit., p. 284.

(75) VILLA, *Contratto e violazione di norme imperative*, cit., p. 154.

quella cui si riferisce l'azione di rescissione, disciplinata dall'art. 1448 c.c.» (76).

Inzitari, ai fini dell'art. 1815, comma 2°, c.c. parla di interessi esorbitanti rispetto a quelli solitamente praticati dal mercato (77).

Secondo l'opinione prevalente, fondata sulla concezione unitaria dell'usura, l'art. 1815, comma 2°, c.c., faceva implicito rinvio alla fattispecie del delitto di usura previsto dall'art. 644 c.p., e pertanto solo in presenza del reato e, dunque, non solo di un tasso di interessi troppo elevato, ma anche del requisito soggettivo dell'approfittamento dello stato di bisogno, poteva essere dichiarata nulla la clausola relativa agli interessi usurari (78).

La tesi che dava rilievo al solo elemento oggettivo, sembrò in contrasto con la nostra disciplina generale dei contratti a prestazioni corrispettive (79).

Ascarelli osservò che una concezione «oggettiva» dell'interesse usurario si sarebbe riportata alla premessa di un «giusto interesse», premessa inconciliabile col nostro sistema. Pertanto, il secondo comma dell'art. 1815 c.c. si sarebbe dovuto interpretare in relazione alla norma penale (80).

(76) QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, cit., p. 344.

(77) INZITARI, *La moneta*, cit., p. 276 s.

(78) Cfr. ASCARELLI, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario del codice civile diretto da Scialoja e Branca*, libro quarto, *Delle obbligazioni (artt. 1277-1284)*, Bologna-Roma, 1959, p. 591; MARINETTI, *Interessi (diritto civile)*, in *NN. Dig. It.*, VIII, 1962, 863 e 866; VENDITTI, *Della nullità della clausola contenente stipulazione d'interessi usurari*, in *Giust. Civ.*, 1955, I, 642; NAPOLETANO-BARBIERI-NOVITÀ, *I contratti reali*, Torino, 1965, 86 ss.; GRASSANI, *Mutuo (Diritto civile)*, in *NN. Dig. It.*, X, 1964, p. 1053; PRANZETTI, *L'usura nel diritto civile e penale*, in *Dir. econ.*, 1956, 97, ed ivi ampie citazioni giurisprudenziali; Cass., 19 giugno 1957, n. 2346, *Mass. Foro it.*, 1957; Trib. Genova, 12 gennaio 1957, in *Temi gen.*, 1956, 433; Trib. Roma, 4 gennaio 1957, in *Temi rom.*, 1957, 95; App. Roma, 16 settembre 1958, in *Giust. Civ. mass. App.*, 1958, 1246; App. Brescia, 10 febbraio 1965, in *Corti Br.V.*, 1965, 541; Cass., 16 maggio 1967, n. 1022, in *Foro pad.*, 1967, I, 553.

(79) Cfr. MELITO, *Considerazioni sulla disciplina privatistica dei negozi usurari*, in *Giur. Compl. Cass. Civ.*, 1953, VI, 792; ASCARELLI, *op. cit.*, p. 591, nota 1; LIBERTINI, voce *Interessi*, in *Enc. del dir.*, XXII, 1972, p. 130.

(80) ASCARELLI, *op. cit.*, p. 591, nota 1; DE CUPIS, *Usura e approfittamento dello stato di bisogno*, cit., p. 506, obietta all'Ascarelli che l'eccessività dell'interesse è contraria, per se stessa, a quella coscienza etica che ispira il nostro sistema di diritto privato; e che appare azzardato parificare la semplicissima fattispecie contemplata dall'art. 1815, comma 2°.

Secondo Carresi l'approfittamento dello stato di bisogno costituiva requisito dell'usura agli effetti dell'art. 1815, comma 2°, c.c. ⁽⁸¹⁾.

Simonetto ha ritenuto che l'approfittamento dello stato di bisogno è intimamente connesso con il concetto di usura, e che questo concetto non può che essere il medesimo in materia civile e in materia penale, non essendoci alcun motivo per scindere l'unità dell'ordinamento, dividendolo in compartimenti stagni ⁽⁸²⁾.

La dottrina che vedeva l'usura civile distinta dall'usura penale, riteneva che l'art. 1815, comma 2°, c.c., dovesse essere comunque collegato all'art. 1448 c.c. che richiedeva il requisito soggettivo dell'approfittamento dello stato di bisogno ⁽⁸³⁾.

Al riguardo Simonetto affermò che il diritto civile aveva unificato i concetti dell'usura e della lesione e che pertanto l'approfittamento dello stato di bisogno richiesto dall'art. 1448, avrebbe dovuto valere anche per la fattispecie di cui all'art. 1815, comma 2°, c.c. ⁽⁸⁴⁾.

c.c. («se sono convenuti interessi usurari ...») a quella ben più complessa contemplata dall'art. 644 c.p. («chiunque, ... approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari ...»).

⁽⁸¹⁾ CARRESI, *Il comodato, il mutuo*, in *Tratt. Di diritto civile* diretto da Vassalli, Torino, 1957, p. 127; ID., *Fideiussione retributiva e negozio usurario*, in *Riv. Trim. dir. e proc. Civ.*, 1951, p. 863 ss. Per una critica a questa tesi si v. DE CUPIS, *Usura e approfittamento dello stato di bisogno*, cit., p. 506.

⁽⁸²⁾ SIMONETTO, *I contratti di credito*, Padova, 1953, p. 271-272. DE CUPIS, *Usura e approfittamento dello stato di bisogno*, cit., p. 506, ha replicato esser logico che, nell'esercizio dello speciale magistero punitivo, l'ordinamento giuridico esiga, per reprimere l'usura, qualcosa di più, consistente proprio nell'elemento subiettivo dell'approfittamento dello stato di bisogno; mentre, quando si tratta di prendere posizione di fronte all'usura nell'ambito civilistico, quel che conta, ed è sufficiente, è la suddetta obiettiva immoralità dell'immoderata speculazione sul denaro, o sulle altre cose fungibili mutate.

⁽⁸³⁾ Cfr. CARRESI *Fideiussione retribuita e negozio usurario*, in *RTPC*, 1951, 863 ss.; ID., *Il comodato. Il mutuo*, in *Trattato di diritto civile* diretto da Vassalli, Torino, 1950, 113; MELITO, *Considerazioni sulla disciplina privatistica dei negozi usurari*, *GCCC*, 1953, VI, 771; SIMONETTO, *I contratti di credito*, Padova, 1954, 278; MIRABELLI, *La rescissione del contratto*, Napoli, 1951, 118, II ed., 1962, 123 ss.; LIBERTINI, voce *Interessi*, cit., 130.

⁽⁸⁴⁾ SIMONETTO, *op. cit.*, p. 278. In senso contrario: DE CUPIS, *La distinzione tra usura e lesione nel codice civile vigente*, cit.; ID., *Usura e approfittamento dello stato di bisogno*, cit., p. 507; MESSINEO, *Dottrina generale del contratto*, Milano, 1952, p. 465, i quali sostengono la distinzione tra usura e lesione; VENDITTI, *Della nullità della clausola contenente stipulazione d'interessi usurari*, in *Giust. Civ.*, 1955, p. 642 ss.

In concreto quest'ultima tesi sarebbe differenziata da quella prevalente (che collegata l'art. 1815, comma 2°, c.c. all'art. 644 c.p.), solo se il requisito dell'approfittamento ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., fosse stato inteso in modo più rigoroso di quello richiesto dall'art. 1448 c.c. ⁽⁸⁵⁾.

Queste tre contrapposte tesi trovarono riscontro in giurisprudenza.

Alcune decisioni di merito hanno infatti da un lato accolto l'opinione di coloro che ritenevano sufficiente ai fini della *declaratoria* di nullità di cui all'art. 1815, comma 2°, c.c., l'oggettiva sproporzione degli interessi ⁽⁸⁶⁾ e, dall'altro, aderito alla tesi di coloro che ritenevano che l'art. 1815, comma 2°, c.c., operasse solo in presenza degli ulteriori requisiti dell'approfittamento dello stato di bisogno richiesti dall'art. 1448 c.c. ⁽⁸⁷⁾.

L'indirizzo giurisprudenziale predominante ha invece accolto la ter-

⁽⁸⁵⁾ Mentre la giurisprudenza, come si è visto nel paragrafo 1 del presente capitolo, interpretava in modo molto esteso il requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno di cui all'art. 644 c.p., in dottrina, per tutti, DISTASO, *I presupposti e il fondamento giuridico dell'azione generale di rescissione per lesione. La disciplina privatistica dei negozi usurari nel codice civile vigente. Poteri del giudice e offerta di reductio ad aequitatem*, in *Giur. Compl. Cass. Civ.*, 1949, p. 117 ss, si cercava di differenziare l'elemento soggettivo dell'azione di rescissione da quello del delitto di usura.

⁽⁸⁶⁾ Cfr. App. Aquila, 17 giugno 1953, in *Riv. Giur. Abruzz.*, 1953, p. 347 ss., la quale ha ritenuto che l'art. 1815 c.c. non richiede per la nullità e per la conversione della clausola recante interessi usurari, il concorso del consapevole approfittamento dell'altrui stato di bisogno: basta l'esistenza di interessi che la coscienza sociale ritenga usurari. Nella motivazione della stessa decisione si legge che l'ambito della norma in esame è manifestamente più lato rispetto all'art. 644 c.p. e che fra l'una e l'altra norma non esiste interdipendenza, potendo la clausola relativa agli interessi essere nulla ancorché il fatto non costituisce reato per difetto dei requisiti subiettivi contemplati dalla legge penale. In senso conforme cfr. Trib. Torino, 6 settembre 1950, in *Giur. Compl. Cort. Cost.*, 1950, III, p. 717, in motivazione; Trib. Benevento, 21 dicembre 1954, in *Dir. giur.*, 1955, 264; App. Caltanissetta, 6 luglio 1957, in *Giust. Civ. Mass., opp.*, 1957, 30.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. App. Napoli, 26 novembre 1954, in *Giust. Civ.*, 1955, p. 642, con nota critica di VENDITTI, secondo cui il cpv. dell'art. 1815 c.c., che commina la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti interessi usurari, non ha lo scopo di determinare in quali casi e sotto quali presupposti gli interessi si debbono considerare usurari, ma soltanto di stabilire le particolari conseguenze giuridiche di una tale pattuizione. Per la determinazione degli estremi e dei presupposti del carattere usurario degli interessi, occorre far ricorso all'azione generale di rescissione per lesione prevista dall'art. 1448 c.c., applicabile al mutuo oneroso per la sua natura di contratto a prestazioni corrispettive.

za opinione, che si basava su una nozione unitaria di usura, e che considerava usurari solo quegli interessi rispetto ai quali si sarebbero realizzati gli estremi dell'art. 644 c.p. ⁽⁸⁸⁾.

⁽⁸⁸⁾ Cfr. Cass., 28 giugno 1946, n. 772 e Cass., 15 marzo 1947, n. 389, in *Giur. it.*, 1948, I, 1, 49; App. Roma, 6 marzo 1952, in *Giust. pen.*, 1953, II, 351; Cass., 20 novembre 1957, in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 1338 ss.; Cass., 30 maggio 1953, n. 1638, in *Giust. civ.*, 1953, p. 1794, e in *Giur. it.*, 1954, I, 1, c. 472 ss., secondo cui ai fini di accertare la sussistenza dell'illiceità di un contratto che si assume inficiato da usura occorre far capo alla disciplina penalistica del reato di usura. Quindi in tanto può ritenersi l'illiceità di un contratto in quanto ricorra: a) un vantaggio usurario, conseguito o conseguibile; b) lo stato di bisogno di chi ha subito il negozio; c) il consapevole approfittamento tratto dall'altro contraente. L'usura non si concreta solo negli interessi né può considerarsi usurario ogni interesse che ecceda il tasso legale; essa può concretarsi anche col farsi dare o promettere altri vantaggi diversi dagli interessi, che, ai fini della sussistenza della illiceità di un contratto, il giudice deve accertare in relazione allo stato di bisogno del mutuatario o alle diverse condizioni del contratto, per dedurre la sussistenza dell'altrui illecito profitto; Cass., 29 marzo 1950, n. 838, in *Rep. Giur. it.*, 1950, voce *Mutuo*, n. 6; Cass., 14 aprile 1953, n. 967, in *Giust. civ.*, 1953, p. 1221; App. Milano, 28 aprile 1961, in *Giur. it.*, 1963, I, 2, 267, secondo cui la nozione di usura è unica sia nella materia penale sia in quella civile. Perché ricorra la nullità della clausola che stabilisce interessi usurari è necessario, pertanto, che si sia approfittato dello stato di bisogno dell'obbligato; App. Milano, 29 febbraio 1960, in *Foro pad.*, 1960, I, 1018; App. Palermo, 29 dicembre 1958, *ivi*, 1959, I, 1136; Trib. Roma, 5 marzo 1960, in *Temi rom.*, 1960, 541; Cass., 6 aprile 1966, n. 926, in *Giur. it.*, 1967, I, 1, 696, secondo cui per stabilire l'illiceità di una convenzione di interessi usurari bisogna accertare la sussistenza dello stato di bisogno del mutuatario e dell'approfittamento da parte del mutuante. Cass., 15 luglio 1961, n. 1720, in *Riv. dir. comm.*, 1962, II, p. 201, con nota di FENGLI; Cass., 24 giugno 1966, n. 1615, in *Giur. it.*, 1967, I, 1, 810, secondo cui: «la nullità della clausola con cui sono stati convenuti interessi usurari e la riduzione di questi alla misura legale contenuta nell'art. 1815 c.c. richiama necessariamente la nozione penalistica di usura e presuppone, quindi, oltre ad un vantaggio esagerato per il creditore, anche lo stato di bisogno del debitore e il conseguente profitto trattone consapevolmente dall'altra parte contraente»; Cass., 16 maggio 1966, n. 1158, in *Rep. Foro it.*, 1966, v. *Mutuo*, n. 7; Cass., 8 settembre 1966, n. 2345, in *Rep. Foro it.*, 1966, v. *Mutuo*, n. 11: «La nullità del negozio per la pattuizione di interessi usurari può essere denunciata o rilevata di ufficio anche in sede di legittimità, purché nel giudizio di merito siano stati accertati tutti gli elementi che integrano gli estremi del reato di cui all'art. 644 c.p.»; Cass., 22 giugno 1968, n. 2104, in *Rep. Foro it.*, 1968, v. *Mutuo*, n. 12: «la illiceità della convenzione usuraria, ai sensi dell'art. 1815, 2° comma c.c., si verifica solo quando il patto di interessi superiori alla misura legale sia stipulato nelle condizioni richieste dall'art. 644 c.p., per la sussistenza del reato di usura»; Cass., 26 ottobre 1968, n. 3604, in *Rep. Foro it.*, 1979, v. *Mutuo*, n. 12; App. Napoli, 14 maggio 1970, in *Rep. Foro it.*, 1972, v. *Mutuo*, n. 7-8; *Dir. giur.*, 1970, p. 909ss., con nota di FIORE, *Illecito penale e illecito civile nella convenzione di interessi «usurari»*, cit.; Cass., 29 ottobre 1971, n. 3047, in *Rep. Foro it.*, 1972, v. *Mutuo*, n. 6; Cass., 12 giugno 1973, n. 1693, in *Rep. Foro*

La Cassazione, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice civile, era infatti compatta nell'esigere per l'usura di cui all'art. 1815, comma 2°, c.c., il requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno, così traendo dall'art. 644 c.p. un riflesso civilistico ⁽⁸⁹⁾.

L'art. 1815, comma 2°, c.c. aveva dunque lo scopo pratico di limi-

it., 1973, v. *Mutuo*, n. 6; *Foro it.*, i 1974, I, c. 476 ss., con nota di DI LALLA; Cass., 9 agosto 1973, n. 2330, in *Rep. Foro it.*, 1973, v. *Mutuo*, n. 4-5; Cass., 17 maggio 1974, n. 1426, in *Rep. Foro it.*, 1974, v. *Mutuo*, n. 18; Cass., 11 novembre 1974, n. 3517, in *Rep. Foro it.*, 1974, v. *Mutuo*, n. 3; Cass., 10 agosto 1973, n. 2330, in *Rep. Foro it.*, 1975, v. *Mutuo*, n. 1-2; Cass., 7 aprile 1977, n. 1329, in *Rep. Foro it.*, 1977, v. *Mutuo*, n. 3; Cass., 16 novembre 1979, n. 5956, in *Rep. Foro it.*, 1979, v. *Mutuo*, n. 3; Trib. Roma, 29 maggio 1981, in *Rass. dir. civ.*, 1982, p. 507 ss., con nota di QUADRI, *Indicizzazione, interessi, usura (nuove prospettive per un vecchio problema)*; Cass., 26 agosto 1993, n. 9021, in *Rep. Foro it.*, 1993, v. *Interessi*, n. 8».

⁽⁸⁹⁾ Per le critiche a tale orientamento si rinvia agli autori richiamati nella precedente nota 65. Da ultimo si v. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, Milano, 2001, p. 186; CARPINO, *La rescissione del contratto*, in *Il codice civile commentario* diretto da SCHLESINGER, artt. 1447-1452, Milano, 2000, p. 77-78, il quale, richiamandosi alle lucide e precise considerazioni di FIORE, *Illecito penale e illecito civile nella convenzione di interessi usurari*, in nota critica alla sentenza App. Napoli, 14 maggio 1970, cit., così riassume le critiche a tale orientamento: lo scambio tra fattispecie e concetto (di usura); l'art. 644 c.p. non costruiva un concetto di usura diverso da quello tradizionale, vale a dire il prestito ad interessi esorbitanti, ma ne subordinava la rilevanza all'approfittamento dello stato di bisogno. In altri termini gli interessi erano (e sono) da considerare usurari esclusivamente per il carattere oggettivo di abnorme sproporzione rispetto ai tassi di mercato; ma in sede penale tale situazione era considerata rilevante in quanto caratterizzata dall'approfittamento dello stato di bisogno. Poteva, dunque, sussistere un'usura non abusiva, non rilevante penalmente ogniqualvolta non vi fosse stato approfittamento (cioè, conoscenza) dello stato di bisogno: a rigore c'era l'usura, ma non il reato di usura. Per contro la nullità degli interessi, in sede civile, prescindeva radicalmente da qualsiasi approfittamento dello stato di bisogno; il codice civile accoglieva la nozione tradizionale di usura e vi ricollegava la nullità in via autonoma rispetto alla previsione penalistica. Questa posizione dottrinarica ha avuto riconoscimento normativo con la modifica dell'art. 644 c.p.; infatti, nell'ipotesi più significativa il reato di usura sussiste esclusivamente perché gli interessi pecuniari sono superiori al tasso limite fissato per legge. Il legislatore penale, nell'ipotesi più rilevante, ha ritenuto di accogliere la nozione di usura, qual era, per l'interpretazione più accreditata, quella accolta nel codice civile. Pertanto, anche oggi, la sede civilistica dell'usura (pecuniaria) va rinvenuta nell'art. 1815, comma 2°, c.c., che ricollega al carattere usurario degli interessi la nullità di tale corrispettivo, lasciando impregiudicato l'obbligo di restituzione del capitale. Soluzione ragionevole, in quanto, il rilievo è antico, a decidere diversamente, vale a dire nel senso della nullità integrale, il mutuatario, di regola, sarebbe gravemente danneggiato per la necessità di restituire immediatamente il capitale di cui aveva «bisogno».

tare le inopportune conseguenze che sarebbero derivate dalla nullità assoluta del contratto concluso in violazione dell'art. 644 c.p. ⁽⁹⁰⁾.

Il contratto usurario, originariamente illecito, perché rivolto al conseguimento di interessi usurari, diveniva, a protezione del debitore, successivamente lecito per effetto della soppressione della clausola usuraria (nullità parziale) e della contestuale sostituzione automatica degli interessi al tasso legale ⁽⁹¹⁾. I sostenitori della tesi che escludeva il riflesso civile dell'art. 644 c.p., rinvenivano la differenza tra l'ipotesi prevista dall'art. 1815 e quella prevista dall'art. 1448, nella diversa sfera di applicazione: in un caso contratti di mutuo e, più in generale, contratti di finanziamento, nell'altro contratti corrispettivi diversi ⁽⁹²⁾.

L'art. 1815, comma 2°, c.c. veniva dunque letto da una parte della dottrina come norma speciale rispetto al regime comune dell'usura civile rappresentato dall'art. 1448 c.c. ⁽⁹³⁾.

Carresi affermava: «nel caso del mutuo, in effetti, non opera la rescissione, giacché la legge, in luogo di accordare alla parte danneggiata un'azione rivolta all'eliminazione della vicenda, provvede essa stessa a ridurre automaticamente ad equità il contratto con lo stabilire che il mutuatario debba corrispondere gli interessi nella misura legale (art. 1815, comma secondo); tuttavia può ritenersi, con corretto criterio ermeneutico, che i principi ispiratori di questa disposizione siano identici a quelli che sono alla base dell'istituto della rescissione, e quindi che i presup-

⁽⁹⁰⁾ In caso di nullità assoluta, infatti, il debitore sarebbe stato tenuto a restituire immediatamente al creditore le somme ricevute in prestito (cfr. Relazione al codice civile, n. 735).

⁽⁹¹⁾ Tale disposizione escludeva di conseguenza la operatività dell'art. 1419, comma 1°, c.c. (cfr. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 131, nota 163; FRAGALI, *Del mutuo*, cit., p. 368 ss.). In senso contrario si v. CRISCUOLI, *La nullità parziale del negozio giuridico*, Milano, 1958, 93.

⁽⁹²⁾ Per i riferimenti si v. CARPINO, *La rescissione del contratto*, cit., p. 77.

⁽⁹³⁾ Cfr. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., p. 272, secondo cui lo scopo della norma non è quello di stabilire quando, in quali casi, un interesse è usurario, ma è solo quello di fissare le conseguenze dell'usura, per evitare che esse siano ricavate dalla norma generale dell'art. 1448; MIRABELLI, *La rescissione del contratto*, cit., 128-131, secondo cui la fattispecie prevista dall'art. 1815 c.p.v. non si differenzia dalla fattispecie prevista dall'art. 1448 se non nella sanzione (...). Il legislatore ha guardato il mutuo usurario, non con sfavore, ma piuttosto con particolare favore, e la ragione della separata disciplina sta appunto nell'esigenza di mantenere in vita il contratto per l'utilità sociale dei movimenti di danaro.

posti per la concessione di quest'ultimo rimedio trovino riscontro nei presupposti per la riduzione del tasso usurario al tasso legale» ⁽⁹⁴⁾.

Analogamente Libertini affermava: «d'altra parte, il fatto che, in ordine ai contratti di credito, la legge non preveda la diretta applicazione delle norme sulla rescissione, non esprime un intento di dare contorni ancor più ristretti e rigorosi all'elemento soggettivo della fattispecie (risultato cui implicitamente giunge l'opinione prevalente, forse influenzata dall'apparente maggiore gravità della sanzione di nullità dell'art. 1815, comma 2°, rispetto a quella di rescissione), bensì un intento di protezione del debitore, in quanto la sanzione di rescissione farebbe sorgere per il debitore l'obbligo di restituire immediatamente la somma ricevuta, ritorcendosi così a suo danno. Viceversa la sanzione di nullità parziale, con sostituzione autoritativa della clausola nulla, quale prevista dall'art. 1815, comma 2°, c.c., è sembrata al legislatore in grado di temperare nel miglior modo l'interesse delle parti contraenti, eliminando il vantaggio usurario senza d'altra parte costringere il debitore all'immediata restituzione della somma dovuta. Non si tratta quindi di una sanzione più o meno grave rispetto alla rescissione, bensì di una sanzione diversa, ma volta a realizzare, con un adeguamento alla particolare struttura dei contratti di credito, quelle stesse esigenze di tutela del contraente leso, che ispirano l'istituto della rescissione. Per questo sembra giustificato l'accostamento, sul piano sistematico, tra rescissione e nullità parziale dei negozi usurari; accostamento che assume pratica rilevanza soprattutto in ordine alla precisazione del requisito soggettivo della fattispecie prevista dall'art. 1815, comma 2°» ⁽⁹⁵⁾.

⁽⁹⁴⁾ CARRESI, *Il comodato. Il mutuo*, cit., p. 112 ss. Di diverso avviso sembra essere GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, 3 ed., II-1, Padova, 1999, p. 302, il quale considera il mutuo usurario rescindibile a norma dell'art. 1448 c.c. L'A. afferma: «un discorso particolare va fatto per il mutuo usurario. Prima della legge sull'usura del 7 marzo 1996, n. 108, poteva dirsi, sulla base dell'art. 1448, comma 1°, che un tale contratto, sebbene contrario a norma penalmente sanzionata, era non già nullo, bensì rescindibile a norma dell'art. 1448. Ma il mutuatario, per non dover subire la ripetizione di indebito del mutuante sul capitale mutuato, poteva rinunciare alla rescissione e avvalersi dell'art. 1815, comma 2°, che comminava la nullità parziale della clausola relativa agli interessi per la misura ultralegale. Il nuovo testo dell'art. 1815, comma 2°, commina la nullità totale della clausola sugli interessi, sicché il mutuo usurario è convertito in mutuo gratuito».

⁽⁹⁵⁾ LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 130-131.

Passando sull'altro versante dei rapporti tra l'art. 644 c.p. e l'art. 1448 c.c., i contrasti dottrinali concernenti il coordinamento delle predette norme si fecero molto più accesi.

Alcuni autori ⁽⁹⁶⁾, stando alle intenzioni del legislatore del 1942 ⁽⁹⁷⁾, ritenevano che il corrispondente civilistico del reato di usura fosse l'ipotesi disciplinata nell'art. 1448 c.c. e che, almeno al di fuori dell'area coperta dall'art. 1815, comma 2°, c.c., l'azione generale di rescissione fosse anche il solo rimedio civile previsto nei casi che secondo l'art. 644 c.p. costituiscono reato ⁽⁹⁸⁾. Il tutto era confermato, ad avviso di questi autori, dal disposto dell'art. 1449 c.c. secondo cui il termine di prescrizione dell'azione di rescissione, qualora il fatto costituisca reato ⁽⁹⁹⁾, non è annuale bensì quello stesso fissato per il reato, applicandosi l'art. 2947, comma 3°, c.c.

In base a questo indirizzo l'usura veniva considerata, nella quasi totalità dei casi, identica alla lesione ⁽¹⁰⁰⁾, e pertanto, alla nullità del con-

⁽⁹⁶⁾ Cfr. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., p. 278, il quale identifica l'usura con la lesione; MIRABELLI, *La rescissione del contratto*, Napoli, 1962, p. 122 e p. 138; GAZZONI, *Manuale di dir. priv.*, Napoli, 1996, p. 944; FERRI, *Interessi usurari e criterio di normalità*, cit., p. 389; CANDIAN, *Contributo alla dottrina dell'usura e della lesione nel diritto privato italiano*, cit., p. 41 ss.; CARRESI, *Il contratto*, I, in *Trattato* fondato da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1987, p. 359; VILLA, *Il contratto contrario a norme imperative*, Milano, 1997, p. 155; ID., *Contratto e violazione di norme imperative*, cit., p. 155; GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, 3 ed., II-1, cit., p. 537.

⁽⁹⁷⁾ V. infatti Relazione al codice civile, n. 658.

⁽⁹⁸⁾ Cfr. SCHERILLO, *In tema di usura e lesione*, cit., 58; QUADRI, *Profili civilistici sull'usura*, cit., 341, il quale richiamandosi a Candian e Scherillo precisa che al più si potrebbe porre la questione (ben presente, del resto, come si è visto, ai redattori del codice civile) delle ipotesi marginali, nelle quali non vi sia perfetta corrispondenza tra la fattispecie penalistica e quella cui l'art. 1448 c.c. applica il rimedio rescissorio, come, in particolare, da una parte, il caso della prestazione del profittatore avente per oggetto diritti immobiliari (che resta al di fuori dell'area dell'art. 644 c.p.) e, dall'altra, il caso del venir meno della lesione al tempo della domanda (che resta al di fuori della portata dell'azione di rescissione, ai sensi dell'art. 1448, comma 3°, pur non essendo da escludere che «il reato, già commesso, possa essere ancora perseguito».

⁽⁹⁹⁾ E cioè usura ex art. 644 c.p.

⁽¹⁰⁰⁾ Cfr. MIRABELLI, *La rescissione del contratto*, cit., p. 98, secondo cui: «si deve ritenere, dunque, esatta la teoria che assimila, nella vigente legislazione, la fattispecie della lesione alla fattispecie dell'usura, salve le divergenze marginali, facilmente riconoscibili; va definitivamente respinta la teoria che vede nella lesione, qual'è codificata attualmente, un vizio oggettivo consistente nel difetto di adeguatezza tra le prestazioni; perde notevolmen-

trato usurario, riconosciuto dalla giurisprudenza prima del 1942, si sarebbe sostituita la rescissione ⁽¹⁰¹⁾. Nei casi in cui quest'ultimo rimedio non fosse invocabile, per difetto ad esempio delle condizioni previste dall'art. 1448 c.c., la predetta dottrina riteneva, ferma comunque la vali-

te valore la teoria che in essa identifica un vizio della volontà». Al riguardo CANDIAN, *Contributo alla dottrina dell'usura e della lesione nel diritto positivo italiano*, cit., p. 53, ritiene legittimo concludere che: «a) dovunque è una lesione (in lato senso: 1447 e 1448) ivi è una usura: fatta eccezione solo per il caso in cui la prestazione dell'usuraio abbia per oggetto un diritto immobiliare; b) dovunque è una usura, ivi è una lesione: fatta eccezione solo per il caso in cui, essendo presenti gli altri estremi dell'art. 1448, la sproporzione tuttavia non sia superiore alla metà». In quest'ultima ipotesi, in cui l'approffittamento penalmente rilevante non raggiunga la soglia della rescindibilità, per mancanza dell'estremo dell'*ultra dimidium*, «potrà essere esercitata (...) nel giudizio o in separato giudizio civile l'azione per il risarcimento del danno; l'azione civile di risarcimento non tocca, però, la validità e l'efficacia del contratto», come rileva MIRABELLI, *La rescissione del contratto*, cit., p. 139 (in termini analoghi MONTEL, *Della rescissione del contratto*, in *Comm. D'Amelio-Finzi, Libro delle obbligazioni*, I, Firenze, s.d., p. 766; VILLA, *Contratto e violazione di norme imperative*, cit., p. 155).

Secondo MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, cit., p. 446, nota 67, vi è da dubitare che possa ammettersi, nell'economia del sistema, un approffittamento penalmente rilevante al di sotto della soglia dell'*ultra dimidium*; data comunque per buona tale soluzione, il comportamento dell'usuraio verrebbe in rilievo anche sotto il profilo del contrasto con il principio di buona fede in *contrahendo* sancito dall'art. 1337, come rileva BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, I, Giuffrè, Milano, 1953, p. 86, secondo il quale «nella conclusione del contratto ottenuta approfittando del pericolo o del bisogno, c'è l'inosservanza di quel dovere di correttezza, che impone sostanzialmente un dovere di rispetto e di conservazione della sfera d'interessi altrui». Il rilievo non assume valenza pratica se, seguendo la quasi unanime giurisprudenza, si riconduce la disposizione dell'art. 1337 alla responsabilità extracontrattuale. Diversa invece la soluzione se si ravvisa nell'art. 1337 un'ipotesi di responsabilità contrattuale, come la dottrina sempre più di frequente sembra ammettere. Nel qual caso, l'azione contrattuale ex art. 1337 si cumulerebbe con l'azione extracontrattuale. L'argomento, che investe il problema della rilevanza giuridica dei comportamenti contrattualmente fraudolenti posti in essere nella fase delle trattative, esula in larga misura dalle problematiche qui affrontate, e merita, per la sua importanza, autonoma trattazione.

Individua nell'istituto della rescissione un'estrinsecazione del principio della buona fede in *contrahendo* SCOZZAFAVA, *Il problema dell'adeguatezza degli scambi e la rescissione del contratto per lesione*, cit., in part. p. 351 e 355. Ma di contrario avviso GATTI, *L'adeguatezza fra le prestazioni nei contratti con prestazioni corrispettive*, in *Riv. dir. comm.*, 1963, I, p. 424 ss., in part. p. 438.

⁽¹⁰¹⁾ Ovviamente al di fuori della ipotesi ritenuta speciale di cui all'art. 1815, comma 2°, c.c.

dità del contratto, che in presenza del reato di usura vi fosse solo il risarcimento da fatto illecito ai sensi dell'art. 185 c.p. ⁽¹⁰²⁾.

Altra parte della dottrina, invece, distingueva nettamente l'usura dalla lesione ⁽¹⁰³⁾.

Si affermava che, a differenza del previgente sistema, dove «l'usura ampliava i suoi limiti, assorbendo nella propria nozione e nella propria disciplina la lesione: ne risultava, al posto di due figure giuridiche distinte, un'unica figura dagli ampi contorni», il codice civile del 1942 «instaurava una duplice, distinta disciplina dell'usura e della lesione. Non più, come nel codice civile del '65, l'usura è considerata lecita; e neanche più essa ricomprende entro di sé la lesione, come sostenevasi in base all'art. 644 cod. penale. Attualmente, usura e lesione sono munite, entrambe, di una propria sanzione: sanzione rispettivamente distinta per l'una e per l'altra» ⁽¹⁰⁴⁾.

Nell'ambito di questa concezione, alcuni autori ⁽¹⁰⁵⁾ ribadirono preliminarmente che:

⁽¹⁰²⁾ Cfr. SCHERILLO, *In tema di usura e lesione*, cit., 49.

⁽¹⁰³⁾ Cfr. DE CUPIS, *La distinzione tra usura e lesione nel codice civile vigente*, cit., p. 77 ss.; MESSINEO, *Dottrine generali del contratto*, cit., p. 465; VENDITTI, *Della nullità della clausola contenente stipulazione di interessi usurari*, cit., p. 642 ss.; STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, cit., p. 218 ss.; FIORE, *Illecito penale e illecito civile nella convenzione di interessi usurari*, cit., p. 909 ss.; FRAGALI, *Del mutuo*, cit., p. 368 ss.; GIAMPICCOLO, *Comodato e mutuo*, cit., p. 89 ss.; DI BLASI, *Delle obbligazioni*, in *Comm. al nuovo cod. civ. italiano*, II ed., Milano, p. 465 ss.; BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Trattato Iudica-Zotti*, Milano, 1991, p. 343.

⁽¹⁰⁴⁾ Cfr. DE CUPIS, *op. cit.*, p. 79-80, secondo cui l'usura è sanzionata civilmente solo dall'art. 1815, comma 2°, c.c., mentre la lesione è disciplinata dall'art. 1448 c.c. che si contrappone al regime di nullità stabilito dalla predetta norma. L'A. precisa inoltre che la lesione si differenzia dall'usura, non solo per la minore gravità della sanzione, bensì anche per la maggiore complessità degli elementi da cui risulta. Infatti, la lesione presuppone, oltre alla sproporzione tra le prestazioni, l'elemento soggettivo dell'approfittamento dello stato di bisogno (art. 1448), che non è richiesto per l'usura (art. 1815, capov.). Questo A. differenzia chiaramente anche l'usura civile dall'usura penale, dato che nella nota 2 di pag. 80 precisa che il suddetto elemento soggettivo continua ad essere elemento costitutivo dell'usura sul terreno penale (art. 644 c.p.).

⁽¹⁰⁵⁾ Cfr. VENDITTI, *op. cit.*, p. 644 ss., ed ivi ulteriori riferimenti dottrinali, il quale rileva che l'assoluta identità fra il fenomeno della lesione e quello dell'usura non può dirsi però che sia certamente desumibile dal sistema della legge, non fosse altro perché l'art. 1815, il quale costituisce l'unica disposizione che disciplini espressamente nel campo civile gli effetti dell'usura, richiamandone la denominazione, parla di nullità, e vano appare

- 1) il reato di usura si perfeziona nel momento stesso della pattuizione vietata, mentre per la domanda di rescissione occorre che la lesione sussista al tempo in cui viene proposta la domanda;
- 2) il reato di usura può aver luogo qualunque sia il grado di lesione, mentre l'azione di rescissione può esperirsi solo in caso di lesione *ultra dimidium*;
- 3) non si ha il reato di usura quando la prestazione del soggetto attivo ha per oggetto un diritto immobiliare, mentre l'azione di rescissione è sempre proponibile pur in presenza di un diritto immobiliare.

Appariva, dunque, evidente che tra la lesione e l'usura non vi fosse identità di campo di applicazione. Poteva infatti configurarsi il reato di usura e non essere proponibile la rescissione (per cessazione della lesione al tempo della domanda, oppure per lesione non *ultra dimidium*) e, all'opposto, sussistere la lesione e non configurarsi il reato di usura (per le prestazioni del soggetto attivo aventi ad oggetto diritti immobiliari).

Si è tra l'altro detto che nel contratto usurario sono prevalenti le ragioni di ordine etico (contrarietà al buon costume), mentre nella lesione prevalgono considerazioni di ordine economico (tanto è vero che il contratto aleatorio, ovvero la cessazione della lesione, non danno luogo a rescissione) ⁽¹⁰⁶⁾.

In relazione ai presupposti dei due fenomeni, si era da alcuni evidenziato che gli estremi dell'usura non coincidevano perfettamente con quelli della lesione, dato che in quest'ultimo caso il soggetto attivo si limitava ad approfittare di una circostanza da lui in alcun modo non provocata, mentre nell'ipotesi di usura, trattandosi di reato collocato sotto il capo «Dei delitti contro il patrimonio mediante frode», veniva richiesta da questi autori una ulteriore intenzionale esplicazione da parte del soggetto attivo di un'attività concreta per ottenere dal sog-

ogni sforzo tendente a superare tale ostacolo letterale affermandosi che nell'art. 1815 si parla impropriamente di nullità (così SIMONETTO, *op. cit.*, 278), perché le espressioni della legge non possono essere poste da parte solo perché non si accordano con le proprie costruzioni dogmatiche.

⁽¹⁰⁶⁾ Cfr. MESSINEO, *Dottrina generale del contratto*, Milano, 1948, p. 465; DE RUGIERO-MAROI, *Istituzioni*, I, p. 33, nota 2.

getto passivo la consegna o la promessa della controprestazione usuraria⁽¹⁰⁷⁾.

Quindi, in base a questa tesi, pur potendo l'iniziativa della contrattazione provenire dal soggetto passivo, doveva ricorrere da parte dell'usurario un'attività più intensa del supino approfittamento, al fine di potersi dire che sul soggetto passivo premevano da un lato l'assillo del bisogno e dall'altro l'azione del soggetto attivo⁽¹⁰⁸⁾.

In altri termini, l'espressione «si fa dare o promettere» adoperata dalla legge penale (e che non trova riscontro nei presupposti dell'azione di rescissione), doveva intendersi come indicativa di un comportamento attivo dell'usuraio, il quale pertanto, anche nei casi in cui non si adoperava apertamente per conseguire l'illecito vantaggio, o addirittura fingeva di cedere alle richieste del soggetto bisognoso, doveva essere punito sempre in considerazione di una forma di frode, sia pure lata, che la legge ravvisava nel suo comportamento o nelle circostanze che caratterizzavano la fattispecie⁽¹⁰⁹⁾.

Si è quindi detto che «per l'art. 1448, la sproporzione tra le prestazioni deve essere 'dipesa' dallo stato di bisogno della parte danneggiata, accennandosi così, senza possibilità di equivoci, «ad un rapporto di causalità meramente obbiettivo fra lo stato di bisogno del promittente e la svalutazione cosciente e volontaria per parte sua della propria prestazione». Tale assoluta e incondizionata derivazione oggettiva della lesione dallo stato di bisogno del lesso non è ugualmente espressa nell'art. 644 c.p.; dove, tuttavia, è perentoriamente presupposta e dove, viceversa, è indicata come esigenza ulteriore di legge l'intenzionale esplicazione da

⁽¹⁰⁷⁾ Cfr. TALASSANO, *Illecito civile e illecito penale nella lesione enorme*, in *Foro pad.*, 1946, I, p. 67 ss. e sp. p. 73; MONTEL, *Brevi note sul coordinamento fra gli art. 1447 e 1448 c.c. e l'art. 644 c.p.*, in *Critica penale*, 1948, p. 10 ss.; ID., *Della rescissione del contratto*, in *Comm. D'AMELIO-FINZI, Libro delle obbligazioni*, I, Firenze, s.d., p. 764 ss.; LA PORTA, *Il delitto di usura*, Roma, 1952, p. 68. Per la rassegna delle tesi enunciate si v. VENDITTI, *op. cit.*, p. 644-645. Giova segnalare che MESSINA, *Usura e negozio usurario*, in *Scritti giuridici*, V, Milano, 1948, p. 148, e DISTASO, (...) *La disciplina privatistica dei negozi usurari nel codice civile vigente*, in *Giur. completa*, sezioni civili, 1949, p. 121, hanno osservato che nei reati collocati sotto la rubrica «Dei delitti contro il patrimonio mediante frode», non è necessario che il dolo consista in raggiri o macchinazioni usate contro la vittima.

⁽¹⁰⁸⁾ Cfr. LA PORTA, *op. cit.*, p. 68.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. VENDITTI, *op. cit.*, p. 645.

parte dell'agente di un'attività concreta per ottenere dal paziente la consegna o la promessa della controprestazione, esosamente e usurariamente compensativa e lucrativa per lui»⁽¹¹⁰⁾.

Per l'usura pertanto l'attività del colpevole non deve consistere in un «contegno negativo» ma deve estrinsecarsi «in una specie di manovra insidiosa, fraudolenta, in un inganno di natura speciale» perché «l'art. 643 è l'usura commessa in danno dei minori ed incapaci, l'art. 644 è l'usura commessa in danno dei capaci e degli adulti: una circostanza occorre nella prima ipotesi, una circostanza occorre nella seconda»⁽¹¹¹⁾.

Come si è già visto nel primo paragrafo di questo capitolo, però, questa costruzione del reato di usura non è stata accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominante, secondo la quale il delitto previsto dall'art. 644 c.p. non richiedeva da parte dell'usurario alcun raggiri fraudolento, bensì, ai fini dell'elemento psicologico di esso, la semplice consapevolezza, da parte dell'usuraio, dello stato di bisogno della controparte⁽¹¹²⁾.

In base a questa concezione, poi, non era richiesta per aversi usura

⁽¹¹⁰⁾ Cfr. DISTASO, *op. cit.*, p. 121, il quale richiama TALASSANO, *op. cit.*, p. 73, e conclude dicendo che, a differenza dell'elemento subiettivo richiesto per la lesione, il quale si concreta in un rapporto di «causalità meramente obbiettivo», fra lo stato di bisogno del promittente e la svalutazione cosciente e volontaria per parte sua, per l'elemento psicologico del delitto di usura, invece, si richieda un più positivo contegno dell'agente, per opera del quale, sulla situazione, già compromessa della parte bisognosa, incide una ulteriore pressione proveniente dall'altro contraente.

⁽¹¹¹⁾ Cfr. VENDITTI, *op. cit.*, p. 645, il quale riporta la tesi di MARCIANO, *Il nuovo cod. pen. Innovazioni*, p. 442, ivi richiamato.

⁽¹¹²⁾ Per tutti si v. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, IX, cit., p. 687, secondo cui l'agente deve essersi limitato ad approfittare dello stato di bisogno del soggetto passivo; e quando sia accertata in concreto la sussistenza di questo requisito, è indifferente che l'agente abbia usato anche artifici o raggiri, o altro mezzo fraudolento; e che l'iniziativa del rapporto sia partita dall'usurario o dal soggetto passivo. Se costui invece lo ha indotto in errore mediante artifici o raggiri, sussiste il delitto di truffa; e se ha usato violenza alla persona o minaccia, si applica il titolo di estorsione. Sulla differenza di presupposti tra il reato di truffa e il reato di usura si veda da ultimo Cass., sez. II, pen., 15 giugno 2000, in *Foro it.*, 2001, I, 2, c. 204, con nota di A. TESAURO, secondo cui commette il reato di truffa e non quello di usura chi, promettendo di dare a mutuo una somma di danaro, si faccia consegnare dal promissario numerose cambiali per un importo notevolmente superiore a quello della somma offerta in prestito, senza mai corrisponderla.

una condotta attiva, essendo invece sufficiente anche una condotta passiva⁽¹¹³⁾. Pur ammettendosi in definitiva la sottigliezza degli accennati elementi di distinzione, in pratica i casi di lesione il più delle volte erano destinati a coincidere con quelli di usura⁽¹¹⁴⁾. Ma l'affinità dei fenomeni, rispetto ai quali era già sintomatico il non coincidente campo di applicazione, non poteva tradursi in identità, dato che per la diversa natura dei rimedi ed il diverso estremo soggettivo, ripugnava al senso giuridico ed appariva sfornita di logica giustificazione una costruzione intesa a rendere esente da nullità il contratto usurario (tradizionalmente riguardato, per l'illiceità penale dalla quale era investito sotto il profilo dell'invalidità), o ritenerlo addirittura civilmente inattuabile (e quindi assistito da tutela giuridica, ancorché fonte di responsabilità extracontrattuale) qualora neppure la rescindibilità fosse ammissibile (per essere cessata la lesione o per essere sproporzionata non superiore alla metà)⁽¹¹⁵⁾.

Alcuni autori pertanto conclusero correttamente che il contratto, qualora avesse assunto i caratteri dell'illiceità penale contemplata dall'art. 644 del codice penale, fosse da considerarsi nullo sia per l'illiceità dell'oggetto o della causa e sia per essere contrario a norma imperativa⁽¹¹⁶⁾.

⁽¹¹³⁾ Per i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali si veda il precedente paragrafo primo. Al riguardo si veda pure Pret. Cagliari, 16 settembre 1996, in *Foro it.*, 1997, II, c. 861, con nota di P. LA SPINA, la quale uniformandosi all'orientamento predetto, ritiene che gli estremi del reato di usura si integrano a prescindere dall'iniziativa dell'usuraio e semplicemente in presenza della mera consapevolezza dell'usuraio. In merito alla tesi enunciata nel testo si è però detto che, se questa fosse esatta, si verificherebbe questo strano fatto: che mentre nel campo del diritto privato viene esplicitamente rifiutata la tesi del dolo presunto persino per la lesione enormissima, nel campo del diritto penale si giunge, per il delitto di usura, alla tesi della presunzione non solo del dolo ma anche della frode (così TALASSANO, *op. cit.*, p. 72).

⁽¹¹⁴⁾ SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., p. 278, parla di una differenza soltanto quantitativa fra i due fenomeni. Secondo VENDITTI, *op. cit.*, p. 645, tale differenza si profila in modo che lo stesso bene tutelato (patrimonio del soggetto in stato di bisogno) può subire un pregiudizio di diverso grado e carattere, onde differente ne può risultare la reazione dell'ordinamento giuridico.

⁽¹¹⁵⁾ Cfr. VENDITTI, *op. cit.*, p. 646.

⁽¹¹⁶⁾ Cfr. VENDITTI, *op. cit.*, p. 646. Nel senso della nullità del negozio usurario, vedi anche BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1952, p. 116, ove in nota si ac-

In particolare si è affermato: «né, conferendo rilevanza civilistica all'art. 644, si darebbe luogo all'inconveniente di restringere l'ambito di applicazione dell'art. 1448 ai soli casi di interessi o altri vantaggi usurari corrisposti in relazione a prestazioni d'immobili, e neppure si darebbe luogo all'opposto inconveniente di riconoscere applicazione all'art. 644, in sede civile, solo nei casi dove sia inapplicabile l'art. 1448 (lesione non *ultra dimidium*, o non perdurante al momento in cui è proposta la domanda di rescissione), con la conseguente absurdità di riconoscere il rimedio della nullità, anziché della rescissione, nei casi di minore gravità⁽¹¹⁷⁾. L'una e l'altra osservazione sono formulabili soltanto non tenendo conto che l'usura è fenomeno concettualmente distinto da quello della lesione, e come è possibile, rispetto alle cose mobili, che vi sia lesione, anche se non si riscontri l'illiceità penale, così è possibile che gli effetti civili del reato si manifestino anche in casi nei quali sarebbe applicabile la rescissione, essendo differenti le due reazioni dell'ordinamento giuridico dalla maggiore gravità del negozio usurario rispetto a quello meramente rescindibile (o riducibile), e non soltanto dalla diversità delle fattispecie ad esse assoggettabili»⁽¹¹⁸⁾.

cenna opportunamente alla considerazione che il trattamento giuridico delle fattispecie è determinato da valutazioni di convenienza e non dall'obbedienza a schemi concettuali prestabiliti; CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, 1948, p. 611, nota 5; MESSINEO, *Dottrine generali del contratto*, cit., p. 275 s.; LA PORTA, *La repressione dell'usura nel diritto penale italiano*, cit., p. 74 ss., e in part. p. 80; SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, in *Trattato* diretto da GROSSO e SANTORO PASSARELLI, Milano, 1972, 263, e in *Comm.* Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 336; SCOZZAFAVA, *Il problema dell'adeguatezza degli scambi e la rescissione del contratto per lesione*, cit., p. 347 ss. e in part. p. 349; LANZILLO, *Regole di mercato e congruità dello scambio contrattuale*, in *Contratto e impresa*, 1985, p. 334 e 339 s.; BIANCA, *Diritto civile*, Milano, 1984, 3, 649 e 1994, p. 649. I predetti autori qualificano il contratto usurario nullo perché contrario al buon costume.

⁽¹¹⁷⁾ Per queste obiezioni si veda SCHERILLO, *In tema di usura e lesione*, cit., p. 49.

⁽¹¹⁸⁾ Cfr. VENDITTI, *op. cit.*, p. 647, il quale precisa pure che: «posto quindi che le conseguenze civilistiche le quali scaturiscono dall'art. 644 c.p. sono indipendenti e distinte dall'ambito di applicazione dell'azione di rescissione, va soggiunto che l'usura costituisce fenomeno riconducibile non soltanto in tema di mutuo, ma in qualunque specie di negozio commutativo (PISAPIA C.D., *Reati contro il patrimonio*, Milano, 1951, p. 149; LA PORTA, *op. cit.*, p. 30). Pertanto non è da seguire l'opinione che la lesione si differenzia dall'usura perché nella prima la sproporzionata concerne la controprestazione e non una remunerazione accessoria (così DE CUPIS, *loc. cit.*). Non v'è alcun motivo infatti per ritenere non configura-

In base a questa impostazione, dunque, si sarebbe verificata una sovrapposizione di sanzioni, con la conseguenza che la nullità (quale sanzione maggiore) avrebbe assorbito la rescissione (quale sanzione minore) ⁽¹¹⁹⁾.

La Cassazione non mancò di statuire che l'usura prevista dall'art. 644 c.p. non andava confusa con l'affine una non identica ipotesi della lesione *ultra dimidium* contemplata dall'art. 1448 c.c., non avendo il legislatore modificato con le disposizioni in materia di lesione, le norme del codice penale in materia di usura ⁽¹²⁰⁾. E la unanime giurisprudenza considerò nullo per illiceità e non già rescindibile il contratto usurario ⁽¹²¹⁾.

Nelle decisioni era comune la seguente statuizione: «ai fini di accertare la sussistenza dell'illiceità di un contratto che si assume inficiato da usura occorre far capo alla disciplina penalistica del reato di usura. Quindi in tanto può ritenersi l'illiceità di un contratto in quanto ricorra:

- 1) un vantaggio usurario, conseguito o conseguibile;
- 2) lo stato di bisogno di colui che il negozio subì, bisogno che può essere di qualsiasi natura, specie e grado, purché tale da togliere o limitare notevolmente la libera determinazione del soggetto;

bile l'usura ad es. in un contratto di vendita, ove risulti che il venditore sia stato spinto al negozio dal bisogno di ottenere la disponibilità di una sia pur minima somma di danaro rappresentante il prezzo dell'alienazione (Cass. civ., 30 maggio 1953, n. 1636, in *Giur. it.*, 1954, I, 472)».

⁽¹¹⁹⁾ Cfr. MESSINA, *Usura e negozio usurario*, in *Scritti giuridici*, V, Milano, 1948, p. 145; VENDITTI, *op. cit.*, p. 647, nota 15.

⁽¹²⁰⁾ Cfr. Cass., 15 marzo 1947, n. 389, in *Giur. it.*, 1948, I, 1, c. 50 ss., con nota di SCHERILLO, la quale ha anche statuito che l'elemento soggettivo del delitto di usura non consiste nella semplice conoscenza dello stato di bisogno dell'altro contraente, bensì nella volontà di porre in essere atti usurari.

⁽¹²¹⁾ Qualificano espressamente il contratto usurario come illecito, e non semplicemente rescindibile, Cass., 28 giugno 1946, n. 772, in *Giur. it.*, 1948, I, 1, c. 49 ss.; *Dir. giur.*, 1947, p. 43 ss. con nota di MIRABELLI, *Usura e rescissione*; Cass., 29 marzo 1950, n. 818, in *Rep. Foro it.*, 1950, v. *Obbl. e contr.*, n. 526; Cass., 30 maggio 1953, n. 1636, in *Giur. it.*, 1954, I, 1, c. 472 ss.; App. Roma, 10 giugno 1954, in *Foro pad.*, 1955, I, c. 488 ss.; Cass., 30 giugno 1955, n. 2018, in *Giust. civ.*, 1955, I, p. 1807 ss.; Cass., 10 luglio 1956, n. 2566, *Mass. Foro it.*, 1956; App. Catanzaro, 22 luglio 1955, in *Rep. Foro it.*, 1956, v. *Usura*, n. 3; App. Roma, 12 gennaio 1957, in *Rep. Foro it.*, 1957, v. *Usura*, n. 8; Cass., 20 giugno 1957, n. 2346, in *Rep. Foro it.*, 1957, v. *Usura*, n. 4.

3) il consapevole approfittamento tratto dall'altro contraente».

Nella motivazione di una significativa sentenza, con la quale la Cassazione penale confermava un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di usura, si legge inoltre che: «Presupposto del reato *de quo* è l'esistenza di convenzioni con cui siano stipulati interessi o altri vantaggi, che assumano carattere usurario per la loro sproporzione rispetto all'obbligazione assunta dal contraente che di tali vantaggi sia beneficiario. Ma oltre al vantaggio usurario devono concorrere l'esistenza obbiettiva di uno stato di bisogno e la consapevolezza di questo da parte dell'imputato. In conclusione, per la configurabilità del delitto di cui all'art. 644 c.p. è necessario il concorso della pattuizione di tassi usurari, dello stato di bisogno della persona offesa (che si identifica in tutte quelle situazioni di disagio economico che inducono o costringono la persona a chiedere il prestito o la sovvenzione, limitando così la sua libertà di scelta e rendendola facile preda degli usurari) e della conoscenza di tale stato da parte del colpevole. E la prova di tali elementi può riferirsi, però, raggiunta anche in base alla misura degli interessi, qualora essi siano di entità tale da fare ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto il quale versi in stato di bisogno possa contrarre il prestito alle indicate condizioni. Ciò specialmente quando le modalità delle operazioni finanziarie, intercorse tra l'agente e la persona offesa, rendano evidente che questa avrebbe potuto obbligarsi a corrispondere gli interessi pattuiti soltanto versando in tale stato.

La norma sopra indicata persegue la finalità di punire l'usuraio quale persona socialmente nociva che non cessa di essere tale, quale che sia la natura o la causa del bisogno del creditore.

Non rileva quindi che lo «stato di bisogno» di cui alla detta norma sia determinato da una condotta colposa del soggetto passivo, purché sia ricollegato a necessità socialmente apprezzabili. Non fornendo peraltro la stessa alcuna precisazione sulla natura usuraria degli interessi e degli altri vantaggi pattuiti come corrispettivo della prestazione, limitandosi a richiedere tautologicamente che essi siano «usurari», spetta al giudice di merito - valutate tutte le circostanze - stabilire caso per caso quando gli interessi e gli altri vantaggi abbiano la su indicata natura, non potendosi far riferimento all'interesse legale fissato dal codice civile. Egualmente è mandato al giudice di merito l'accertamento dello stato di bisogno del mutuatario, inteso nel senso sopra specificato.

Quindi, attiene al merito del giudizio l'accertamento degli estremi su indicati. - *Omissis*»⁽¹²²⁾.

Ai fini di tale accertamento da parte del giudice civile, giova segnalare che non era necessariamente richiesto il previo accertamento del giudice penale della sussistenza del delitto di usura, giacché la giurisprudenza, argomentando sulla base dell'art. 198 c.p., si era decisamente orientata nel senso che il giudice civile aveva sempre il potere di accertare l'esistenza di un reato quando per qualsiasi ragione il giudice penale non abbia avuto la possibilità di pronunciarsi in merito⁽¹²³⁾.

Oggi, dopo l'abrogazione dell'art. 3 c.p.p. del 1930, non si dovrebbero porre più i predetti problemi.

In alcune decisioni la Cassazione civile, non confermandosi al predetto orientamento della Suprema Corte civile e soprattutto penale, ha distinto l'usura dalla lesione in base ad un diverso elemento soggettivo: «la lesione *ultra dimidium*, contemplata nelle sue linee generali dall'art.

⁽¹²²⁾ Cfr. Cass. pen., sez. II, 5 maggio 1993, in *Giur. it.*, 1994, II, 564, la quale precisa pure: «*Omissis* - È incontestabile ai fini del delitto previsto dall'art. 644 c.p. lo stato di bisogno non va inteso come stato di necessità che annienti in modo assoluto la libertà di scelta del soggetto passivo, ma come limitazione della volontà di quest'ultimo, il quale per un impellente assillo, è costretto ad accettare condizioni usurarie. Lo stato di bisogno, che può essere determinato da qualsiasi causa, non deve quindi essere inteso come stato di necessità che annulli in modo assoluto la libertà di decisione del soggetto passivo, essendo sufficiente che raggiunga una intensità tale da limitare in modo sensibile la libertà di scelta del soggetto passivo e conseguentemente da indurlo a sottostare a condizioni economicamente gravose per evitare mali peggiori. Detto stato nel reato di usura non si identifica dunque con una situazione di indigenza o di necessità che limiti del tutto la determinazione del soggetto passivo, ma ricorre tutte le volte che la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori la prestazione di denaro o altra cosa e debba sottostare alle esose condizioni che le vengono imposte. E per accertare l'esistenza o meno dello stato di bisogno occorre aver riguardo esclusivamente al momento della stipulazione del contratto. Ciò peraltro non significa che esso si identifichi con una semplice difficoltà che induca a ricorrere al privato o addirittura con la finalità di procurarsi un vantaggio nella previsione di proficui investimenti, dovendo pur sempre essere di una intensità tale da limitare la libertà di scelta».

⁽¹²³⁾ Cfr. Cass., 16 giugno 1951, n. 1571, in *Mass. Giur. it.*, 1951, 437; Cass., 12 maggio 1956, n. 1546, in *Giust. civ.*, 1956, 1534, con nota di ARIENZO, in *Riv. pen.*, 1956, 635, con nota di BERRI. Si v. pure BERRI, *Illiceità della causa di un contratto commutativo usurario ai sensi dell'articolo 644 codice penale*, nota a Cass. sez. I, 20 novembre 1957, n. 4447, in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 1340.

1448 c.c., non configurandosi quale ipotesi delittuosa, prescinde dal dolo secondo intenzione e si concretizza nell'approfittamento della parte che sia stata semplicemente consapevole dello stato di bisogno dell'altro contraente»⁽¹²⁴⁾.

Si è statuito: «... la sola comunanza del presupposto dello stato di bisogno della vittima è inidonea a determinare la sostanziale coincidenza della fattispecie del contratto rescindibile per lesione *ultra dimidium* con quella del delitto di usura, giacché la previsione della norma penale include anche la pretesa, sia pure soltanto implicita, del vantaggio usurario da parte dell'agente, mentre la norma civilistica, più ampia, non richiede come necessario un comportamento diretto a operare sulla determinazione della volontà del contraente bisognoso, ma valuta come sufficiente all'effetto giuridico rescissorio anche la mera consapevolezza da parte del contraente avvantaggiato di trarre dalla stipulazione del contratto una immoderata utilità economica, grazie allo stato di bisogno della controparte»⁽¹²⁵⁾.

Il suddetto risalente orientamento, rimasto isolato per decenni, è

⁽¹²⁴⁾ Cfr. Cass., 20 novembre 1957, n. 4447, in *Giur. it.*, I, 1, c. 1337, con nota di BERRI, secondo cui il delitto di usura può consumarsi non solo per mezzo del contratto di mutuo, ma anche per mezzo di ogni contratto in cui la prestazione di una delle parti o i vantaggi che essa ne ricava sono sproporzionati alla prestazione dell'altra parte, la quale sia stata costretta ad acconsentire in siffatto squilibrio in quanto versava in stato di bisogno. L'estremo caratterizzante il rapporto usurario sta nella volontà dell'agente di conseguire, coll'approfittarsi dello stato di bisogno della persona con cui vien stretto il rapporto, un vantaggio usurario. Invece la lesione *ultra dimidium*, contemplata nelle sue linee generali dall'art. 1448 codice civile, non si configura quale ipotesi delittuosa, prescinde dal dolo secondo intenzione e si concretizza nell'approfittamento (nella proporzione precisata da detta norma) della parte che sia stata anche semplicemente consapevole dello stato di bisogno dell'altro contraente. Per una critica a tale orientamento si v. da ultimo QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, cit., c. 342, secondo cui si tratta, evidentemente, di una forzatura che non trova assolutamente appiglio nel confronto dei testi delle due disposizioni in gioco, già a prima vista del tutto omogenee (cfr. FERRI, CANDIAN, MIRABELLI, CARRESI, GAZZONI, cit.), e che, tra l'altro, finisce col rendere impraticabile ed inspiegabile l'art. 1449 c.c., laddove ipotizza sotto il profilo della prescrizione dell'azione di rescissione, proprio la ricorrenza di un fatto costituente reato (che altro non può essere, ovviamente, se non quello previsto dall'art. 644 c.p.) (cfr. per tale diffuso argomento, da ultimo, GAZZONI, *op. cit.*, p. 926).

⁽¹²⁵⁾ Cfr. Cass., 10 gennaio 1976, n. 55, in *Rep. Foro it.*, 1976, v. *Prescrizione e decadenza*, n. 166.

stato ripreso da una recente sentenza della Cassazione, la quale ha statuito che «l'elemento caratterizzante il delitto di usura consiste in un comportamento diretto ad operare sulla determinazione, della volontà del contraente bisognoso, a differenza della fattispecie civilistica della rescissione del contratto per lesione, nella quale elemento sufficiente è la semplice consapevolezza da parte del contraente avvantaggiato di trarre una sproporzionata utilità economica in conseguenza dello stato di bisogno della controparte» ⁽¹²⁶⁾.

In motivazione si è affermato che: «il mutuo, che è il tipico e più frequente rapporto negoziale in cui si annida l'usura, non ne è, però, l'unico strumento, ben potendo qualsiasi altro contratto, anche preliminare, che importi trasferimento di diritti od assunzione di obblighi verso un determinato corrispettivo, in danaro, beni o servizi, costituire il mezzo

⁽¹²⁶⁾ Cfr. Cass., 22 gennaio 1997, n. 628, in *Giur. it.*, 1998, p. 926 ss., con nota di FIORENZA RICCIO, e da me commentata in *Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione per lesione ultra dimidium?*, in *Contratto e impresa*, 1998, p. 1027 ss. In termini parzialmente difformi, tali da far adombrare la possibilità di ricondurre l'usura penale alla rescissione, Cass., 26 gennaio 1980, n. 642, in *Arch. Civ.*, 1980, p. 681 ss.: «il trasferimento della proprietà di un bene il cui valore sia di gran lunga superiore all'ammontare del debito che con quel trasferimento venga pagato integra quel vantaggio usurario che vale a configurare il delitto di usura previsto dall'art. 644 cod. pen., sicché, ove sia dedotto come fatto costitutivo della rescissione del contratto per lesione *ultra dimidium*, il giudice deve accertare la sussistenza di tale fatto e la correlativa configurabilità, in concreto, del delitto di Usura al fine di applicare all'azione di rescissione la prescrizione prevista per l'azione penale relativa a tale delitto». Sulla base di tale Principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, la quale aveva rilevato la prescrizione dell'azione di rescissione proposta dagli attori e disapplicato il combinato disposto degli artt. 1449, c. 1, e 2947, c. 3 ritenendo insussistente il reato di usura per quanto concerneva il mutuo originariamente stipulato, ma omettendo di accertare l'esistenza o meno del delitto in menzione con riferimento alle vendite di immobili successivamente poste in essere. Si v. pure Pret. Cagliari, 16 settembre 1996, in *Foro it.*, 1997, II, c. 861, secondo cui il delitto di usura si integrerebbe a prescindere dall'iniziativa e anche in presenza della mera consapevolezza. Il problema così impostato finisce per determinare una certa interferenza (sovrapposizione) tra il profilo civilistico della rescissione e quello penalistico dell'usura. C'è, infatti, come si è visto, chi in presenza della lesione distingue tra contratto rescindibile per generica consapevolezza dello stato di bisogno e contratto usurario, nullo per illiceità della causa quando è ravvisabile uno specifico intento deprecatorio nel senso che il soggetto non intende addivenire al contratto se non a condizioni lesive (così GAZZONI, *Manuale di dir. priv.*, Napoli, 1996, 944).

concreto utilizzato dall'agente per farsi dare o promettere, approfittando dell'altrui stato di bisogno, in corrispettivo di una somma di danaro o di altra cosa mobile, «interessi o altri vantaggi usurari» (art. 644, 1° comma, c.p.).

L'ipotesi delittuosa contemplata dall'art. 644 c.p. (usura), della quale è elemento costitutivo quello stesso approfittamento dell'altrui stato di bisogno che è requisito della fattispecie civilistica della rescissione del contratto per lesione (art. 1448 c.c.), presuppone la pretesa, sia pure soltanto implicita, del vantaggio usurario da parte dell'agente (si ha usura quando taluno «si fa» dare o promettere un immodico vantaggio, quando, cioè, si adoperi attivamente per ottenerlo), mentre la norma civilistica, più ampia, non richiede come necessario un comportamento diretto ad operare sulla determinazione della volontà del contraente bisognoso, ma valuta, come sufficiente all'effetto giuridico rescissorio, anche la mera consapevolezza da parte del contraente avvantaggiato, di trarre dalla stipulazione del contratto una immoderata utilità economica, grazie allo stato di bisogno della controparte. Sotto questo profilo, nel quale un'autorevole dottrina ed un risalente orientamento giurisprudenziale (v. per tutte, Cass., 20 novembre 1957, n. 4447 e 10 gennaio 1976, n. 55), che qui si ribadisce, individuano l'elemento caratterizzante la fattispecie delittuosa e delimitante, al contempo, l'ambito della stessa rispetto all'istituto della rescissione per lesione, la configurabilità del contratto preliminare in questione come contratto usurario, nullo per illiceità della causa, non poteva non essere esclusa, posto che, stando alla prospettazione dei fatti e delle circostanze precedenti e/o contestuali alla conclusione di detto contratto effettuata in causa dello stesso promittente, il promissario si sarebbe nella specie limitato a trarre profitto essendo consapevole dello stato di bisogno della controparte, dalla particolare ed immoderata vantaggiosità della proposta di vendita, senza però tenere un comportamento diretto ad incidere sulla determinazione della volontà contrattuale del soggetto passivo (ad esempio, provocando o sollecitando detta proposta)».

La Cassazione, dunque, pur interpretando in questo caso in modo restrittivo i presupposti soggettivi dell'art. 644 c.p., configurava comunque in presenza del reato di usura, la nullità per illiceità della causa e non già la rescissione del contratto usurario.

L'orientamento giurisprudenziale che ritiene il contratto usurario

nullo, è stato però da una parte della dottrina criticato per i seguenti motivi.

Da un lato si è detto che, in base alla salvezza contenuta nell'art. 1418, comma 1°, c.c., il contratto usurario non sarebbe nullo bensì rescindibile⁽¹²⁷⁾ e, dall'altro, che la violazione della norma penale non genererebbe l'illiceità del contratto usurario, dato che il reato di usura si caratterizzerebbe per l'illiceità *ex uno latere* del comportamento penalmente sanzionato. Il contratto usurario non sarebbe finalizzato a porre in essere un'operazione di per se stessa riprovevole, ma attingerebbe la riprovevolezza che giustifica la sanzione penale della situazione di minorata libertà contrattuale in cui versa la vittima, dall'invasione della sfera d'interessi di quest'ultima posta in essere dalla controparte contrattuale⁽¹²⁸⁾.

⁽¹²⁷⁾ Cfr. MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, cit., p. 457. Questa tesi si basa sulla asserita e generalmente disconosciuta identità tra l'usura e la lesione. Se tra le predette fattispecie ci fosse identità, l'art. 1449, comma 1°, c.c. si rivelerebbe inutile, dato che il termine di prescrizione sarebbe sempre quello previsto per il reato di usura. In base alle teorie enunciate in precedenza nel testo, la rescissione sarebbe solo il rimedio civile alla lesione e non già all'usura. Ma anche in questo caso l'art. 1449, comma 1°, si rivelerebbe inutile, dato che nel caso di reato di usura il rimedio sarebbe quello della nullità, che quale sanzione maggiore, assorbirebbe il rimedio della rescissione. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Napoli, rist. 1994, p. 115, nota 8 e p. 420, nota 20, ritiene che la rescindibilità «non è una sanzione 'minore' della nullità, ma piuttosto un surrogato dettato da una valutazione di convenienza per la più efficace tutela dell'interesse oggetto di lesione», mentre «la nullità posta a tutela dell'interesse leso col negozio usurario si configura come nullità relativa».

⁽¹²⁸⁾ Cfr. OPPO, *Formazione e nullità dell'assegno bancario*, in *Riv. Dir. comm.*, 1963, I, p. 176 ss. e in part. p. 178, secondo cui perché possa dirsi punito e quindi vietato il contratto, occorre che sia punito il comportamento negoziale di entrambe le parti; diversamente l'antigiuridicità penale è per sé nel comportamento della parte punita, non nel contratto; ID., *Ordinamento valutario e autonomia privata*, in *Riv. Dir. civ.*, 1981, I, p. 604; F. VASSALLI, *In tema di norme penali e nullità del negozio giuridico*, in *Riv. Crit. Dir. priv.*, 1985, p. 470, secondo cui nel caso di contratto usurario non è il negozio ad essere contrario a norma imperativa, bensì il comportamento negoziale di una delle parti; DE NOVA, *Il contratto contrario a norme imperative*, in *Riv. Crit. Dir. priv.*, 1985, p. 447, secondo cui non si ha nullità del contratto se la norma penale riguarda genericamente il comportamento riprovevole di una parte nella conclusione di un contratto; G.B. FERRI, *Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto*, Milano, 1970, p. 164, secondo cui, perché il negozio sia nullo, è necessario «che la causa del negozio sia illecita; è necessario cioè che la funzione economico individuale del negozio si ponga in contrasto con

Questa tesi ripropone lo schema tradizionale che discrimina le ipotesi in cui la norma penale vieta il comportamento tenuto da una delle parti nella conclusione del contratto da quelle in cui la norma penale vieta il comportamento di tutte le parti e quindi direttamente il contratto.

Nel primo caso, la sanzione non colpisce il contratto, che resta intatto (fatte salve le conseguenze sul regolamento dovute al comportamento del reo o allo stato soggettivo della vittima: annullabilità per dolo del contratto di truffa; annullabilità per incapacità del contratto di circonvensione; rescissione per lesione del contratto di usura ecc.); si parla di reati in contratto. Nel secondo caso oggetto della sanzione è proprio

la norma imperativa. Il negozio, per essere illecito, deve essere illecito per quello che effettivamente è; e cioè come regolamento di interessi. In definitiva è il regolamento di interessi in se stesso che deve essere vietato dalla norma imperativa». Coerente a tale impostazione è la conclusione successivamente tratta da tale A. con riferimento al contratto usurario, per il quale non si può parlare di illiceità della causa, in quanto in esso «ciò che viene riprovato dall'ordinamento giuridico non è l'assetto di interessi perseguito dalle parti... ma è il modo con il quale si è giunti ad un siffatto assetto di interessi» (ID., *Interessi usurari e criterio di normalità*, cit., p. 282 in nota 54 e 288). Nella dottrina penalistica, ad analogo risultato era giunto, in precedenza, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Giuffrè, Milano, 1955, p. 40 s., secondo cui nella truffa, nella circonvensione e nell'usura l'illiceità «non scaturisce da un'aperta illegalità di forme e di risultati, che anzi vediamo in opera gli strumenti più ortodossi dell'autonomia privata, ma dalle male arti usate dal reo per ottenere la cooperazione della vittima. È la cooperazione della vittima che permette al reo di insidiare il rapporto patrimoniale nella sua fase dinamica, mettendo a partito le leggi dell'autonomia privata». REALMONTE, *Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in tema di usura e tutela civilistica della vittima del reato*, in *Riv. Dir. comm.*, 1997, I, 771, il quale condivide la tesi di coloro che non considerano illecito il contratto usurario, dato che la violazione della norma penale dipende dal comportamento di una sola delle parti contraenti. Per la rassegna delle diverse tesi si v. MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, cit., p. 454 ss., nota 86, il quale fa notare che la giurisprudenza disattende questo ordine di idee, oltre che per l'ipotesi del contratto usurario, per il caso di circonvensione di incapace (a titolo puramente indicativo, v. Cass. civ., 29 ottobre 1994, n. 8948, in *Corr. giur.*, 1995, p. 217 ss., con nota MARICONDA, *Quale invalidità contrattuale nei casi di circonvensione di incapace?*; Cass. civ., 20 settembre 1979, n. 4824, in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 943 ss., con nota RAGANELLI, *Circonvensione di incapace e nullità o annullabilità del contratto*; *Foro it.*, 1980, I, c. 2860 ss., con nota MOSCHELLA, *La rilevanza civile della circonvensione di incapaci*). Ma in tale ipotesi la nullità sembra essere giustificata da esigenze di protezione del contraente incapace.

il contratto, che pertanto è nullo per illiceità – contratto di corruzione: artt. 318 ss. c.p.; contratto di ricettazione: 648 c.p.; mutuo dell'amministratore con la società amministrata: 2624 c.c. ⁽¹²⁹⁾: si parla di reati-contratto ⁽¹³⁰⁾.

Il punto discutibile della tesi non concerne le fattispecie di reato in cui si è vietato il comportamento di entrambe le parti stipulanti: l'opi-

⁽¹²⁹⁾ Cfr. per questo ultimo caso Cass., 14 maggio 1999, n. 4774, in *Mass. foro it.*, 1999.

⁽¹³⁰⁾ Cfr. G.B. FERRI, *Appunti sull'invalidità del contratto (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942)*, in *Riv. Dir. comm.*, 1996, I, 393; BRECCIA, *Causa*, in *Il contratto in generale*, III, in *Tratt. Dir. priv.*, diretto da BESSONE, 1999, p. 80; F. DI MARZIO, *Forme della nullità nel nuovo diritto dei contratti. Appunti sulla legislazione, sulla dottrina e sulla giurisprudenza dell'ultimo decennio*, in *Giust. Civ.*, 2000, II, p. 468 ss.; BUGANI, *La nullità del contratto*, in *I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale*, diretti da F. GALGANO, XI, Padova, 1990, p. 114 ss.; NUZZO, *Negozio giuridico: VI. Negozio illecito*, in *Enc. giur. Treccani*, XX, Roma, 1990, 7; TETI, *Profili civilistici della nuova legge sull'usura*, in *Riv. Dir. priv.*, 1997, 487 ss.; LEONCINI, *I rapporti tra contratti, reati-contratto e reati in contratto*, in *Riv. It. Dir. proc. Pen.*, 1970, p. 997 ss. a pag. 1065; RABITTI, *Contratto illecito e norma penale*, Milano, 2000, p. 37, secondo cui la figura è anzi considerata luogo di emersione in diritto positivo della distinzione tra *reati contratto* e *reati in contratto*, intendendosi per «reati contratto», quelli «commessi nella conclusione di un contratto e mediante i quali si incrimina il fatto stesso della conclusione del contratto»; per «reati in contratto», i reati «mediante i quali viene incriminata non la conclusione in se del contratto ma il comportamento (violento, fraudolento, profittatorio) tenuto durante la medesima». Afferma CARUSI, *Contratto illecito e soluti retentio*, Napoli, 1995, p. 80 che la dizione «reati-contratto» è invalsa in quanto essa è stata coniata dalla dottrina penalistica che mette perciò in evidenza la fattispecie penalistica, ma che ad essa sarebbe preferibile quella di «contratti-reato» e ciò, «non per una sorta di ... campanilismo disciplinare, ma in primo luogo per mettere in evidenza che in taluni casi il contratto non è necessario a realizzare la fattispecie criminosa, mentre qui può riguardarci solo quel particolare modo di realizzazione della fattispecie che consiste nella stipulazione di un contratto». Rileva SAPONE, *Note sull'invalidità del negozio in caso di reati commessi da un contraente ai danni dell'altro*, in *Arch. Civ.*, 1996, p. 579, che anche nei «reati in contratto» vi è violazione della norma penale costituendo il comportamento illecito comunque un elemento costitutivo della fattispecie che realizza la lesione. Da ciò l'Autore deriva il convincimento che i «reati contratto» si risolvono sempre in una ipotesi di causa illecita che determina necessariamente la nullità mentre i «reati in contratto» rientrano nell'ambito dell'articolo 1418 c.c. primo comma che esclude la nullità quando la legge dispone diversamente. Questa conclusione non sembra però coerente con il rilievo che il comportamento illecito di una parte, essendo di per sé solo estraneo all'assetto di interessi predisposto da entrambi i contraenti, non è idoneo a riflettersi sulla validità del contratto (così RABITTI, *op. cit.*, p. 37, nota 51).

nione pacifica ritiene infatti la illiceità del contratto. La tesi ha suscitato la reazione critica di altra dottrina sul passaggio successivo; non illiceità del contratto in cui sia punito il comportamento di una parte soltanto. In generale si obietta che, attesa la non coincidenza tra illiceità penale e illiceità civile, è arbitrario desumere la liceità del contratto argomentando dalla punibilità di una parte soltanto; nessun ostacolo impedirebbe che alla illiceità del contratto l'ordinamento affiancasse sul piano penalistico, una sanzione a carico di un contraente soltanto ⁽¹³¹⁾.

In giurisprudenza si è da sempre affermato che illiceità penale e illiceità civile possono non coincidere.

La nullità per illiceità è comminata solo se la norma penale tuteli valori di ordine pubblico ⁽¹³²⁾.

Così, nel discusso ambito dei reati in contratto si è avuto modo di affermare che il contratto di usura è illecito perché contrario al buon costume ⁽¹³³⁾.

Mentre il contratto derivato da una truffa è semplicemente annullabile, «atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, né sotto il profilo intensivo, diverso da quello che vizia il consenso negoziale» ⁽¹³⁴⁾. Ma il contratto stipulato circonvenendo un incapace è nullo perché illecito in quanto lesivo di un valore di ordine pubblico: la tutela dell'autonomia privata dei soggetti psichicamente svantaggiati ⁽¹³⁵⁾.

Sembra chiaro che la giurisprudenza decide – al di là della contingenza delle singole motivazioni – tenendo sempre presente la natura dell'interesse violato: se di ordine pubblico oppure no. Solo nel primo caso

⁽¹³¹⁾ Cfr. VILLA, *Contratto e violazione di norme imperative*, Milano, 1993, 116. Per i riferimenti si v. DI MARZIO, *op. cit.*, p. 469.

⁽¹³²⁾ Per la recente giurisprudenza si v. Cass., 18 novembre 1997, n. 11450, in *Giust. Civ.*, 1998, I, 1355.

⁽¹³³⁾ Cfr. DI MARZIO, *op. cit.*, p. 469; Cass., 26 agosto 1993, n. 9021, in *Arch. Civ.*, 1994, 31; Cass., 22 gennaio 1997, n. 628, da me commentata in *Contratto e impresa*, 1998, p. 1027 ss.

⁽¹³⁴⁾ Cfr. Cass., 10 dicembre 1986, n. 7322, in *Foro it.*, 1987, I, 1119; in *Vita not.*, 1987, 258; in *Corr. Giur.*, 1987, 208; in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, I, 269; v. anche Cass., 31 gennaio 1990, in *Giust. Pen.*, 1991, 2, 18 ss.

⁽¹³⁵⁾ Si segnala Cass., 29 ottobre 1994, n. 8948, in *Arch. Civ.*, 1995, 817; in *Corr. Giur.*, 1995, 217.

si ha nullità (l'interesse tutelato dalla repressione della truffa è il patrimonio della vittima: interesse singolare; quello tutelato nella convenzione di incapace è la libertà negoziale dei soggetti svantaggiati: interesse di ordine pubblico) ⁽¹³⁶⁾.

⁽¹³⁶⁾ Ampiamente, DI MARZIO, *op. ult. cit.*, 469; ID., *La nullità del contratto*, Milano, 1999, p. 250 ss.

CAPITOLO III

LA NUOVA LEGGE SULL'USURA

SOMMARIO: 1. Gli interessi usurari. – 2. Segue: l'abuso del potere legislativo del Governo in materia di interessi usurari: il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 e le sue incongruenze. – 3. Segue: la legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 24, e la sua incostituzionalità anche derivata. – 4. Segue: la decisione della Consulta. – 5. Segue: gli ulteriori rimedi contro l'usura. – 6. La illiceità del contratto usurario dopo la novella dell'art. 644 c.p.. – 7. Segue: è soppressa la rescissione per lesione *ultra dimidium*? – 8. Conclusioni: l'equilibrio contrattuale nel nuovo diritto dei contratti.

1. *Gli interessi usurari*

La legge 7 marzo 1996, n. 108, ha radicalmente modificato l'originaria costruzione data dal codice civile del 1942 alla materia degli interessi usurari ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Cfr. il mio scritto su *Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione per lesione ultra dimidium?*, *Contratto e impresa*, 1998, 1026 ss., ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici; CARBONE, *Usura civile: individuato il tasso soglia*, in *Corr. giur.*, 1997, 506 ss.; SINESIO, *Gli interessi usurari. Profili civilistici*, Napoli, 1999; FERRONI, *La nuova disciplina civilistica del contratto di mutuo ad interessi usurari*, Napoli, 1997; F. DI MARZIO, *Il trattamento dell'usura sopravvenuta tra validità, illiceità e inefficacia della clausola interessi*, in *Giust. civ.*, 2000, I, 3103; SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, Milano, 2001, 183 ss.; RABITTI, *Contratto illecito e norma penale*, Milano, 2000, p. 243; D. RUSSO, *Sull'equità dei contratti*, in *Quaderni della Rassegna di diritto civile* diretta da Pierro Perlingeri, Napoli, 2001, p. 137 ss.; CARPINO, *La rescissione del contratto*, in *Il codice civile commentario* diretto da Schlesinger, artt. 1447-1452, Milano, 2000, p. 78 ss.; INZITARI,

Se sono convenuti interessi usurari, infatti, la clausola è nulla e a differenza della vecchia disposizione ⁽²⁾, il novellato art. 1815, 2° comma, seconda parte, c.c., dispone che «non sono dovuti interessi».

Questa norma, di contenuto eminentemente sanzionatorio, è stata da alcuni collocata nell'ambito delle pene private ⁽³⁾, dal momento che contemporaneamente si sanziona il mutuante e si avvantaggia il mutuatario che improvvisamente si trova a godere a titolo gratuito della somma mutuata.

La legge 108/1996 ha individuato per la prima volta un criterio unico ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi, valevole sia nel settore civile sia in quello penale, ed ha fissato una soglia oltre la quale si determinano la considerazione del reato e la nullità della stipulazione ⁽⁴⁾. È così definitivamente tramontata la tesi – sostenuta solo in dottrina ⁽⁵⁾ –

Profili del diritto delle obbligazioni, Padova, 2000, 368; AVAGLIANO, *Profili problematici in tema di usura: interessi di mora e ius superveniens*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, p. 399 ss.; QUADRI, *La nuova legge sull'usura: profili civilistici*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, II, p. 66; ID., *Profili civilistici generali dell'usura*, in *Foro nap.*, 1999, 322 ss.; ALPA, *Usura, problema millenario, questioni attuali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, II, p. 182 ss.; VANORIO, *Il reato di usura ed i contratti di credito: un primo bilancio*, in *Contratto e impresa*, 1999, 501 ss.; G. GIOIA, *Usura: nuovi ritocchi*, in *Corr. giur.*, 1998, p. 811 ss.; ID., *Interessi usurari: rapporti in corso e ius superveniens*, ivi, 1998, 192 ss.; ID., *Difesa dell'usura?*, ivi, 1998, p. 504; ID., *Una costruzione unitaria dell'usura*, ivi, 1999, p. 452; PALMIERI, *Usura e sanzioni civili: un meccanismo già usurato?*, in *Foro it.*, 1998, I, 1609 ss.; A. GENTILI, *I contratti usurari: Tipologie e rimedi*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, p. 353 ss.

⁽²⁾ Che prevedeva che «gli interessi sono dovuti nella misura legale» (art. 1815, comma 2°, seconda parte c.c.).

⁽³⁾ Cfr. il mio scritto su *Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione per lesione ultra dimidium?*, in *Contratto e impresa*, 1998, p. 1037; BONILINI, *La sanzione civile dell'usura*, in *I contratti*, 1996, p. 225; QUADRI, *La nuova legge sull'usura: profili civilistici*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, II, p. 67. Sul punto si veda, però, FERRONI, *La nuova disciplina civilistica del contratto di mutuo e ad interessi usurari*, Napoli, 1997, p. 72 ss.; COLLURA, *La nuova legge sull'usura e l'art. 1815 c.c.*, in *Contratto e impresa*, 1998, 608 ss.

⁽⁴⁾ Si è fondamentalmente accolto il c.d. vecchio sistema, il quale viene però attenuato dalla rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio.

⁽⁵⁾ Per un'ampia trattazione, cfr. QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, in *Foro it.*, 1995, V, 337. La giurisprudenza ha sempre negato l'autonomia del concetto civilistico di usura, ricollegandolo agli stessi elementi costitutivi del reato: cfr., per tutti, Cass., 16 novembre 1979, n. 5956, *Rep. Foro it.*, 1979, voce *Mutuo*, n. 3; Cass., 10 agosto 1973, n. 2330, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1974, II, p. 169; Cass., 12 giugno 1973, n. 1693, in *Foro it.*, 1974, I, 476.

dell'autonomia del profilo civilistico rispetto alla connotazione di carattere penale ⁽⁶⁾.

L'unitarietà del concetto di usura, identico per entrambi i settori del-

⁽⁶⁾ Tre erano fondamentalmente le tesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 108/1996: 1) quella della concezione unitaria dell'usura, in base alla quale era nulla la clausola relativa agli interessi usurari solo quando ricoverano gli estremi del reato di usura – art. 644 c.p. – (cfr. ASCARELLI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., 951, nota 1; MARINETTI, *Interessi, diritto civile*, cit., 863 e 866; VENDITTI, *Della nullità della clausola contenente stipulazione d'interessi usurari*, in *GC*, 1955, I, 642; NAPOLETANO-BARBIERI-NOVITÀ, *I contratti reali*, Torino, 1965, 86 ss.; GRASSANI, *Mutuo, diritto civile*, in *Noviss. dig. it.*, X, 1964, 1053; PRANZETTI, *L'usura nel diritto civile e penale*, in *Dir. econ.*, 1956, 97, ed ivi ampie citazioni giurisprudenziali; Cass., 19 giugno 1957, n. 2346, *Mass. Foro it.*, 1957; Trib. Genova 12 gennaio 1957, in *Temi gen.*, 1957, 433; Trib. Roma, 4 gennaio 1957, in *Temi rom.*, 1957, 95; App. Roma, 16 settembre 1958, in *Giust. Civ. mass. App.*, 1958, 1246; App. Brescia, 10 febbraio 1965, in *Corti br. V.*, 1965, 541; Cass., 16 maggio 1967, n. 1022, in *Foro it.*, 1967, I, 553.); 2) quella che vedeva nell'usura civile una fattispecie distinta rispetto a quella penale. Tuttavia la prima era collegata all'istituto della rescissione per lesione occorrendo pur sempre il requisito soggettivo dell'approfittamento dell'altrui stato di bisogno – art. 1448 c.c. – (cfr. CARRESI, *Fideiussione retribuita e negozio usurario*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1951, 863 ss.; ID., *Il comodato. Il mutuo*, in *Trattato di diritto civile* diretto da Vassalli, Torino, 1950, 113; MELITO, *Considerazioni sulla disciplina privatistica dei negozi usurari*, in *Giur. compl. Corte Supr. Cass.*, 1953, VI, 771; SIMONETTO, *I contratti di credito*, Padova, 1954, 278; MIRABELLI, *La rescissione del contratto*, Napoli, 1951, 118, II ed., 1962, 123 ss.; LIBERTINI, voce *Interessi*, cit., 130); 3) quella oggettivistica che considerava il divieto civilistico di cui all'art. 1815, comma 2°, c.c. quale autonomo rimedio svincolato dalla circostanza che chi concede il credito imponga interessi eccessivi approfittando consuevolmente dello stato di bisogno dell'altra parte, e funzionante solo in base all'oggettivo squilibrio del contratto in conseguenza della misura eccessiva degli interessi (cfr. DE CUPIS, *La distinzione tra usura e lesione nel codice civile vigente*, in *Dir. fall.*, 1946, I, 77 ss.; ID., *Usura e approfittamento dello stato di bisogno*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, I, 504 ss.; FRAGALI, *Del mutuo*, in *Commentario del cod. civ.*, diretto da Scialoja e Branca, cit., 1966, artt. 1813-1822, 368; GIAMPICCOLO, *Comodato e mutuo*, in *Trattato di diritto civile* diretto da Grosso e Santoro Pasarelli, Milano, 1972, 89 ss.; G.B. FERRI, *Interessi usurari e criterio di normalità*, in *Riv. dir. comm.*, 1975, I, 273 ss. e 285; SCHERILLO, *In tema di usura e lesione*, in *Giur. it.*, 1948, I, 1, 52 ss.; IANNIZZI, *In tema di interessi usurari*, in *Giust. Pen.*, 1953, II, 352; QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., 562; ID., *Indicizzazione, interessi e usura*, in *Rass. dir. civ.*, 1982, 508 ss.; INZITARI, *La moneta*, cit., 275; SINESIO, *Il credito al consumo (problemi e prospettive nella realtà italiana)*, in *Studi senesi*, 1980, 380 ss.; Trib. Torino, 6 settembre 1950, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1950, 719; Trib. Benevento, 21 dicembre 1954, in *Dir. giur.*, 1955, 264; App. Caltanissetta, 6 luglio 1957, in *Giust. civ. mass. app.*, 250. Secondo questa tesi il divieto civilistico ha riguardo esclusivo al carattere usurario degli interessi. Esso sancisce in definitiva un principio imperativo di giustizia contrattuale a tutela del debitore (cfr. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *L'obbligazione*, cit., 198).

l'ordinamento, impone di tenere conto dell'interdipendenza tra i due sistemi (7).

L'art. 1 della predetta legge sull'usura ha sostituito l'art. 644 del codice penale che, dopo aver nel primo comma prescritto che «chiunque (...) si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito (...); prevede nel terzo comma che «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avendo riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di danaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si torva in condizioni di difficoltà economica e finanziaria».

Il nuovo art. 644 c.p., dunque, non fa più menzione dell'approfittamento dell'altrui stato di bisogno (8).

L'art. 2 della legge 108/1996 stabilisce inoltre che «1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei ri-

(7) Cfr. Trib. Velletri, 3 dicembre 1997, in *Foro it.*, 1998, I, 1, c. 1618.

(8) Quest'ultima circostanza, vale a dire lo stato di bisogno della vittima, tuttavia è rilevante ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al comma 5°, n. 3 dell'art. 644 c.p. Al riguardo si precisa che ai sensi dell'art. 59, comma 2°, c.p.c., l'aggravante si configura se l'agente conosceva lo stato di bisogno, ovvero ignorava per colpa o riteneva inesistente per errore determinato da colpa lo stato di bisogno.

schi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.

4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà» (9).

Il legislatore ai fini dell'accertamento dell'usurarietà delle prestazioni ha individuato accanto ad un primo criterio oggettivo, formale, fisso, esclusivamente applicabile nell'ipotesi in cui il corrispettivo sproporzionato sia rappresentato da interessi pecuniari, del c.d. tasso soglia oltre il quale gli interessi sono sempre *iure et de iure usurari* (10), un se-

(9) L'art. 3 della legge 108/1996 prevede una sorta di regime transitorio dalla entrata in vigore della legge alla data della pubblicazione della prima rilevazione trimestrale: «1. La prima classificazione di cui al comma 2° dell'articolo 2 verrà pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1° del medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1° dell'articolo 2 è punito a norma dell'articolo 644, comma 1°, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall'articolo 644, comma 1°, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione».

(10) Il tasso soglia oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è rappresentato dal tasso effettivo globale medio risultante dall'ultima rilevazione trimestrale fatta dal Ministro del tesoro, aumentata della metà (art. 2, comma 4°, l. 108/96). SINESIO, *Gli interessi usura-*

condo criterio oggettivo attenuato, sostanziale e di chiusura, al quale si potrà fare ricorso tutte le volte in cui gli interessi, anche se inferiori al primo limite del c.d. tasso soglia, o gli altri vantaggi o compensi, risultano essere «comunque» sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, avuto riguardo al tasso medio praticato per operazioni similari e alle condizioni di difficoltà economia o finanziaria di chi li ha dati o promessi (art. 644, 3° comma, c.p.).

Questa normativa si colloca nell'ottica di un processo di oggettivazione della tutela contro l'eccessivo squilibrio delle condizioni contrattuali⁽¹¹⁾; tende ad oggettivare l'illecito, cogliendo il fondamento del reato di usura non tanto nella lesione della volontà del contraente più debole⁽¹²⁾, quanto nell'alterazione della causa di scambio, e a dare rilevanza al momento esecutivo della riscossione, come dimostra il regime della prescrizione che decorre dall'ultimo pagamento⁽¹³⁾. Si è così voluta impedire la lesione al bene giuridico tutelato⁽¹⁴⁾, derivante dalla spropor-

ri. *Profili civilistici*, Napoli, 1999, 14 ss. parla al riguardo di usurarietà oggettiva «o per solo tasso elevato, cioè senza altri elementi».

⁽¹¹⁾ Cfr. QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, in *Foro it.*, 1995, V, 337 e in *Corr. giur.*, 1996, 363; BONILINI, *La sanzione civile dell'usura*, in *Contr.*, 1996, 233; A. GENTILI, *I contratti usurari: tipologie e rimedi*, cit., p. 357; G. OPPO, *Lo squilibrio contrattuale tra diritto civile e diritto penale*, cit., p. 534; MINERVINI, *La rescissione*, in *Trattato dei contratti. I contratti in generale*, a cura di E. Gabrielli, II, Torino, 1999, p. 1450; ALPA, *Usura: un problema millenario, questioni attuali*, in *I contratti*, 1996, II, p. 182. Richiamo al riguardo il mio scritto su *Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione ultra dimidium*, cit., 1033.

⁽¹²⁾ Si è visto infatti che sono stati eliminati i riferimenti allo stato di bisogno ed all'approfittamento.

⁽¹³⁾ L'art. 644 *ter* c.p.c., introdotto dall'art. 11 della legge sull'usura, rubricato «prescrizione del reato di usura», prevede che «la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale».

Come meglio si vedrà oltre, la rilevanza del momento esecutivo è venuta meno ai fini della configurazione degli interessi usurari, a seguito del decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con la legge 28 febbraio 2001, n. 24.

⁽¹⁴⁾ A nostro avviso il bene giuridico tutelato dalla norma penale è sia il patrimonio dell'usurato sia l'integrità del mercato del credito. Sulla problematica si v. F. DI MARZIO, *Forme della nullità nel nuovo diritto dei contratti. Appunti sulla legislazione, sulla dottrina e sulla giurisprudenza dell'ultimo decennio*, in *Gist. civ.*, 2000, II, 469, ivi ulteriori riferimenti bibliografici, il quale sottolinea che dopo la riforma del 1996 l'art. 644 è una norma di ordine pubblico in quanto il bene giuridico protetto non è il patrimonio dell'usurato, bensì l'integrità del mercato del credito; QUADRI, *Usura e legislazione civile*, in *Corr. giur.*,

zione delle prestazioni, che può essere non solo originaria ma anche sopravvenuta, sulla base del principio costituzionale di cui all'art. 41 Cost., secondo il quale l'iniziativa privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana⁽¹⁵⁾.

Orbene, la fattispecie penale punisce non solo o soltanto l'ipotesi in cui come corrispettivo di una concessione di credito vengano richiesti interessi usurari, ma anche quelle ipotesi nelle quali, in corrispettivo di un concessione di credito vengano richiesti altri vantaggi usurari (e cioè qualsiasi controprestazione, tanto di dare che di fare, che non sia quella della corresponsione degli interessi); ovvero quelle ipotesi nelle quali in corrispettivo di altra utilità vengano richiesti vantaggi usurari⁽¹⁶⁾.

Per quanto riguarda l'ipotesi di reato fondata su convenzioni sinallagmatiche di finanziamento⁽¹⁷⁾, ai fini civili si applica⁽¹⁸⁾ l'art. 1815, 2° comma, c.c. che elimina la clausola usuraria illecita con la nullità parziale e poi contestualmente ed automaticamente converte il mutuo usu-

1999, 891; MANNA, *Usura (la nova normativa sull')*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 2000, 655 ss.; ID., *La nuova legge sull'usura*, Torino, 1997, 69; BELLACASA, *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, XV, Torino, 1999, 149; CERRESE, *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto di tutela*, in *Cass. pen.*, 1997, 2614.

⁽¹⁵⁾ Così Trib. Velletri, ord. 30 aprile 1998, in *Foro it.*, 1998, I, 1, c. 1614.

⁽¹⁶⁾ Così TETI, *Profili civilistici della nuova legge sull'usura*, in *Riv. dir. pen.*, 1997, 477.

⁽¹⁷⁾ Come il contratto di mutuo e i contratti affini. Se non si applicasse estensivamente l'art. 1815, comma 2°, c.c. ai contratti di finanziamento (e analogicamente ai contratti reali) si verificherebbe una disparità di trattamento irragionevole come ho già evidenziato nel mio scritto su *Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione per lesione ultra dimidium?*, cit., p. 1031 ss. Nello stesso senso si v. VANORIO, *Il reato di usura ed i contratti di credito: un primo bilancio*, cit., p. 528; Il Tribunale di Palermo, 7 marzo 2000, in *Foro it.*, 2000, I, c. 1709, con nota di Palmieri, ritiene che l'art. 1815, comma 2°, c.c. introduca una ipotesi tassativa di nullità insuscettibile di applicazione analogica in quanto prevista per il solo caso in cui le parti avessero convenuto interessi usurari.

⁽¹⁸⁾ A differenza delle ipotesi di reato fondate su convenzioni sinallagmatiche diverse dal mutuo e dai contratti similari, ai quali si applica l'art. 1418 c.c. in luogo del vetusto istituto della rescissione per lesione *ultra dimidium* ormai di fatto implicitamente abrogato: cfr. il mio scritto su *Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione per lesione ultra dimidium?*, cit., 1031; G. OPPO, *Lo «squilibrio» contrattuale tra diritto civile e diritto penale*, *Riv. dir. civ.*, 1999, I, 533 ss.; QUADRI, *Profili civilistici generali dell'usura*, in *Foro napoletano*, 1999, 327; D. RUSSO, *Sull'equità dei contratti*, *Quaderni della Rassegna di diritto civile* diretta da Perlingeri, Napoli, 2001, 142 ss.

rario in mutuo gratuito per sanzionare ulteriormente l'usurario, il quale, in deroga all'art. 1282 c.c. che disciplina la produttività di interessi nelle obbligazioni pecuniarie, dovrà continuare, gratuitamente, ad eseguire la sua prestazione, ed eventualmente restituire all'altra parte la controprestazione ricevuta in esecuzione del contratto usurario, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 644 c.p.

Questa conversione *ex lege* del contratto di mutuo da usurario a gratuito, risulta dalla disposizione contenuta nell'art. 1815, 2° comma, c.c., nella parte in cui prevede che «non sono dovuti interessi». La chiara intenzione del legislatore di non volere sanzionare con la nullità l'intero contratto, bensì soltanto di «eliminare» la clausola illecita che prevede interessi usurari è manifesta⁽¹⁹⁾.

Pertanto si è autorevolmente detto che il contratto usurario, originariamente illecito perché rivolto al conseguimento di interessi usurari in contrasto con l'art. 644 c.p., diviene successivamente lecito per effetto della soppressione della clausola usuraria.

La clausola nulla non può essere poi sostituita di diritto da norme imperative, ai sensi dell'art. 1419, 2° comma, c.c., in quanto la nuova disposizione prevede espressamente che «non sono dovuti interessi».

L'esclusione della debenza degli interessi implica che non si posso-

⁽¹⁹⁾ Richiamo sul punto il mio scritto su *Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione per lesione ultra dimidium?*, cit., 1042; FERRONI, *La nuova disciplina civilistica del contratto di mutuo ad interessi usurari*, in *Quaderni della Rassegna di diritto civile* diretta da Perlingeri, Napoli, 1997, 24 ss.; ALPA, *Usura: problema millenario, questioni attuali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, II, 182; SINESIO, *Gli interessi usurari. Profili civilistici*, cit., 66; BONILINI, *La sanzione civile dell'usura*, cit., 225; REALMONTE, *Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in tema di usura e tutela civilistica della vittima del reato*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, 776; OPPO, *Lo «squilibrio» contrattuale tra diritto civile e diritto penale*, cit., 535; COLLURA, *La nuova legge sull'usura e l'art. 1815 c.c.*, cit., 612 ss.; TETI, *Profili civilistici della nuova legge sull'usura*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, 486, n. 82; MASUCCI, *Disposizioni in materia di usura. La modificazione del codice civile in tema di mutuo ad interessi*, *Nuove leggi civ. comm.*, 1997, 1304 s.; F. DI MARZIO, *Il trattamento dell'usura sopravvenuta tra validità, illiceità e inefficacia della clausola interessi*, *Gist. civ.*, 2000, I, 3104 ss., ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici, il quale colloca la sanzione di cui all'art. 1815, 2° comma, c.c., nel sistema delle nullità protettive; cfr. GIOIA, *Nullità relative a tutela del contraente debole*, in *Contratto e impresa*, 1999, 1334 ss.

no riconoscere al creditore usurario neppure gli interessi legali, e neppure, come si ritiene in dottrina, commissioni o spese, perché nel calcolo degli interessi si debbono contemplare anche queste due voci⁽²⁰⁾.

In altra sede si è già avuto modo di precisare che al creditore usurario non si possono altresì riconoscere neanche gli interessi moratori⁽²¹⁾. Sul punto si è però aperto un vivace dibattito⁽²²⁾.

Secondo alcuni, infatti, gli interessi moratori, in quanto caratterizzati da una funzione risarcitoria, non sarebbero inclusi nell'ambito di applicazione della legge sull'usura, la quale si applicherebbe in parte qua solo agli interessi corrispettivi⁽²³⁾.

E pertanto neanche ai fini del calcolo del tasso globale medio sarebbero ricompresi gli interessi di mora⁽²⁴⁾.

⁽²⁰⁾ Cfr. ALPA, *L'usura*, cit., 182; FERRONI, cit., 27.

⁽²¹⁾ Cfr. il mio scritto su *Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione per lesione ultra dimidium?*, cit., 1037. Si veda REALMONTE, *Stato di bisogno*, cit., 777 ss.; CARBONE, *A pieno regime la legge 7 marzo 1996, n. 108*, in *CorG*, 1997, 508; LIBERTINI, voce *Interessi*, cit., 126; BIANCA, *Diritto civile*, 3, *L'obbligazione*, cit., p. 197; TETI, *Profili civilistici della nuova legge sull'usura*, cit., 483; MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, in *Contratto e impresa*, 1999, 492 ss. La prevalente giurisprudenza è favorevole all'applicazione della sanzione della nullità di cui all'art. 1815, 2° comma, c.c. agli interessi moratori: cfr. Cass., 22 aprile 2000, n. 5286, *Corr. giur.*, 2000, 877, con nota di Gioia; e da me commentata in *La nullità sopravvenuta del contratto*, in *Contratto e impresa*, 2001, 629; Trib. Roma, 10 luglio 1998, *Foro it.*, 1999, I, 343, e da me commentata in *Il controllo giudiziale della libertà contrattuale: l'equità correttiva*, 1999, 941; Pret. Macerata, 1° giugno 1999, *Foro it.*, 2000, I, 1709; Trib. Napoli, 19 maggio 2000, *Giur. it.*, 2000, 1665; Trib. Campobasso, 3 ottobre 2000, *Foro it.*, 2001, I, 333, con nota di PALMIERI; Pret. Padova, 19 febbraio 1999, *Questioni giustizia*, 1999, 357. In senso contrario cfr.: Trib. Salerno, 27 luglio 1998, *Contr.*, 1999, 589; Trib. Nola, 14 settembre 1998, *Giur. nap.*, 1999, 127; Trib. Avellino, 12 aprile 1999, *Dir. fall.*, 1999, 916, con nota di LANDOLFI; Trib. Roma, 1° dicembre 2001, *Corr. giur.*, 2001, 1082, con nota di Lamorgese; AVAGLIANO, *Profili problematici in tema di usura: interessimoratori e ius superveniens*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, 399 ss.

⁽²²⁾ Tanto che alcuni autori hanno anche cambiato opinione «in corso d'opera»: cfr. GIOIA, *Interessi usurari: rapporti in corso e ius superveniens*, in *Corr. giur.*, 1998, 197, nota 10; ID., *Difesa dell'usura?*, in *Corr. giur.*, 1998, 504 ss.

⁽²³⁾ Cfr. REALMONTE, *Stato di bisogno*, cit., 777 ss.; VANORIO, *Il reato di usura ed i contratti di credito: un primo bilancio*, in *Contratto e impresa*, 1999, 523; SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, Milano, 2001, 194.

⁽²⁴⁾ Cfr. REALMONTE, *op. cit.*, 777 ss., il quale prospetta un sistema articolato di tutela. Se gli interessi moratori sono pattuiti tra soggetti qualificabili come professionista e con-

Si è detto tuttavia che non v'è ragione per escludere l'applicabilità anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, risultanti di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia: va rilevato, infatti, che la legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, 3° comma, ha valore assoluto in tal senso) e l'art. 1815, 2° comma, c.c. commina indistintamente la nullità a qualunque categoria di interessi usurari convenuti.

L'art. 644, 4° comma, c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interessi usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualunque titolo e delle spese (...) collegate alla erogazione del credito.

Il legislatore, ricomprendendo fra le voci interessate «le commissioni» e le «remunerazioni dovute a qualsiasi titolo e spesa», ha inteso evitare ogni possibilità di facile aggiramento della norma, aggiramento che invece, ove gli interessi moratori venissero esclusi dal conteggio di quelli rilevanti ai fini usurari, verrebbe facilmente realizzato mediante la previsione (attraverso formule che non tarderebbero a divenire di stile) di termini di pagamento di improbabile rispetto, idonei a rendere «normale» e legittima la corresponsione di interessi sostanzialmente usurari sotto forma di interessi moratori.

Esattamente perciò la distinzione fra interessi corrispettivi e interessi moratori è stata definita una «foglia di fico» per rimuovere la quale non è pensabile che il legislatore accorto abbia fatto affidamento non sul testo da esso formulato ma sull'estremo rimedio del contratto in frode alla legge. Se ne deve dedurre che con la parola «remunerazione» esso abbia inteso riferirsi ad ogni utilità pecuniaria richiesta al debitore, e quindi anche a quelle relative agli interessi moratori, facendo ricorso ad

sumatore, troverebbe applicazione la nuova disciplina in materia di clausole abusive che commina alla clausola penale manifestamente eccessiva la inefficacia (artt. 1469 bis, 3° comma, n. 6 e 1496 *quinques* c.c.). In tutti gli altri casi si applicherebbe il regime generale della riduzione a equità della penale manifestamente eccessiva (art. 1384 c.c.). Se però la pattuizione degli interessi di mora è lo strumento di elusione della disciplina sanzionatoria sull'usura, troverebbe applicazione l'istituto della frode alla legge, con la conseguenza che la nullità colpirebbe sia la clausola che determina la misura degli interessi, sia quella che stabilisce un termine ravvicinato di adempimento.

una terminologia giuridica non nuova per la quale il termine «remunerazione» ha significato generico, comprensivo di prestazioni a funzione anche risarcitoria ⁽²⁵⁾

Nel sistema, inoltre, era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall'art. 1224, 1° comma, c.c., nella parte in cui prevede che «se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura» ⁽²⁶⁾.

La dottrina ⁽²⁷⁾ ha ampiamente dimostrato la sostanziale omogeneità funzionale degli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) e moratori (art. 1224 c.c.), entrambi espressione della comune matrice rappresentata dal principio di fruttuosità del denaro ⁽²⁸⁾, con funzioni diverse ma concorrenti, perché riferite al medesimo fenomeno dal legislatore riguardato sotto il profilo ora del vantaggio del debitore nel godimento del danaro, ora del danno subito dal creditore.

Appare inoltre significativo il fatto che, per entrambi ⁽²⁹⁾, la convenzione relativa agli interessi ultralegali deve essere redatta per iscritto (art. 1284, 3° comma, c.c.); che, sopravvenuta la mora, gli interessi corrispettivi ultralegali sono assorbiti in quelli moratori (art. 1224, 1° comma, parte seconda, c.c.); che è ammissibile il risarcimento del maggior danno da svalutazione (art. 1224, 2° comma, c.c.) nel caso di interessi dell'uno e dell'altro tipo ⁽³⁰⁾, e che comune ad entrambi è il problema dell'anatocismo (art. 1283 c.c.) ⁽³¹⁾.

Del resto si è detto che, quand'anche degli interessi di quest'ultimo tipo si voglia accentuare il profilo risarcitorio insito nella convenzione pattuita, la disciplina degli effetti giuridici non può che esser quella propria del modello di riferimento: in altri termini, se le parti hanno previsto come conseguenza patrimoniale dell'inadempimento il pagamento

⁽²⁵⁾ Così Trib. Roma, 10 luglio 1998, *Foro it.*, 1999, I, 1, 343.

⁽²⁶⁾ Così Cass., 22 aprile 2000, n. 5286, in *Corr. giur.*, 2000, 877, con nota di GIOIA.

⁽²⁷⁾ Cfr. LIBERTINI, voce *Interessi*, cit., 98 ss.; INZITARI, *La moneta*, cit., 206 ss.

⁽²⁸⁾ Cfr. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., 153.

⁽²⁹⁾ Cfr. LAMORGESE, *Interessi moratori ed usura*, in *Corr. giur.*, 2001, 1084 ss. e 1086.

⁽³⁰⁾ Cfr. Cass., 17 marzo 1994, n. 2538, *Mass. Foro it.*, 194.

⁽³¹⁾ Cfr. Cass., 24 maggio 1986, n. 3500, *Giust. civ.*, 1986, 2347.

degli interessi sul capitale, la relativa disciplina non può che essere quella che la legge, appunto, appresta in materia di interessi ⁽³²⁾.

Coloro che invece escludono l'applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c. agli interessi di mora, ritengono applicabile l'art. 1384 c.c. ⁽³³⁾.

Si è infatti detto che il patto che prevede i cosiddetti interessi moratori non però che essere qualificato come clausola penale ex art. 1382 c.c. Ed infatti l'istituto degli interessi di mora è regolato dall'art. 1224 c.c., il quale istituisce un *favor creditoris*: a) esonerando il creditore dalla prova del danno da ritardo; b) conservando anche dopo l'inadempimento gli interessi convenzionali superiori a quelli legali. Ne consegue che è la legge a determinare l'*an* ed il *quantum* del danno da ritardo (salva la prova del maggior danno consentita al creditore), che viene liquidato in misura forfetaria nella forma degli interessi.

Se i privati – intendendo stabilire una disciplina del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie diversa rispetto a quella dettata dalla legge – prevedono la liquidazione forfetaria di un risarcimento maggiore anche rispetto a quello che la seconda parte del primo comma dell'art. 1224 c.c. fissa nella misura degli interessi convenzionali regolanti l'adempimento tempestivo, la relativa clausola, anche se utilizza il sistema degli interessi sul capitale, in nulla si distingue dalla fattispecie codicistica di cui all'art. 1382 c.c. Non resta spazio per una terza fattispecie interamente creata dall'autonomia negoziale del privato ⁽³⁴⁾.

Se ciò è vero, continua il Tribunale di Roma, la pattuizione in esame non è funzionale alla determinazione di un corrispettivo, neppure nel senso più lato e meno tecnico del termine, ma ha esclusivamente natura risarcitoria e, al più, funzione sanzionatoria e di deterrente dell'inadempimento. Ne consegue che il parametro economico-giuridico dell'equità o iniquità di tale clausola può esser soltanto quello della approssimativa corrispondenza tra l'entità economica del sacrificio imposto al debitore inadempiente e la prevedibile (al momento della stipulazione del contratto e durante l'esecuzione di questo) entità economica del danno derivante al creditore dell'inadempimento del debitore.

⁽³²⁾ Cfr. LAMORGESE, *Interessi moratori ed usura*, cit., 1086.

⁽³³⁾ Cfr. da ultimo SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., 194.

⁽³⁴⁾ Così Trib. Roma, sez. II, 1° febbraio 2001, *Corr. giur.*, 2001, 1082, con nota di LAMORGESE.

Tale clausola, pertanto, assume rilevanza in relazione a fenomeni giuridici, economici e sociali completamente diversi da quelli che il legislatore ha inteso disciplinare con la l. n. 108/96 ⁽³⁵⁾.

Quest'ultima, infatti, intitolata «Disposizioni in materia di usura» ha lo scopo di esercitare una generale funzione di controllo del credito tramite la predeterminazione di un limite dinamico che non può essere superato dagli interessi dati o promosse quali «corrispettivo di una prestazione di danaro o altra utilità». Né può lamentarsi che l'inapplicabilità della l. n. 108/96 alla clausola in questione lasci il debitore inadempiente privo di tutela nel caso di iniquità della clausola medesima. Ed infatti tutte le clausole penali, anche quelle che assumono la forma degli interessi sul capitale, sono assoggettate al potere di riduzione ad equità attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c.

Il giudice, peraltro, nell'esercitare tale potere potrà, soprattutto nei casi in cui la clausola sia relativa ad una obbligazione pecuniaria, utilizzare tra i criteri di valutazione dell'equità o meno della penale anche il valore del tasso soglia nel periodo durante il quale si è protratto l'inadempimento, atteso che detto tasso soglia certamente incide sulla misura della normale redditività del danaro. È infine il caso di aggiungere che la l. n. 108/96 va invece applicata quando la clausola contrattuale, pur facendo riferimento ad interessi moratori, concreta, invece, un'ipotesi di frode alla legge ⁽³⁶⁾.

L'art. 1, comma 1°, della legge 28 febbraio 2001, n. 394 sembra prendere posizione sul punto, laddove ricomprende nella nozione di corrispettivo usurario gli interessi pattuiti «a qualunque titolo», ossia anche quelli moratori.

Le problematiche sollevate dalla nuova normativa sull'usura non sono finite.

Ci si è chiesto, infatti, quale fosse la disciplina applicabile ai contratti di finanziamento (mutuo e contratti affini) stipulati anteriormente

⁽³⁵⁾ Così Trib. Roma, sez. II, 1° febbraio 2001, cit.

⁽³⁶⁾ Così Trib. Roma, sez. II, 1° febbraio 2001, cit. La suddetta sentenza uniformandosi all'orientamento enunciato da Cass., sez. I, 24 settembre 1999, n. 10511, da me commentata in *Contratto e impresa*, 2000, 95 ss., statuiva che la riduzione ad equità della penale può essere esercitata d'ufficio, indipendentemente da un atto di iniziativa del debitore. In senso contrario si v. Cass., sez. III, 27 ottobre 2000, n. 14172, da me criticata in *Un obiter dictum della Cassazione in materia di clausole penali*, in *Contratto e impresa*, 2001, 550.

all'entrata in vigore della l. 7 marzo 1996, n. 108, o successivamente a questa ma tra una rilevazione trimestrale e l'altra del tasso soglia, con i quali siano stati convenuti interessi in misura superiore al c.d. tasso soglia vigente al momento della richiesta o della ricezione⁽³⁷⁾.

In altre parole, se il tasso d'interessi convenuto dalle parti in un certo

⁽³⁷⁾ Richiamo al riguardo i miei scritti su *Le conseguenze civili dei contratti usurari*, cit., 1038; *Il controllo giudiziale della libertà contrattuale: l'equità correttiva*, in *Contratto e impresa*, 1999, 940; *Nullità sopravvenuta del contratto*, in *Contratto e impresa*, 2000, 637; *Usurarietà sopravvenuta nei mutui*, in *Contratto e impresa*, 2001, 48; *QUADRI, Usura e legislazione civile*, in *Corr. giur.*, 1999, 890; *COLLURA, La nuova legge sull'usura e l'art. 1818 c.c.*, in *Contratto e impresa*, 1998, 602; *MERUZZI, Contratto usurario: tra nullità e rescissione*, in *Contratto e impresa*, 1999, 475 ss.; Trib. Firenze, 10 giugno 1998, in *Corr. giur.*, 1998, 805, con nota di Gioia; Trib. Velletri, 3 dicembre 1997, in *Corr. giur.*, 1998, 192, con nota di Gioia e *Foro it.*, 1998, I, 1607, con nota di Palmieri e Granieri; Trib. Velletri, 30 aprile 1998; Trib. Milano, 13 novembre 1997, entrambi in *Foro it.*, 1998, I, 1607, con nota di Palmieri e Granieri; Trib. Roma, 4 giugno 1998, in *Foro it.*, 1998, I, 2557, con nota di Palmieri e Granieri, e in *Corr. giur.*, 1998, 806, con nota di Gioia; Trib. Lodi, 30 marzo 1998, 1998, 810, con nota di Gioia, e in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1998, II, 501, con nota di Morera e Severino di Benedetto; Trib. Salerno, 27 luglio 1998, in *Contratti*, 1999, 592; Trib. Roma, 10 luglio 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 343; e da me commentata in *Il controllo giudiziale della libertà contrattuale: l'equità correttiva*, in *Contratto e impresa*, 1999, 940; *Corr. giur.*, 1999, 1022, con nota di Moliterni e Palmieri; *GIOIA, Una costruzione unitaria dell'usura*, commento a Cass. pen., 22-10-1998, in *Corr. giur.*, 1999, 452; *F. SFORZA, Il nuovo delitto di usura e la sua applicazione ai mutui stipulati prima dell'entrata in vigore della l. 108/96*, in *Nuovo diritto*, 1998, 545; *FERRONI, La nuova disciplina civilistica del contratto di mutuo ad interessi usurari*, in *Quaderni della Rassegna di diritto civile* diretta da Perlingeri, Napoli, 1997; *INGANCI, Concreta applicabilità delle nuove norme sull'usura e conseguenze civilistiche del reato sui contratti usurari*, in *Riv. pen. dell'economia*, 1996, 311; *FERRONI, Jus superveniens, rapporti in corso e usurarietà sopravvenuta*, *Rass. dir. civ.*, 483 ss.; *INZITARI, Il mutuo con riguardo al tasso «soglia» della disciplina antiusura e al diritto dell'anatocismo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1999, I, 237; *MASUCCI, Disposizioni in materia di usura. La modificazione del codice civile in tema di mutuo ad interessi*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1997, 1328; Trib. Venezia, 20 settembre 1999 e Trib. Napoli, 20 luglio 1999, in *Giur. it.*, 2000, 955, con nota di *PANDOLFINI, Sopravvenuta usurarietà del tasso di interesse e tutela civilistica dell'usura: incertezze e questioni di legittimità costituzionale*; *GIOIA, Usura: il punto della situazione*, in *Corr. giur.*, 2001, 43 ss.; *TUCCI, Usura e autonomia privata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Giur. it.*, 2001, 678; *GENTILI, I contratti usurari: tipologie e rimedi*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, 353 ss. e 365 ss.; *MEOLI, Il mutuo ad interessi usurari tra interpretazione giurisprudenziale e decretazione d'urgenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, II, 120 ss.; *SPANGARO, Tassi di interessi divenuti usurari alla luce della l. n. 108/1996: nullità sopravvenuta o inefficacia?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, I, 135 ss.; *F. DI MARZIO, Il trattamento dell'usura sopravvenuta tra validità, illiceità e inefficacia della clausola interessi*, in *Giust. civ.*, 2000, 3103.

periodo è legittimo, perché ad esempio al momento della stipulazione non era ancora vigente il c.d. tasso soglia, o perché al momento della stipulazione il tasso convenuto era inferiore al c.d. tasso soglia, potrà successivamente e in un secondo momento considerarsi il medesimo tasso d'interessi convenuto illegittimo o inefficace a seguito dell'entrata in vigore del tasso soglia inferiore a quello convenuto, o a seguito dell'abbassamento del previgente tasso soglia esistente al momento della stipulazione?

La risposta sarà affermativa se ai fini della qualificazione usuraria dell'interesse si dà rilevanza penale al momento della dazione o riscossione degli interessi e non solo alla promessa o stipula del contratto.

La risposta sarà viceversa negativa se ai fini della qualificazione usuraria dell'interesse si dà rilevanza penale solo al momento della patuitazione degli interessi usurari.

Ad avvalorare la risposta affermativa si richiamano gli artt. 644 c.p. e 644 *ter* c.p.

Il legislatore infatti per non lasciare impuniti certi fatti meritevoli di punizione, distingue nell'art. 644 c.p. le ipotesi del farsi promettere interessi usurari da quelle del farsi dare interessi usurari, sottolineando che in tali ultime condotte il parametro della usurarietà debba essere ricercato nella disciplina esistente al momento dell'estinzione dell'obbligazione, con l'ulteriore conseguenza che anche per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, i decreti ministeriali⁽³⁸⁾ cui

⁽³⁸⁾ Si segnala che ai sensi dell'art. 2, 2° comma, l. n. 108/96 la prima classificazione delle operazioni creditizie, per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari è avvenuta con il decreto del Ministero del tesoro del 23 settembre 1996.

La prima rilevazione trimestrale dei tassi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura (art. 3, 1° comma, l. n. 108/96) è stata fatta con il decreto del Ministero del tesoro del 22 marzo 1997, entrato in vigore il 2 aprile 1997.

Le successive rilevazioni trimestrali sono state fatte con i seguenti decreti ministeriali del tesoro: d.m. 24 giugno 1997; d.m. 25 settembre 1997; d.m. 23 dicembre 1997; d.m. 23 marzo 1998; d.m. 24 giugno 1998; d.m. 24 settembre 1998; d.m. 21 dicembre 1998; d.m. 26 marzo 1999; d.m. 24 giugno 1999; d.m. 22 settembre 1999; d.m. 20 dicembre 1999; d.m. 23 marzo 2000; d.m. 23 giugno 2000; d.m. 21 settembre 2000; d.m. 20 dicembre 2000; d.m. 23 marzo 2001; d.m. 22 giugno 2001; d.m. 21 settembre 2001; d.m. 14 dicembre 2001; d.m. 22 marzo 2002; d.m. 19 giugno 2002; ecc. Al riguardo si segnala il d.p.r. 28 luglio 2000, n. 287 attuativo dell'art. 6 l. 108/96 e il Comunicato della Banca d'Italia in G.U. 23 agosto 2001, n. 195.

fare riferimento non sarebbero quelli emessi subito prima della stipulazione ma quelli emessi subito prima il pagamento.

Che il momento rilevante ai fini della qualificazione usuraria dell'interesse sia anche quello della dazione e non solo quello della stipula del contratto, risulta evidenziato dall'art. 644 *ter* c.p.c. (introdotto dall'art. 11 l. n. 108/96), a mente del quale «la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale».

Questa tesi torva poi riscontro nella giurisprudenza penale della Cassazione, secondo cui in tema di usura, qualora alla promessa segua – mediante la rateizzazione degli interessi convenuti – la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un «*post factum*» non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo sostanziale del reato⁽³⁹⁾.

Dopo alcune contrastanti ma significative pronunce dei giudici di merito⁽⁴⁰⁾, la Suprema Corte è intervenuta a dirimere il conflitto con ben

⁽³⁹⁾ Così Cass. pen., 22 ottobre 1998, in *Corr. giur.*, 1999, 452, con nota di GIOIA, *Una costruzione unitaria dell'usura*; ed *Diritto pen. e processo*, 1999, 86, con commento di PISA, *Duplici svolta giurisprudenziale a proposito di usura e art. 586 c.p.* In senso conforme, cfr. Cass. pen., sez. II, 30 aprile 1999, 12 maggio 1999, LOPEZ, in *Gazzetta giuridica*, 28, 1999, 59 ss.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. Trib. Milano, 13 novembre 1997, in *Foro it.*, 1998, I, 1, 1607 con nota di Palmieri e Granieri; Trib. Velletri, 3 dicembre 1997, in *Foro it.*, 1998, I, 1, 1607, con nota di Palmieri e Granieri; e *Corr. giur.*, 1998, 192, con nota di Gioia; Pret. Cagliari, 16 settembre 1996, in *Foro it.*, 1997, II, 801, con nota di P. La Spina; Trib. Velletri, 30 aprile 1998, in *Foro it.*, 1998, I, 1, c. 1607, con nota di Palmieri e Granieri; Trib. Firenze, 10 maggio 1998, *Corr. giur.*, 1998, 805, con nota di Gioia; Trib. Roma, 4 giugno 1998, in *Foro it.*, 1998, I, 2557, con nota di Palmieri e Granieri, e in *Corr. giur.*, 1998, 806, con nota di Gioia; Trib. Lodi, 30 marzo 1998, *Corr. giur.*, 1998, 810, con nota di Gioia, e *Banca, borsa, tit. cred.*, 1998, II, 501, con nota di Morera e Severino Di Benedetto; Trib. Salerno, 27 luglio 1998, *Contratti*, 1999, 592; Trib. Roma, 10 luglio 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 343; e da me commentata in *Contratto e impresa*, 1999, 940, *Corr. giur.*, 1999, 1022, con nota di Moliterni e Palmieri; Trib. Venezia, 20 settembre 1999 e Trib. Napoli, 20 luglio 1999, in *Giur. it.*, 2000, 955, con nota di Pandolfini; Trib. Avellino, 12 aprile 1999, in *Dir. fall.*, 1999, 916, con nota di Landolfi; Trib. Nola, 14 settembre 1998, in *Giurisprudenza napoletana*, 1999, 127; Pret. Macerata, 1° giugno 1999, in *Foro it.*, 2000, I, 1709, con nota di Palmieri; Trib. Campobasso, 3 ottobre 2000, e Trib. Roma, 22 giugno 2000, in *Foro it.*, 2001, I, 333, con nota di Palmieri; Trib. Palermo, 7 marzo 2000, in *Foro it.*, 2000, I, 1709, con nota di Palmieri. Per ulteriori riferimenti anche bibliografici si veda il mio scritto sulla *Usurarietà sopravvenuta nei mutui*, in *Contratto e impresa*, 2001, 48.

tre sentenze⁽⁴¹⁾. Prima di esaminare queste ultime sentenze, giova precisare che le argomentazioni che stanno alla base delle contrastanti decisioni cercano di mediare il conflitto di interessi tra coloro che esercitano il risparmio e il consumatore, contraente debole: se si dà rilevanza esclusiva al tasso esistente al momento della pattuizione si tutela la posizione di chi esercita il risparmio; se, invece, si dà rilievo al tasso esistente al momento della condotta (riscossione) si attua uno strumento di controllo del risparmio a tutela del consumatore. Sono in proposito significative le decisioni del Tribunale di Roma del 4 giugno 1998, cit. e del Tribunale di Firenze del 10 giugno 1998, cit.

Il Tribunale di Roma dopo aver affermato che, nell'individuazione degli interessi usurari, la norma, nella sua interpretazione costituzionale, intende necessariamente riferirsi al trimestre anteriore alla conclusione del contratto, non a quello anteriore al pagamento della rata, con la conseguenza che il delitto di usura, che dei contratti di prestito ricalca la struttura (poiché inteso a reprimere gli abusi) non può non ricomprendere fra i suoi elementi costitutivi anche il momento della pattuizione degli interessi usurari e ciò coerentemente alla modifica apportata dallo stesso legislatore della l. 7 marzo 1996, n. 108, all'art. 1815 c.c. ove al 2° comma è stabilito (con norma imperativa integrativa, essa sì, della contrastante clausola nulla) che «se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», conclude che nella specie, non essendo gli interessi stati pattuiti in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, la condotta intesa alla loro prestazione non può essere qualificata in termini di reato, così come non può essere qualificata in termini di concorso nel reato di usura la prestazione degli interessi pattuiti in contratto, deduzione da cui discende la conclusione che l'obbligazione posta a base dell'esecuzione non è soggetta all'estinzione *ex art.*

⁽⁴¹⁾ Mi riferisco a: Cass., sez. III, 2 febbraio 2000, n. 1126, e Cass., sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286, in *Contratti*, 2000, 687, con nota di Maniaci; richiamate a me nello scritto sulla *Nullità sopravvenuta del contratto*, in *Contratto e impresa*, 2000, 628; e con nota di Palmieri, *FI*, 2000, I, c. 2180; e da ultimo Cass., sez. I, 17 novembre 2000, n. 14899, in *Giur. it.*, 2001, 311 e 678 con nota di Tucci; e in *Giust. civ.*, 2000, con nota di F. Di Marzio; e *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, I, 129, con nota di Spangaro; e in *Corr. giur.*, 2001, 43, con nota di Gioia; e in *Foro it.*, 2001, I, 80, con nota di Palmieri; da me richiamata in *Usurarietà sopravvenuta nei mutui*, cit., 51.

1256 c.c. per sopravvenuta impossibilità dell'oggetto della prestazione, né il contratto può considerarsi affetto da nullità parziale o suscettibile di integrazione *ex art.* 1339 c.c. per contrasto con successiva norma imperativa.

Di avviso diverso è il Tribunale di Firenze, il quale facendo leva sull'autonoma rilevanza penale del «farsi dare» interessi usurari, ritiene che la disciplina introdotta dalla l. n. 108/96 sia immediatamente applicabile anche ai contratti di mutuo stipulati prima della sua entrata in vigore, nel senso che la richiesta è la ricezione di interessi, divenuti usurari secondo la nuova disciplina, integra gli estremi del reato di usura, costituendo una condotta antigiuridica in sé stessa indipendentemente dall'accordo sugli stessi.

Il Tribunale di Firenze ritiene tuttavia non applicabile il nuovo art. 1815, 2° comma, c.c., al contratto di mutuo stipulato prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, in quanto la convenzione sugli interessi non era vietata al momento della sua conclusione, e detta norma non ha effetto retroattivo. Peraltro, continua lo stesso Tribunale, la clausola contrattuale che prevede interessi usurari secondo i nuovi criteri fissati dalla legge, è affetta da nullità parziale sopravvenuta e deve essere sostituita, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., con la prescrizione legale della misura massima degli interessi consentiti, vale a dire, con il tasso massimo consentito (tasso soglia) al momento del pagamento.

Con una successiva sentenza ⁽⁴²⁾ il Tribunale di Roma dopo aver statuito che «gli interessi moratori devono esser computati per la determinazione del tasso rilevante ai fini della disciplina dell'usura, e che la richiesta di interessi nella misura lecitamente pattuita dalle parti di un contratto di mutuo stipulato anteriormente all'entrata in vigore della l. 108/96, ancorché il tasso convenuto divenga superiore al tasso soglia vigente, non può integrare il reato d'usura, onde l'esecuzione della prestazione non può considerarsi giuridicamente impossibile, né il contratto può essere colpito da nullità parziale per contrasto con norma imperativa successiva, coincidendo questa con la norma penale (né essendo con-

⁽⁴²⁾ Cfr. Trib. Roma, 10 luglio 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 343 e in *Corr. giur.*, 1999, 1022, con note di Moliterni e Palmieri; da me commentata in *Il contratto giudiziale della libertà contrattuale: l'equità correttiva*, in *Contratto e impresa*, 1999, 940.

cepibili interpretazioni diverse per l'ordinamento civile e per quello penale)», enuncia che «a diverse conclusioni deve invece pervenirsi, sul piano esclusivamente civilistico, nelle ipotesi in cui al condotta del creditore rivesta, rispetto all'inadempimento del mutuatario, caratteristiche di mala fede. In tali ipotesi – ravvisabili ogni qualvolta sia riconoscibile la volontà del creditore di profittare dell'inadempimento del debitore per conseguire profitti superiori a quelli offerti sul mercato dalle normali forme di impiego del denaro – il principio di buona fede esecutiva 'quale norma fondamentale nella fase di esecuzione di tutti i rapporti giuridici', consentirebbe l'integrazione del contratto, attraverso la riduzione dei tassi pattuiti, secondo principi di equità».

In questo modo però il giudice romano non ha integrato il contratto, già di per sé completo e perfezionato, ma lo ha corretto attraverso la riduzione dei tassi d'interessi pattuiti, secondo principi di equità.

Non diversamente ha deciso il Tribunale di Avellino ⁽⁴³⁾, il quale, sia pur con motivazione diversa da quella adottata nella predetta sentenza del Tribunale di Roma, ha ritenuto di poter correggere equitativamente la sopravvenuta sproporzione delle reciproche prestazioni previste nel contratto ⁽⁴⁴⁾.

Si è infatti statuito che la nuova disciplina introdotta dalla legge 108/96 trova applicazione anche per i pagamenti di interessi relativi a contratti di mutuo stipulati anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge, ma effettuati successivamente all'emanazione della stessa legge. Tuttavia, facendo ricorso al principio di buona fede e al criterio della conservazione del contratto, previsto dall'art. 1367 c.c., il giudice può ridurre gli interessi, anche moratori, divenuti usurari, anche ai sensi dell'art. 1384 c.c., adeguandoli a quelli della soglia limite stabilita dall'art. 2, della legge 108/96.

Per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e la pubblicazione della prima rilevazione, è affidata al prudente apprezzamento del giudice la valutazione caso per caso del carattere usurario o

⁽⁴³⁾ Cfr. Trib. Avellino, 12 aprile 1999, in *Dir. fall.*, 1999, 916, con nota di Landolfi, e da me richiamata in *Usurarietà sopravvenuta nei mutui*, in *Contratto e impresa*, 2001, 54.

⁽⁴⁴⁾ Sul fenomeno della generalizzazione dell'equità correttiva, richiamo il mio scritto, *È, dunque, venuta meno l'intangibilità del contratto: il caso della penale manifestamente eccessiva*, in *Contratto e impresa*, 2000, 95 ss.

meno degli interessi, con riferimento, pertanto, non solo alle circostanze di fatto, ma anche ai tassi similari praticati dal sistema bancario e finanziario ⁽⁴⁵⁾.

Completamente diversa è l'argomentazione addotta dal Tribunale di Palermo ⁽⁴⁶⁾, il quale enuncia che non è colpita da nullità sopravvenuta la clausola, contenuta in un contratto di mutuo con garanzia reale stipulato in epoca anteriore alla prima rilevazione dei tassi effettivi globali medi, con cui sono stati convenuti interessi ad un tasso che, durante l'esecuzione del rapporto, divenga superiore a quello di soglia, oltre il quale essi sono considerati sempre usurari; nondimeno, il contratto deve essere integrato, attraverso l'inserzione automatica della norma inderogabile determinativa del tasso soglia, in modo che, successivamente alla prima rilevazione, il mutuante non può riscuotere interessi in misura maggiore a quella via via risultante per effetto dell'applicazione di detto tasso.

Il Tribunale palermitano, dunque, ritiene che, ai sensi dell'art. 1339 c.c., sia configurabile la inserzione automatica della norma inderogabile determinativa (c.d. tasso soglia), anche a prescindere dalla nullità della clausola relativa agli interessi da sostituire ⁽⁴⁷⁾. Si enuncia pertanto chiaramente un diverso ambito di applicazione degli artt. 1339 e 1419, 2° comma, c.c., comunemente applicati dalla giurisprudenza in combinato disposto ⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁵⁾ Il Tribunale di Avellino non ritiene, dunque, applicabili gli artt. 1339, 1419 e 1815, comma 2°, c.c.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. Trib. Palermo, 7 marzo 2000, in *Foro it.*, 2000, I, 1709, con nota di Palmieri, e in *Corr. giur.*, 2000, 883, con nota di Gioia, da me commentata in *Usurarietà sopravvenuta nei mutui*, in *Contratto e impresa*, 2001, 49.

⁽⁴⁷⁾ Si veda sul punto il mio scritto sulla *Nullità sopravvenuta del contratto*, in *Contratto e impresa*, 2000, nota 32, 642; Pret. Padova, 19 febbraio 1999, *Questioni giustizia*, n. 2/1999, 354, con nota di C. VALLE, *Interessi usurari e tutela del debitore*.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, vol. II, *Integrazione del contratto. Suoi effetti reali o obbligatori. Artt. 1374-1381*, in *Codice civile comm. diretto da Schlesinger*, Milano, 1999, 20 ss.; D'ANTONIO, *La modificazione legislativa del regolamento negoziale*, Padova, 1974, 172. Nella motivazione della sentenza di cui al testo si legge: «Per vero, il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c. si riferisce a tutte quelle determinazioni che la legge impone espressamente come inderogabili e non presuppone che le clausole difformi siano sanzionate dalla legge con la nullità - v. Cass., 17 marzo 1981, n. 1539, Id., in *Rep. Foro it.*, 1981, voce cit., n. 255; Cass., 14 febbraio 1974, n. 420, Id., 1974, I, 3092 - a differen-

Orbene, continua il Tribunale, il sistema così ricostruito risulta compiutamente funzionale a preservare il mercato del credito rispetto alle contrattazioni che, insorte lecitamente, finiscono però col contrastare, in epoca successiva al momento genetico, con i tassi soglia inderogabili.

Si comprende allora perché il legislatore abbia limitato la previsione sanzionatoria di cui al 2° comma dell'art. 1815 c.c. alla sola ipotesi di «convenzione» di interessi usurari, proprio considerando che l'omogeneizzazione, agli effetti civili, delle due ipotesi avrebbe contrastato con la volontà che invece quello stesso legislatore si era preoccupato di perseguire sia attraverso una fattispecie incriminatrice dotata di una notevole forbice fra minimo e massimo edittale della pena, sia con un sistema di tassi che, seguendo il divenire del regolamento contrattuale nel corso del suo svolgimento, è destinato appunto a convivere col rapporto negoziale in un'ottica di riequilibrio della posizione del contraente debole ma non di squilibrio in danno del contraente forte.

Sulla scorta delle superiori argomentazioni, è possibile dunque ricostruire il sistema introdotto dal legislatore del 1996 nel quale, al di là dell'egida penale voluta per l'allarme sociale provocato da odiosi e sempre più frequenti episodi di strozzinaggio, l'intenzione di fondo era anche quella di introdurre un meccanismo di determinazione dei costi delle operazioni finanziarie più comuni oltrepassato il quale il rapporto oneroso concordato, pur rimanendo in vita, merita comunque la fissazione di un nuovo assetto disciplinare rispettoso dei canoni derogabili previsti dalla legge.

E una tale intenzione può dirsi raggiunta proprio seguendo i principi di cui si è detto, che per un verso escludono, dando attuazione al precepto dell'eterointegrazione del contratto (art. 1374 c.c.), l'applicazione

za dell'istituto di cui all'art. 1419 c.c., per il quale, v. Cass., 11 giugno 1981, n. 3783, Id., in *Rep. Foro it.*, 1981, voce cit., 254.

E poiché ai fini dell'operatività automatica delle clausole o prezzi imposti dalla legge non è necessario che la legge preveda espressamente la conseguenza della sostituzione automatica, potendo tale circostanza desumersi dal testo o dalla ratio della legge stessa - cfr. Cass., 6 febbraio 1978, n. 555, Id., in *Rep. Foro it.*, 1978, voce cit., n. 225 - è plausibile ritenere che la previsione dei tassi di mutuo - almeno per quel che qui interessa, sostituisce, anche se successiva alla formazione del vincolo negoziale, la regolamentazione patizia dell'evenienza in cui la stessa se ne discosti in danno del mutuatario».

dei tassi soglia alle prestazioni dovute prima dell'entrata in vigore della l. 108/96 e per altro verso perseguono il principio della lealtà nei rapporti contrattuali che pure va emergendo a livello comunitario come esigenza imperativa di interesse generale ⁽⁴⁹⁾.

Esigenza quest'ultima che rende intollerabile la riscossione di tassi che l'ente erogatore sa essere considerati usurari dal legislatore ed appare consonante con i criteri della ragionevolezza rappresentando, sul piano dell'utilità sociale, una giustificazione più che adeguata al limite apposto alla libertà di iniziativa privata ⁽⁵⁰⁾.

Conclusivamente, va ritenuto esistente il diritto del consumatore a pretendere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto a titolo di interessi sulle rate di mutuo in misura maggiore ai tassi effettivi globali medi aumentati della metà via via rilevati ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

Di contrario avviso appare il Tribunale di Campobasso ⁽⁵¹⁾, il quale, dopo aver statuito che la disciplina sull'usura introdotta dalla l. 108/96 si applica anche agli interessi moratori, e che non può trovare applicazione la nullità prevista dall'art. 1815, 2° comma, c.c., che travolgerebbe la clausola per intero, riducendo a zero gli interessi convenuti, enuncia che, tuttavia, tenuto conto del fatto che l'obbligazione di interessi non si esaurisce in una sola prestazione, ma si concretizza in una serie di prestazioni continuative nel tempo, deve ritenersi che tale obbligazione per sua natura debba sopportare nella fase esecutiva e materiale l'efficacia dello *ius superveniens* limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite.

Pertanto, deve ritenersi che la clausola relativa ad interessi, pattuiti prima dell'entrata in vigore della normativa richiamata sull'usura e per un tasso che solo in seguito a tale normativa sia poi risultato usurario, ri-

⁽⁴⁹⁾ Cfr. C. Giust., 9 luglio 1997, cause riunite c-34,35,36/95, in *Rep. Foro it.*, 1998, voce *Unione europea*, n. 1106, e C. Giust., 20 febbraio 1979, causa 120/78, in *Foro it.*, 1981, Iv, 290.

⁽⁵⁰⁾ Richiamo al riguardo il mio scritto su *Il contratto giudiziale della libertà contrattuale: l'equità correttiva*, in *Contratto e impresa*, 1999, 940.

⁽⁵¹⁾ Cfr. Trib. Campobasso, 3 ottobre 2000, in *Foro it.*, 2001, I, 333, con nota di Palmieri, e da me richiamata in *Usurarietà sopravvenuta nei mutui*, in *Contratto e impresa*, 2001, 54.

sulti colpita da nullità parziale sopravvenuta, limitatamente alla misura degli interessi superiori al «tasso soglia» oltre il quale gli interessi vanno qualificati come usurari, in quanto a fronte di un principio introdotto dall'ordinamento con valenza generale, non può tollerarsi la violazione di tale principio inderogabile ad opera di un rapporto precedentemente sorto ma non ancora esaurito.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1419, 2° comma, e 1339 c.c., deve ritenersi che per le prestazioni non ancora eseguite, ferma restando la validità della clausola che pattuisce degli interessi in misura superiore a quella legale, debba sostituirsi la misura degli interessi convenzionalmente pattuiti con un tasso che risulti comunque al disotto del limite fissato dal legislatore oltre il quale risulterebbe la previsione illecita di interessi usurari: la misura degli interessi usurari deve intendersi automaticamente sostituita con la misura convenuta entro il «tasso soglia», così interpretando la volontà contrattuale che, nel prevedere originariamente un tasso comunque superiore a quello legale, avrebbe presumibilmente disposto il contenimento dei tassi in modo da non superare la soglia usuraria.

Con questa sentenza il Tribunale di Campobasso si uniformava ad una precedente pronuncia della Suprema Corte ⁽⁵²⁾, la quale, nel risolvere i problemi relativi alla disciplina applicabile ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente all'entrata in vigore della l. 7 marzo 1996, n. 108, con i quali siano stati convenuti interessi in misura superiore al c.d. tasso soglia vigente al momento della richiesta o della ricezione, preferiva espressamente aderire alla tesi della nullità parziale sopravvenuta della clausola contrattuale in contrasto con la nuova normativa, piuttosto che a quella della inefficacia sopravvenuta ⁽⁵³⁾.

⁽⁵²⁾ Cfr. Cass., sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286, relatore Verucci, da me commentata nello scritto sulla *Nullità sopravvenuta del contratto*, in *Contratto e impresa*, 2000, 628 ss., in *Foro it.*, 2000, I, 2180, con nota di Palmieri; in *Contratti*, 2000, 687, con nota di Maniaci; in *Italia Oggi*, 27 aprile 2000, 27, con nota di Ciccio, in *Guida al Diritto*, 13 maggio 2000, 52, con nota di Mareschini, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, I, 129, con nota di Spangaro.

⁽⁵³⁾ Sulla complessa e controversa figura della nullità sopravvenuta richiamo il mio scritto sulla *Nullità sopravvenuta del contratto*, 2000, 628 ss., ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali. Si veda inoltre: A. GENTILI, *I contratti usurari: tipologie e rimedi*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, 353 ss. e 381 s.; SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, Milano, 2001, 192 ss.; CATAUDELLA *Il contratto*, Torino, 2000, 265-266; ROPPO, *Il contratto*, in

In verità, la innovativa sentenza della Cassazione, non solo manifestava la preferenza per la tesi della nullità sopravvenuta, ma enunciava, in via alternativa, nell'eventualità in cui non si volesse aderire alla configurabilità della predetta preferibile tesi, che tuttavia non si sarebbe potuto comunque continuare a dare effetto alla pattuizione in contrasto con la sopravvenuta normativa imperativa.

La Suprema Corte ha, dunque, implicitamente ammesso, sia pur in via alternativa, l'inefficacia (potenzialmente) definitiva sopravvenuta come categoria autonoma sganciata e non derivante dall'invalidità⁽⁵⁴⁾.

In relazione all'invalidità sopravvenuta si legge in motivazione che, se è vero che nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato, in via di principio, che il giudizio di validità deve essere condotto alla stregua della normativa in vigore al momento della conclusione del contratto, è anche vero che in dottrina è stato posto in rilievo come, verificandosi un concorso tra autoregolamentazione pattizia ed eteroregolamentazione normativa, si renda insostenibile la tesi che subordina l'applicabilità dell'art. 1419, 2° comma, c.c. all'antiorità della legge rispetto al contratto, poiché l'inserimento ex art. 1339 c.c. del nuovo tasso incontra l'unico limite che si tratti di prestazioni non ancora eseguite (in tutto o in parte)⁽⁵⁵⁾.

Trattato dei contratti, diretto da Rescigno, Torino, 1999, 1287; F. DI MARZIO, *Il trattamento dell'usura sopravvenuta tra validità, illiceità e inefficacia della clausola interessi*, in *Giust. civ.*, 2000, I, 3103 ss. e 3109; SPANGARO, *Tassi di interessi divenuti usurari alla luce della l. n. 108/1996: nullità sopravvenuta o inefficacia?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, I, 135 ss.; TIMPANO, *Jus superveniens, rapporti fideiussori in corso e nullità sopravvenuta*, in *Corr. giur.*, 2001, 802 ss. e 809.

⁽⁵⁴⁾ Sulla categoria dell'inefficacia del contratto vedi, GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II-1, Padova, 1999, 367 ss.; ID., *La clausola di gradimento, i patti parasociali e la categoria dell'inefficacia del contratto*, in *Contratto e impresa*, 1997, 895 ss.; L. VALLE, *La categoria dell'inefficacia del contratto*, in *Contratto e impresa*, 1998, 1227 ss.

⁽⁵⁵⁾ Giova al riguardo segnalare che la più recente dottrina e giurisprudenza sono dell'avviso che gli artt. 1419, comma 2°, e 1339 c.c. non richiedono, per operare, la espressa previsione della sostituzione, la quale può, invece, desumersi correttamente anche dalla ratio della norma sostitutiva; cfr. Cass., sez. III, 21 agosto 1997, n. 7822, in *Arch. civ.*, 1997, 1206; Cass., sez. I, 21 agosto 1997, n. 7803, in *Riv. giur. edilizia*, 1998, I, 61; Cass. S.U., 18 luglio 1989, n. 3363, in *Foro it.*, 1989, I, 2740; Cass. S.U., 17 dicembre 1984, n. 6602, *ivi*, 1985, 710; Cass., 21 gennaio 1985, n. 224, in *Rass. Foro it.*, voce *Contratto in generale*, n. 141; Trib. Milano, 13 novembre 1995, in *Giust. civ.*, 1996, I, 1820; Trib. Firenze, 10 giugno 1998, in *Corr. giur.*, 1988, 805; CASELLA, *Nullità parziale del contratto e inserzio-*

Pertanto, il tasso d'interessi pattuito, essendo ad avviso della Suprema Corte divenuto nullo per effetto dell'usurarietà sopravvenuta, deve essere sostituito ex artt. 1339 e 1419, 2° comma, c.c., con il c.d. tasso soglia⁽⁵⁶⁾.

ne automatica di clausole, Milano, 1974, 207 ss.; BARCELLONA, *Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici*, Milano, 1969, 170; RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 1969, 34 ss.; ROPPO, *Nullità parziale del contratto e giudizio di buona fede*, in *Riv. dir. civ.*, 1971, I, 718 s.; DE NOVA, *Nullità relativa, nullità parziale e clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, II, 486; NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1975, 137; FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, cit., 24; G. PATTI e S. PATTI, *Responsabilità precontrattuale e contratti standard*, in *Il codice civile commentato* a cura di Schlesinger, Artt. 1337-1347, Milano, 1993, 241 ss.; FERRONI, *Jus superveniens, rapporti in corso e usurarietà sopravvenuta*, cit., 514 ss.

Sulla questione se l'art. 1419, comma 2°, c.c. sia subordinato all'antiorità della legge rispetto al contratto si veda G. e S. PATTI, *Responsabilità precontrattuale e contratti standard*, cit., 250 ss. Nel senso che presupposto, perché possa farsi luogo alla sostituzione della clausola convenuta fra le parti con altra imposta, sia la preesistenza della norma imperativa, rispetto alla data di conclusione del contratto, v. MESSINEO, voce *Contratto (diritto privato)*, in *Enc. del dir.*, IX, Milano, 1961, 944; CARRESI, *Il contratto*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1987, 216, nota 15. In giurisprudenza v. Cass., 18 giugno 1955, n. 1900, in *Giust. civ.*, 1955, I, 1052; Cass., 30 ottobre 1957, n. 4220, in *Giur. it.*, 1958, I, 1, 803. In senso contrario v. MAZZA, *Clausola oro e nullità parziale del contratto*, in *Giur. completa della Corte di Cassazione*, 1948, II, 666 s.; RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, cit., 53; ZICCARDI, *L'integrazione del contratto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1969, 146 s.; SARACINI, *Nullità e sostituzione di clausole contrattuali*, Milano, 1971, 103 ss.; CASELLA, *Nullità parziale del contratto e inserzione automatica di clausole*, cit., 127, 146, 186. Dal ultimo cfr. GIOIA, *Interessi usurari: rapporti in corso e jus superveniens*, in *Corr. giur.*, 1998, 198. Sul rapporto fra l'art. 1339 e l'art. 1419, comma 2°, c.c. si rinvia a FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, cit., 20 ss.

⁽⁵⁶⁾ La Cassazione in verità non enuncia espressamente che il tasso usurario deve essere sostituito con il c.d. tasso soglia. Ciò comunque si ricava chiaramente dal contesto di quella parte della motivazione con la quale è stata accolta la domanda (nono motivo). Il ricorrente, infatti, aveva dedotto la illegittimità degli interessi superiori al c.d. tasso soglia. Così, anche CICCIA, *Mutui bancari, stop ai tassi usurari. Clausole nulle anche se i finanziamenti sono precedenti al 1996*, in *Italia oggi*, giovedì 27 aprile 2000, 27; FERRONI, *Jus superveniens, rapporti in corso e usurarietà sopravvenuta*, cit., 523 ss., ritiene correttamente che il tasso di interessi da praticare in sostituzione di quello divenuto usurario, non debba essere il c.d. tasso soglia, bensì il tasso effettivo globale medio (TAGM) che indica l'ammontare degli interessi che il mercato reputa di per sé già remunerativo del prestito; indica, in altri termini, il giusto costo del danaro. L'applicazione del tasso-soglia presenta, invece, le seguenti controindicazioni. Innanzitutto, continuerebbe ad offrirsi al mutuante un surplus del 50% rispetto al valore medio del costo del danaro. Infatti, come è noto, il tasso

La Cassazione ha comunque prospettato alternativamente la tesi della inefficacia sopravvenuta della pattuizione relativa agli interessi superiori alla soglia usuraria, in quanto all'interno della medesima Corte è ancora in parte persistente la convinzione che il giudizio circa la conformità (o meno) di un atto alla legge non possa che essere riferito al momento in cui esso è stato posto in essere⁽⁵⁷⁾.

soglia è dato dal tasso effettivo globale medio maggiorato del 50%. In secondo luogo eliminerebbe qualsiasi spazio alla pur auspicabile libera contrattazione delle parti, sempre possibile al di sotto dei valori indicati dal tasso-soglia. Infine e conseguentemente eliminerebbe del tutto la concorrenza – anch'essa auspicabile e comunque possibile, in quanto se la legge indica un tetto massimo, nulla prevede in ordine ad un tetto minimo –, determinando una sorta di cartello *ex lege*. In un regolamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 marzo 2000 (G.U. n. 106 del 9 maggio 2000), recante disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati, si prende in considerazione, non già il tasso soglia, bensì il tasso oggettivo globale medio.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. Cass., sez. I, 28 gennaio 1998, n. 831, est. Marziale, in *Foro it.*, 1998, I, 770; da me commentata in *Nullità sopravvenuta del contratto*, cit., 636; Cass., 27 ottobre 1995, n. 11196, in *Foto it.*, 1996, I, 2866; Cass., 21 febbraio 1995, n. 1877, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Contratto in generale*, n. 425. Tutte e tre le sentenze preferiscono accogliere la tesi della inefficacia sopravvenuta, rispetto a quella della nullità sopravvenuta, ritenuta inammissibile. Nella motivazione della prima sentenza si legge: ma, se la norma, per quanto si è detto, non ha carattere imperativo, ed è quindi priva di efficacia retroattiva, la sua violazione, non può incidere sulla validità dei contratti che, come quello intercorso tra le parti, siano stati conclusi prima della sua entrata in vigore, poiché, in base ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, il giudizio circa la conformità (o meno) di un atto alla legge non può che essere riferito al momento in cui esso è stato posto in essere (Cass., 21 febbraio 1995, n. 1877, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Contratto in generale*, n. 425; Cass., 27 ottobre 1995, n. 11196, *id.*, 1996, I, 2866).

Venendo al secondo profilo, specificato alla lett. b) del §3, è certo esatto che il sopravvenire di nuove norme imperative, pur non potendo incidere (per quanto si è detto) sulla validità dei contratti già conclusi, vale tuttavia ad impedire che essi producano ulteriori effetti contrastanti con quanto da esse stabilito e che, pertanto, la l. n. 154 del 1992, pur non determinando la nullità delle fideiussioni per obbligazioni future già rilasciate senza la previsione dell'importo massimo garantito alla data della sua entrata in vigore, le rende tuttavia inoperanti rispetto alle obbligazioni sorte in epoca successiva (Cass. Cost., 27 giugno 1997, n. 204, *id.*, 1997, I, 2033).

Invero, il principio di irretroattività non impedisce che la legge nuova si applichi ai rapporti che, pur avendo avuto origine sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare ulteriormente (Cass., 15 gennaio 1996, n. 267, in *Rep. Foro it.*, 1996, voce *Fascismo*, n. 1; Cass., 31 marzo 1983, n. 2351, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Previdenza sociale*, n. 324) e ne modifichi l'assetto con effetto *ex nunc*, vale a dire dal momento della sua entrata in vigore.

In precedenza, infatti, la terza sezione civile della Suprema Corte⁽⁵⁸⁾, aveva statuito che la l. n. 108/96 che ha modificato l'art. 644 c.p., in difetto di previsione di retroattività, non può operare rispetto ai precedenti contratti di mutuo, pur essendo di immediata applicazione nei relativi rapporti limitatamente alla regolamentazione di effetti ancora in corso. La scelta dell'inefficacia sopravvenuta in luogo della nullità sopravvenuta non è priva di ulteriori problematiche. Infatti, se la clausola usuraria diviene successivamente inefficace, ci si può chiedere se debba (o possa) essere sostituita *ex art.* 1339 c.c. anche a prescindere dalla sua invalidità⁽⁵⁹⁾, con il tasso soglia, o, come sembra preferibile, se l'originaria clausola relativa agli interessi non debba considerarsi valida ed efficace (per tutto il rapporto) solo fino alla corrispondente soglia del tasso consentito. In altre parole, quella parte di interessi superiori alla soglia usuraria diventa automaticamente inefficace e la banca non può esigere e pretendere che gli interessi nei limiti corrispondenti al c.d. tasso soglia.

Si sottolinea inoltre che se la banca continuasse ad esigere e ad ottenere gli interessi nella misura convenzionale prevista ma divenuta usu-

Per quanto riguarda la nuova disciplina della *fideiussione omnibus* si rinvia a BIN, *La nuova disciplina della fideiussione omnibus si applica, dunque, anche ai contratti preesistenti, ma solo con effetto per le obbligazioni successive*, in *Contratto e impresa*, 1997, 424; PIAZZA, *La fideiussione omnibus cinque anni dopo la riforma*, in *Contratto e impresa*, 1997, 1080; FRANZONI, *Fideiussione omnibus e ius superveniens*, in *Contratto e impresa*, 1993, 428.

Da ultimo si veda Cass., sez. III, 22 novembre 2000, n. 15024, in *Contratti*, 2001, 802, con nota di Timpano, la quale pur avendo chiarito che per effetto della disciplina sopravvenuta sono escluse dalla copertura fideiussoria, le obbligazioni sorte dopo il 9 luglio 1992, non ci dice se la inoperatività *ex nunc* della garanzia sia qualificabile come nullità sopravvenuta o, invece, come inefficacia sopravvenuta.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. Cass., sez. III, 2 febbraio 2000, n. 1126, est. Lucentini, in *Contratti*, 2000, 687, con nota di Maniaci, e da me commentata in *Nullità sopravvenuta del contratto*, cit., 642.

⁽⁵⁹⁾ Come sembra propendere Trib. Palermo, 7 marzo 2000, cit. In relazione agli artt. 1339 e 1419 c.c. si veda FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, cit., 20 ss., il quale nel differenziare l'ambito di applicazione degli artt. 1339 e 1419, comma 2°, c.c. (applicati dalla giurisprudenza in combinato disposto), ritiene che l'art. 1339 ha una portata più ampia rispetto alla previsione legata alla nullità della clausola sostitutiva. Dunque, l'art. 1339 c.c. si differenzerebbe dall'art. 1419, comma 2°, c.c., in quanto il primo non presuppone la nullità della clausola sostitutiva.

riaria, allora non dovrebbero esserci difficoltà ad ammettere, in tal caso, l'applicazione della sanzione di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c., come pure quella penale.

Il comportamento della banca che riesca ad imporre al cliente di «continuare» a corrispondergli interessi usurari si porrebbe, infatti, come una (nuova) pattuizione di interessi «originariamente» usurari⁽⁶⁰⁾.

Con successiva sentenza la Cassazione⁽⁶¹⁾, dopo aver considerato il mutuo come un contratto di durata⁽⁶²⁾, non ancora esaurito all'entrata in vigore della nuova legge n. 108/96, per il perdurare dell'obbligazione di corrispondere, oltre ai ratei di somma capitale, anche gli interessi, consistenti non già in una sola prestazione, bensì in una serie di prestazioni successive, ha, anche in applicazione dei principi generali in tema di *ius superveniens*, statuito che la pattuizione di interessi a tasso dive-

⁽⁶⁰⁾ Così FERRONI *Jus superveniens, rapporti in corso e usurarietà sopravvenuta*, cit., 524; nello stesso senso v. già T. Velletri, 30 aprile 1998, cit., 1615.

⁽⁶¹⁾ Cfr. Cass., sez. I, 17 novembre 2000, n. 14899, rel. Verucci, cit.

⁽⁶²⁾ Cfr. GAGGERO, *La modificazione unilaterale dei contratti bancari*, in *Le monografie di Contratto e impresa*, dirette da Francesco Galgano, Padova, 1999, 171; GIAMPICCOLO, *Comodato e mutuo*, *Trattato Grosso e Santoro Passarelli*, Milano, 1972, 45 ss.; ID., *Mutuo (dir. priv.)*, in *Enc. del dir.*, XXVII, Milano, 1977, 444 ss. ed in particolare 451 ss.; INZITARI, *Il mutuo con riguardo al tasso «soglia» della disciplina antiusura e al divieto di anatocismo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1999, I, 257 s.; SIMONETTO, *Mutuo (disciplina generale)*, in *Enc. giur. Treccani*, XX, Roma, 1990, 6 ss.; ID., *I contratti di credito*, Padova, 1953, 57; FERRONI, *La nuova disciplina civilistica del contratto di mutuo ad interessi usurari*, in *Quad. rass. dir. civ.* diretta da Perlingeri, Napoli, 1997, 52 ss.; ID., *Jus superveniens, rapporti in corso e usurarietà sopravvenuta*, in *Rass. dir. civ.*, 3/99, 514 ss.; GIOIA, *Usura: nuovi ritocchi*, in *Corr. giur.*, 1998, 816; VANORIO, *Il reato di usura ed i contratti di credito: un primo bilancio*, in *Contratto e impresa*, 1999, 513; Pret. Padova, 19 febbraio 1999, in *Quale giustizia*, n. 2/1999, p. 354, con nota di C. Valle; Trib. Campobasso, 3 ottobre 2000, in *Foro it.*, 2001, I, 333, con nota di Palmieri. Escludono che il mutuo sia qualificabile come contratto di durata, pur ammettendo che il pagamento degli interessi, nel mutuo feneratizio, costituisca prestazione ad esecuzione continuativa, G. OPPO, *I contratti di durata*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, 158 ss.; TETI, *Il mutuo*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno, 12, Torino, 1985, 663; FRAGALI, *Del mutuo*, in *Comm. del cod. civ. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1966, 20 ss. Sul punto si veda, inoltre, GARDELLA TEDESCHI, voce *Mutuo (contratto di)*, in *Digesto/civ.*, XI, Torino, 1994, 543; MANIACI, *La nuova normativa in materia di usura ed i rapporti negoziali in corso*, in *Contratti*, n. 7/2000, 697; GIOIA, *Usura: il punto della situazione*, in *Corr. giur.*, n. 1/2001, p. 47.

nuto usurario a seguito della legge 108/96 è nulla, anche se compiuta in epoca antecedente l'entrata in vigore di detta legge⁽⁶³⁾.

Verificandosi, infatti, un concorso tra autoregolamentazione pattizia ed eteroregolamentazione normativa, diviene insostenibile la tesi che subordina l'applicabilità dell'art. 1419, 2° comma, c.c. all'antioriorità della legge rispetto al contratto, perché l'inserimento *ex art.* 1339 c.c. del nuovo tasso incontra l'unico limite che si tratti di prestazioni non ancora eseguite, in tutto od in parte⁽⁶⁴⁾.

La Cassazione inoltre precisa che, con riferimento allo specifico tema del contratto di mutuo, merita di essere condiviso l'orientamento dottrinale secondo cui l'ampia dizione degli artt. 1339 e 1419, 2° comma, c.c., consente non solo la sostituzione automatica di clausole con altre

⁽⁶³⁾ Cfr., invece, Trib. Salerno, 27 luglio 1998, *Contratti*, n. 6/1999, 589, con nota di ZORZOLI, il quale, nel richiamare Trib. Roma, 4 giugno 1998, in *Corr. giur.*, n. 7/1998, 806, ha statuito che, nel contratto di mutuo, l'obbligazione di restituzione rateale, se è sorta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, rimane insensibile alla nuova normativa. Da ultimo, con riferimento al contratto di conto corrente bancario, si v. Trib. Roma, 22 giugno 2000, in *Foro it.*, 2001, I, c. 333, con nota di Palmieri, il quale ha statuito: «che nella determinazione della usurarietà dell'interesse occorre far riferimento, a giudizio di questo tribunale, all'ultimo decreto emesso prima della stipula dell'atto, o, in caso di contratti destinati a produrre nel tempo obbligazioni diverse (come la fideiussione o l'apertura di credito), all'ultimo decreto emesso prima del momento in cui ciascuna obbligazione è sorta, come espressamente previsto in altri ordinamenti ispirati ai medesimi principi e come si ricava dal principio di diversa qualificazione degli atti nel tempo affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto 204/97, in *Foro it.*, 1997, I, 2033, allorché afferma che «l'innovazione legislativa ... non tocca la garanzia per le obbligazioni principali già sorte ... ma esclude che ... la fideiussione possa assistere quelle obbligazioni principali successive ...»; che diversamente, ove si facesse riferimento all'ultimo decreto emesso prima della pronuncia o dell'atto esecutivo, la validità dell'obbligazione sarebbe rimessa alla casualità del tempo di decisione ovvero alla condotta inadempiente dello stesso debitore; che per tali ragioni questo tribunale non ritiene di poter aderire alle pronunce citate dall'opponente nelle quali il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale non appare del tutto puntuale non essendo riferito al momento genetico delle varie obbligazioni ma a quello esecutivo; che dall'esame degli estratti di conto corrente non risulta l'applicazione di tassi superiori a quello del 19 per cento previsto in contratto né al tasso soglia vigente all'epoca in cui le singole obbligazioni sono sorte (*Omissis*)».

⁽⁶⁴⁾ Oltre a richiamare la nota 26 del mio scritto sulla *Nullità sopravvenuta del contratto*, in *Contratto e impresa*, 2000, 639, segnalo Cass., 6 febbraio 1978, n. 555, *Giust. civ.*, 1978, I, 901 con nota di Caputo e, in dottrina, MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, Torino, 1961, p. 125.

volute dall'ordinamento, ma anche la semplice eliminazione di clausole nulle senza alcuna sostituzione, dovendosi tener conto del maggior spessore della eteroregolamentazione nell'ambito della contrapposizione tra autonomia contrattuale ed imperatività della norma.

Nel concorso tra autoregolamentazione contrattuale ed eteroregolamentazione normativa, la Cassazione fa, dunque, prevalere la seconda ⁽⁶⁵⁾.

La Corte, infine, ritiene correttamente che, ai fini della qualificazione usuraria degli interessi, il momento rilevante è la dazione e non la stipula del contratto, come si evince anche dall'art. 644 *ter* c.p. (introdotto dall'art. 11, l. 108/96) e, pertanto, cassa con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Bologna impugnata, la quale non poteva escludere radicalmente la rilevanza d'ufficio della dedotta nullità della clausola relativa agli interessi, sol perché la pattuizione era intervenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996. Viene, dunque, ulteriormente confermata dalla Cassazione la categoria della nullità sopravvenuta del contratto, con effetti, ovviamente, *ex nunc* e non già *ex tunc* ⁽⁶⁶⁾.

Tanto è vero che, in motivazione, la Corte dopo aver evidenziato che la sopravvenuta legge 108/96 non ha effetto retroattivo; e che, tuttavia, la precedente disciplina non può acquistare carattere ultrattivo; ritiene che, comunque, per la regolamentazione degli effetti ancora in corso, la nuova normativa sia di immediata applicazione nei correlativi rapporti, con lo scopo di impedire per il futuro che la pattuizione di interessi divenuti usurari produca ancora effetti ⁽⁶⁷⁾.

⁽⁶⁵⁾ Sulla gerarchia delle fonti di integrazione del contratto cfr. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*³, vol. II-I, 1999, 158; FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, vol. II, *Integrazione del contratto. Suoi effetti reali e obbligatori, artt. 1374-1381*, in *Codice civile comm.* diretto da Schlesinger, Milano, 1999, 12 ss., ed *ivi* ulteriori riferimenti bibliografici; SCOGNAMIGLIO, *L'integrazione*, in *Tratt. dei contratti* diretto da Rescigno, *I contratti in generale*, a cura di GABRIELLI, tomo II, Torino, 1999, 10; RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 1969, 35 s.; SACCO, in Sacco e De Nova, *Il contratto*, tomo II, Torino, 1993, 401 ss.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. il mio scritto sulla *Nullità sopravvenuta del contratto*, cit., 633.

⁽⁶⁷⁾ Forse sarebbe stato più corretto parlare di inefficacia sopravvenuta, con il non indifferente problema della sua rilevanza d'ufficio. Ma, poiché nel caso di specie veniva in rilievo la omessa rilevanza d'ufficio della dedotta nullità degli interessi divenuti usurari,

La predetta tesi è stata criticata da una parte della dottrina ⁽⁶⁸⁾, la quale ritiene che nel caso di specie la nullità successiva conduca a soluzioni del tutto paradossali.

Si dice: «supponiamo, infatti, che venga stipulato un contratto di mutuo, prevedendo un tasso perfettamente in linea con la normativa vigente.

Orbene, se successivamente i tassi di interessi subiscono una contrattazione, con la conseguenza che il tasso convenuto dalle parti del contratto di mutuo diventa superiore al tetto fissato ai sensi dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996, a stare alla teoria criticata, la relativa clausola dovrebbe essere qualificata nulla, con la conseguenza che il mutuante (*rectius: mutuatario*) non dovrebbe più corrispondere alcunché al mutuatario (*rectius: mutuante*).

Tuttavia, seguendo la direttiva interpretativa in esame, se successivamente i tassi di interesse subiscono un aumento, sicché il tasso stabilito dagli ipotetici contraenti torna ad essere in linea con i limiti previsti dalla legge, la relativa clausola dovrebbe ritornare ad esse considerata valida e, naturalmente, il mutuatario dovrebbe corrispondere gli interessi al mutuante.

Se non andiamo errati, così facendo sono stati individuati i presupposti, per elaborare la nuova categoria della validità intermittente!» ⁽⁶⁹⁾.

Tali obiezioni, oltre a non inficiare la tesi da noi alternativamente caldeggiata della inefficacia successiva ⁽⁷⁰⁾, appaiono non convincenti se

è evidente che, in base al principio della domanda (art. 112 c.p.c.), la Cassazione si è correttamente pronunciata sulla stessa, ritenendo tra l'altro ammissibile la categoria della nullità sopravvenuta con effetto *ex nunc*. Infatti, ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso categoricamente la nullità sopravvenuta.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., 193 ss.

⁽⁶⁹⁾ Cfr. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., 194.

⁽⁷⁰⁾ Essendo evidente che la clausola divenuta usuraria non verrebbe definitivamente caducata, come accadrebbe se si configurasse la invalidità sopravvenuta, bensì, più semplicemente impedita temporaneamente nella sua operatività. Si è infatti sostenuto che la clausola, pur essendo divenuta parzialmente inefficace (con la conseguenza che la banca non potrebbe esigere e pretendere gli interessi superiori al tasso soglia), potrebbe riacquistare efficacia qualora le rilevazioni trimestrali successive facessero ritornare al di sotto del tasso soglia la misura degli interessi originariamente convenuti (cfr. INZITARI, *Il mutuo con riguardo al tasso «soglia» della disciplina antiusura e al divieto dell'anatocismo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1999, I, 264 ss.).

si considera: a) che nel caso di specie la nullità non viene comminata ai sensi del nuovo art. 1815, 2° comma, c.c., e pertanto il mutuatario è tenuto a corrispondere al mutuante gli interessi nei limiti del tasso soglia; b) che se si applicasse l'art. 1815, 2° comma, c.c. il suddetto paventato pericolo dell'invalidità intermittente sarebbe stroncato in radice, in quanto per l'intero rapporto, e a prescindere dal variare del tasso soglia, non sarebbero più dovuti interessi; c) che la clausola d'interessi divenuta successivamente nulla, è definitivamente caducata e contestualmente sostituita automaticamente ex art. 1339 c.c. dal tasso soglia che, pur variando ogni trimestre, non farebbe certo rivivere la diversa clausola nulla sostituita.

Pertanto, nel caso di specie, non si configura nessun pericolo di validità intermittente.

Solo ora che la Corte regolatrice del diritto si era pronunciata in materia ⁽⁷¹⁾, con l'auspicato fine nomofilattico, è intervenuto il Governo ⁽⁷²⁾ in via asseritamente d'urgenza e, successivamente, il Parlamento in sede di conversione ⁽⁷³⁾, a creare ingiustizia per i cittadini e certezza per le banche.

2. *Segue: l'abuso del potere legislativo del Governo in materia di interessi usurari: il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 e le sue incongruenze*

Fondamentalmente due sono le questioni affrontate dal decreto legge in oggetto: la prima di carattere generale, relativa alla qualificazione giuridica della fattispecie usuraria o, per usare una terminologia penalistica, al fatto tipico (art. 1, 1° comma, d.l.); la seconda di carattere particolare, relativa al regime applicabile ai mutui a tasso fisso stipulati in

⁽⁷¹⁾ Cfr. Cass., sez. I, 17 novembre 2000, n. 14899, cit.

⁽⁷²⁾ Vedi decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394, in *Gazzetta Ufficiale*, n. 303 del 30 dicembre 2000, in *Corr. giur.*, 2001, 430, con nota di Gioia, in *Not.*, 2001, 316, con nota di Farina, e commentata nel mio scritto sulla *Usurarietà sopravvenuta nei mutui*, cit., 60.

⁽⁷³⁾ Vedi legge 28 febbraio 2001, n. 24, in *Gazzetta Ufficiale*, n. 49 del 28 febbraio 2001, commentata nel mio scritto sulla *Usurarietà sopravvenuta nei mutui*, cit., 71.

data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 108/96, divenuti usurari, ed ancora in corso (art. 1, 2° comma e 3° comma, d.l.) ⁽⁷⁴⁾.

Prima di esaminare la portata innovativa e non già interpretativa del suddetto art. 1, 1° comma, sarà bene segnalare brevemente che, contrariamente a quanto è stato detto nei mesi scorsi nei giornali e nella televisione, il decreto legge in questione non ha imposto normativamente la rinegoziazione dei contratti di mutuo a tasso fisso divenuto usurario, bensì ha disciplinato, fatta salva una diversa pattuizione più favorevole per il debitore, la sostituzione automatica del tasso usurario con il tasso di interessi previsto dall'art. 1, 3° comma, del medesimo decreto legge.

Orbene, il succitato decreto dopo essersi proclamato norma di interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, con una rubrica ridondante, ha, nell'art. 1, 1° comma, disposto che «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, 2° comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque con-

⁽⁷⁴⁾ L'art. 1 del decreto legge, infatti, dispone al primo comma che «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, 2° comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

Nei commi successivi, vale a dire nel secondo e terzo, invece, si prevede che «in considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse avvenuta in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma dei mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, 2° comma, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, è sostituito dai tassi indicati al comma 3°, maggiorati di mezzo punto percentuale, qualora sia ad essi superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Tale sostituzione non ha efficacia novativa e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001».

Per completezza, infine, nel quarto comma si prevede che «le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del trattato sull'Unione europea».

venuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

Nonostante il tenore dell'intitolazione, «interpretazione autentica», bisogna categoricamente escludere che il contenuto della disposizione in esame abbia il carattere proprio della norma interpretativa in senso stretto.

Da un punto di vista istituzionale si potrebbe innanzitutto dubitare del potere del Governo di emanare leggi interpretative, per loro natura riservate al Parlamento. L'interpretazione autentica di una legge, infatti, oltre a dover provenire dallo stesso organo che l'ha emanata (il Parlamento), operando una scelta tra due o più prospettazioni egualmente possibili, ma tra loro contrapposte, comporta necessariamente l'esercizio di una discrezionalità politica e di merito molto ampia, come tale al di fuori degli eccezionali poteri normativi del Governo.

Inoltre, come è noto, l'interpretazione autentica non può restringere l'ambito di efficacia della disposizione oggetto di interpretazione; né può introdurre discipline differenziate per fattispecie particolari che rientrano nell'ambito della disciplina previgente insieme ad altre fattispecie in un contesto sistematico più generale.

In base a tali considerazioni sembra che l'art. 1, 1° comma, del decreto legge vada ben oltre i limiti entro i quali deve mantenersi la norma interpretativa. Tale convincimento è rafforzato anche per altre ragioni, confortate da alcuni principi più volte enunciati dalla Corte Costituzionale in tema di norme interpretative. Come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 12 luglio 1995, n. 311, *GC.*, 1995, p. 2419, e con le numerose altre in questa richiamate, «la legge di interpretazione autentica deve rispondere alla funzione che le è propria: quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale, sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative (sentenze n. 163 del 1991 e n. 414 del 1988), sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea politica del diritto perseguita dal legislatore (sentenze n. 397 e 6 del 1994; n. 424 e n. 402 del 1993; n. 455 e n. 454 del 1992 ed altre)».

Dunque, una norma è interpretativa quando: a) chiarisce il senso di norme preesistenti; b) ovvero impone una delle possibili varianti di senso compatibili con il tenore letterale; c) ovvero elimina eventuali incer-

tezze interpretative o rimedia ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti (75). Tali tre possibili ipotesi confluiscono in un ulteriore limite affermato dalla Corte Costituzionale (76), secondo il quale «il carattere interpretativo deve desumersi (...) dalla struttura della fattispecie normativa, in relazione cioè ad un rapporto fra norme tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venire meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro, dando luogo ad un precetto normativo unitario».

Orbene, nel caso di specie, il Governo (77), contravvenendo ai suddetti enunciati principi, con l'art. 1, 1° comma, non solo ha ristretto l'ambito di applicazione e di efficacia della disposizione di cui all'art. 644 c.p. oggetto di interpretazione, abrogando implicitamente dalla fattispecie penale il «farsi dare» contrapposto al mantenuto «promettere o convenire» e, dunque, fatto venire meno, *in parte qua*, la norma interpretata, ma ha anche introdotto una disciplina particolare (differenziata) per la fattispecie degli interessi usurari, rispetto a quella, rimasta immutata, non essendo il decreto legge in questione intervenuto espressamente sul punto, degli «altri vantaggi usurari» (78). Una tale singolare diversificazione di fattispecie, oltre a creare una irragionevole disparità di trattamento tra due situazioni equiparabili, da luogo non già ad un precetto normativo unitario, così come normalmente avviene con le leggi interpretative, bensì ad una pluralità di precetti disomogenei tra loro.

Pertanto, poiché l'art. 1, 1° comma, del decreto legge è una norma sicuramente innovativa e solo apparentemente «di interpretazione auten-

(75) Cfr. Trib. Brindisi, 9 dicembre 1999, *G.U. Marzo*, in *Corr. giur.*, n. 3/2000, 356.

(76) Cfr. Corte Cost., 23 novembre 1994, n. 397, in *Giur. Cost.*, 1994, p. 3529; Corte Cost., 26 gennaio 1994, n. 6, in *Giur. Cost.*, 1994, 54; Corte Cost., 16 giugno 1993, n. 283, *Corr. giur.*, 1993, 789 ed altre richiamate in Trib. Brindisi, 9 dicembre 1999, cit., 362.

(77) Già in sé privo di competenza non essendo lo stesso organo istituzionale che aveva emanato l'atto da interpretare.

(78) Sulla dicotomia tra il «farsi dare» o «promettere» interessi o altri vantaggi usurari, cfr. il mio scritto su *Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione per lesione ultra dimidium?*, in *Contratto e impresa*, 1998, 1038; e sulla *Nullità sopravvenuta del contratto*, *ivi*, 2000, 641, nota 29. Nel mio intervento al convegno tenutosi a Siena nei giorni 23-24 febbraio 2001, sul tema «Finanziamenti, interessi, usura», organizzato dal prof. Barba, ho in anteprima evidenziato quanto detto nel testo, e precisato che, nonostante l'intervento normativo in questione, per i contratti aventi ad oggetto «altri vantaggi usurari», sarebbe tutt'ora rilevante anche il «farsi dare» e, dunque, la dazione.

tica», è evidente la illegittimità costituzionale della sanatoria, tra l'altro con effetto retroattivo, apportata dallo stesso articolo ai contratti di mutuo divenuti usurari per effetto dell'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108.

La natura solo apparentemente interpretativa di una legge, infatti, spesso nasconde la violazione di norme costituzionali. A tale riguardo la Corte Costituzionale con la sentenza 12 luglio 1995, n. 311, cit., ha stabilito che «la sovrana volontà del legislatore nell'emanare dette leggi (di interpretazione autentica) incontra una serie di limiti, che questa Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, oltre che di norme costituzionali, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento (sentenza n. 397 e n. 6 del 1994; n. 424 e n. 283 del 1993; n. 440 del 1992 e n. 429 del 1993); la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto (sentenze n. 397 e n. 6 del 1994; n. 429 del 1993; n. 822 del 1988), e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario».

La Consulta, inoltre, con una ulteriore e più recente sentenza (mi riferisco a Corte Cost., 22 novembre 2000, n. 525), incentra la propria attenzione sull'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, ricordando che si tratta di un principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti⁽⁷⁹⁾.

La Corte pertanto dichiarava costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 21, 1° comma, della l. 13 maggio 1999, n. 133 («Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale»), nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica dell'art. 38, comma 2°, del d.lgs n. 546 del 1992.

⁽⁷⁹⁾ Al riguardo si richiama anche Corte Cost., 2 luglio 1997, n. 211, in *Giur. Cost.*, 1997, 2121; Corte Cost., 4 novembre 1999, n. 416, *ivi*, 1999, 3625, con nota di Carnevale. In materia processuale si veda anche Corte Cost., 16 aprile 1998, n. 111, *ivi*, 1998, 941.

Il principio di ragionevolezza, contenuto nell'art. 3 della Costituzione, quale principio di uguaglianza che si traduce in un «generale canone di coerenza dell'ordinamento» è violato, secondo il costante insegnamento della Corte Costituzionale⁽⁸⁰⁾, anche quando una «norma generale» ritenuta valida sia ingiustificatamente derogata da una «disciplina particolare»⁽⁸¹⁾.

Nel caso in esame si è violato non solo l'affidamento legittimamente sorto in capo ai mutuatari a seguito del regime previgente, tanto che gran parte degli stessi ha instaurato delle cause contro i mutuant, ma anche l'art. 3 Cost., in quanto il decreto legge contraddittoriamente ed irragionevolmente, oltre ad essere retroattivo e, dunque, frustrare il diritto alla tutela giurisdizionale intrapresa dagli stessi mutuatari, riserva un ingiustificato trattamento di favore per le banche e gli altri enti creditizi che, per loro natura, prestano di regola danaro e non già «altre utilità». Rispetto agli altri potenziali soggetti che, infatti, prestano «altre utilità» e, dunque, esigono non già interessi, bensì «altri vantaggi usurari», essendo rimasto immutato il disposto dell'art. 644 c.p., rimarrebbe rilevante anche il momento della riscossione, della dazione, del pagamento.

Inoltre, di fatto, è stata cancellata, per atto dell'Esecutivo, la efficace sanzione riconosciuta in generale dalla Cassazione ai mutuatari, sanando irragionevolmente e retroattivamente il pregresso, senza distinzione alcuna in base al tempo di stipula del contratto, al contenuto del contratto, tra vizi genetici e vizi funzionali del rapporto di mutuo, tra rapporti esauriti, rapporti in corso di esecuzione e rapporti per i quali pende giudizio, tra interessi corrispettivi e interessi moratori⁽⁸²⁾.

Ma, a ben vedere, l'apparente natura interpretativa della disposizione in esame maschera un'altra violazione costituzionale, questa assai più grave, in quanto mina il fondamento dello stato di diritto.

Si tratta della violazione di funzioni costituzionali riservate al potere giudiziario. A tale riguardo la Corte Costituzionale⁽⁸³⁾, con riferi-

⁽⁸⁰⁾ Cfr. Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204, in *Giur. Cost.*, 1982, 555.

⁽⁸¹⁾ Cfr. Corte Cost., 10 marzo 1983, n. 46, in *Giur. Cost.*, 1983, 167.

⁽⁸²⁾ Cfr. Trib. Benevento, 2 gennaio 2001, in *Guida al diritto*, 20 gennaio 2001, p. 57.

⁽⁸³⁾ Cfr. Corte Cost. 23 novembre 1994, n. 397, cit.; Corte Cost., 26 gennaio 1994, n. 6, cit.; Corte Cost., 14 dicembre 1993, n. 429, in *Giur. Cost.*, 1993, 3538; Corte Cost., 3 dicembre 1993, n. 424, in *Giur. Cost.*, 1993, 3509; Corte Cost., 16 giugno 1993, n. 283, cit.;

mento alle leggi interpretative, ha affermato che «il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato; b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub indice*».

Con una precedente sentenza ⁽⁸⁴⁾ la Consulta ha anche statuito che «il legislatore non fa buon uso del suo potere quando emani norme dichiarate autentiche allo scopo di sostituirsi al potere cui è affidato il compito istituzionale dell'interpretazione della legge, dichiarando l'autentico significato di una precedente legge con valore obbligatorio e vincolante per il giudice, se non ricorra l'esigenza di dirimere dubbi sorti in sede di interpretazione della legge anteriore, che abbia rivelato gravi ed insuperabili ambiguità».

Orbene, il Governo, non solo esercitava i poteri propri del Parlamento, legiferando in carenza dei presupposti di necessità e urgenza, richiesti dall'art. 77 Cost. ⁽⁸⁵⁾, ma altresì, al fine di frustrare il nuovo in-

Corte Cost., 10 febbraio 1993, n. 39, *Giur. Cost.*, 1993, 280; Corte Cost., 12 novembre 1992, n. 440, *Giur. Cost.*, 1992, 4065; Corte Cost., 27 novembre 1991, n. 429, *Giur. Cost.*, 1991, 3620.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. Corte Cost., 10 dicembre 1981, n. 187, in *Foro it.*, 1982, I, 650.

⁽⁸⁵⁾ Sul vaglio dei presupposti richiesti dall'art. 77 Cost., cfr. Corte Cost., 27 gennaio 1995, n. 29, in *Foro it.*, 1996, I, 1157, secondo la quale, «a norma dell'art. 77 Cost., la persistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto legge, costituisce un requisito di validità costituzionale all'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione. Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinché la Corte Costituzionale proceda all'esame del decreto legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validità costituzionale relativi alla pre-esistenza dei presupposti di necessità e urgenza, dal momento che il correlativo esame delle camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e, precisamente, di tipo prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa». Si v. però, Corte Cost., 24 ottobre 1996, n. 360, in *Foro it.*, 1996, I, 3269; Trib. Benevento, 2 gennaio 2001, in *Guida al diritto*, 20 gennaio 2001, secondo cui «delimitando il sindacato di legittimità sulla necessità ed urgenza nell'alveo del giudizio di ragionevolezza, potrebbe ascrivere a tale ambito il giudizio relativo al decreto legge in esame, quale verifica da parte della Corte della esistenza di un eventuale abuso di potere costituziona-

dirizzo giurisprudenziale della Cassazione, e col palese intento di dirimere il contenzioso in atto tra le banche e i clienti sulla invalidità ed inefficacia delle clausole relative agli interessi divenuti usurari a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, si sostituiva all'autorità giudiziaria ordinaria, che per sua natura è deputata quale terzo imparziale a decidere sulle controversie nascenti da un rapporto contrattuale, per statuire, in contrasto con l'unanime giurisprudenza (che non ha mai ritenuto applicabile ai contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, il novellato secondo comma dell'art. 1815 c.c.) e col tenore letterale dell'art. 644 c.p., la irrilevanza del momento del pagamento ⁽⁸⁶⁾ e, dunque, fundamentalmente, la validità e l'efficacia della clausola degli interessi divenuti usurari.

Risulta dunque evidente, in base ai suddetti principi enunciati dalla Consulta, l'abuso del potere legislativo da parte del Governo.

Il Tribunale di Benevento ⁽⁸⁷⁾, in tempi record ⁽⁸⁸⁾, sollevava infatti *ex officio* la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1° comma, del decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394, cit., in relazione agli artt. 3, 24, 47 e 77 della costituzione ⁽⁸⁹⁾.

le, se dovesse risultare che la competenza governativa è stata arbitrariamente assunta sulla base di pretestuosi ed infondati motivi giustificativi di necessità e urgenza, allo scopo di perseguire fini di esclusivo interesse patrimoniale delle banche (e dei loro azionisti) mettendo, tramite il decreto, i deboli consumatori di fronte al fatto compiuto e vincerne la resistenza».

⁽⁸⁶⁾ Enunciato invece chiaramente ed espressamente dall'art. 644 c.p. con l'espressione «si fa dare», e ritenuto dalla giurisprudenza penale (mi riferisco a Cass. pen., sez. I, 19 ottobre 1998, D'Agata, in *Corriere giur.*, 1999, p. 452, con nota di GIOIA; Cass. pen., sez. II, 30 aprile/12 maggio 1999, LOPEZ, in *Gazzetta giur.*, 1999, fasc. 28, 59) rilevante.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. Trib. Benevento, ord. 2 gennaio 2001, G.U. Cusani, in *Foro it.*, 2001, I, 332, con nota di Palmieri, e *Guida al diritto*, 20 gennaio 2001, 57, con nota di Sacchetti e Busia, e da me richiamata nello scritto sulla *Usurarietà sopravvenuta nei mutui*, cit., 67.

⁽⁸⁸⁾ Il decreto legge è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 30 dicembre 2000 (G.U. n. 303). L'ordinanza di rimessione, pur essendo datata 30 dicembre 2000 (giorno in cui ancora non era entrato in vigore il decreto legge impugnato), è stata depositata in Cancelleria il 2 gennaio 2001. Dalla fretta il giudice remittente si è dimenticato di indicare il numero del decreto legge impugnato.

⁽⁸⁹⁾ Non vi sono dubbi in ordine alla sottoponibilità dei decreti legge al sindacato di legittimità della Corte Costituzionale prima ancora della loro conversione in legge. Detta Corte, in particolare, equiparando il decreto legge della legge formale, ha ritenuto più vol-

Si riteneva da parte del giudice remittente che l'art. 3 della Costituzione è violato in quanto l'impugnato provvedimento contraddittoriamente ed irragionevolmente riserva un ingiustificato trattamento di favore per le Banche e gli altri Enti Creditizi che abbiano commesso usura a danno di coloro che in passato, indiscriminatamente sia prima sia dopo il marzo 1996, hanno contratto mutui alle condizioni dettate dal cartello Bancario, i quali non possono più avvalersi delle disposizioni della legge 108/1996 e quindi della nullità delle clausole con le quali sono stati convenuti interessi usurari consequenzialmente ai sensi del disposto di cui agli artt. 1339 e 1815, 2° comma c.c.

Viene, di fatto, cioè, cancellata, per atto dell'Esecutivo, la più efficace delle sanzioni a livello privatistico, sanando irragionevolmente e retroattivamente il progresso, senza distinzione alcuna in base al tempo di stipula del contratto, al contenuto del contratto, tra vizi genetici e vizi funzionali del rapporto di mutuo, tra rapporti esauriti, rapporti in corso di esecuzione e rapporti per i quali pende giudizio, tra interessi corrispettivi e interessi moratori.

L'impugnata disposizione, peraltro, restringe irragionevolmente, andando ben oltre le finalità del provvedimento, anche il campo d'applicazione del delitto d'usura di cui all'art. 644 c.p., riformulato dalla legge 108/96 nel senso di far rientrare a pieno titolo la riscossione degli interessi tra le condotte penalmente rilevanti.

In tal modo, infatti, non solo si abbandona il principio generale introdotto dalla l. 108/96, secondo il quale l'ottenimento mediante mutuo di corrispettivi che superano una soglia predeterminata integra sempre

te in passato la propria competenza a sindacare i decreti legge impugnati in via incidentale (cfr. sent. 19 giugno 1974, n. 184, sent. 20 luglio 1999, n. 327).

Né costituiscono un ostacolo alla pronuncia della Corte Costituzionale il carattere provvisorio dei decreti legge e i ristretti tempi di decisione prima della deliberazione delle Camere, atteso che, in ogni caso, una decisione di accoglimento o di rigetto dell'impugnativa, che intervenisse prima della conversione o della decadenza dei decreti legge, non sarebbe inutile e priva di rilevanti effetti giuridici; e il ricorso all'istituto della abbreviazione dei termini consente alla Corte di decidere prima ancora della conversione parlamentare.

In ogni caso, se la disposizione impugnata fosse riprodotta, prima della pronuncia della Corte Costituzionale sul decreto legge, nella legge di conversione con il medesimo testo, la Corte potrebbe estendere la verifica della legittimità costituzionale a quest'ultima legge, che continua ad esprimere il contenuto precettivo della norma denunciata.

reato; ma si priva anche la collettività di uno strumento di lotta alle forme più subdole di usura, quella praticata per mezzo di apparentemente innocui congegni contrattuali, dei quali a rimanere vittima è quasi sempre il semplice consumatore; vale a dire quel cittadino che non vive di rendite di posizione, ma solo del proprio quotidiano lavoro, quello sul quale, secondo l'art. 1 della Costituzione, è fondata la nostra Repubblica Democratica.

Dopo di che in primo luogo si osserva che peraltro, l'impugnata norma, operando sugli artt. 644 c.p. e 1815, 2° comma c.c., introduce una sanatoria di ben definiti ed individuabili rapporti di mutuo usurari che, di fatto, deroga al principio generale, sebbene non di rango costituzionale, della irretroattività delle norme di diritto sostanziale, così violando il principio costituzionale di uguaglianza.

Né la sostanziale retroattività si spiega per la particolare natura della norma, sicuramente innovativa e solo apparentemente «di interpretazione autentica».

Invero, un'interpretazione proveniente dal legislatore si rende necessaria solo quando si determinano tra gli operatori del diritto contrasti in ordine al significato di una legge o alle sue conseguenze giuridiche, cosa non verificatasi per la legge 108/96. Anzi, la soluzione legislativa contrasta apertamente con l'interpretazione unanimemente data dai Tribunali e dalle Corti della Repubblica.

L'irragionevolezza della norma impugnata appare *ictu oculi* evidente se si considera che, nella controversia in esame, applicandola, consentirebbe ad un Tribunale della Repubblica una pronuncia di condanna al pagamento in favore della Banca di interessi al tasso del 22,50%, pari cioè quasi al doppio del tasso che i commi due e tre del decreto legge impongono per i mutui a tasso fisso in essere alla data della sua entrata in vigore e con rate ancora da scadere.

Sotto altro profilo si rileva che per gli stessi motivi risulta violato l'art. 24 della Costituzione, atteso che tutti coloro, probabilmente non molti, che hanno avuto la forza, il coraggio e l'intuito giuridico di opporsi in un giudizio contro le Banche si vedono lesi nel diritto alla tutela giurisdizionale nella quale avevano confidato in base al diritto vigente all'epoca della domanda.

Risulta così frustrata la tutela giurisdizionale di diritti lesi dalla reiterazione di condotte consapevolmente finalizzate a farsi dare interessi

usurari anche dopo la introduzione, con la l. 7/3/96 n. 108, di un criterio oggettivo per l'individuazione dei limite oltre il quale la riscossione degli interessi integra sempre l'usura.

Si deduce inoltre che l'art. 47 della Costituzione, da ritenersi norma non solo programmatica, è violato perché con l'impugnato decreto-legge, con un deciso mutamento di rotta rispetto alle vigenti leggi antiusura e a tutela dei consumatore licenziate dalle Camere negli ultimi anni, non si protegge il piccolo risparmiatore, né si incoraggia l'accesso al credito e alla proprietà dell'abitazione, alla quale notoriamente il lavoratore può anelare solo contraendo un mutuo; viceversa si tutela la condotta dei banchieri più arroganti che non si sono fatti carico, da contraenti forti, né al momento della stipula dei contratti di mutuo, né nell'esecuzione degli stessi, della prevedibile evoluzione in senso usuraio degli effetti delle convenzioni sugli interessi, come doverosamente erano tenuti a fare in base all'ordinamento e segnatamente subito dopo l'entrata in vigore della l. 108/1996.

Tanto più se si considera che: 1) negli anni precedenti al 1996 le Banche hanno tratto notevoli vantaggi dai cd. mutui a medio e lungo termine a tasso fisso stipulati quando, con la crisi degli anni '70, il costo del denaro era massimo, per poi calare ai tassi fisiologici degli anni '90; 2) le Banche hanno ed avevano tutti i mezzi e le professionalità per prevedere, unicamente alla dinamica per nulla eccezionale del costo del denaro, la suddetta evoluzione in senso usuraio degli interessi convenzionali; tanto più quando questi ultimi, nonostante la l. 108/96 e l'iniziale discesa del costo del denaro, continuavano a rasentare la soglia d'usura prevista per legge; 3) le stesse Banche, anche dopo l'entrata in vigore della l. 108/96 e il superamento della soglia d'usura, non hanno assunto alcuna seria iniziativa per rinegoziare i contratti di mutuo, pur consentendo gli enormi margini di guadagno derivanti dal diminuito costo del denaro, di cui le Banche sempre si giovano (anche estinguendo anticipatamente o rinegoziando i mutui passivi da esse eventualmente contratti a loro volta con la Banca d'Italia); 4) la forza economica e la sopravvivenza delle Banche italiane, nonostante il grido di dolore ed il catastrofismo dei banchieri, di certo non può dirsi pregiudicata dall'eventuale obbligo di restituzione di ciò che male è stato tolto in dispregio della normativa sulla quale è intervenuto l'impugnato decreto legge.

Infine si rileva che da dette considerazioni deriva anche la violazio-

ne dell'art. 77 della Costituzione per carenza assoluta dei presupposti giustificativi dei decreti legge.

Sotto questo profilo, se da una parte, come ritiene la dottrina dominante, deve escludersi che la Corte Costituzionale possa estendere il suo sindacato anche sull'esistenza dei presupposti della straordinaria necessità ed urgenza, dato che tale valutazione ha natura esclusivamente politica e di conseguenza è inibita alla Corte dall'art. 28 della l. 1953/87; dall'altra, non sembra precluso alla Corte di svolgere il proprio giudizio sotto il profilo della palese contraddittorietà delle disposizioni con il fine di straordinaria necessità ed urgenza, così come desunto da elementi intrinseci al decreto legge stesso (quali il titolo, la motivazione se esplicitata, il contenuto).

In tal modo, delimitando il sindacato di legittimità sulla necessità ed urgenza nell'alveo del giudizio di ragionevolezza, potrebbe ascrivere a tale ambito il giudizio relativo al decreto legge in esame, quale verifica da parte della Corte della sussistenza di un'eventuale abuso di potere costituzionale, se dovesse risultare che la competenza governativa è stata arbitrariamente assunta sulla base di pretestuosi ed infondati motivi giustificativi di necessità e urgenza, allo scopo di perseguire fini di esclusivo interesse patrimoniale delle Banche (e dei loro azionisti) mettendo, tramite il decreto, i deboli consumatori di fronte al fatto compiuto e vincerne la resistenza.

Per questi fondati motivi si è dunque sollevata la questione di incostituzionalità.

3. *Segue: la legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 24, e la sua incostituzionalità anche derivata*

Il Parlamento, da alcuno definito medio⁽⁹⁰⁾, ha convertito in legge, con modificazioni, il tanto criticato decreto legge n. 394/2000. In particolare, la legge in questione⁽⁹¹⁾, ha lasciato immutato il pri-

⁽⁹⁰⁾ MASCIANDARO, *Un altro pasticcio*, in *Il Sole 24 ore*, 22 febbraio 2001, 1 e 7.

⁽⁹¹⁾ Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2001. Per i primi commenti si v. SACCHETTI E FORLENZA, in *Guida al diritto*, 10 marzo 2001, 20 ss.

mo e il quarto comma dell'art. 1 del citato decreto legge, ed ha modificato il secondo e terzo comma che ora dispongono che «in considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, 2° comma, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al 3° comma. Il tasso di sostituzione è altresì ridotto all'8% con riferimento ai mutui ovvero a quote di mutuo di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera b) del comma 1° e al comma 1° *ter* dell'articolo 13 *bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001; il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno».

Orbene, poiché nella legge di conversione è stata integralmente riprodotta la medesima disposizione contenuta nell'art. 1, 1° comma, d.l. n. 394/2000, è evidente che le stesse questioni di legittimità costituzionale che si sono prospettate in relazione al predetto articolo del decreto legge, ben potranno essere estese (o riproposte) nella legge di conversione.

Ma non è tutto. La Corte Costituzionale, con la sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, in *Foro it.*, 1996, I, 1157, ha statuito che «a norma dell'art. 77 Cost., la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto legge, costituisce un requisito di validità costituzionale all'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale eviden-

te mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione. Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinché la Corte Costituzionale proceda all'esame del decreto legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza, dal momento che il correlativo esame delle camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e, precisamente, di tipo prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa».

Pertanto, poiché il Parlamento ha erroneamente valutato l'esistenza dei presupposti di validità del decreto legge e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione, è altresì evidente il vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione.

E il Tribunale di Trento ⁽⁹²⁾, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 28 febbraio 2001, n. 24 ai fini dell'applicazione degli artt. 1815, 2° comma, c.c. e 644 c.p. in relazione all'art. 3 Cost., rimetteva gli atti alla Consulta.

Nello stesso modo procedeva nuovamente il Tribunale di Benevento, in data 4 maggio 2001, il Tribunale di Taranto, in data 27 giugno 2001, il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, in data 26 giugno 2001, e il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in data 4 agosto 2001 ⁽⁹³⁾. Di diverso avviso è il Tribunale di Roma ⁽⁹⁴⁾, il quale ritiene che «l'art. 1, comma 1°, del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 (il qua-

⁽⁹²⁾ Cfr. Trib. Trento, ord. 18 marzo 2001, G.U. Collino, in *Foro it.*, 2001, I, 2685.

⁽⁹³⁾ I provvedimenti sono pubblicati in *Foro it.*, 2002, I, c. 951 ss., con nota di A. PALMIERI.

⁽⁹⁴⁾ Trib. Roma, 13 settembre 2001, est. Iofrida, in *I Contratti*, 2002, p. 76; Trib. Roma, 16 novembre 2001, G.U. Severini, in *Corriere giur.*, 2002, p. 510, con nota di B. Di Vito, secondo cui «in virtù della normativa introdotta dal decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, deve ritenersi, in riferimento all'art. 1815, comma 2 c.c., legittima la clausola contenente un tasso di interesse che sarebbe usurario secondo il disposto della l. n. 108/96 qualora pattuita prima dell'entrata in vigore di tale legge».

le ha stabilito che, ai fini di cui all'art. 1815 c.c., devono intendersi «usurari» gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento della pattuizione, e non al momento del pagamento) ha natura interpretativa, in quanto ha sanato contrasti giurisprudenziali e, quindi, retroattiva; né tale retroattività viola alcun precetto costituzionale, ivi compreso quello della ragionevolezza».

Giova infine segnalare che la Corte Costituzionale, con l'ordinanza 30 gennaio 2002, n. 12⁽⁹⁵⁾, rel. Marini, ha statuito che «a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, 1° comma, d.l. 394/00, convertito, con modificazioni, nella l. 24/01, vanno restituiti al giudice *a quo*, per riesame della rilevanza e della non manifesta infondatezza, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale all'art. 1815, comma 2°, c.c., come modificato dall'art. 4 l. 108/96, nella parte in cui sanziona con la non dedenza di alcun interesse la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari, nonché a quella, sollevata in via subordinata, dello stesso art. 1815, comma 2°, c.c., nella parte in cui non sanziona in alcun modo la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti successivamente usurari, in riferimento agli art. 3, 24 e 47 Cost.».

4. *Segue: la decisione della Consulta*

La Corte Costituzionale, con la sentenza 25 febbraio 2002, n. 29, Rel. Marini, in *Corriere giur.*, 2002 p. 612, con nota di V. Carbone, e in *I contratti*, 2002, p. 555, con nota di Scozzafava, ha solo in parte accolto la questione d'incostituzionalità della cosiddetta normativa salva banche. In particolare ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2°, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, nella parte in cui dispone che la sostituzione prevista nello stesso comma si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 anziché a quelle che scadono dal giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto-legge;

⁽⁹⁵⁾ Pubblicata in *Foro it.*, 2002, I, c. 951, con nota di A. PALMIERI.

- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3°, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, limitatamente alle parole «per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001»;
- 3) l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1°, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevata dal Tribunale di Benevento, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, 41 e 47 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 4 maggio 2001.
- 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1°, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevate dal Tribunale di Benevento, in riferimento agli artt. 3, 24, 47 e 77 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 30 dicembre 2000, e dal Tribunale di Taranto, in riferimento agli artt. 3, comma 1°, e 24, comma 1° e 2°, Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Nella motivazione della sentenza si legge:

1. - Il Tribunale di Benevento, con due distinte ordinanze, ed il Tribunale di Taranto sollevano, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, 41, 47 e 77 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1°, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, secondo il quale «ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

Assumono in buona sostanza i rimettenti che la norma, solo apparentemente interpretativa ma in realtà innovativa, costituisca irragionevole sanatoria – ad esclusivo vantaggio degli istituti di credito – di comportamenti obiettivamente usurari, così da porsi in contrasto con gli indicati parametri costituzionali.

Il Tribunale di Trento censura invece l'art. 1 della legge di conversione assumendo lesiva dell'art. 3 della Costituzione la disciplina dettata dal medesimo decreto-legge nella parte in cui prevede, per i contratti in

corso, che la sostituzione del tasso pattuito dalle parti con quello indicato all'art. 1, commi 2° e 3°, abbia luogo solamente per le rate con scadenza successiva al 2 gennaio 2001.

Stante l'evidente connessione oggettiva, i quattro giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.

2. - La questione sollevata dal Tribunale di Benevento con l'ordinanza del 4 maggio 2001 deve ritenersi inammissibile.

Il giudice rimettente - che dichiara accertata, nel giudizio *a quo*, l'usurarietà del tasso convenuto dalle parti «vuoi considerando l'odierno tasso effettivo globale medio del 10,96%, vuoi considerando quello ancor più basso delle rilevazioni precedenti» - muove dalla esplicita premessa che la norma impugnata comporti l'impossibilità di far valere la nullità anche originaria delle clausole con le quali siano stati convenuti, dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, interessi usurari. Contrariamente a tale assunto, nel caso di interessi originariamente usurari pattuiti dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, è indubbio che la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2°, cod. civ. come novellato dalla suddetta legge del 1996 non è in alcun modo preclusa dall'applicazione della norma impugnata. E ciò rende priva di rilevanza la questione prospettata.

2.1. - Vanno invece respinte le ulteriori eccezioni di inammissibilità, sollevate sia dalla difesa delle parti private che dall'Avvocatura generale dello Stato ed analiticamente esposte in narrativa.

2.2. - In particolare, la questione sollevata dal Tribunale di Benevento con l'ordinanza del 30 dicembre 2000 si appalesa rilevante nel giudizio *a quo* in quanto il rimettente - chiamato a pronunciarsi su una opposizione a decreto ingiuntivo - si duole propriamente del fatto che la norma impugnata - nella parte in cui sarebbe, a suo avviso, modificativa dell'art. 1815, comma 2°, c.c. - precluda la declaratoria di nullità sopravvenuta delle clausole di interessi che risultino eccedenti il tasso soglia, contenute in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, come nel caso in esame.

Il difetto di una specifica motivazione in ordine alla applicabilità anche agli interessi moratori dell'art. 1815, comma 2°, c.c. risulta influente nella specie, in quanto il credito azionato, essendo costituito da rate di mutuo, è comunque comprensivo anche di interessi corrispettivi, pur essi eccedenti il tasso soglia, rispetto ai quali la rilevanza della que-

stione è assolutamente pacifica. Va in ogni caso osservato - ed il rilievo appare in sé decisivo - che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1°, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi «a qualunque titolo convenuti» rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori.

La dichiarata adesione, da parte del rimettente, all'indirizzo interpretativo seguito dalla Corte di cassazione è infine sufficiente a giustificare l'opzione ermeneutica - da cui il rimettente muove - secondo la quale, in mancanza della norma impugnata, le clausole di interessi eccedenti il tasso soglia sarebbero colpite dalla sanzione di nullità di cui al citato art. 1815, comma 2°, c.c., pur se originariamente lecite in quanto contenute in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996.

2.3. - La questione sollevata dal Tribunale di Trento è a sua volta rilevante, in quanto il rimettente - dinanzi al quale è proposta domanda di accertamento della nullità sopravvenuta di una pattuizione di interessi contenuta in un contratto di finanziamento stipulato nel 1993 - prospetta il contrasto con l'art. 3 Cost. della disciplina recata dal decreto-legge n. 394 del 2000, come modificato dalla legge di conversione, a motivo della applicabilità del tasso di sostituzione, previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 1, alle sole rate aventi scadenza successiva al 2 gennaio 2001, a fronte dell'efficacia retroattiva riconosciuta invece al primo comma in forza della sua dichiarata natura interpretativa.

La censura di disparità di trattamento tra i singoli clienti - pur volendo ritenerla estranea all'oggetto del giudizio *a quo* - non rende comunque irrilevante la questione, essendo prospettata come profilo meramente secondario ed aggiuntivo rispetto a quello principale, rappresentato dalla irragionevolezza della norma impugnata.

Non sussiste, sotto altro aspetto, alcuna ambiguità nella individuazione della questione poiché lo stesso rimettente, censurando la norma di conversione, invoca la caducazione dell'intero art. 1 del decreto-legge n. 394 del 2000, non ritenendo in diverso modo emendabile il denunciato vizio di legittimità costituzionale.

Costituisce infine questione di fatto, rimessa all'esclusiva valutazione del giudice *a quo*, la qualificazione del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, al fine della individuazione del tasso soglia ad esso riferibile.

3. - Per quanto concerne da ultimo l'ordinanza del Tribunale di Taranto, va in primo luogo rilevato che il giudice a quo dà espressamente conto del fatto che l'oggetto del contendere è rappresentato esclusivamente dalla misura degli interessi, non essendovi contestazione alcuna riguardo ai maggiori oneri derivanti per il mutuatario dal mutamento del tasso di cambio tra lira e franco svizzero.

Il fatto, poi, che il rimettente ritenga inapplicabile alla fattispecie dedotta in giudizio l'art. 1815, comma 2°, cod. civ. non pregiudica la rilevanza della questione.

Il rimettente medesimo muove infatti dalla premessa che l'inesigibilità degli interessi eccedenti il tasso soglia, pur se lecitamente convenuti, discenderebbe - in mancanza della norma impugnata, cui egli attribuisce efficacia di *abolitio criminis* - dalla illiceità penale della percezione di tali interessi, a suo avviso originariamente sancita dalla legge n. 108 del 1996.

La norma impugnata, abrogando la figura criminosa rappresentata dal farsi dare interessi usurari, avrebbe retroattivamente escluso - ad avviso dello stesso rimettente - anche l'inesigibilità della pretesa creditoria, in tal modo precludendo l'accoglimento della opposizione all'esecuzione sulla quale egli è chiamato a pronunciarsi.

È evidente - anche in tal caso - che ogni eventuale valutazione riguardo alla fondatezza di siffatta premessa interpretativa attiene al merito e non già alla ammissibilità della questione.

4. - Le questioni, pure riguardanti l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, sollevate dal Tribunale di Benevento, con l'ordinanza del 30 dicembre 2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., e dal Tribunale di Taranto, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., non sono fondate.

4.1. - Per quanto riguarda il parametro di cui all'art. 77 Cost., evocato dal Tribunale di Benevento sotto il profilo della carenza dei presupposti di necessità ed urgenza, è sufficiente osservare che eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d'urgenza devono ritenersi sanati in linea di principio dalla conversione in legge e che deve comunque escludersi che nella specie si versi in ipotesi di macroscopico difetto dei presupposti della decretazione. Ferma restando l'estensione alla legge di conversione delle ulteriori censure riferite al decreto-legge (sentenza n. 400 del 1996).

4.2. - Con riferimento agli ulteriori parametri evocati, va rilevato che entrambi i rimettenti - pur nella diversità dei rispettivi percorsi argomentativi - muovono dalla comune premessa della applicabilità della legge n. 108 del 1996 anche ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore, da ciò facendo derivare la nullità sopravvenuta delle clausole determinative di interessi (ovvero, secondo la prospettazione del Tribunale di Taranto, l'inesigibilità degli interessi stessi) ogni qualvolta il tasso pattuito risulti, in prosieguo di tempo, superiore al tasso soglia.

Sulla scorta di tale assunto essi attribuiscono quindi alla norma contenuta nell'art. 1, comma 1°, del decreto-legge n. 394 del 2000, un'efficacia irrazionalmente sanante della nullità (o inesigibilità) derivante dalla natura (divenuta) obiettivamente usuraria di rapporti contrattuali intercorrenti con gli istituti di credito, tale da porsi in contrasto sia con il generale canone di ragionevolezza, sia con il principio di eguaglianza, sia con il diritto di difesa, sia infine con il principio di favore per l'accesso del risparmio popolare alla proprietà della casa di abitazione.

Siffatta impostazione appare peraltro viziata proprio nelle sue premesse.

Va innanzitutto considerato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte non può ritenersi precluso al legislatore adottare norme che precisino il significato di precedenti disposizioni legislative, pur a prescindere dall'esistenza di una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o di contrasti giurisprudenziali, a condizione che l'interpretazione non collida con il generale principio di ragionevolezza (cfr., da ultimo, le sentenze n. 525 del 2000 e n. 229 del 1999).

Lo scrutinio di costituzionalità della norma impugnata si sostanzia dunque nella valutazione riguardo alla sua compatibilità con il tenore della norma interpretata, alla ragionevolezza della opzione ermeneutica imposta ed al rispetto dei limiti alla retroattività delle norme extra-penali individuati dalla giurisprudenza di questa Corte.

4.3. - A tale riguardo occorre muovere dalla constatazione che la ratio della legge n. 108 del 1996, quale risulta con chiarezza dai lavori preparatori, è quella di contrastare nella maniera più incisiva il fenomeno usurario. Siffatta finalità è stata essenzialmente perseguita, per ciò che interessa il presente giudizio, da un lato rendendo più agevole l'accerta-

mento del reato, attraverso l'individuazione di un tasso obiettivamente usurario e la trasformazione dell'approfittamento dello stato di bisogno, di difficile prova, da elemento costitutivo del reato a circostanza aggravante, dall'altro inasprando le sanzioni penali e civili connesse alla condotta illecita (artt. 1 e 4 della legge).

Assodato, dunque, che la legge di cui si tratta risulta dettata dall'esclusivo e dichiarato intento di reprimere una specifica fattispecie di illecito, non può non rilevarsi come fosse sorto – in giurisprudenza ed in dottrina – il dubbio (risolto con esiti interpretativi diversi) circa gli effetti, ai fini penali e civili, da riconnettere all'ipotesi in cui, nel corso del rapporto, il tasso soglia discenda al di sotto del tasso di interessi convenzionale originariamente pattuito.

La norma denunciata trova giustificazione, sotto il profilo della ragionevolezza, nell'esistenza di tale obiettivo dubbio ermeneutico sul significato delle espressioni «si fa dare [...] interessi [...] usurari» e «facendo dare [...] un compenso usurario» di cui all'art. 644 cod. pen., in rapporto al tenore dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. («se sono convenuti interessi usurari») ed agli effetti correlativi sul rapporto di mutuo.

L'art. 1, comma 1°, del decreto-legge n. 394 del 2000, nel precisare che le sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 cod. pen. e 1815, comma 2°, cod. civ. trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie, impone – tra le tante astrattamente possibili – un'interpretazione chiara e lineare delle suddette norme codicistiche, come modificate dalla legge n. 108 del 1996, che non è soltanto pienamente compatibile con il tenore e la ratio della suddetta legge ma è altresì del tutto coerente con il generale principio di ragionevolezza.

Restano, invece, evidentemente estranei all'ambito di applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali.

4.4. - Deve, d'altro canto, escludersi che la norma impugnata si ponga in contrasto con gli ulteriori parametri evocati.

Quanto all'art. 24 Cost., è sufficiente rilevare che l'intervento legislativo oggetto di censura, operando sul piano sostanziale, evidentemente non incide sul diritto alla tutela giurisdizionale a cui esclusivo

presidio è posta la norma costituzionale invocata (sentenza n. 419 del 2000).

Eguale infondato è il richiamo all'art. 47 Cost. che enuncia – secondo la giurisprudenza di questa Corte – un principio al quale il legislatore ordinario deve ispirarsi, bilanciandolo con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti, nell'esercizio di un potere discrezionale che incontra il solo limite – nella specie sicuramente non valicato – della contraddizione del principio stesso (sentenze n. 143 del 1995 e n. 19 del 1994).

5. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 3 Cost., è fondata, nei limiti di seguito precisati.

5.1. - Il rimettente censura specificamente la disposizione, contenuta nel secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 394 del 2000, come modificato dalla legge di conversione, secondo cui la sostituzione del tasso convenuto dalle parti con quello, eventualmente più favorevole per il debitore, previsto dalla stessa norma «si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001».

Ritiene il giudice a quo che siffatto differimento della operatività della norma sia irragionevole e fonte di disparità di trattamento in danno dei mutuatari rispetto agli istituti di credito, se posto in relazione con la efficacia retroattiva della disposizione di cui al primo comma, in virtù della quale i medesimi mutuatari si vedrebbero preclusa la possibilità – che ad essi, ad avviso dello stesso rimettente, avrebbe dovuto precedentemente riconoscersi – di far dichiarare la nullità sopravvenuta delle clausole di interessi nei casi di superamento del tasso soglia.

Le considerazioni svolte riguardo alla natura interpretativa della norma di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000 ed alla sua conformità al generale canone di ragionevolezza rendono a questo punto palese l'infondatezza dell'assunto, da cui muove il giudice a quo, secondo il quale la suddetta disposizione avrebbe ingiustificatamente avvantaggiato gli istituti di credito mediante una generalizzata sanatoria di clausole contrattuali invalide, rendendo costituzionalmente obbligata una altrettanto generalizzata applicazione del tasso di sostituzione di cui al successivo comma 2 a tutte le rate scadute successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996.

Ciò non esclude, tuttavia, che il differimento dell'operatività del

tasso di sostituzione si riveli, sotto altro aspetto, comunque privo di ragionevolezza, così da porsi effettivamente in contrasto con l'art. 3 Cost.

Va rilevato, a tale riguardo, che nel citato comma 2° dell'art. 1 del decreto-legge è stata inserita una specifica e puntuale indicazione delle ragioni dell'intervento d'urgenza del Governo sui contratti di mutuo a tasso fisso in corso. Ragioni incentrate sulla constatazione «dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse avvenuta in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura strutturale».

La norma risulta, dunque, inequivocamente dettata dalla urgente necessità di ricondurre ad equità in maniera generalizzata – ed indipendentemente dall'eventuale esercizio di azioni giudiziarie – i contratti di mutuo a tasso fisso divenuti eccessivamente onerosi, a danno dei mutuatari, per effetto dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi nel biennio 1998-1999.

In relazione a siffatta ratio, se non può certo ritenersi costituzionalmente imposta una efficacia retroattiva della norma censurata, risulta invece manifestamente irragionevole la scelta di differirne, di pochissimi giorni, l'efficacia all'evidente scopo di escludere che la norma possa trovare applicazione anche riguardo alle rate in scadenza tra il 31 dicembre 2000, giorno di entrata in vigore del decreto-legge, ed il 2 gennaio 2001.

In tal modo, infatti, il legislatore, anziché eliminare, ha finito per protrarre, relativamente alle rate di mutuo in scadenza nel periodo indicato, quella situazione di eccessiva onerosità e, quindi, di sostanziale iniquità per i mutuatari dallo stesso evidenziata ed ha, conseguentemente, reso la norma, in parte qua, manifestamente illogica e contraddittoria e, quindi, lesiva del generale canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2°, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, nella parte in cui dispone che la sostituzione prevista nello stesso comma si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 piuttosto che a quelle con scadenza a decorrere dal giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Conseguentemente, va dichiarata l'illegittimità costituzionale del

comma 3° dello stesso articolo, limitatamente alle parole «per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001».

Con questa sentenza la Corte Costituzionale non ha adeguatamente considerato la irragionevolezza della normativa impugnata nella parte in cui disciplina in modo diverso rapporti giuridici equiparabili. Per i contratti aventi ad oggetto «altri vantaggi usurari», infatti, sarebbe tutt'ora rilevante, ai fini del reato di usura, anche il «farsi dare» e, dunque, la dazione, con la assurda illogicità che la medesima norma dell'art. 644 c.p. diversificherebbe le fattispecie di contratto usurario con una pluralità di precetti disomogenei tra loro.

Si potrebbe pertanto sollevare nuovamente la questione di costituzionalità della suddetta normativa più favorevole al reo in relazione ai soli contratti di mutuo.

5. *Segue: gli ulteriori rimedi contro l'usura*

Con la suddetta sentenza la Corte Costituzionale se da un lato fa salva la legittimità della norma interpretativa, dall'altro considera tuttavia «estranei all'ambito di applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali».

Giova pertanto segnalare gli altri rimedi contro l'usurarietà sopravvenuta.

Il Tribunale di Bologna, con una ponderata sentenza ⁽⁹⁶⁾, ha statuito che l'art. 1 comma 1° della l. 28 febbraio 2001, n. 24 che ha convertito con modificazioni il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, limitandosi a confermare l'interpretazione che esclude la possibilità di irrogare la sanzione civilistica della nullità in caso di usurarietà sopravvenuta, non contiene una disciplina transitoria e non impedisce l'applicazione del meccanismo di sostituzione legale dei tassi usurari con il tasso soglia ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996.

Questa interpretazione, secondo la corte felsinea, appare conforme

⁽⁹⁶⁾ Cfr. Trib. Bologna, 19 giugno 2001, G.U. Verardi, in *Corriere giur.*, 2001, p. 1347, con nota di R. Conti.

all'art. 3 della Costituzione, nella misura in cui previene una ingiustificata disparità di trattamento per tipologie contrattuali simili ma sorte in tempi diversi o divergenti solo in ordine al criterio di determinazione dei tassi e risponde al principio generale di buona fede (art. 1175; art. 1375 c.c.). Appare inoltre confermata dalla dichiarata natura di interpretazione autentica della norma in parola che, come tale, in assenza di disciplina transitoria, non appare suscettibile di applicazione retroattiva in ambito esorbitante dalle norme che essa stessa dichiara espressamente di interpretare, fra le quali non rientrano le disposizioni degli artt. 1339 e 1419 c.c. che secondo il Supremo Collegio sorreggono il meccanismo di nullità parziale/sostituzione⁽⁹⁷⁾.

Alla figura della nullità sopravvenuta⁽⁹⁸⁾, si è dapprima preferita la tesi dell'inefficacia sopravvenuta⁽⁹⁹⁾ e, successivamente, anche ad integrazione di entrambe, quella dell'inserzione automatica della sopravvenuta norma inderogabile determinativa (c.d. tasso soglia) ai sensi dell'art. 1339 c.c., anche a prescindere dalla nullità della clausola relativa agli interessi da sostituire⁽¹⁰⁰⁾.

Di recente si è correttamente detto che, se il decreto legge n. 394/2000 è intervenuto ad escludere certamente la sopravvenuta nullità

⁽⁹⁷⁾ Cfr. Cass., 22 aprile 2000, n. 5286, in *I Contratti*, 2000, p. 687, con nota di Maniàci; in *Corriere giur.*, 2000, p. 878, con nota di Gioia; in *Foro it.*, 2000, c. 2180, con nota di Palmieri; da me commentata in *Nullità sopravvenuta del contratto*, in *Contratto e impresa*, 2000, p. 628; Cass., 17 novembre 2000, n. 14899, in *Foro it.*, 2001, I, c. 80, con nota di Palmieri; in *Corriere giur.*, 2001, I, p. 43, con nota di Gioia; da me commentata in *Usurarietà sopravvenuta nei mutui*, in *Contratto e impresa*, 2001, p. 48. Si v. inoltre Trib. Palermo, 7 marzo 2000, in *Foro it.*, 2000, I, c. 1709, con nota di Palmieri; in *Corriere giur.*, 2000, p. 883, con nota di Gioia; da me commentata in *Usurarietà sopravvenuta nei mutui*, in *Contratto e impresa*, 2001, p. 48.

⁽⁹⁸⁾ Cfr. il mio scritto *Nullità sopravvenuta del contratto*, in *Contratto e impresa*, 2000, p. 628 ss.

⁽⁹⁹⁾ Cfr. Cass., 2 febbraio 2000, n. 1126, in *I Contratti*, 2000, p. 687, con nota di Maniàci; da me richiamata in *Nullità sopravvenuta del contratto*, in *Contratto e impresa*, 2000, p. 642.

⁽¹⁰⁰⁾ Cfr. Trib. Palermo, 7 marzo 2000, in *Foro it.*, 2000, I, c. 1709, con nota di Palmieri; in *Corriere giur.*, 2000, p. 883, con nota di Gioia; da me commentata in *Usurarietà sopravvenuta nei mutui*, in *Contratto e impresa*, 2001, p. 49, dove sottolineavo il diverso ambito di applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c., comunemente applicati dalla giurisprudenza in combinato disposto.

della pattuizione, non potrebbe comunque sostenersi la debenza dell'interesse pattuito esorbitante rispetto al sopravvenuto tasso-soglia⁽¹⁰¹⁾.

Sorge dunque la necessità di trovare un rimedio contro gli interessi divenuti superiori rispetto al tasso-soglia vigente al momento della richiesta.

A ben vedere, per risolvere il suddetto problema, si potrebbero utilizzare le argomentazioni di quella parte della giurisprudenza di merito che, in materia di usurarietà sopravvenuta, ha enunciato il principio secondo il quale attraverso la regola di buona fede quale fonte di integrazione del contratto, è possibile ridurre secondo equità al tasso-soglia i tassi pattuiti⁽¹⁰²⁾.

Diverse possono essere comunque le soluzioni prospettabili:

⁽¹⁰¹⁾ Cfr. B. DI VITO, *Usurarietà sopravvenuta e inesigibilità della prestazione*, in *Corriere giur.*, 2002, p. 511 ss.

⁽¹⁰²⁾ Cfr. Trib. Roma, 10 luglio 1998, in *Foro it.*, 1999, I, c. 343; in *Corriere giur.*, 1999, p. 1022, con note di Moliterni e Palmieri; da me commentata in *Il controllo giudiziale della libertà contrattuale: l'equità correttiva*, in *Contratto e impresa*, 1999, p. 940, il quale dopo aver statuito che «gli interessi moratori devono essere computati per la determinazione del tasso rilevante ai fini della disciplina sull'usura, e che la richiesta di interessi nella misura lecitamente pattuita dalle parti di un contratto di mutuo stipulato anteriormente all'entrata in vigore della l. 108/96, ancorché il tasso convenuto divenga superiore al tasso soglia vigente, non può integrare il reato d'usura, onde l'esecuzione della prestazione non può considerarsi giuridicamente impossibile, né il contratto può essere colpito da nullità parziale per contrasto con norma imperativa successiva, coincidendo questa con la norma penale (né essendo concepibile interpretazioni diverse per l'ordinamento civile e per quello penale)», enuncia che «a diverse conclusioni deve invece pervenirsi, sul piano esclusivamente civilistico, nelle ipotesi in cui la condotta del creditore rivesta, rispetto all'inadempimento del mutuatario, caratteristiche di mala fede. In tali ipotesi - ravvisabili ogni qualvolta sia riconoscibile la volontà del creditore di profittare dell'inadempimento del debitore per conseguire profitti superiori e quelli offerti sul mercato delle normali forme di impiego del denaro - il principio di buona fede esecutiva «quale norma fondamentale nella fase di esecuzione di tutti i rapporti giuridici», consentirebbe l'integrazione del contratto, attraverso la riduzione dei tassi pattuiti, secondo principi di equità».

Si v. pure Trib. Padova, 19 febbraio 1999, in *Questione giustizia*, 1999, 357; da me commentata in *Usurarietà sopravvenuta nei mutui*, in *Contratto e impresa*, 2001, p. 57 s., il quale, dopo aver inquadrato la regola di buona fede tra le fonti di integrazione del contratto, ritiene che i limiti introdotti con la legge 108/1996 (e attuati con i successivi decreti ministeriali) operino direttamente sulle previsioni contrattuali allorché queste si pongano, concretamente, in contrasto con i primi, trovando le clausole diretta integrazione e sostituzione grazie al meccanismo di cui all'art. 1339 c.c.

a) la rinegoziazione del contratto ⁽¹⁰³⁾: la buona fede nell'esecuzione del contratto genera nei contratti a lunga scadenza il dovere di rinegoziare la clausola degli interessi divenuti superiori al tasso-soglia. L'adempimento a tale dovere potrà giustificare sia la risoluzione del contratto, sia la richiesta di esecuzione specifica dell'obbligo di rinegoziare il contratto nei limiti del tasso-soglia, ai sensi dell'art. 2932 c.c.

b) la inesigibilità ⁽¹⁰⁴⁾: sempre in base alla regola di buona fede nella esecuzione del contratto, si è ritenuto inesigibile l'interesse superiore al tasso-soglia, dato che la pretesa di un tale interesse da parte del creditore integrerebbe gli estremi di un abuso del diritto ⁽¹⁰⁵⁾. Di recente si è parlato di inesigibilità parziale sopravvenuta ⁽¹⁰⁶⁾.

⁽¹⁰³⁾ Sulla rinegoziazione cfr. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*³, II, 1, Padova, 1999, p. 561 ss.; MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996; SICCHIERO, *La rinegoziazione*, in *Contratto e impresa*, 2002; Maniàci, *La nuova normativa in materia di usura e i rapporti negoziali in corso*, in *I Contratti*, 2000, 702. L'art. 6.2.3 dei Principi Unidroit prevede a favore della parte svantaggiata da un evento che alteri l'equilibrio contrattuale, la possibilità di chiedere la rinegoziazione dei termini del contratto.

⁽¹⁰⁴⁾ Cfr. INZITARI, *Profilo del diritto delle obbligazioni*, Padova, 2000, p. 369 ss.; MANIÀCI, *Contratti in corso ed usurarietà c.d. sopravvenuta*, in *I Contratti*, 2001, p. 154; GAZZONI, *Usura sopravvenuta e tutela del debitore*, in *Riv. Not.*, 2001, p. 1447; B. DI VITO, *Usura sopravvenuta e inesigibilità della prestazione*, in *Corriere giur.*, 2002, p. 514 ss.

⁽¹⁰⁵⁾ Sull'abuso del diritto si v. GALGANO, *L'abuso del diritto: l'arbitrario recesso ad nutum della banca*, in questa rivista, 1998, p. 18 ss.; ID., *Diritto civile e commerciale*³, II, 1, Padova, 1999, p. 547 ss.; NANNI, *La buona fede contrattuale*, in *I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale*, collana diretta da Francesco Galgano, Padova, 1988, p. 567 ss.; BRECCIA, *L'abuso del diritto*, in *Diritto privato*, III, 1997.

⁽¹⁰⁶⁾ Cfr. B. DI VITO, *Usura sopravvenuta e inesigibilità della prestazione*, in *Corriere giur.*, 2002, p. 516, la quale precisa pure che l'inesigibilità degli interessi superiore al tasso-soglia si attegna sostanzialmente alla stregua di una impossibilità sopravvenuta della prestazione e più specificamente di una impossibilità: giuridica, in quanto il parametro cui rapportare l'esecuzione del contratto è costituito da una norma imperativa; parziale, non essendo *contra legem* la pretesa all'integrale adempimento della pattuizione, ma solamente quella che riguarda la parte eccedente il tasso-soglia. A tale proposito può richiamarsi l'insegnamento di una autorevole dottrina secondo cui «nel sistema degli artt. 1218-1256 il concetto di inesigibilità della prestazione va ricostruito come una sottospecie dell'impossibilità» individuando proprio nella sopravvenuta illiceità dell'oggetto della prestazione un'ipotesi da ricondurre a tale rimedio (così, MENGONI, *Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi»*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1954, I, 283 e 285). L'A. continua dicendo che, in particolare, trattandosi di inesigibilità parziale, si può ritenere che il mutua-

c) la risoluzione per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta ⁽¹⁰⁷⁾. Questa soluzione è stata però criticata ⁽¹⁰⁸⁾, in quanto determinerebbe, travolgendo l'intero contratto, la restituzione delle prestazioni, con perdita da parte del debitore del beneficio della dilazione. Al riguardo si è però invocata l'applicabilità degli artt. 1258 e 1464 c.c. ⁽¹⁰⁹⁾. Si è detto in particolare che il debitore avrà diritto a far luogo, ai sensi dell'art. 1258 c.c., all'adempimento parziale nei limiti del tasso soglia, di volta in volta, trimestralmente applicabile.

d) il recesso dal contratto del debitore ⁽¹¹⁰⁾: questa soluzione è stata adottata in Francia con legge, ed è da noi praticabile solo facendo riferimento alla clausola di buona fede di cui all'art. 1375 c.c.

6. La illiceità del contratto usurario dopo la novella dell'art. 644 c.p.

La soppressione dalla fattispecie penale del requisito dell'approfitamento dell'altrui stato di bisogno, ai fini della configurazione del reato di usura, mette in evidenza la volontà del legislatore di non punire più il semplice comportamento riprovevole di una delle parti, bensì il contratto usurario come tale, la oggettiva sproporzione tra le prestazioni, cioè «interessi, vantaggi o compensi che (...) risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di danaro o di altra utilità (...)». In definitiva, la norma penale vieta il regolamento di interessi in se stesso; tende ad oggettivizzare l'illecito, cogliendo il fondamento del reato di usura non tanto nella lesione della volontà del contraente, quanto nell'alterazione della causa di scambio o di attribuzione.

tario sia liberato dall'obbligazione di interessi versando la somma determinata sulla base del tasso-soglia, rimanendo, per tale parte, possibile l'adempimento ai sensi dell'art. 1258 c.c.

⁽¹⁰⁷⁾ Cfr. DE NOVA, *Legge sull'usura e mutui anteriori*, in *Italia Oggi*, 4 marzo 1998, p. 5.

⁽¹⁰⁸⁾ Cfr. B. DI VITO, *Usura sopravvenuta e inesigibilità della prestazione*, in *Corriere giur.*, 2002, p. 515.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. PASSAGNOLI, *Il contratto usurario*, in *Squilibrio e usura nei contratti* a cura di G. VETTORI, Padova, 2002, p. 85 ss.

⁽¹¹⁰⁾ Cfr. MEOLI, *Il mutuo ad interessi usurari tra interpretazione giurisprudenziale e decretazione d'urgenza*, in *Nuova giur. Civ. comm.*, 2001, II, 122.

Pertanto, potendosi oggi qualificare la fattispecie penali come reato contratto e non già come reato in contratto, la sanzione civile della nullità del contratto s'imporrebbe tutte le volte che si configura il reato d'usura.

Ad avvalorare la tesi della nullità del contratto usurario, ricorre la natura dell'interesse di ordine pubblico tutelato dalla nuova norma dell'art. 644 c.p. Il bene giuridico protetto, infatti, non è più il solo patrimonio dell'usurato, bensì anche il corretto svolgimento delle relazioni economiche sul mercato del credito e la tutela, al suo interno, delle soggettività deboli - imprese di medie e piccole dimensioni e consumatori - secondo una strategia condotta già in sede comunitaria e realizzata nei primi anni dell'ultimo decennio con il riassetto della legislazione bancaria intorno ai valori della trasparenza, della correttezza, della buona fede, della repressione delle condotte abusive⁽¹¹¹⁾.

Al riguardo, si è anche chiarito in che rapporto stia la nuova prospettiva di tutela pubblicistica del regolare funzionamento delle attività connesse alla prestazione del credito, con quella, tradizionalmente connessa alla protezione del patrimonio individuale, che comunque non può essere sottovalutata, o addirittura negata, non foss'altro per ragioni connesse alla collocazione sistematica delle nuove fattispecie di usura, rimasta invece immutata.

Si è detto, infatti, che tale rapporto può essere individuato partendo dall'assunto comune secondo cui, nel diritto penale dell'economia, l'anticipazione della tutela, svolge l'importante compito di proteggere i cosiddetti beni strumentali, la cui protezione è a sua volta funzionale a quella dei cosiddetti beni finali⁽¹¹²⁾.

⁽¹¹¹⁾ Cfr. QUADRI, *Usura e legislazione civile*, in *Corr. giur.*, 1999, 891; DI MARZIO, *Forme della nullità nel nuovo diritto dei contratti. Appunti sulla legislazione, sulla dottrina e sulla giurisprudenza dell'ultimo decennio*, cit. p. 470; MANNA, *La nuova legge sull'usura*, Torino, 1997, 69; ID., *Usura (la nuova normativa sull')*, in *Dig. disc. pen.*, Torino agg. 2000, p. 39-40; NAVAZIO, *Usura*, Torino, 1998, p. 39-40; CESARE, *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto di tutela*, in *Cass. pen.*, 1997, 2614. Sul processo, ancora in atto, di oggettivazione della tutela contro l'eccessivo squilibrio delle condizioni contrattuali, si rinvia al mio scritto su *La clausola generale di buona fede è, dunque, un limite generale all'autonomia contrattuale*, in *Contratto e impresa*, 1999, p. 21 ss.

⁽¹¹²⁾ Cfr. MANNA, *Usura*, cit., p. 655, secondo cui tale fenomeno è evidente, ad es., «in materia ambientale, ove proprio l'autonomizzazione del relativo bene è funzionale alla tutela dei beni finali, come la salute dei singoli, è riscontrabile anche in tema di usura, atteso

La natura di ordine pubblico degli interessi tutelati dall'art. 644 c.p., emerge anche dal fatto che il reato d'usura è perseguibile d'ufficio e non già a querela di parte come ad esempio per il reato di truffa di cui all'art. 640, comma 1°, c.p.

Orbene, dato che la norma penale in questione tutela valori di ordine pubblico, è evidente che in base ad un tradizionale orientamento giurisprudenziale relativo ai rapporti tra illecità penale e illecità civile⁽¹¹³⁾, il contratto usurario dovrà considerarsi nullo.

Non sanzionare civilmente con la nullità il predetto contratto, significherebbe, in alcuni rilevanti casi, lasciare «in vita», valido ed efficace, un contratto illecito, immorale e riprovevole, così riprovevole che la norma penale di ordine pubblico lo punisce anche se la sproporzione è *infra dimidium*.

Non a caso, alcuni dei maggiori autori che si sono dedicati in modo particolare al tema della nullità del contratto contrario a norme penali⁽¹¹⁴⁾, hanno di recente sostenuto la tesi della nullità del contratto usurario⁽¹¹⁵⁾.

che appare difficile contestare che la tutela del regolare esercizio del credito, ottenuto soprattutto attraverso il meccanismo di fissazione del tasso, col conseguente effetto di «calmiere», non sia funzionale alla protezione del patrimonio dei singoli. Diventa, a questo punto, secondaria la questione della classificazione dell'interesse strumentale, se soltanto come «funzione» oppure come vero e proprio bene giuridico, pur se, nel caso di specie, appare preferibile questa seconda opzione, attesi soprattutto i referenti di natura costituzionale dell'esercizio del credito, quali gli artt. 41 e 47 Cost. e, dunque, la sua precisa dimensione costituzionale». L'A. sottolinea poi che, «ad un più approfondito esame, anche i crediti «sussidiari» utilizzati dal legislatore nel 3° comma dell'art. 644 c.p., proprio perché tali, non possono non riguardare anche l'esercizio del credito, per cui resta, in definitiva, valida, pure con riferimento all'usura cosiddetta in concreto, la ricostruzione del bene giuridico da noi effettuata con riguardo all'usura presunta, in relazione alla quale la individuazione del bene strumentale risulta soltanto più chiara e evidente. Una «scissione», invece, sotto tale profilo, delle due fattispecie, pur autorevolmente sostenuta, a nostro giudizio non appare fondata, proprio perché sottovaluta lo stretto collegamento al contrario sussistente fra di loro».

⁽¹¹³⁾ Si veda di recente Cass., 18 novembre 1997, n. 11450, in *Giust. civ.*, 1998, I, 1355; DI MARZIO, *Forme della nullità nel nuovo diritto dei contratti. Appunti sulla legislazione, sulla dottrina e sulla giurisprudenza dell'ultimo decennio*, cit. p. 469, ed in ulteriori riferimenti.

⁽¹¹⁴⁾ Cfr. G. OPPO, *Formazione e nullità dell'assegno bancario*, in *Riv. dir. comm.*, 1963, I, p. 178; ID., *Ordinamento valutario autonomia privata*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, p. 604; DE NOVA, *Il contratto contrario a norme imperative*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1985, p. 435 ss. e sp. 447.

⁽¹¹⁵⁾ Cfr. G. OPPO, *Lo «squilibrio» contrattuale tra diritto civile e diritto penale*, cit.,

Oppo ritiene che anche l'illecito penale che vieta il comportamento di una sola delle parti ha riflessi privatistici sulla fattispecie negoziale: «non si può pensare che il limite posto alla rescissione (il limite dell'*ultra dimidium*) escluda, se non è raggiunto, qualunque rilevanza privatistica dell'illecito penale 'unilaterale': ciò significherebbe rendere il contratto insensibile alla massima riprovazione dell'ordine giuridico e rendere incoerente la valutazione dell'ordine medesimo.

D'altra parte, ritenere nullo il contratto (come spesso si è proposto) può volgere quella riprovazione anche in danno della vittima del reato (costringendola, ad esempio, alla restituzione immediata della prestazione già ricevuta o a rinunciare alla prestazione promessale)».

L'Autore risolve il problema affermando: «l'illecito penale 'unilaterale' non può non colpire il contratto, se non in sé, *in quel momento che realizza l'interesse illecito*. Ciò significa che, se il contratto è 'riducibile', cade la clausola o previsione che realizza quell'interesse, in applicazione dell'art. 1419 c.c. e, se del caso, dell'art. 1339. Non può porre ostacolo il fatto che l'usuraio non avrebbe concluso il contratto così 'ridotto', perché – come già detto – il suo intento sarebbe reso irrilevante dalla illiceità che lo affetta.

Lo stesso dovrebbe dirsi se è riducibile *la prestazione*, come lo è tipicamente la prestazione pecuniaria, del che legge e giurisprudenza fanno applicazione, oltre che nei casi degli artt. 1384 e 1526 c.c., in più fattispecie che è superfluo richiamare. Applicazione ne faceva anche l'art. 1815, comma 2°, c.c., nella versione originaria, riducendo l'interesse usurario alla misura legale (mentre, secondo il nuovo testo, 'non è dovuto alcun interesse': conseguenza punitiva ed inestensibile).

Ma se contratto e prestazione non sono riducibili?

In questo caso non si può colpire la (intera) prestazione usuraria senza colpire la controprestazione e quindi senza colpire *il contratto*; il che può significare colpire anche la parte incolpevole nel suo interesse alla controprestazione.

Non sembra possa condividersi la brillante soluzione proposta – almeno per il mutuo usurario – da G. De Nova (*Il contratto di credito usu-*

p. 541 ss., il quale riporta la soluzione di De Nova (*Sulla illiceità del contratto usurario perché contraio al buon costume*) che non condivide.

rario, Relazione al Convegno ITA del 7 maggio 1999, non pubblicata ma che ho potuto leggere grazie alla cortesia dell'autore). Secondo questa tesi, il contratto sarebbe nullo per contrarietà al buon costume e la somma «concessa in godimento» sarebbe irripetibile *ex art. 2035 c.c.* In realtà è dubbio che il mutuo usurario debba considerarsi contrario al buon costume (anziché, o oltre che, contrario a norma imperativa) e comunque l'art. 1815, comma 2°, c.c., chiaramente limita la nullità alla clausola di interessi. La prestazione della somma a mutuo non è *ab turpem causam*: condannato è l'interesse, non il prestito che, in se, soccorre il «bisognoso». La restituzione attiene alla fisiologia del mutuo, non al momento dell'illecito; neanche ammettendo che l'interesse usurario sia il movente dell'usuraio, si giungerebbe ad evitare la restituzione, che è dovuta anche nel caso di illecito per superamento del tasso «soglia», perché, ripeto, l'art. 1815 c.c. caduca solo la clausola di interessi, non il contratto.

Sempre in tema di mutuo usurario, si è ancora proposto (Realmon- te, Manna) di tener fermo il termine (e anche la rateazione) della restituzione, in applicazione dell'art. 1419, comma 2°, c.c., ma la tesi è difficilmente condivisibile giacché, se fosse nullo il principale, non potrebbe salvarsi l'accessorio. D'altra parte, è difficile ritenere (anche se lo si è ritenuto: Mirabelli, Carresi, Realmonte) che la rescindibilità sia estensibile al di là del presupposto della sproporzione *ultra dimidium*, scelta troppo netta per poter essere mutata in un elemento essenziale; resterebbe poi pur sempre il problema della incidenza sul contratto dell'illecito penale, incidenza che si configura naturalmente in termini di nullità. Si è detto infatti (Quadri) che ormai è questa la tesi «destinata a prevalere».

Ma è possibile evitare che questa tesi si risolva in pregiudizio del danneggiato dalla sproporzione? È possibile, e conforme alle considerazioni anche di ordine sistematico che precedono (...) configurando la nullità come 'relativa', dunque operante solo ad iniziativa del soggetto leso dalla sproporzione; salvo, se del caso, il risarcimento del danno (art. 644, comma 3°, c.p.).

Un cenno in questo senso si legge in BETTI (*Teoria generale del negozio giuridico*, rist. 1994, p. 115, nota 8 e p. 470, nota 20, dove anche una efficace difesa del concetto, peraltro ricostruibile sulla base dell'art. 1421 c.c.). L'illustre autore aggiungeva – quanto al coordinamento con

l'art. 1448 c.c. — che la rescissione è «un surrogato dettato da una valutazione di convenienza per una più efficace tutela dell'interesse oggetto di lesione» e non «una sanzione 'minore' della nullità». Su ciò è più difficile convenire: non c'è, in un ordine coerente, spazio sostanziale e processuale per nullità e rescissione giacché la prima assorbe la seconda.

Quanto detto vale se la prestazione del danneggiato sia eseguita o ancora da eseguire; nella seconda ipotesi il danneggiato potrà ridurre la propria prestazione o, se ciò non è possibile, decidere della sorte del contratto. E da aggiungere che l'illecito penale si riflette anche sui negozi sostitutivi della prestazione usuraria originariamente prevista. Se, ad esempio, in luogo della prestazione monetaria usuraria si addivene alla alienazione di un bene da parte della vittima a favore dell'usuraio, questa alienazione («novazione» o *datio in solutum*) è puramente e semplicemente nulla; la cosa alienata dovrà essere restituita e per il resto il giudizio sulla fattispecie va dato alla stregua del contenuto del contratto iniziale.

In tal modo la difesa del contraente contro la sproporzione da usura, accettata a cagione della «difficoltà economica o finanziaria» o dello «stato di bisogno», si inserisce o rientra armonicamente nel sistema, conciliando autonomia privata e squilibrio contrattuale»⁽¹¹⁶⁾.

A questa condivisibilissima soluzione che individua nella nullità parziale e relativa del contratto usurario (sia *ultra dimidium* sia *infra dimidium*) il rimedio civilistico del reato d'usura⁽¹¹⁷⁾, al di fuori ovviamente delle ipotesi rientranti nell'art. 1815, comma 2°, c.c., va aggiunto, per superare alcune critiche⁽¹¹⁸⁾, che la nullità relativa può essere ri-

⁽¹¹⁶⁾ Si è fedelmente riportato per esteso il ragionamento di G. OPPO, *op. cit.*, p. 542-543-544.

⁽¹¹⁷⁾ Nel mio scritto su *Le conseguenze civili di contratti usurari: è soppressa la rescissione per lesioni ultra dimidium?*, cit., p. 1042, pur partendo dalle comuni premesse, pervenivo ad una soluzione pratica quasi identica, ma giuridicamente argomenta diversamente. Configuravo infatti la generalizzazione della nullità parziale dei contratti usurari, per evitare il paventato rischio derivante dalla nullità totale del contratto (es. l'obbligo della vittima alla restituzione immediata della prestazione già ricevuta o a rinunciare alla prestazione promessa), individuavo un nuovo generale principio di conversione del contratto usurario in contratto gratuito a salvaguardia dell'usurato.

⁽¹¹⁸⁾ Cfr. CARPINO, *La rescissione del contratto*, cit. p. 83, nota 104, secondo cui

levata d'ufficio dal giudice nel solo interesse della parte a protezione della quale la nullità è riconosciuta⁽¹¹⁹⁾.

«Nel citato scritto di OPPO, *op. cit.*, p. 543, l'illustre Autore propone, per la soluzione dei problemi posti dalla nuova normativa, il ricorso allo schema della nullità «relativa» (virg. dell'A.), dunque operante solo ad iniziativa del soggetto leso dalla sproporzione. Ma la tesi, pur in armonia con le esigenze di tutela della parte colpita da usura, non è accettabile. Essa intanto, troverebbe applicazione esclusivamente per il contratto con lesione *infra dimidium*, in quanto la nullità prevista dal nuovo testo dell'art. 1815 c.c. è rilevabile d'ufficio, come si desume, senza incertezza, dalla perentorietà del dettato normativo: «non sono dovuti interessi». Abbiamo quindi questa prima limitazione: nullità assoluta nell'ipotesi di più grave lesione ed in quella di minore gravità nullità relativa. Si consideri, inoltre, che la nullità «relativa» implica l'efficacia del contratto nullo (ci avvaliamo dell'acuto rilievo di CARIOTA-FERRARA, *Negozi giuridico*, Napoli, s.d., p. 331), in quanto la richiesta di esecuzione della controparte a cui non si contrapponga, nemmeno in via d'eccezione, la nullità costringe la parte ad eseguire la sua prestazione; da qui il carattere costitutivo della sentenza, che purtuttavia dovrebbe considerare inefficace solo la parte degli interessi o dei vantaggi usurari. Insomma, ritenuta esatta la via della nullità totale, non c'è spazio per adattamenti che rendano coerente la normativa. In definitiva, la gravità dell'usura esclude che la sua rilevanza possa dipendere dall'iniziativa della parte. Per i problemi concernenti l'usurarietà sopravvenuta v. FERRONI, *Jus superveniens, rapporti in corso e usurarietà sopravvenuta*, in *Rass. dir. civ.*, 1999, p. 483 ss. che, fra l'altro, a proposito della nuova disciplina dell'art. 1815 c.c., ripropone la sua tesi della «inqualificazione»; e il mio scritto su *La nullità sopravvenuta del contratto*, in *Contratto e impresa*, 2000, p. 628 ss.

⁽¹¹⁹⁾ Sulle nullità relative si v. da ultimo G. GIOIA, *Nuove nullità relative a tutela del contraente debole*, in *Contratto e impresa*, 1999, p. 1332 ed ivi ulteriori riferimenti; DI MARZIO, *Forme della nullità nel nuovo diritto dei contratti. Appunti sulla legislazione, sulla dottrina e sulla giurisprudenza dell'ultimo decennio*, cit. p. 478 ss. PASSAGNOLI, *Il contratto usurario*, in *Squilibrio e usura nei contratti* a cura di G. VETTORI, Padova, 2002, p. 60, nota 56: «La nullità relativa ha ormai piena dignità nel sistema e la sua disciplina è suscettibile di applicazione analogica laddove possa cogliersi l'emersione di uno squilibrio strutturale tra le parti contraenti, che una norma renda giuridicamente rilevante. Sul punto si moltiplicano gli interventi normativi che modulano diversamente il comune profilo di relatività della nullità, posta a protezione del contraente in situazioni di strutturale squilibrio. Si utilizza anzitutto la c.d. *inderogabilità relativa*, ove la nullità consegua alla sola deroga *in peius* della disciplina: art. 1932, 2077 secondo comma, artt. 1748 e 1749 sul contratto di agenzia (come modificati col D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65) art. 1751, art. 31 L. 27 dicembre 1977, n. 1084 per i contratti di viaggio, art. 127 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), art. 15 n. 3 D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso). In altre ipotesi si correla testualmente alla *inderogabilità relativa* la *relatività della legittimazione* a far valere la nullità: in tal senso ancora l'art. 127 del richiamato T.U. in materia bancaria; gli artt. 23, 24 e 30 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per i servizi di investimento, nonché (per chi vi scorga, come a mio

Altra dottrina, oltre a condividere la tesi della nullità relativa quale rimedio contro la «sproporzione da usura» anche *infra dimidium* accettata a cagione delle difficoltà economiche e finanziarie della vittima⁽¹²⁰⁾, ritiene, in modo conforme a quanto avevo sostenuto⁽¹²¹⁾, che la nuova disciplina sull'usura pone fortemente in dubbio le conclusioni secondo le quali il contratto usurario non poteva essere dichiarato nullo⁽¹²²⁾, dato che il novellato art. 644 c.p. elimina il requisito soggettivo e la protezione si rivolge direttamente all'alterazione della causa dello scambio o dell'attribuzione. Si dice, infatti, che «la soluzione affermativa appare preferibile perché la norma penale non vieta solo un contegno di un contraente ma vuole impedire 'sempre e comunque di realizzare un determinato assetto di interessi', sicché è difficile non ipotizzare una contrarietà del contratto usurario con la norma imperativa penale e una conseguente nullità; la quale dipenderebbe ancora da una fattispecie che individua, tra l'altro, come presupposti, il vantaggio usurario e la sproporzione e le difficoltà economiche e finanziarie della vittima»⁽¹²³⁾.

7. *Segue: è soppressa la rescissione per lesione ultra dimidium?*

Dopo l'entrata in vigore della legge sull'usura, l'ambito di operatività della rescissione si è sensibilmente ristretto al punto tale da ingenerare il convincimento, ora sempre più comune⁽¹²⁴⁾, che l'art. 1448 c.c.

avviso è corretto, una ipotesi di nullità e non di generica inefficacia) l'art. 1469-*quinquies* c.c. La possibilità di ascrivere tali norme in un coerente quadro di ordine pubblico di protezione apre, appunto, la via alla interpretazione analogica, sicché la relatività della nullità potrà volta a volta essere desunta dall'interprete della concreta *ratio* normativa».

⁽¹²⁰⁾ Cfr. VETTORI, *Autonomia privata e contratto giusto*, in *Riv. dir. priv.*, n. 1, 2000, p. 33.

⁽¹²¹⁾ Cfr. il mio scritto su *Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione per lesioni ultra dimidium?*, cit., p. 1031 ss.

⁽¹²²⁾ Si v. VILLA, *Contratto e violazione di norme imperative*, Milano, 1994, p. 151 ss.

⁽¹²³⁾ Cfr. VETTORI, *op. cit.*, p. 34.

⁽¹²⁴⁾ Cfr. il mio scritto su *Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione per lesioni ultra dimidium?*, cit. p. 1031. In senso conforme cfr. G. OPPO, *Lo «squilibrio» contrattuale tra diritto civile e diritto penale*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, p. 544; D. RUSSO, *Sull'equità dei contratti*, in *Quaderni della Rassegna di diritto civile diretta da Pietro Perlingeri*, Napoli, 2001, p. 142; VETTORI, *Autonomia privata e contratto giusto*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, p. 34; ID., *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, 2002, p. 7 ss.; QU-

(con il conseguente art. 1449 c.c.) sia di fatto abrogato o comunque assorbito dalla sanzione civile della nullità parziale relativa comminata al contratto usurario sia *ultra dimidium* sia *infra dimidium*.

Si potrebbe dire che, così come nel codice civile germanico (§ 138), nel nostro sistema il concetto dell'usura assorbe, in sé, quello della lesione; e la nullità per contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume allarga la propria sfera di applicazione corrispondentemente all'ampliamento del concetto dell'usura⁽¹²⁵⁾.

Oppo, in modo conforme a quanto avevo già sostenuto, scrive: «ma, se le cose stanno così, è ancora riconoscibile un ruolo alla disciplina della rescissione per lesione? La risposta si è già data con le considerazioni che precedono. Constatato che è penalmente illecita anche la sproporzione *infra dimidium* a condizioni per il resto corrispondenti a quelle del contratto rescindibile per lesione, e constatata l'incidenza dell'illecito penale sul contratto nei termini sopra indicati, non sembra che vi sia più spazio per la applicazione dell'art. 1448 c.c. e meno che mai per la applicazione della prescrizione breve ex art. 1449 c.c.; norme superate dal nuovo art. 644 c.p. che assorbe e aggrava, anche nel riflesso civilistico, la rilevanza negativa della sproporzione»⁽¹²⁶⁾.

Altra parte della dottrina suggerisce invece una lettura alternativa dei rapporti tra rescissione usura.

Si sostiene, infatti, che nei casi di lesione *infra dimidium* il contratto con cui si attua l'usura reale sarebbe valido ed efficace⁽¹²⁷⁾, e che la vittima avrebbe solo diritto al risarcimento del danno⁽¹²⁸⁾.

DRI, *Profili civilistici dell'usura*, in *Il Foro Napoletano*, 1999, p. 327 il quale ribadisce l'opinione già enunciata in precedenza nei suoi scritti già citati. Sul punto si v. pure la ricostruzione fatta da CARPINO, *La rescissione del contratto*, cit., p. 78; RABITTI, *Contratto illecito e norma penale*, cit., p. 262.

⁽¹²⁵⁾ Cfr. ENNECCERUS-NIPPEDEY, *Lehrb.*, vol. I, 13, 1931, p. 586 ss.

⁽¹²⁶⁾ Cfr. OPPO, *op. cit.*, p. 544.

⁽¹²⁷⁾ Cfr. GRASSI, *Il nuovo reato d'usura: fattispecie penale e tutela civilistica*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, p. 234.

⁽¹²⁸⁾ Cfr. RABITTI, *Contratto illecito e norma penale*, cit., p. 269 ss. la quale propone una soluzione «modulata»: «si verrebbe così configurando un sistema nel quale alla violazione dell'art. 644, comma 1°, c.p. consegue la nullità parziale del contratto, mentre la violazione dell'art. 644, comma 3°, c.p. può dar luogo sul piano civilistico a tre possibili conseguenze: l'annullabilità del contratto quando in relazione all'attività svolta dall'usuraio

Infine, c'è chi invoca, di fronte a questo difetto di coordinamento tra l'art. 644 e l'art. 1448 c.c., un sollecito intervento del legislatore ⁽¹²⁹⁾.

Si può concludere dicendo che le sorti della rescissione sono dipese dalla più o meno estesa interpretazione dell'art. 644, comma 3°, c.p.

Se il reato d'usura verrà distinto dalla fattispecie prevista dall'art. 1448 c.c., in base all'elemento del «farsi dare o promettere», non richiesto dalla norma civilistica, allora la rescissione per lesione *ultra dimidium* potrà ancora avere un residuale ambito di applicazione nei soli casi in cui il contratto non integri gli estremi del reato di usura ⁽¹³⁰⁾.

Orbene, accolta la tesi della nullità del contratto usurario, essa induce, sul piano dei principi, ad una riflessione sull'ambito attuale dei poteri di autonomia dei privati e sui poteri di controllo e di intervento dell'ordinamento, riproponendo con forza il tema del contratto «giusto» ⁽¹³¹⁾.

sussistano in concreto gli elementi del dolo o della violenza; la rescissione nell'ipotesi di lesione *ultra dimidium* e il solo risarcimento del danno nel caso di lesione *infra dimidium*».

⁽¹²⁹⁾ Cfr. E. MINERVINI, *La rescissione*, in *Trattato dei contratti* diretto da P. RESCIGNO, *I contratti in generale* a cura di E. GABRIELLI, tomo II, 1999, p. 1453, ed ivi ulteriori riferimenti dottrinali.

⁽¹³⁰⁾ Nel mio scritto *sulle conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione per lesione ultra dimidium?* p. 1034, sottolineavo che solo nel caso in cui si dovessero ritenere valide le statuizioni formulate con riferimento al regime ante riforma in Cass., 22 gennaio 1997, n. 628, in *Giur. it.*, 1998, p. 927, si sarebbe potuto affermare che: «quindi se una parte si è limitata a trarre profitto, essendo consapevole delle condizioni di difficoltà economica o finanziari della controparte, dalla particolare ed immoderata vantaggio della proposta di vendita, senza però tenere un comportamento diretto ad incidere sulla determinazione della volontà contrattuale del soggetto passivo (ad esempio, provocando o sollecitando detta proposta), il contratto non sarebbe nullo ma rescindibile, in presenza dei tre requisiti-presupposti richiesti dall'art. 1448 c.c.». In verità, notavo pure che «secondo un orientamento giurisprudenziale, si integrerebbero gli estremi del delitto di usura a prescindere dall'iniziativa e anche in presenza della mera consapevolezza».

E, G. OPPO, *op. cit.*, p. 540, riteneva che dopo la novella dell'art. 644 c.p. non si sarebbe potuto richiedere, per la configurazione del reato, «un comportamento diretto ad incidere sulla determinazione della volontà del danneggiato (come vorrebbe ora Cass., 22 gennaio 1997, n. 628).

⁽¹³¹⁾ Cfr. RABITTI, *Contratto illecito e norma penale*, cit., p. 266; VETTORI, *Autonomia privata e controllo giusto*, cit. p. 21 ss. e sp. p. 33 ss.; ID., in *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, 2002, p. 6 ss.; D. RUSSO, *Sull'equità dei contratti*, cit., p. 142 ss. e sp. p. 146 ss. In un recente scritto, BIANCA, *Acontrattualità dei contratti di massa?*, in *Vita not.*, 2001, p. 1120 ss. e sp. p. 1128, scrive che l'impegno civile del giurista, operatore del diritto o stu-

La norma imperativa penale, che punisce come usuraria la *sproporzione* economica tra prestazione e controprestazione che diviene *ingiusta* in relazione alle circostanze e alla condizione del soggetto passivo del reato, sembra così influenzare la disciplina civilistica, consentendo di ipotizzare una soluzione alternativa a quella tradizionale che ravvisa nella rescissione il rimedio del contratto squilibrato e usurario: l'esigenza di protezione della vittima, non soddisfatta in modo appagante dalla disciplina della rescissione in ragione della rigorosa «tipizzazione» dei presupposti soggettivi ed oggettivi di questa figura, apre la via ad un più penetrante *controllo del contenuto* contrattuale, la cui ingiustizia viene elevata a causa di nullità ⁽¹³²⁾.

8. Conclusioni: l'equilibrio contrattuale nel nuovo diritto dei contratti

Il tradizionale diritto dei contratti è stato messo in crisi dalla più recente giurisprudenza e dalle nuove norme anche di origine comunitaria.

Mentre in passato lo squilibrio tra le prestazioni contrattuali era rimesso all'autonomia delle parti e quest'ultima era considerata insindacabile da parte del giudice, ad eccezione dei casi tipici previsti dalla legge della rescissione per lesione *ultra dimidium* e della eccessiva onerosità sopravvenuta, oggi, con l'avvento del c.d. nuovo diritto dei contratti, la «sproporzione fra le prestazioni», il «significativo squilibrio», «l'eccessivo squilibrio», «l'equità nei rapporti contrattuali», vengono sempre più prese in considerazione nell'ottica di un processo di oggettivazione della tutela contro lo squilibrio delle condizioni contrattuali, quali potenziali vizi genetici invalidanti la clausola o il contratto ⁽¹³³⁾.

dioso, dev'essere volto a contribuire alla formazione di un più «giusto» diritto contrattuale.

⁽¹³²⁾ Cfr. RABITTI, *op. cit.*, p. 267-268; D. RUSSO, *op. cit.*, p. 146, il quale parla al riguardo di «negozio *inter vivos* patrimoniale con contenuto imposto».

⁽¹³³⁾ Cfr. il mio scritto su *La clausola generale di buona fede è, dunque, un limite generale all'autonomia contrattuale*, in *Contratto e impresa*, 1999, p. 22; R. ROLLI, *Le attuali prospettive di «oggettivazione dello scambio»: verso la rilevanza della «congruità dello scambio contrattuale?»*, in *Contratto e impresa*, 2001, p. 611 ss.; ROPPO, *Il contratto del*

Le nuove norme sull'usura (l. 7 marzo 1996, n. 108), sulle clausole vessatorie (l. 6 febbraio 1996, n. 52), sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (l. 30 luglio 1998, n. 281), sulla subfornitura (l. 18 giugno 1998, n. 192), e sulle transazioni commerciali (direttiva 2000/35/CE) ne sono la più evidente conferma a livello legislativo. Infatti, con riferimento alle norme sull'usura, l'art. 644 c.p. statuisce che sono altresì usurari gli interessi (...), e gli altri vantaggi o compensi che (...), risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di danaro o di altra utilità. Per quanto riguarda le clausole vessatorie, l'art. 1469 *bis* c.c. dispone che le clausole che determinano, in violazione alla regola di buona fede in senso oggettivo, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, sono inefficaci. La nuova disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, addirittura prevede nel secondo comma, lett. e) dell'art. 1, rubricato Finalità ed oggetto della legge, che ai consumatori ed agli utenti è riconosciuto come fondamentale il diritto «alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi». Inoltre, nella disciplina sulla subfornitura nelle attività produttive, all'art. 9, con riferimento all'abuso di dipendenza economica, si prevede, innanzitutto, che è vietato l'abuso dello stato di dipendenza economica. Poi nello stesso art. 9, si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. Infine, il patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica si considera nullo.

L'art. 6, comma 3°, della medesima legge n. 192 del 1998, prevede che «è nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale».

La direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, oltre a prefirsi a chiare lettere di

duemila, Torino, 2002, p. 34 ss.; GALGANO, *Diritto civile e commerciale*³, II, 1, cit., p. 522 ss.; ID., *La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio*, in *Contratto e impresa*, 2000, p. 919 ss., sp. 923. Si veda inoltre il recente volume di vari autori curato da G. VETTORI su *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, 2002.

«proibire l'abuso della libertà contrattuale»⁽¹³⁴⁾, introduce un ulteriore parametro alla luce del quale verificare lo squilibrio contrattuale: la «grave iniquità», in relazione alla corretta prassi commerciale e alla natura del prodotto, dell'accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della predetta direttiva, il giudice potrà d'ufficio ricondurre ad equità il contratto gravemente iniquo⁽¹³⁵⁾. In mancanza di intervento equitativo, avrà luogo la sostituzione delle clausole difformi con le previsioni legali.

Dalle suddette disposizioni appare, dunque, evidente che il dogma dell'intangibilità del contratto è fortemente in crisi⁽¹³⁶⁾.

⁽¹³⁴⁾ Cfr. ZACCARIA, *La direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, in *Studium juris*, 2001, p. 259 ss.; A. MANTELETO, *Una parità «molesta»: note alla norma di attuazione della direttiva 2000/43/CE*, in *Contratto e impresa/europa*, 2001, p. 934 ss.; R. ROLLI, *Le attuali prospettive di «oggettivazione dello scambio»: verso la rilevanza della «congruità dello scambio contrattuale»*, cit., p. 636, la quale sottolinea che tale abuso nella fattispecie ricorre nel caso in cui un accordo sui termini di pagamento abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore o nel caso in cui l'appaltatore principale imponga ai propri fornitori o subappaltatori termini di pagamento ingiustificati rispetto ai termini a lui concessi.

⁽¹³⁵⁾ Cfr. R. ROLLI, *op. cit.*, p. 636, secondo cui è chiaro che l'intervento del giudice sull'accordo «gravemente iniquo» dà luogo a quella che secondo il diritto interno viene qualificata come «equità correttiva» del giudice. Sul punto si v. pure il mio scritto su *Un obiter dictum della Cassazione in materia di clausole penali*, in *Contratto e impresa*, 2001, p. 554.

⁽¹³⁶⁾ Cfr. il mio scritto su *Il controllo giudiziale della libertà contrattuale: l'equità correttiva*, in *Contratto e impresa*, 1999, p. 941 ss., dove mi chiedevo se effettivamente non sia venuto meno il dogma dell'intangibilità del contratto, anche e soprattutto a seguito dei molteplici interventi di diritto comunitario che, come è noto, giorno dopo giorno stanno ampliando le ipotesi d'intervento del giudice a sindacare il merito delle operazioni contrattuali sperequate a causa della non paritetica posizione delle parti e della mala fede del contraente forte. Si sta, dunque, rompendo il nesso tra la regola dell'intangibilità del contratto e le eccezioni della tangibilità, a seguito del progressivo aumento delle eccezioni. Si v. pure il mio *È, dunque, venuta meno l'intangibilità del contratto: il caso della penale manifestamente eccessiva*, in *Contratto e impresa*, 2000, p. 95 ss.; PERLINGERI, *Nuovi profili del contratto*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2001, p. 223 ss., il quale nel paragrafo 4 affronta il tema sull'affermazione del principio di proporzionalità e sua attitudine a derogare al principio di intangibilità del contratto; ROPPO, *Il contratto del duemila*, cit., p. 34, il quale sottolinea che in particolare quattro sono i valori o principi insiti nel tradizionale modello del contratto di diritto comune, che ricevono un vulnus profondo dalla nuova disciplina dei contratti del consumatore: a) in primo luogo, il valore del vincolo contrattuale, solennemente scolpito

Oggi i giudici si sentono sempre più legittimati a porre rimedio ad un contratto che oggettivamente risulti squilibrato e che ponga a carico di una parte una prestazione economicamente assai più onerosa di quella che grava sull'altro contraente⁽¹³⁷⁾.

Attraverso la valorizzazione della clausola generale di buona fede e correttezza, infatti, i giudici possono sindacare e correggere il contenuto del contratto secondo principi di equità⁽¹³⁸⁾.

La regola di buona fede si rivela oggi come strumento di razionalizzazione complessiva delle operazioni contrattuali. Rappresenta il tramite (o lo strumento) per un controllo di ragionevolezza sugli atti di autonomia privata⁽¹³⁹⁾.

nell'art. 1372 c.c.; b) poi i principi della causa e della buona fede contrattuale, in quanto fondamenti della regola sulla nullità parziale; c) poi ancora il principio della tendenziale insindacabilità, ad opera dell'agente pubblico (legge o giudice), dell'equilibrio contrattuale fissato dalle parti; d) infine, il principio della distinzione fra regole di validità e regole di comportamento/responsabilità, e dei rimedi riconducibili alle une e rispettivamente alle altre. Si v. inoltre, BENEDETTI, *Tutela del consumatore e autonomia contrattuale*, in *Materiale e commenti sul nuovo diritto dei contratti* a cura di VETTORI, Padova, 1999, p. 799 ss.; e il recente volume di autori vari curato da G. VETTORI su *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, 2002.

⁽¹³⁷⁾ Cfr. i miei scritti su: *La clausola generale di buona fede è, dunque, un limite generale all'autonomia contrattuale*, in *Contratto e impresa*, 1999, p. 21 ss.; *Il controllo giudiziale della libertà contrattuale: l'equità correttiva*, in *Contratto e impresa*, 1999, p. 939 ss.; *È, dunque, venuta meno l'intangibilità del contratto: il caso della penale manifestamente eccessiva*, in *Contratto e impresa*, 2000, p. 95 ss.

⁽¹³⁸⁾ Cfr., in materia di usura, Trib. Avellino, 12 aprile 1999, in *Dir. fall.*, 1999, con nota di Landolfi, e da me commentata in *Usurarietà sopravvenuta nei mutui*, in *Contratto e impresa*, 2001, p. 54 ss.; Trib. Roma, 10 luglio 1998, in *Foro it.*, 1999, I, c. 343; da me commentata in *Il controllo giudiziale della libertà contrattuale: l'equità correttiva*, 1999, p. 939 ss., dove mettevvo altresì in evidenza che alla violazione del dovere di buona fede la giurisprudenza fa, dunque, derivare molteplici conseguenze: l'azione di danni, la risoluzione del contratto per inadempimento, l'invalidità dell'atto, la perdita del diritto, la perdita di efficacia dell'atto e, da ultimo, consentirebbe addirittura al giudice di sindacare e correggere il contratto secondo principi di equità. Al riguardo aggiungerei: a) che la violazione della regola di buona fede può legittimare l'*exceptio doli generalis* diretta a neutralizzare il doloso esercizio di un diritto; b) che la buona fede nell'esecuzione del contratto può generare nei contratti a lunga scadenza un dovere di rinegoziazione contrattuale che se inadempito potrà a sua volta giustificare la risoluzione del contratto (cfr. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*³, II, 1, Padova, 1999, p. 561 ss.; MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996; SICCHIERO, *La rinegoziazione*, in *Contratto e impresa*, 2002).

⁽¹³⁹⁾ Cfr. il mio scritto su *Il controllo giudiziale della libertà contrattuale: l'equità*

Significativa al riguardo è la sentenza Cass., sez. I, 24 settembre 1999, n. 10511, est. Morelli⁽¹⁴⁰⁾, emessa in materia di riduzione della penale manifestamente eccessiva, con la quale si è statuito che «il potere del giudice di ridurre equitativamente la penale manifestamente eccessiva ai sensi dell'art. 1384 c.c., rispondendo ad una funzione oggettiva di controllo dell'autonomia privata – in sintonia con il dovere costituzionale di solidarietà, riferibile anche ai rapporti contrattuali, e con la clausola generale di buona fede e correttezza, inerente anche alla fase della formazione del contratto – deve essere conseguentemente esercitato d'ufficio, anche in difetto di una istanza del debitore, per la realizzazione di un interesse oggettivo dell'ordinamento».

In un passo della motivazione si legge espressamente che l'intervento riduttivo (correttivo-equitativo) del giudice non va più valutato in chiave di eccezionalità, bensì quale semplice aspetto del normale controllo che l'ordinamento si è riservato sugli atti di autonomia privata⁽¹⁴¹⁾.

È stato acutamente osservato che questa sentenza è «un piccolo trattato di storia del contratto, di storia recente del contratto, dell'evoluzione del contratto dalle concezioni soggettivistiche, basate sul dogma della volontà, alle concezioni attuali, oggettivistiche, basate sulla congruità dello scambio contrattuale»⁽¹⁴²⁾.

correttiva, cit., p. 942; FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, vol. II, *Integrazione del contratto. Suoi effetti reali e obbligatori*, in *Commentario al cod. civ.* a cura di Schlesinger, Milano, 1999, p. 157 e 159, ha evidenziato come la buona fede, ritenuta da alcuni regola d'opinione interscambiabile con l'equità (cfr. SACCO e DE NOVA, *Il contratto*, II, Torino, 1993, p. 414), ha finito per occupare uno spazio che avrebbe potuto essere dell'equità. Si v. pure GALGANO, *Diritto civile e commerciale*³, II, 1, cit., p. 540. Da ultimo si v. G. VETTORI, in *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, 2002, p. 15 ss.

⁽¹⁴⁰⁾ Pubblicata in *Giust. civ.*, 1999, p. 2929; *Corr. giur.*, 2000, p. 68, con nota di FANCELLELLI; *Giur. it.*, 2000, 1154, con nota di GIOIA; *Foro it.*, 2000, I, 1929, con nota di PALMIERI; *I Contratti*, 2000, 118, con nota di BONILINI; da me commentata in *È, dunque, venuta meno l'intangibilità del contratto: il caso della penale manifestamente eccessiva*, cit., p. 95 ss.; MERUZZI, *Funzione nomofilattica della Suprema Corte e criterio di buona fede*, in *Contratto e impresa*, 2000, p. 25 ss.; ROLLI, *Le attuali prospettive di «oggettivazione dello scambio»: verso la rilevanza della «congruità dello scambio contrattuale»?», cit., p. 621 ss.; GALGANO, *L'efficacia vincolante del precedente di Cassazione*, in *Contratto e impresa*, 1999, p. 895, nota 11.*

⁽¹⁴¹⁾ Per ulteriori riferimenti si rinvia al mio scritto *È, dunque, venuta meno l'intangibilità del contratto: il caso della penale manifestamente eccessiva*, cit., p. 101 s.

⁽¹⁴²⁾ GALGANO, *La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio*, in *Contratto e impresa*, 2000, p. 925.

Orbene, una volta riconosciuta la natura non eccezionale dell'art. 1384 c.c. che attribuisce al giudice il potere di correggere equitativamente, anche d'ufficio, l'ammontare della penale manifestamente eccessivo, non dovrebbe essere difficile ammettere l'applicazione analogica dell'art. 1384 c.c., al fine di ricondurre ad equità quelle clausole o quei contratti manifestamente squilibrati ⁽¹⁴³⁾.

A questa soluzione se ne potrebbe aggiungere un'altra, sempre fondata sulla regola di buona fede, ritenuta quale limite generale all'autonomia contrattuale ⁽¹⁴⁴⁾.

La clausola generale di buona fede, infatti, tende ormai ad essere intesa non solo come fonte di integrazione del contratto, ma anche e soprattutto quale limite generale dell'autonomia dei privati, quale stru-

⁽¹⁴³⁾ Si v. sul punto il mio scritto *È, dunque, venuta meno l'intangibilità del contratto: il caso della penale manifestamente eccessiva*, cit., p. 101 s.; MERUZZI, *Funzione nomofilattica della Suprema Corte e criterio di buona fede*, cit., p. 54, secondo cui «è così definitivamente superata l'opinione che ravvisa nell'art. 1384 c.c. una norma che incide in via del tutto eccezionale nel campo dell'autonomia privata. Essa è infatti espressione di un principio regolare dell'intero sistema delle sanzioni private, in quanto tale suscettibile di interpretazione sia estensiva che analogica. Il meccanismo della riduzione *ex officio* sarà quindi applicabile con riferimento a tutte le ipotesi in cui la pattuizione svolta una funzione direttamente o indirettamente sanzionatoria, indipendentemente dal livello di difformità rispetto alla struttura della clausola penale»; P. POMPEI, *La tutela «globale» dell'equilibrio contrattuale*, in *Squilibrio e usura nei contratti*, a cura di G. VETTORI, Padova, 2002, p. 619; R. ROLLI, *Le attuali prospettive di «oggettivazione dello scambio»: verso la rilevanza della «congruità dello scambio contrattuale»?*, cit., p. 623, secondo cui la sentenza (Cass., sez. I, 24 settembre 1999, n. 10511, cit.) potrebbe precludere ad un mutamento di indirizzo anche del profilo dell'applicazione analogica dell'art. 1384; ad esempio, potrebbe portare ad ammettere il controllo sulla congruità della caparra confirmatoria, campo nel quale tradizionalmente si afferma che «non può essere applicata analogicamente alla caparra confirmatoria la norma che consente la riduzione equitativa della clausola penale manifestamente eccessiva, poiché tale previsione, limitando l'autonomia contrattuale delle parti, ha carattere eccezionale» (così App. Cagliari, 16 gennaio 1998, in *Riv. giur. sarda*, 1999, p. 399, con nota di CHELO; come Cass., 23 maggio 1995, n. 5644, in *Mass. Giur. it.*, 1995, secondo la quale «la congruità dell'ammontare della caparra confirmatoria, a differenza di quanto stabilito dall'art. 1384 c.c. per la clausola penale, non è sindacabile da parte del giudice»; nel medesimo senso App. Roma, 30 novembre 1993, in *Rass. dir. civ.*, 1996, p. 193, con nota di MOREACE PINELLI, e da ultimo Cass., 1° dicembre 2000, n. 15391).

⁽¹⁴⁴⁾ Cfr. il mio scritto su *La clausola di buona fede è, dunque, un limite generale all'autonomia contrattuale*, in *Contratto e impresa*, 1999, p. 21 ss.

mento di controllo del contenuto, dell'equilibrio e della congruità causale del contratto ⁽¹⁴⁵⁾.

Orbene, se una clausola di un contratto pone a carico di una parte una prestazione economicamente assai più onerosa di quella che grava sull'altro contraente, questa clausola viola l'imperativo principio di buona fede e correttezza contenuto negli artt. 1175, 1337, 1375 c.c., e pertanto, non realizzando interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, è nulla ⁽¹⁴⁶⁾.

Che alla violazione della regola di buona fede possa conseguire un effetto invalidante del contratto o di una sua clausola è ormai acquisito ⁽¹⁴⁷⁾. E la Cassazione ha dato rilievo per pronunciarsi sia nel senso della invalidità del voto espresso in mala fede dai soci di una società di capitali ⁽¹⁴⁸⁾, sia nel senso della invalidità della clausola del contratto di leasing che fa in mala fede gravare sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna del bene da parte del fornitore ⁽¹⁴⁹⁾.

⁽¹⁴⁵⁾ Cfr. il mio scritto su *La clausola di buona fede è, dunque, un limite generale all'autonomia contrattuale*, cit., 1999, p. 21 ss. Si v. FRANZONI, *Buona fede ed equità tra le fonti di integrazione del contratto*, in *Contratto e impresa*, 1999, p. 83 ss.

⁽¹⁴⁶⁾ Cfr. GALGANO, *Squilibrio contrattuale e mala fede del contraente forte*, in *Contratto e impresa*, 1997, p. 423, il quale sottolineava a questo riguardo che «non può più suscitare scandalo che alla violazione della regola di buona fede possa conseguire, in base all'art. 1418, comma 1°, la nullità del contratto o, a norma dell'art. 1419, di singole sue clausole. Da quando la Cassazione ha equiparato il dolo omissivo al dolo commissivo può dirsi acquisito che la violazione della buona fede precontrattuale può produrre effetto invalidante del contratto».

⁽¹⁴⁷⁾ Cfr. il mio scritto su *La clausola di buona fede è, dunque, un limite generale all'autonomia contrattuale*, cit., p. 26.

⁽¹⁴⁸⁾ Cfr. Cass., 26 ottobre 1995, n. 11151, est. MARZIALE, commentata da GALGANO, in *Contratto e impresa*, 1996, n. 1; e in *Squilibrio contrattuale e mala fede del contraente forte*, cit., p. 423. In senso contrario, Cass., 30 dicembre 1997, n. 13131, in *Foro pad.*, 1999, I, p. 17, con nota di SENIGALLIA, la quale ha escluso che esista un principio generale secondo il quale la violazione dei principi di correttezza e buona fede produca di per sé nullità o annullamento.

⁽¹⁴⁹⁾ Cfr. Cass., 2 novembre 1998, n. 10926, in *Foro it.*, 1998, I, c. 3081, da me commentata in *La clausola generale di buona fede è, dunque, un limite generale all'autonomia contrattuale*, cit., p. 23; GALGANO, *La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio*, cit., p. 926, sottolinea che questa pronuncia rientra nelle attuali «ipotesi nelle quali i nostri giudici hanno ritenuto di poter censurare il contratto alla stregua della congruità dello scambio contrattuale».

Il contratto viene dunque spogliato di molti dei suoi connotati di volontarietà, e visto essenzialmente nella sua funzione oggettiva, nello scambio contrattuale, sindacabile alla stregua dei criteri di buona fede nella formazione, nell'interpretazione e nella esecuzione del contratto⁽¹⁵⁰⁾, per cui nuovi scenari si aprono per la operatività della regola di buona fede che non attiene solamente al profilo delle modalità dell'adempimento, ma diviene criterio per valutare la validità dell'atto⁽¹⁵¹⁾.

La più sensibile giurisprudenza ha recentemente sottolineato la nuova tendenza dell'ordinamento verso un riequilibrio sostanziale all'interno del contratto⁽¹⁵²⁾.

In questo contesto si colloca la nuova legge n. 108/96 sull'usura⁽¹⁵³⁾, la quale realizza indubbiamente il nuovo fondamentale principio dell'ordinamento, ossia quello per cui tra le rispettive prestazioni delle parti deve sempre esistere un rapporto di proporzionalità, la cui alterazione al di là di determinati limiti elastici è permanentemente vietata perché

⁽¹⁵⁰⁾ Cfr. GALGANO, *La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio*, cit., p. 926.

⁽¹⁵¹⁾ Cfr. R. ROLLI, *Le attuali prospettive di «oggettivazione dello scambio»: verso la rilevanza della «congruità dello scambio contrattuale»?», cit., p. 627.*

⁽¹⁵²⁾ Cfr. Trib. Palermo, 7 marzo 2000, in *Corr. giur.*, 2000, p. 879 ss., con nota di GIOIA, e da me commentata in *Usurarietà sopravvenuta nei mutui*, in *Contratto e impresa*, 2001, p. 48 ss. Per la dottrina si veda da ultimo il volume di autori vari curato da G. VETTORI su *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, 2002, dove il magistrato Patrizia Pompei, nello scritto ivi contenuto su la tutela «globale» dell'equilibrio contrattuale, p. 618 ss., mette in evidenza questo fenomeno.

⁽¹⁵³⁾ Secondo ROPPO, *Il contratto del duemila*, Torino, 2002, p. 44, la disciplina del contratto usurario è estranea al nuovo modello di controllo sull'equilibrio economico del contratto. L'A. afferma: è vero che la legge n. 108/1996 impone al contratto un certo equilibrio economico, e offre rimedi contro il contratto che non lo rispetti, così qualificando il usurario: ma lo fa con le modalità che lo discountano dal «nuovo» modello di controllo sull'equilibrio economico del contratto, per avvicinarla ai «vecchi» modelli della tradizione. L'A., infatti, distingue i rimedi contro i contratti economicamente squilibrati, che siano stati conclusi in condizioni di patologia sociale (c.d. vecchio modello: es. rescissione e incapacità naturale), dai nuovi rimedi contro i contratti economicamente squilibrati, che siano stati conclusi in considerazione di fisiologia sociale (c.d. nuovo modello: es. clausole vessatorie ecc.). Questa distinzione non è condivisibile, dato che anche il «nuovo modello», per riprendere la terminologia adottata da ROPPO, offre dei rimedi contro i contratti eccessivamente squilibrati, contrari alla regola di buona fede e, dunque, patologici.

idonea a ledere gli stessi principi della libera iniziativa economica (art. 41 Cost.)⁽¹⁵⁴⁾.

Oggi, ogni contratto a prestazioni corrispettive ingiustificatamente ed eccessivamente squilibrato, stipulato dal contraente in condizioni di particolare debolezza, ed ogni prestazione ingiustificatamente gravosa da questi effettuata (art. 644, comma 3°, c.p.)⁽¹⁵⁵⁾, può configurare il reato di usura⁽¹⁵⁶⁾, e pertanto il relativo contratto è nullo⁽¹⁵⁷⁾.

L'affermarsi del principio del divieto di abusare della libertà contrattuale, travolge l'idea di autonomia privata come limitata solo dall'esterno e in ipotesi eccezionali e concorre a spiegare quel concetto come libertà che ha già in sé, come limite ontologico, il divieto di abuso della posizione di supremazia, corollario della solidarietà contrattuale che in tal modo oggi trova una efficiente attuazione ad opera della legislazione ordinaria⁽¹⁵⁸⁾.

Con questa nuova concezione del contratto, l'ordinamento italiano tende a conformarsi sia agli artt. 3.10 e 6.2.3 dei Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali⁽¹⁵⁹⁾, sia all'art. 4:109

⁽¹⁵⁴⁾ Cfr. Trib. Padova, 19 febbraio 1999, in *Questione giustizia*, 1999, n. 2, p. 357 ss., il quale precisa pure che il principio, poi, è, come su osservato, di ordine pubblico e per la sua tutela ed effettività il legislatore ha predisposto un articolato sistema di sanzioni sostanziali (civili e penali) e processuali (nullità rilevabile d'ufficio).

⁽¹⁵⁵⁾ Esclusa la prestazione di interessi dopo il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24.

⁽¹⁵⁶⁾ Cfr. D. RUSSO, *Sull'equità dei contratti*, in *Quaderni della Rassegna di diritto civile* diretta da Pietro Perlingeri, Napoli, 2001, p. 145.

⁽¹⁵⁷⁾ Cfr. il precedente paragrafo.

⁽¹⁵⁸⁾ Cfr. D. RUSSO, *Sull'equità dei contratti*, cit., p. 152.

⁽¹⁵⁹⁾ L'art. 6.2.3 Principi Unidroit prevede a favore della parte svantaggiata da un evento che alteri l'equilibrio contrattuale, la possibilità di chiedere la rinegoziazione dei termini del contratto. L'art. 3.10 (*Gross disparity*) degli stessi Principi consente ad una delle parti di annullare o modificare il contratto o una sua clausola nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le obbligazioni che ingiustamente attribuisca ad uno dei contraenti un eccessivo vantaggio. Lo squilibrio ingiustificato viene valutato alla luce di una serie di fattori soggettivi, quali lo stato di dipendenza, di difficoltà economica in cui versa l'altra parte, oppure l'imperizia, l'ignoranza, o la mancanza di abilità a trattare oppure in relazione alla natura o allo scopo del contratto. La reazione all'eccessivo squilibrio è, in primo luogo, l'annullamento della clausola o del contratto ma, in alternativa a ciò, è prevista la possibilità che il giudice proceda ad un adattamento del contratto al fine di renderlo conforme ai criteri di ordinaria correttezza nel commercio. Pur nella consapevolezza che i principi *Unidroit* espri-

dei Principi di diritto europeo dei contratti ⁽¹⁶⁰⁾.

mono una opinione dottrinale comune a studiosi di vari ordinamenti ed hanno valore persuasivo, la norma sulla *gross disparity* si inserisce nella linea di tendenza cui si fa cenno nel testo volta ad attribuire autonoma rilevanza allo «squilibrio» contrattuale, con particolare attenzione al contenuto del contratto e alla sua equità, per assicurare più incisivi controlli degli abusi contrattuali. Sulla portata di questa previsione e sulla effettiva idoneità a garantire l'equilibrio contrattuale, v. TIMOTEO, *Nuove regole in materia di squilibrio contrattuale: l'art. 3.10 dei principi Unidroit*, in *Contratto e impresa/Europa*, 1997, p. 141 ss.; VOLPE, *I principi Unidroit e l'eccessivo squilibrio del contenuto contrattuale (Gross Disparity)*, in *Riv. Dir. priv.*, 1999, p. 40 ss.. Si v., inoltre, ROPPO, *Il contratto del duemila*, cit., p. 54 ss.; ROLLI, *Le attuali prospettive di «oggettivazione dello scambio»: verso la rilevanza della «congruità dello scambio contrattuale»?», cit.*, p. 615 e 634; ADDIS, *Note introduttive ai principi Unidroit*, in *Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti*, Padova, 1999, p. 926. Per una recente ricostruzione sistematica sui Principi Unidroit si v. MARRELLA, *Lex mercatoria e Principi Unidroit. Per una ricostruzione sistematica del diritto del commercio internazionale*, in *Contratto e impresa-Europa*, 2000, p. 29 ss.

⁽¹⁶⁰⁾ L'art. 4:109 dei Principi europei rende impugnabile il contratto da cui una parte abbia consapevolmente ricavato «*an excessive benefit*», quando la parte penalizzata dallo scambio «*was dependent on or had a relationship of trust with the other party, was in economic distress or had urgent needs, was improvident, ignorant, inexperienced or lacking in bargaining skills*»: condizioni che solo per la minor parte (forse solo per quella di «*economic distress*») delineano un contesto contrattuale socialmente patologico, mentre per la parte maggiore appaiono qualificabili in termini di fisiologia delle relazioni sociali. Il commento all'articolo, in *Principles of European Contract Law*, Part I and II, edito da OLE LANDO e HUGH BEALE, *The Hague*, 2000, p. 261, ponendo in relazione tra loro il principio *Pacta Sunt Servanda* con l'*Unfair Advantage-taking*, afferma che il diritto contrattuale non richiede generalmente che gli scambi siano equi, nel senso per cui le prestazioni scambiate siano equivalenti; comunemente si ritiene, infatti, che le parti siano i migliori giudici dei relativi valori da scambiare. Tuttavia, molti sistemi rifiutano di mantenere in vita contratti nei quali ricorra una grossa sproporzione del valore delle due prestazioni, quando questa appaia essere il risultato dell'inferiore potere contrattuale di una parte e del consapevole avvantaggiarsi dell'altra. Si v. LANDO, *L'unificazione del diritto privato europeo in materia contrattuale: sviluppo graduale o codificazione*, in *Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti*, a cura di VETTORI, Padova, 1999, p. 873; ALPA, *La seconda versione dei «Principles of European contract Law»*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2000, II, p. 121 ss.; BIANCA, *Il processo di unificazione nei principi di diritto europeo dei contratti*, in *Materiali e commenti*, cit., p. 849; CASTRONOVO, *Il contratto e l'idea di codificazione nei principi di diritto europeo dei contratti*, in *Materiali e commenti*, cit., p. 854; ROPPO, *Il contratto del duemila*, cit., p. 55; ROLLI, *Le attuali prospettive di «oggettivazione dello scambio»: verso la rilevanza della «congruità dello scambio contrattuale»?», cit.*, p. 615 e 635.

RILEVAZIONE TRIMESTRALE TASSI DI USURA AI SENSI DELLA LEGGE N. 108/1996

categorie di operazioni	periodo di applicazione	tassi medi	tasso di usura (tassi medi + 50%)
<i>Conti correnti con apertura di credito superiore a 5.000</i>	1 apr. - 30 giu. 1997	13,19	19,785
	1 lug. - 30 sett. 1997	13,12	19,68
	1 ott. - 31 dic. 1997	12,34	18,51
	1 gen. - 31 mar. 1998	12,43	18,645
	1 apr. - 31 giu. 1998	11,52	17,28
	1 lug. - 30 sett. 1998	11,26	16,89
	1 ott. - 31 dic. 1998	11,07	16,605
	1 gen. - 31 mar. 1999	9,96	14,94
	1 apr. - 30 giu. 1999	9,14	13,71
	1 lug. - 30 sett. 1999	8,90	13,35
	1 ott. - 31 dic. 1999	8,93	13,395
	1 gen. - 31 mar. 2000	9,18	13,77
	1 apr. - 30 giu. 2000	9,53	14,295
	1 lug. - 30 sett. 2000	9,82	14,73
	1 ott. - 31 dic. 2000	10,19	15,285
	1 gen. - 31 mar. 2001	10,42	15,63
	1 apr. - 30 giu. 2001	10,38	15,57
	1 lug. - 30 sett. 2001	10,15	15,225
	1 ott. - 31 dic. 2001	10,00	15,000
	1 gen. - 31 mar. 2002	9,42	14,13
1 apr. - 30 giu. 2002	9,70	14,55	

categorie di operazioni	periodo di applicazione	tassi medi	tasso di usura (tassi medi + 50%)
<i>Crediti personali ed altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche</i>			
	1 apr. - 30 giu. 1997	16,12	24,180
	1 lug. - 30 sett. 1997	15,25	22,875
	1 ott. - 31 dic. 1997	14,20	21,30
	1 gen. - 31 mar. 1998	15,12	22,680
	1 apr. - 31 giu. 1998	13,21	19,815
	1 lug. - 30 sett. 1998	12,99	19,485
	1 ott. - 31 dic. 1998	12,62	18,930
	1 gen. - 31 mar. 1999	11,68	17,520
	1 apr. - 30 giu. 1999	10,68	16,02
	1 lug. - 30 sett. 1999	10,33	15,495
	1 ott. - 31 dic. 1999	10,21	15,315
	1 gen. - 31 mar. 2000	10,62	15,93
	1 apr. - 30 giu. 2000	10,65	15,975
	1 lug. - 30 sett. 2000	10,95	16,425
	1 ott. - 31 dic. 2000	11,10	16,650
	1 gen. - 31 mar. 2001	11,36	17,04
	1 apr. - 30 giu. 2001	10,96	16,44
	1 lug. - 30 sett. 2001	10,66	15,99
	1 ott. - 31 dic. 2001	10,54	15,81
	1 gen. - 31 mar. 2002	9,97	14,955
	1 apr. - 30 giu. 2002	10,42	15,63

categorie di operazioni	periodo di applicazione	tassi medi	tasso di usura (tassi medi + 50%)
<i>Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche oltre 5.000</i>			
	1 apr. - 30 giu. 1997	11,25	16,875
	1 lug. - 30 sett. 1997	11,20	16,80
	1 ott. - 31 dic. 1997	10,46	15,69
	1 gen. - 31 mar. 1998	10,39	15,585
	1 apr. - 31 giu. 1998	9,34	14,010
	1 lug. - 30 sett. 1998	9,12	13,68
	1 ott. - 31 dic. 1998	8,82	13,23
	1 gen. - 31 mar. 1999	7,66	11,49
	1 apr. - 30 giu. 1999	6,74	10,11
	1 lug. - 30 sett. 1999	6,56	9,84
	1 ott. - 31 dic. 1999	6,38	9,57
	1 gen. - 31 mar. 2000	6,44	9,66
	1 apr. - 30 giu. 2000	6,67	10,005
	1 lug. - 30 sett. 2000	7,04	10,56
	1 ott. - 31 dic. 2000	7,35	11,025
	1 gen. - 31 mar. 2001	7,61	11,415
	1 apr. - 30 giu. 2001	7,57	11,355
	1 lug. - 30 sett. 2001	7,42	11,13
	1 ott. - 31 dic. 2001	7,26	10,89
	1 gen. - 31 mar. 2002	6,59	9,885
	1 apr. - 30 giu. 2002	6,80	10,2

categorie di operazioni	periodo di applicazione	tassi medi	tasso di usura (tassi medi + 50%)
<i>Mutui</i>			
	1 gen. - 31 mar. 1997	10,289	15,42
	1 apr. - 30 giu. 1997	10,60	15,90
	1 lug. - 30 sett. 1997	10,28	15,42
	1 ott. - 31 dic. 1997	9,39	14,08
	1 gen. - 31 mar. 1998	9,48	14,22
	1 apr. - 31 giu. 1998	8,29	12,435
	1 lug. - 30 sett. 1998	7,84	11,860
	1 ott. - 31 dic. 1998	7,33	10,995
	1 gen. - 31 mar. 1999	5,80	8,70
	1 apr. - 30 giu. 1999	5,09	7,635
	1 lug. - 30 sett. 1999	4,92	7,38
	1 ott. - 31 dic. 1999	4,9	7,35
	1 gen. - 31 mar. 2000	5,34	8,01
	1 apr. - 30 giu. 2000	5,82	8,73
	1 lug. - 30 sett. 2000	6,29	9,435
	1 ott. - 31 dic. 2000	6,63	9,945
	1 gen. - 31 mar. 2001	6,93	10,395
	1 apr. - 30 giu. 2001	6,82	10,23
	1 lug. - 30 set. 2001	6,56	9,84
	1 ott. - 31 dic. 2001	6,28	9,42
	1 gen. - 31 mar. 2002	5,51	8,265
	1 apr. - 30 giu. 2002	5,56	8,34

categorie di operazioni	periodo di applicazione	tassi medi	tasso di usura (tassi medi + 50%)
<i>Leasing oltre 50.000</i>			
	1 apr. - 30 giu. 1997	12,75	19,125
	1 lug. - 30 sett. 1997	11,52	17,280
	1 ott. - 31 dic. 1997	10,59	15,885
	1 gen. - 31 mar. 1998	10,42	15,630
	1 apr. - 31 giu. 1998	8,99	13,485
	1 lug. - 30 sett. 1998	8,65	12,975
	1 ott. - 31 dic. 1998	8,12	12,180
	1 gen. - 31 mar. 1999	6,85	10,275
	1 apr. - 30 giu. 1999	5,93	8,895
	1 lug. - 30 sett. 1999	5,69	8,535
	1 ott. - 31 dic. 1999	5,67	8,505
	1 gen. - 31 mar. 2000	5,88	8,82
	1 apr. - 30 giu. 2000	6,38	9,57
	1 lug. - 30 set. 2000	6,89	10,335
	1 ott. - 31 dic. 2000	7,31	10,965
	1 gen. - 31 mar. 2001	7,76	11,64
	1 apr. - 30 giu. 2001	7,80	11,7
	1 lug. - 30 set. 2001	7,60	11,4
	1 ott. - 31 dic. 2001	7,40	11,1
	1 gen. - 31 mar. 2002	6,71	10,065
	1 apr. - 30 giu. 2002	6,64	9,96

INDICE DEGLI AUTORI

A

ACCURSIO, 3
ADDEO, 53
ADDIS, 188
ALBANESE, 32, 39
ALPA, 112, 116, 118, 119, 188
ALTAVILLA, 64
ANTOLISEI, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73
APPLETON, 3
ARANGIO-RUIZ, 2, 3, 4, 5, 7
ARIENZO, 102
ASCARELLI, 85, 113
ASCOLI, 77, 78
AVAGLIANO, 112, 119

B

BALBI, 53
BARASSI, 44
BARBIERT, 17, 85, 113
BARCELLONA, 135
BATTISTONI, 77
BENEDETTI, 182
BENEVENTANO, 52
BENSA, 38, 39, 42
BERRI, 102, 103
BESSONE, 108
BETTI, 93, 98, 105, 173
BETTONI, 52
BIANCA, 99, 113, 119, 178, 188
BIANCHI, 5, 9
BIANCHINI, 6
BILLETER, 3, 4, 15
BIN, 137

BISACCI, 66
BOARI, 9, 10
BOERT, 39
BONILINI, 112, 116, 118, 183
BONINI, 6
BRANCA, 82, 85, 99, 113, 138
BRECCIA, 94, 108, 168
BRICOLA, F., 64
BUGANI, 108
BUSIA, 149

C

CAIAZZO, 64
CAMMEO, 53
CANCELLI, 7, 52
CANDIAN, ALB., 27, 45, 64, 73, 80, 103
CANDIAN, 92, 93
CAPUTO, 139
CARBONE, 111, 119, 156
CARIOTA FERRARA, 99
CARIOTA, 174
CARNEVALE, 146
CARON, 12
CARPINO, 89, 90, 111, 174, 177
CARRARO, 82
CARRESI, 53, 86, 91, 92, 103, 113, 135, 173
CASALINUOVO, 64
CASELLA, 134, 135
CASSIMATIS, 6, 7
CASTRONOVO, 188
CATAUDELLA, 133
CERVENCA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
CESARE, 116, 170

CHELO, 184
 CICALA, 28, 45, 64
 CICCIA, 133
 CICCOTTI, 15
 CICU, 92, 135
 COBELLA, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14
 COLLURA, 112, 118, 124
 CONTI, 165
 CORDOVA, 64
 CORTESANI, 77, 78
 COVIELLO, 39, 53
 CRESPI, 64
 CRISCUOLI, 90

D

D'ALESSANDRO, 64
 D'AMBROSIO, 64, 65, 68, 69, 72
 D'AMELIO, 96
 D'ANTONIO, 130
 DE CRESCENZIO, 39
 DE CUPIS, 27, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85,
 86, 94, 99, 113
 DE FRANCESCO, 64, 66, 68, 69, 70
 DE MARSICO, 70
 DE MARTINO, 3, 4, 5, 7
 DE NOVA, 106, 135, 140, 168, 171, 172,
 183
 DE RUGGIERO, 53, 95
 DEGNI, 33, 34, 35, 36, 39, 43, 44, 45, 52,
 77, 79
 DI BENEDETTO, 124, 126
 DI BLASI, 94
 DI LALLA, 89
 DI LELLA, 7
 DI MARZIO, 108, 109, 110, 111, 116, 118,
 124, 127, 134, 170, 171, 175
 DI VITO, 166, 168
 DISTASO, 87, 96
 DOLCE, 64

E

ENNECCERUS, 176

F

FADDA, 1, 2, 38, 39, 42
 FAGGELLA, 41
 FANCELLI, 183
 FARINA, 142
 FENGHI, 88
 FERRARA, 35, 174
 FERRARI, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 47,
 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
 58, 59, 60, 61
 FERRI G.B., 79, 82, 84, 92, 103, 106, 108,
 113
 FERRINI, 39
 FERRONI, 111, 112, 118, 124, 135, 138,
 175
 FIANDACA, 73, 74
 FILOMUSI, 52
 FINZI, 96
 FIORE, 64, 88, 89, 94
 FIRA, 2
 FLORIAN, 64, 74
 FORLENZA, 153
 FRAGALI, 82, 83, 90, 94, 113, 138
 FRANZONI, 130, 135, 137, 140, 183, 185

G

GABRIELLI, E., 116, 140, 178
 GAGGERO, 138
 GALGANO, 10, 11, 12, 13, 18, 91, 92, 108,
 134, 138, 140, 167, 168, 180, 182,
 183, 185, 186
 GALLO, 72
 GARDELLA TEDESCHI, 138
 GAROFALO, 4, 28
 GASCA, 53
 GATTI, 53, 93
 GAZZONI, 92, 103, 104, 168
 GENTILI, A., 112, 116, 124, 133
 GIACCHERO, 10
 GIAMPICCOLO, 82, 94, 113, 138
 GIANTURCO, 39
 GIOIA, 112, 118, 119, 121, 124, 126, 127,

130, 135, 138, 142, 149, 166, 175,
 183
 GIORGI, 38
 GIORGIANNI, 121
 GIURA, 33
 GRANIERI, 124, 126
 GRASSI, 177
 GRASSANI, 85, 113
 GRISPIGNI, 72
 GROSSO, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
 73, 74, 82, 99, 113, 138
 GUELFU, 52

I

IANNUZZI, 82, 83, 84, 113
 INGANCI, 124
 INZITARI, 82, 85, 111, 113, 121, 124, 138,
 141, 168
 IUDICA, 94

J

JHERING, 53

K

KLINGMULLER, 3, 4

L

LA PORTA, 64, 67, 72, 73, 96, 99
 LA ROSA, 7
 LA SPINA, 98, 126
 LAMMFROMM, 53
 LAMORGESE, 119, 121, 122
 LANDO, 188
 LANDOLFI, 119, 126, 129, 182
 LANZILLO, 53, 99
 LEONCINI, 108
 LIBERTINI, 86, 90, 91, 113, 121
 LOCATELLI, 64, 67, 68, 69
 LOPEZ, 126, 149
 LUCCIOLI, 64, 68, 71
 LUZZATTO, 7

M

MACARIO, 167, 182
 MALINVERNI, 64, 71
 MANNA, 64, 117, 170, 173
 MANIACI, 127, 137, 138, 166, 167, 168
 MANSI, 11
 MANTELERO, 181
 MANZINI, 28, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 97
 MARCIANO, 66, 97
 MARESCHINI, 133
 MARICONDA, 107
 MARTNETTI, 85, 113
 MARINI, 82, 84
 MAROI, 45, 95
 MARRELLA, 188
 MASCHI, 2
 MASCIANDARO, 153
 MASUCCI, 59, 118, 124
 MAZZA, 135
 MAZZIOTTI, 52
 MAZZONI, 39, 70
 MELITO, 85, 86, 113
 MENGONI, 92, 168
 MEOLI, 124, 169
 MERUZZI, 27, 34, 45, 76, 78, 79, 93, 105,
 107, 119, 124, 183, 184
 MESSINA, 77, 79, 96, 100
 MESSINEO, 77, 80, 86, 92, 94, 95, 99, 135
 MGH, 11
 MICHEL, 3
 MINERVINI, 116, 177
 MIRABELLI, 86, 90, 92, 93, 100, 103, 113,
 139, 173
 MOLITERNI, 124, 126, 128, 167
 MOMMSEN, 8
 MONENTT, 53
 MONTEL, 76, 77, 78, 93, 96
 MOREACE PINELLI, 183
 MORERA, 124, 126
 MORTARA, 52
 MOSCHELLA, 107
 MOSCO, 53
 MUSCO, 73, 74

N

NANNI, 168
 NAPOLETANO, 85, 113
 NAVAZIO, 64, 65, 66, 68, 73, 74, 170
 NAZ, 12
 NIPPEDEY, 176
 NOCENTINI, 64
 NOVITÀ, 85, 113
 NUCCIO, 3, 9, 10, 12, 21, 22, 23
 NUZZO, 108, 135

O

OERTAMANN, 53
 OPO, 106, 116, 117, 118, 138, 171, 174,
 175, 176, 177
 OSTI, 53

P

PACIFICI, 39
 PALMIERI, 112, 124, 126, 127, 128, 130,
 132, 133, 138, 139, 149, 156, 166,
 167, 183
 PANDOLFINI, 124, 126
 PARETO, 15
 PASSAGNOLI, 169, 175
 PATTI, G., 135
 PATTI, S., 135
 PAULI, 5, 8
 PEDRAZZI, 107
 PERETTI GRIVA, 45
 PERLINGERI, 54, 111, 118, 124, 138, 181,
 PIAZZA, 137
 PINO, 53
 PISA, 64, 126
 PISAPIA, 99
 PLAUTO, 7
 POMPEI, 184, 186
 POTHIER, 39
 PRANZETTI, 85, 113
 PUGLIESE, 77

Q

QUADRI, 79, 80, 82, 85, 89, 92, 103, 112,
 113, 116, 117, 124, 170, 173, 176

R

RABITTI, 108, 111, 176, 177, 178
 RAFFAELE PIRONTI, 27
 RAGANELLI, 107
 RAGAZZINI, G., 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
 17, 21, 22, 23
 RAGAZZINI, M., 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
 17, 21, 22, 23,
 REALMONTE, 107, 118, 119, 173
 REIFFENSTUEL, 11
 RENDE, 64
 RESCIGNO, 80, 82, 138, 140, 178
 RICCI, 30
 RICCIO, A., 54, 104, 109, 111, 112, 116,
 118, 119, 123, 124, 126, 127, 128,
 129, 130, 132, 133, 137, 139, 140,
 142, 145, 166, 167, 170, 174, 175,
 176, 178, 179, 181, 182, 183, 184,
 185, 186
 RICCIO, F., 104
 RODOTÀ, 135, 140
 ROLL, 16
 ROLLI, 54, 179, 180, 182, 183, 186, 188
 ROPPO, 133, 135, 179, 181, 186, 188
 ROSSO, 77
 ROTONDI, 3, 4, 5, 7, 9, 24, 25, 32, 34, 38,
 39, 40, 41, 43, 44
 RUSSO, 54, 111, 117, 176, 178, 187

S

SACCHETTI, 153
 SACCHETTINI, 149
 SACCO, 140, 183
 SALVIOLI, 9
 SANGIOVANNI, 27
 SANTORO PASSARELLI, 82, 99, 113, 138
 SAPONE, 108
 SARACINI, 135
 SCARDIA, 75, 77

V

SCHERILLO, 64, 82, 83, 92, 94, 99, 100, 113
 SCHLESINGER, 89, 111, 130, 140, 183
 SCHWEGLER, 4
 SCIALOJA, 3, 82, 85, 99, 113, 138
 SCOGNAMIGLIO, 99, 140
 SCOZZAFAVA, 89, 93, 99, 111, 119, 122,
 133, 141, 156
 SCUTO, 53
 SENIGALLIA, 185
 SFORZA, 124
 SICCHIERO, 167, 182
 SIMONETTO, 80, 86, 90, 92, 95, 98, 113,
 138
 SINESIO, 82, 113, 115, 118
 SPANGARO, 124, 127, 133, 134
 SPOLIDORO, 6
 SRAFFA, 48
 STELLA, 64
 STOLFI, 80, 94

T

TALASSANO, 96, 97, 98
 TETI, 108, 118, 119, 138
 TESAURO, 97
 TILLI, 4
 TILOCCA, 53
 TIMOTEO, 188
 TIMPANO, 134
 TRABUCCHI, 77
 TUCCI, 124, 127

W

WIEACKER, 3
 WINDSCHEID, 42

Z

ZACCARIA, 181
 ZAGREBELSKY, V., 64
 ZICCARDI, 135
 ZORZOLR, 139
 ZOTTI, 94
 ZUCCALÀ, 64

- 31 Flavio Peccenini, *La finzione di avveramento della condizione*. 1994.
- 32 Rafael Verdera Server, *Inadempimento e risoluzione del contratto*. 1994.
- 33 Anna Maria Bernini, *L'arbitrato amministrato. Il modello della Camera di Commercio Internazionale*. 1996.
- 34 Franco Angeloni, *Liberalità e solidarietà. Contributo allo studio del volontariato*. 1994.
- 35 Rita Rolli, *L'espromissione e la liberazione del debitore originario*. 1995.
- 36 Gianluca Sicchiero, *Il contratto con causa mista*. 1995.
- 37 Nadia Zorzi, *Il marchio come valore di scambio*. 1995.
- 38 Laura Valle, *Il contratto future*. 1996.
- 39 Roberto Calvo, *La proprietà del mandatario*. 1996.
- 40 Giacomo Oberto, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*. 1996.
- 41 Silverio Annibale, *La tutela ambientale in campo internazionale*. 1996.
- 42 Anna Maria Bernini, *Intervento statale e privatizzazioni. Un panorama comparativo*. 1996.
- 43 Valentina Di Gregorio, *La rappresentanza apparente*. 1996.
- 44 Paolo Gaggero, *La modificazione unilaterale dei contratti bancari*. 1999.
- 45 Franco Angeloni, *Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari*. 1997.
- 46 Pasquale Gianniti, *Responsabilità civile e penale a confronto*. 1998.
- 47 Silvia Magelli, *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*. 1998.
- 48 Daniela Cenni, *La formazione del contratto tra realtà e consensualità*. 1998.
- 49 *Clausole e principi generali nell'argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta*. (A cura di Luciana Cabella Pisu e Luca Nanni). 1998.
- 50 Matteo Tonello, *L'abuso della responsabilità limitata nelle società di capitali*. 1999.
- 51 Nadia Zorzi, *L'abuso della personalità giuridica. Tecniche sanzionatorie a confronto*. 2002.
- 52 Francesco Scaglione, *Possesso dell'etere e tutela del canale televisivo*. 2000.
- 53 Giorgia Tassoni, *I diritti a tempo parziale su beni immobili. Un contributo allo studio delle multiproprietà*. 1999.
- 54 Rita Rolli, *L'impossibilità sopravvenuta della prestazione imputabile al creditore*. 2000.
- 55 Antonio Albanese, *L'omologazione degli atti societari*. 2000.
- 56 Alberto Pizzoferrato, *Molestie sessuali sul lavoro. Fattispecie giuridica e tecniche di tutela*. 2000.
- 57 Luigi Balestra, *Il contratto aleatorio e l'alea normale*. 2000.
- 58 Lucia Delogu, *Le modificazioni convenzionali della responsabilità civile*. 2000.
- 59 Armando Plaia, *Vizi del bene promesso in vendita e tutela del promissario acquirente*. 2000.
- 60 Giovanna Savorani, *La notorietà della persona da interesse protetto a bene giuridico*. 2000.
- 61 Paola Manes, *Il consenso al trattamento dei dati personali*. 2001.